

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 gennaio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

---

CORTE COSTITUZIONALE



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 423. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse - Modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - Definizione con regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Omessa prospettazione di specifiche censure riferibili alle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Vincolo di prioritario integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni, lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 2 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernente la medesima disposizione).
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Vincolo di destinazione del dieci per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni, lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentato mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione della «misura complessiva» del Fondo, con lesione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita eccessiva gravosità del termine, con lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 5.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Conferimento per il triennio 2003-2005 di un contributo annuo di 260.000 euro in favore della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato intervento finanziario statale a sostegno di attività assistenziali in materie e funzioni di competenza regionale - Lesione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 6.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Detrazione di una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, da destinare al sostegno delle famiglie per l'attività educativa presso scuole paritarie (art. 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e violazione del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Intervento finanziario statale a favore delle Regioni che si determinino ad istituire il reddito di ultima istanza, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e violazione del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Detrazione di una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale collaborazione, lamentata gestione unilaterale del Fondo, riduzione delle risorse disponibili per le Regioni, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa concorrente - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101 (salve le dichiarazioni di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernenti la medesima disposizione).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo di 232 milioni di euro per l'anno 2004 destinato al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Previsione di una finalità specificamente vincolata di impiego delle somme stanziare - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo di 232 milioni di euro per l'anno 2004 e relativa copertura di spesa (destinato al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernente la medesima disposizione) e, in parte, comma 7.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo per l'anno 2004 - Previsione di vincoli di destinazione delle risorse nelle materie dei «servizi sociali» e dell'«istruzione» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 116 e 117.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Erogazione di contributi in conto capitale da destinare al sostegno e al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa concorrente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 159.
- Costituzione, artt. 117 e 119 .....

Pag. 17

N. 424. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Disciplina da adottarsi con regolamenti statali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo» e della potestà regolamentare della Regione - *Ius superveniens* modificativo delle norme censurate - Rinuncia al ricorso e relativa accettazione - Estinzione del giudizio.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 18, 20 e 22.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, comma 1, secondo periodo.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Disciplina da adottarsi con regolamenti statali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo» e della potestà regolamentare della Regione - *Ius superveniens* modificativo della norma censurata nel senso voluto dalle ricorrenti - Norma non attuata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Istituzione presso il CONI del relativo registro, prescrizione delle modalità di tenuta, efficacia dell'iscrizione per l'accesso a contributi pubblici - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa regionale - *Ius superveniens* abrogativo delle norme censurate - Norme non attuate - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 20, 21 e 22.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la gestione e l'uso - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo», dell'autonomia degli enti locali e delle istituzioni scolastiche - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Forme giuridiche - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Carenza di autonoma motivazione specifica - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la gestione e l'uso - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Carenza di motivazione specifica in riferimento ai parametri invocati - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Enti di promozione sportiva - Conferimento di 1 milione di euro per l'anno 2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Intervento finanziario diretto dello Stato in materia di competenza regionale, con lesione dell'autonomia regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119 .....

Pag. 37

N. 425. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Toscana - Mancata indicazione nella delibera della Giunta regionale delle norme da impugnare - Inammissibilità delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Campania - Carenza di motivazione in relazione ad una norma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale - Inammissibilità della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 114, 117, 119 e 120.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Estensione della disciplina alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle speciali autonomie delle ricorrenti, mancato ricorso a meccanismi concertati di attuazione statutaria, lesione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettere o) e p), e 36; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d'Aosta, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione dell'autonomia delle Regioni alle quali sole spetterebbe il potere di definire le nozioni di indebitamento e di spese di investimento, irragionevolezza delle scelte del legislatore - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 16, 17 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente il quarto periodo), 18 e 19.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 116, 117, 118, 119, 120; statuto speciale per la Regione Siciliana, art. 20; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 3, 4 e 48-bis.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, di modificare le tipologie - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Lesione del principio di legalità sostanziale, sostanziale delegificazione, lesione dell'autonomia regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 17, quarto periodo, e comma 20.
- Costituzione, artt. 117 e 119 .....

Pag. 48

N. 426. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale - Condotta punibile con sanzione penale in base al diritto vivente (fino all'entrata in vigore della legge n. 22 del 2003), anziché con la sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a più gravi condotte depenalizzate - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altra questione.**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*octies*, introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, art. 17.
- Costituzione, art. 3 .....

» 66

N. 427. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Demanio e patrimonio dello Stato - Beni immobili - Concessione o locazione in favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato intervento dello Stato nel settore, di esclusiva competenza regionale, delle politiche sociali, lesione dell'autonomia patrimoniale regionale (in attesa della sua attuazione secondo il dettato costituzionale) - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma .....

» 72

N. 428. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Circolazione stradale - Individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade, viabilità e di polizia locale, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 1, commi 1, lettera *b*), e 1-*bis*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Segnali di localizzazione territoriale - Lingua o idioma in aggiunta alla lingua italiana - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di viabilità e toponomastica, dei vincoli a tutela della lingua tedesca e ladina, delle correlate competenze amministrative - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 1, comma 2-*ter*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102.

**Circolazione stradale - Carta di circolazione - Procedimento per il rilascio del duplicato - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 2, comma 05, lettera *b*).
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 4-*bis*, commi 1 e 2.

**Circolazione stradale - Condotta di guida - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 3, comma 6, lettera *a*), comma 7, lettere *a*) e *d*), comma 8, comma 9, comma 10, lettera *a*), comma 11, lettere *a*) e *b*), e comma 16, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma.

**Circolazione stradale - Sanzioni per infrazioni al codice della strada - Poteri del prefetto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), artt. 3, comma 19, lettera *b*), 4, comma 1, lettera *c-bis*), comma 1-*bis*, comma 1-*ter*, comma 1-*quinqies*, comma 1-*octies*, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Somme dovute a titolo di sanzione - Assegnazione allo Stato invece che alla Provincia - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 4, comma 1-*septies*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti - Poteri degli organi della Polizia stradale, disciplinati dalle direttive del Ministero dell'interno - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade, viabilità e di polizia locale, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), artt. 5, comma 1, e 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.....

Pag. 76

N. 429. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Veneto - Parchi nazionali - Opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra l'Ente, la Regione e lo Stato - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).

**Regione Veneto - Parchi nazionali - Opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra l'Ente, la Regione e lo Stato - Ricorso del Governo - Asserita imposizione allo Stato di attività amministrativa obbligatoria - Mancanza di capacità lesiva della norma impugnata - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 114 .....

» 91

N. 430. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza - Perequazione dei trattamenti pensionistici - Dipendenti della scuola collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 - Decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, anziché dal 1° febbraio 1981 - Asserita disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che beneficiano della riliquidazione dalla data più remota - Non fondatezza della questione.**

- Legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma .....

» 97

N. 431. Sentenza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Eccezione di cessazione della materia del contendere - *Ius superveniens* - Modifica non satisfattiva delle pretese della Regione ricorrente - Reiezione.**

**Imposte e tasse - IRAP - Proroghe per l'anno 2000 di agevolazioni fiscali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata riduzione di imposta asseritamente regionale, con lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 19.
- Costituzione, artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119.....

» 101

- N. **432.** Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Regione Piemonte - Regione Toscana - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Diffor-  
mità della disciplina regionale rispetto a quella statale - Ricorso del Governo - Denun-  
ciata lesione delle attribuzioni statali - Sopravvenuta norma statale di salvezza delle  
norme regionali - Cessazione della materia del contendere.**  
– Legge Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23; legge Regione Toscana 22 set-  
tembre 2003, n. 49.  
– Costituzione, artt. 3, 117 e 119..... Pag. 106
- N. **433.** Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Riscossione delle imposte - Definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi - Eccezione  
in relazione alla riscossione delle pene pecuniarie - Mancata previsione - Asserita  
ingiustificata equiparazione - Manifesta infondatezza della questione.**  
– Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, modificato dall'art. 5-*bis* del d.l. 24 dicem-  
bre 2002, n. 282, introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.  
– Costituzione, artt. 3 e 24..... » 108
- N. **434.** Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Responsabilità civile - Risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a causa di condotta  
colposa del conducente di autoveicolo - Assicurazione r.c.a. - Valutazione e quantifica-  
zione del danno - Modalità e criteri discriminatori, uniformità ed irrisorietà della  
misura economica - Denunciata disparità di trattamento fra danneggiati, lesione del  
diritto all'integrità fisica e alla salute - Questioni prematuramente proposte - Manife-  
sta inammissibilità.**  
– Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5; legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23.  
– Costituzione, artt. 2, 3 e 32..... » 111
- N. **435.** Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.  
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato  
per dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate in una intervista rilasciata ad  
un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla  
Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Milano, sezione quinta  
penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti  
soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibi-  
lità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**  
– Delibera della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001.  
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme inte-  
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 ..... » 114
- N. **436.** Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.  
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per  
risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate  
sulla stampa - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla  
Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Treviso - Denunciata lesione delle  
attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un con-  
flitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione  
e notificazione.**  
– Delibera del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003.  
– Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme inte-  
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 ..... » 117

## N. 437. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato per espressioni asseritamente intimidatorie ed offensive pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Taranto, sezione seconda penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera della Camera dei deputati del 26 maggio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 .....

Pag. 119

## N. 438. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Cooperazione, cooperativa - Società cooperative in liquidazione o insolventi - Ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149 del 1993, convertito nella legge n. 237 del 1993 - Ritenuta ammissibilità di domande presentate da soggetti che avevano maturato i requisiti dopo il termine di presentazione - Asserita discriminazione in danno di coloro che, pur in possesso dei requisiti alla data di presentazione, non avevano presentato tempestiva istanza - Denunciata irragionevolezza e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 45 .....

» 122

## N. 439. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Procedimento di convalida del trattenimento - Ammissione *ex officio* al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale - Asserita violazione del principio di eguaglianza e irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 142, riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 3 .....

» 125

## N. 440. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza regionale - Agricoltura - Finanziamento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per i pagamenti connessi all'attuazione di normativa comunitaria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta esclusione dell'attribuzione all'agenzia regionale (AGREA) della quota di propria spettanza - Asserito contrasto con i principi di eguaglianza e autonomia finanziaria delle Regioni, e con il principio di ragionevolezza - Successiva interpretazione e applicazione della norma censurata in modo conforme all'interesse della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 69, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 119 .....

» 128

N. 441. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Avviso di conclusione delle indagini - Obbligo di notificazione - Previsione in vista dell'esercizio dell'azione penale e non anche in presenza di richiesta di archiviazione - Denunciata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 409, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

Pag. 131

N. 442. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Disciplina transitoria per l'applicazione dei principi del «giusto processo» - Dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Valutazione a determinate condizioni - Asserita irragionevolezza, contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 513; d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; legge 1º marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma.....

» 133

N. 443. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Operazioni di intercettazione - Impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari - Deroche consentite per sole insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Sanzione della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Lamentata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle intercettazioni preventive, sacrificio dell'interesse alla prevenzione e alla repressione dei reati, con lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.....

» 136

N. 444. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo e in una lettera pubblicati su un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Milano, sezione quinta penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 .....

» 140

N. 445. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina verso l'estero - Fatto non commesso per fini di lucro o da una organizzazione - Asserita indeterminazione della fattispecie criminosa che necessiterebbe di rinvio a una legge straniera per definire l'antigiuridicità della condotta - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, lesione dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, lesione della libertà di emigrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 25 e 35, quarto comma.....

Pag. 142

N. 446. Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato per dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dal parlamentare - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'Appello di Palermo, sezione prima penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3 .....

» 146

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1001. Ordinanza della Corte di cassazione del 26 agosto 2004.

**Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Inosservanza dell'obbligo di bollatura e di vidimazione dei prescritti registri - Trattamento sanzionatorio - Mancata depenalizzazione - Intrinseca irrazionalità rispetto alla prevista depenalizzazione della più grave condotta della violazione dell'obbligo di tenuta degli stessi registri - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 221-*bis*, comma secondo, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 149

N. 1002. Ordinanza del giudice di pace di Cerignola del 22 settembre 2004.

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare un terzo o di autodenunciarsi - Discriminazione fra proprietari titolari o meno di patente - Lesione del diritto fondamentale a non subire sanzioni personali senza essere responsabile della violazione contestata - Compressione della libertà del cittadino e del diritto di difesa - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27 .....

» 155

- N. **1003.** Ordinanza del Giudice di pace di Livorno del 13 settembre 2004.  
**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Lesione del diritto di difesa e delle norme civilistiche - Irragionevolezza dell'obbligo di denuncia - Ingiustificata equiparazione fra ipotesi di differente gravità.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.  
 - Costituzione, artt. 3 e 24 ..... Pag. 158
- N. **1004.** Ordinanza del Giudice di pace di Montepulciano del 13 luglio 2004.  
**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Mancata esclusione in tutti i casi in cui non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione - Prevista applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata imputazione di responsabilità a soggetto diverso dall'autore dell'infrazione - Violazione del diritto di libera circolazione - Contrasto con il carattere personale della responsabilità e con la necessaria riferibilità di essa a una condotta umana diretta - Difficoltà applicative nell'ipotesi di veicolo in comproprietà di più soggetti - Discriminazione in danno dei titolari di patente proprietari di veicoli.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, in relazione ai successivi artt. 200 e 201.  
 - Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27, primo comma ..... » 160
- N. **1005.** Ordinanza del Giudice di pace di Cervignano del Friuli del 18 agosto 2004.  
**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche, e che siano titolari o meno di patente) - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilità personale.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.  
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 27, commi primo e terzo ..... » 164
- N. **1006.** Ordinanza del Giudice di pace di Monza del 29 luglio 2004.  
**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio della responsabilità personale applicabile agli illeciti amministrativi - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.**  
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2].  
 - Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 27, primo comma ..... » 167
- N. **1007.** Ordinanza della Corte di appello di Milano del 14 settembre 2004.  
**Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Luogo di notificazione - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Validità ove il procuratore eserciti la sua attività fuori della circoscrizione di quel giudice e non abbia eletto domicilio nella sede di causa - Irragionevole compressione dell'effettività del diritto di difesa dell'appellato e della parità delle parti nel contraddittorio processuale.**  
 - Combinato disposto degli artt. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 [primo comma, seconda parte] cod. proc. civ.  
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 111 ..... » 168

n. **1008.** Ordinanza del T.a.r. per la Liguria del 2 settembre 2004.

**Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale non idoneo per invalidità permanente non dipendente da causa di servizio - Possibilità di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato come previsto per il personale dell'Arma dei carabinieri - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A., sul diritto al lavoro, sui principi di tutela della salute, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, comma 1, 20° cpv.; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97.....

Pag. 171

NN. **da 1009 a 1014.** Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del T.a.r. per la Puglia sez. staccata di Lecce del 22 settembre 2004.

**Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici.**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.....

» 175

n. **1015.** Ordinanza del T.a.r. per la Liguria del 22 giugno 2004.

**Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare e ammissione diretta alla prova scritta del concorso dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato - Esonero altresì per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 13 febbraio 2001 n. 48, art. 22, comma 3, in combinato disposto con l'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.....

» 179

n. **1016.** Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia del 10 settembre 2004.

**Impiego pubblico - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato - Indennità di fine rapporto - Sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali - Applicabilità dei limiti previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., per ogni altro credito dei dipendenti privati nonché per i dipendenti statali a seguito della sentenza della Corte n. 225 del 1997 - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sent. n. 99 del 1993.**

- Legge 8 giugno 1966, n. 424, art. 4.
- Costituzione, art. 3.....

» 181



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 423

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse - Modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - Definizione con regolamento governativo - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Omessa prospettazione di specifiche censure riferibili alle disposizioni censurate - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Vincolo di prioritario integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni, lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 2 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernente la medesima disposizione).
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Vincolo di destinazione del dieci per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità - Ricorsi delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna - Lesione della competenza legislativa residuale delle Regioni, lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentato mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione della «misura complessiva» del Fondo, con lesione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Ripartizione delle risorse attraverso decreti ministeriali con partecipazione delle Regioni - Termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita eccessiva gravosità del termine, con lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 5.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Conferimento per il triennio 2003-2005 di un contributo annuo di 260.000 euro in favore della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato intervento finanziario statale a sostegno di attività assistenziali in materie e funzioni di competenza regionale - Lesione della competenza legislativa e dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 46, comma 6.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Detrazione di una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, da destinare al sostegno delle famiglie per l'attività educativa presso scuole paritarie (art. 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e violazione del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Intervento finanziario statale a favore delle Regioni che si determinino ad istituire il reddito di ultima istanza, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e violazione del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Detrazione di una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale collaborazione, lamentata gestione unilaterale del Fondo, riduzione delle risorse disponibili per le Regioni, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa concorrente - Non fondatezza della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 101 (salve le dichiarazioni di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernenti la medesima disposizione).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo di 232 milioni di euro per l'anno 2004 destinato al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Previsione di una finalità specificamente vincolata di impiego delle somme stanziare - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo di 232 milioni di euro per l'anno 2004 e relativa copertura di spesa (destinato al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 21, comma 6 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale *in parte qua* concernente la medesima disposizione) e, in parte, comma 7.
- Costituzione, art. 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Fondo nazionale per le politiche sociali - Incremento del Fondo per l'anno 2004 - Previsione di vincoli di destinazione delle risorse nelle materie dei «servizi sociali» e dell'«istruzione» - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 116 e 117.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza pubblica - Finanza regionale - Erogazione di contributi in conto capitale da destinare al sostegno e al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione e del principio di leale collaborazione, interventi diretti dello Stato in materie di competenza legislativa concorrente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 159.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 2, 3, 4, 5, 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003); dell'art. 21, comma 6 e parte del comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326; dell'art. 3, commi 101, 116 e 117 e dell'art. 4, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promossi con un ricorso della Regione Umbria, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2003, con tre ricorsi della Regione Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 1° marzo 2003, il 23 gennaio e il 24 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 7 marzo 2003, il 29 gennaio e il 4 marzo 2004 ed iscritti al n. 25 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 13 e 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria, l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso (r. ric. n. 22 del 2003) notificato il 28 febbraio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Umbria ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), impugnando — tra le altre — le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 46, per violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

L'art. 46, comma 2, attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata, il compito di disporre annualmente con propri decreti la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), disponendo che sia assicurato prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi, nonché che sia destinato almeno il 10 per cento delle risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

La Regione Umbria rileva la difficoltà di «comprendere come giuridicamente l'intervento possa essere di per sé costitutivo di una posizione di diritto soggettivo», se non ritenendo che la disposizione impugnata intenda «fare riferimento a prestazioni a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)», ciò che, però, equivarrebbe a «sottrarre indebitamente a stanziamenti destinati a politiche sociali quote per interventi di altra natura». Analogamente, la denunciata violazione del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, sarebbe, altresì, evidenziata dalla circostanza che «la disposizione in esame non si limita ad indicare degli obiettivi generali di politica sociale, ma fissa delle priorità ben determinate, sovrapponendosi alla competenza in tale materia del legislatore regionale».

La norma, infine, contenuta nel comma 4 dell'impugnato art. 46, relativa al «monitoraggio sull'utilizzo dei fondi», essendo «conseguenziale alla fissazione delle priorità sopra evidenziate» sarebbe, per gli aspetti prima sottolineati, invasiva della potestà legislativa regionale.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso suddetto.

In particolare, la questione proposta sarebbe infondata, atteso che lo Stato avrebbe legittimamente esercitato la potestà che gli deriva dalla lettera *m*) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, limitandosi a fissare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, al fine di garantirne la uniformità su tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, l'Avvocatura generale dello Stato conclude evidenziando come la «fissazione delle priorità» non esulerebbe, pertanto, dalle competenze dello Stato.

3. — Con ricorso (r. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1° marzo e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della medesima legge n. 289 del 2002, censurando — unitamente a numerose altre disposizioni che non vengono qui in rilievo — i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 46, che disciplinano «la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali».

Sul presupposto che — dopo l'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione — l'oggetto delle norme censurate rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni, tranne per ciò che riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo impugnato, spetta alle Regioni assicurare l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi. Per il medesimo motivo, inoltre, risulterebbe privo di base costituzionale l'ulteriore vincolo rappresentato dalla destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del Fondo a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, con preferenza per finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e al sostegno della natalità, giacché si tratta — secondo la ricorrente — «di concrete scelte di politica sociale, la cui priorità può variare nelle diverse Regioni, secondo criteri di decisione ormai regionali».

Né ad escludere la denunciata violazione del nuovo criterio di distribuzione della competenza legislativa in materia di «politica sociale» potrebbe invocarsi la previsione secondo cui «la ripartizione del Fondo tra i diversi usi avverrebbe "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"», giacché, in particolare, la previsione di un sistema siffatto equivarrebbe a perpetuare «un meccanismo centralizzato, sia pure comprendente la partecipazione delle Regioni», non più in linea con l'attuale assetto costituzionale.

La ricorrente, inoltre, censura la previsione di cui al comma 3 dell'art. 46 relativo alla fissazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei livelli essenziali delle prestazioni. Essa precisa, in proposito, che la propria contestazione non investe tale meccanismo in sé considerato, ma riguarda «invece la parte in cui si prevede che la determinazione di tali livelli avvenga "nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali"», e ciò in quanto dovrebbe essere «la stessa misura complessiva del Fondo» a formare «oggetto di una determinazione concordata tra Stato e Regioni, al fine di assicurarne una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimale».

Le censure della Regione Emilia-Romagna investono, infine, anche le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 46 della legge n. 289 del 2002.

In relazione al primo di tali commi — che, per l'ipotesi di «mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate», sancisce la revoca dei finanziamenti stanziati — la ricorrente evidenzia che, mentre il persistere di un vincolo di destinazione «può

essere accettato in quanto inevitabile, nel presente stato di inattuazione dell'art. 119» della Costituzione, la previsione, invece, di un gravoso termine di decadenza, potendo frustrare la programmazione e la gestione di fondi da parte della singola Regione, rappresenterebbe una violazione dell'autonomia finanziaria della Regione stessa.

Censurata è, da ultimo, la previsione del comma 6 dell'articolo in questione, giacché il conferimento, per il triennio 2003-2005, alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia di un contributo annuo di 260.000 euro integrerebbe «una destinazione legislativa arbitraria ed irrazionale, compiuta al di fuori di una competenza statale all'intervento». Né, d'altra parte, la sua illegittimità costituzionale verrebbe meno per il fatto che all'onere relativo si provveda con risorse prelevate dal Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ove si consideri — da un lato — che «anche la tutela del lavoro è egualmente materia assegnata alle Regioni dall'art. 117, comma 3», della Costituzione, nonché — dall'altro — che «se il legislatore intende destinare i fondi a fini assistenziali, come sono quelli in questione, la relativa gestione non può che seguire le regole proprie del settore».

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Premesso che il Fondo nazionale per le politiche sociali è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è alimentato con risorse statali, la difesa erariale assume che «non è certo invasiva della sfera di competenza regionale la previsione che al riparto delle sue risorse si provveda d'intesa con la Conferenza unificata, con prioritaria assicurazione degli interventi costituenti diritti soggettivi e destinazione di una percentuale minima a sostegno di politiche in favore di famiglie di nuova costituzione».

Con specifico riferimento, poi, ai singoli rilievi formulati dalla ricorrente, l'Avvocatura generale dello Stato deduce la genericità della censura relativa alla mancanza di una determinazione concordata tra Stato e Regioni della «stessa misura complessiva del Fondo».

Nessuna doglianza, rileva la difesa erariale, sarebbe formulata in ordine al comma 4. Sarebbe, inoltre, «coerente e logica [...] la contestata disposizione di cui al comma 5, mirando la stessa ad assicurare il sollecito utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari». Non sarebbe, infine, «arbitraria ed irrazionale» la previsione del comma 6, stabilendo un contributo, di limitato importo, a favore della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia e ciò in relazione alle finalità «di rilievo sociale» dalla stessa perseguite.

5. — Con ricorso (r. ric. n. 33 del 2004) notificato il 24 febbraio 2004 e depositato presso la cancelleria della Corte il 4 marzo successivo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), censurando, in particolare, l'art. 3, commi 101, 116 e 117, nonché l'art. 4, comma 159.

5.1. — L'art. 3, comma 101, prevede, espone la ricorrente, che lo Stato — «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali [...], e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica» — concorra «al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro».

La norma impugnata — secondo la Regione Emilia-Romagna — sarebbe lesiva delle attribuzioni regionali per diversi profili, giacché, innanzitutto, «dispone unilateralmente del Fondo nazionale per le politiche sociali», atteso che, tramite essa, «si scorporano dal Fondo [...] alcuni cospicui stanziamenti destinati a sostenere specifiche linee d'intervento, genericamente riferibili alle politiche sociali, disposte unilateralmente dal Governo», con conseguente palese violazione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita dall'art. 119 Cost., e del principio di leale collaborazione.

La disposizione *de qua* — nella misura in cui «distoglie dal Fondo nazionale per le politiche sociali uno stanziamento cospicuo (20 milioni di euro per il 2004, il doppio per ciascuno degli anni successivi) per aumentare consistentemente lo stanziamento entro il quale possono essere concessi contributi finalizzati alla riduzione degli

oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie» — riduce, infatti, «le risorse trasferite alle Regioni, per sostenere viceversa interventi diretti dello Stato».

Ciò premesso, risulterebbe evidente — secondo la ricorrente — la lesione sia delle attribuzioni legislative e amministrative della Regione, sia della sua autonomia finanziaria, giacché l'«ulteriore finanziamento di un fondo settoriale in materia regionale, gestito dal centro, costituisce violazione dell'art. 117, comma 4, 118 e 119 Cost.».

Il comma censurato, inoltre, presenterebbe un terzo profilo d'illegittimità costituzionale, giacché detrarrebbe dal Fondo stesso risorse per interventi genericamente destinati al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, così incidendo su una materia rientrante nell'ambito delle competenze concorrenti, ciò che precluderebbe «allo Stato d'intervenire con misure unilaterali e per di più indefinite, anziché con norme di principio e con il pieno coinvolgimento delle Regioni».

Infine, rileva la ricorrente che l'art. 3, comma 101, nell'introdurre «il “reddito di ultima istanza” destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione e privi di altri ammortizzatori sociali» e, dunque, intervenendo, senza coinvolgimento delle Regioni, «nella materia delle politiche sociali», di competenza regionale, con una misura che «non può essere ricondotta ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali», violerebbe il riparto delle attribuzioni e il principio di leale collaborazione, nonché la stessa autonomia finanziaria regionale.

Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la ricorrente evidenzia come l'attuale testo dell'art. 119 della Costituzione consenta allo Stato — secondo quanto chiarito dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si richiamano sul punto le sentenze di questa Corte numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003) — di «disporre interventi specifici in materie che non appartengono alla sua potestà esclusiva, ma riguardano ambiti di competenza regionale, solo con risorse aggiuntive e per finalità perequative», le une come le altre non essendo, però, ravvisabili nell'ipotesi in esame.

Ricorrerebbe, dunque, nel caso di specie «un finanziamento “speciale” alle Regioni, condizionato ad una loro iniziativa di politica sociale», disciplinata, però, dalla stessa legge statale, di talché, «in una materia di competenza regionale, lo Stato prevede un finanziamento vincolato ad una specifica destinazione a favore non di determinate Regioni (come richiede l'art. 119, quinto comma, della Costituzione) ma della generalità delle Regioni, violando la loro autonomia finanziaria». Sarebbe, infine, lesa la stessa autonomia legislativa regionale, dato che, in materia rientrante nell'art. 117, quarto comma, lo Stato «interviene attraverso la disciplina dell'attività che la Regione dovrebbe compiere per usufruire del concorso statale alla spesa».

5.2. — La ricorrente censura, inoltre, le previsioni contenute nei commi 116 e 117 del medesimo art. 3 della legge n. 350 del 2003.

Il comma 116, in particolare, stabilisce che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali — disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del d.l. n. 269 del 2003 — debba essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità: *a)* politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; *b)* abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; *c)* servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*, per un importo pari a 40 milioni di euro; *d)* servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

Il comma 117, invece, stabilisce che «gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni».

Orbene, il summenzionato comma 116 sarebbe — secondo la ricorrente — lesivo delle attribuzioni regionali, giacché, al pari del già esaminato comma 101 del medesimo art. 3, «dispone unilateralmente del Fondo nazionale per le politiche sociali», posto che dallo stesso «si incorporano [...] alcune specifiche linee di finanziamento, vincolandone la destinazione ad obiettivi scelti unilateralmente dal Governo», con palese «violazione dell'autonomia legislativa (non trattandosi di materia concorrente, e in ogni caso non di principio fondamentale di materia) e finanziaria regionale, garantita dall'art. 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione».

Quanto, invece, al successivo comma 117, la censura prospettata si fonda sulla constatazione che la disposizione ivi contenuta — nello stabilire «che i servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* e per la scuola d'infanzia “devono essere adottati previo accordo” tra Ministri competenti e le Regioni» — parrebbe «voler imporre alle Regioni di esercitare le proprie attribuzioni, non con la garanzia di una definizione di

prestazioni essenziali [...] compiuta dal legislatore nazionale, ma attraverso il condizionamento da parte degli organi politici o addirittura burocratici dello Stato», con ciò «mortificando l'autonomia legislativa e amministrativa regionale», in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

5.3. — La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, infine, anche la previsione contenuta nell'art. 4, comma 159, della medesima legge n. 350 del 2003.

Pone in luce la ricorrente come la disposizione *de qua* — nello stabilire «l'erogazione di contributi in conto capitale per “il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica”, rinviando la determinazione delle misure dei contributi, della tipologia degli interventi ammessi e dei destinatari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» — violerebbe l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 della Costituzione. La norma censurata, infatti, in una materia — qual è la «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» — assegnata dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla potestà concorrente, prevede interventi diretti statali, i quali sarebbero, invece, ammessi soltanto nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

6. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni, ovvero la declaratoria d'inammissibilità, con riserva di argomentare con successiva memoria.

7. — Con ordinanza del 10 giugno 2004, emanata all'esito dell'udienza pubblica 8 giugno 2004, è stato rinviato alla successiva udienza già fissata per il 6 luglio (in ragione degli evidenti profili di connessione con le questioni relative all'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003), l'esame di taluni profili del ricorso n. 13 del 2004; pertanto, la Corte risulta investita anche di tale impugnativa, proposta sempre dalla Regione Emilia-Romagna.

Quest'ultima, infatti, con ricorso notificato il 23 gennaio 2004 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 29, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Rilevano, in questa sede, le questioni aventi ad oggetto esclusivamente il comma 6 e parte del comma 7 dell'art. 21 del suddetto d.l. n. 269 del 2003.

Il comma 6 stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.

Il comma 7 prevede i mezzi di copertura della relativa spesa.

La ricorrente precisa, infine, che la disposizione in esame è stata «integrata» dall'art. 3, comma 116, della legge n. 350 del 2003 (con cui sono stati specificati gli interventi per i quali il Fondo nazionale per le politiche sociali può essere utilizzato nell'anno 2004, con indicazione del relativo riparto delle risorse), disposizione oggetto di separata impugnazione, sempre proposta dalla Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 33 del 2004).

Deduce, in particolare, la ricorrente la violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Sul punto la Regione Emilia-Romagna — richiamato, in particolare, il contenuto della sentenza n. 370 del 2003 — evidenzia come, alla stregua del citato parametro costituzionale, sia espressamente stabilito che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere «integralmente» finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, nonché con quote del fondo perequativo senza vincoli di destinazione.

Nel caso di specie, sussisterebbe, invece, la violazione dell'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni e degli enti locali «dal momento che l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli interventi a favore della famiglia rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie» delle stesse Regioni e degli enti locali e non potrebbe, in quanto tale, che essere finanziata secondo le modalità sopra indicate.

Da qui, dunque, la illegittimità non solo del singolo atto di disposizione del Fondo, ma della stessa previsione di un Fondo nazionale per le politiche sociali «che non appare più compatibile con il novellato art. 119 della Costituzione».

Né, d'altra parte, potrebbe essere invocata, ad avviso della ricorrente, la perdurante inattuazione dell'art. 119 della Costituzione, in quanto lo Stato può e deve fin d'ora agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione, o, se del caso, passando attraverso il

filtra dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, e rispettando, altresì, l'autonomia di spesa degli enti locali (si richiama la sentenza n. 16 del 2004).

8. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga rigettato.

La difesa erariale — riservandosi di argomentare con una successiva memoria, dopo aver acquisito documentazione inerente l'attività svolta dal Fondo negli anni dal 1998 al 2003 — sottolinea che nel ricorso, pur non sostenendosi che il citato articolo sia in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, se ne «sollecita», però, «la soppressione», ritenendo esso non più compatibile con il nuovo art. 119 della Costituzione.

Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in data 4 maggio 2004, una relazione dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli interventi effettuati dal Fondo nazionale per le politiche sociali negli anni dal 1998 al 2003, sulle risorse finanziarie amministrare in tali anni e sui programmi ai quali veniva dedicato lo stanziamento di 232 milioni di euro, previsto dalla norma in esame.

La difesa dello Stato ha, altresì, con memoria del 21 maggio 2004, dedotto, per quanto interessa, l'inammissibilità del ricorso per genericità.

9. — In prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha svolto con memorie del 14 giugno 2004, ulteriori considerazioni sulle censure proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 289 del 2002 (r. ric. n. 25 del 2003).

Innanzitutto, l'Avvocatura generale dello Stato ha ribadito, in relazione al contenuto di cui al comma 2 dell'art. 46, che lo stesso sarebbe chiaramente riconducibile alla competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Con riferimento, invece, alle censure che investono il comma 3 dell'articolo 46, la difesa erariale ha osservato — in relazione alla doglianza della ricorrente, secondo cui è la stessa misura complessiva del Fondo che «dovrebbe essere oggetto di una determinazione concordata tra Stato e Regioni» — come non sia dato comprendere «quale sia il fondamento costituzionale di siffatta affermazione», specie ove si consideri che «l'alimentazione (e quindi la «dimensione legale») del Fondo stesso, con gli ivi previsti stanziamenti, è puntualmente regolata nel comma 1, peraltro non impugnato, del medesimo articolo».

Nega, inoltre, l'Avvocatura generale dello Stato — quanto alle censure che investono il comma 5 dell'articolo *de quo* — che il potere statale di revoca dei finanziamenti incida «sull'autonomia della Regione accertata “inadempiente”». Reputa, anzi, la «previsione di un termine massimo [...] per l'effettivo utilizzo» delle risorse erogate proprio «coessenziale al “meccanismo del Fondo”», posto che le finalità di quest'ultimo sarebbero «chiaramente messe in crisi», ove si consentisse all'ente destinatario delle risorse suddette di «conservare *sine die* risorse non impiegate».

Immune dal denunciato vizio di incostituzionalità sarebbe, infine, il comma 6 del summenzionato art. 46 della legge n. 289 del 2002.

Non integrerebbe, difatti, alcuna violazione della potestà legislativa della Regione (in materia di tutela del lavoro), né comprometterebbe la sua autonomia finanziaria di spesa, la previsione dell'erogazione di una («del resto modesta») somma, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 148 del 1993 in favore della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia.

10. — Con memoria del 17 giugno 2004, la Regione Emilia-Romagna ha specificato le censure — proposte con il ricorso n. 25 del 2003 — aventi ad oggetto le previsioni contenute nell'art. 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 289 del 2002.

Prendendo posizione sulle diverse argomentazioni difensive sviluppate dall'Avvocatura generale dallo Stato, la ricorrente, in particolare, esclude, che «il riferimento ai “diritti soggettivi”» possa «fondare la competenza statale», giacché non si tratta, nel caso di specie, «di garantire i livelli essenziali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione».

11. — Con memoria del 19 giugno 2004, l'Avvocatura generale dello Stato ha approfondito le difese svolte in relazione al ricorso n. 22 del 2003, proposto dalla Regione Umbria, avente ad oggetto sempre le previsioni contenute nell'art. 46, commi 2 e 4, della legge n. 289 del 2002.

Secondo la difesa erariale le «doglianze proposte appaiono infondate», atteso che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione «affida alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui alla lettera *m*)», nonché «le norme in materia di previdenza sociale (lettera *o*)», ed ancora «la “perequazione delle risorse finanziarie” (lettera *e*), perequazione da realizzare con ogni strumento legislativo e non soltanto attraverso la costituzione del Fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione».

12. — La Regione Umbria, con memoria del 22 giugno 2004, ha sviluppato le censure mosse nei confronti dell'art. 46, commi 2 e 4, della legge n. 289 del 2002.

In particolare, la ricorrente rileva che il contenuto della norma in esame non sarebbe riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Detta norma, infatti, «non fissa *standards* relativi a prestazioni da assicurare», ma indica al più (e segnatamente allorché vincola il 10 per cento del Fondo all'acquisto della prima casa di abitazione e al sostegno della natalità) «soltanto delle finalità» da conseguire, come confermerebbe, in particolare, la previsione del successivo comma 3, il quale — quanto all'effettiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni contemplate dal comma precedente — rinvia allo «specifico procedimento ivi previsto».

La Regione Umbria, inoltre, svolge argomentazioni a sostegno della censura formulata nei confronti dell'art. 46, comma 4.

13. — Con la seconda memoria, anch'essa del 14 giugno 2004, l'Avvocatura generale dello Stato ha svolto ulteriori considerazioni in ordine al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla medesima Regione Emilia-Romagna.

La difesa erariale, in particolare, si sofferma sulle doglianze relative alla previsione contenuta nell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, evidenziando come la ricorrente sembra muovere da una lettura in base alla quale «allo Stato sarebbe impedito intervenire direttamente e con proprie risorse finanziarie a sostegno della ricerca», e ciò perché la ricerca scientifica e tecnologica rientrerebbe nell'ambito della competenza concorrente.

Sul presupposto, però, che la ricerca sia, «per sua natura, a dimensione mondiale» e che si svolga «in un continuo dialogo tra centri di eccellenza», la difesa erariale osserva che la ricerca scientifica e tecnologica «è dunque attività per la quale l'“esercizio unitario” (art. 118, comma primo, della Costituzione) costituisce, per così dire, la dimensione minima», di talché «sarebbe incongruo dimensionare la ricerca e le istituzioni che la coltivano sulla misura di ciascun territorio regionale e del relativo ente territoriale».

La conclusione dell'Avvocatura generale dello Stato è, pertanto, nel senso che la competenza legislativa nella materia in esame sia concorrente «in una accezione che non preclude totalmente ai legislatori regionali qualsiasi iniziativa a “sostegno”» (specie quando essa sia indirizzata ai settori produttivi dell'economia locale), consentendo al tempo stesso «al Parlamento nazionale di assumere proprie iniziative di diretto “sostegno” quando vi è duplice inerenza alle (o contiguità con le) materie o funzioni di cui all'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, oppure quando sussistono esigenze di “esercizio unitario”».

14. — Con memoria del 19 giugno 2004, l'Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente svolto le proprie difese in relazione al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto le previsioni contenute nell'art. 3, commi 101, 116 e 117, della legge n. 350 del 2003.

Rileva la difesa erariale che il primo dei commi sopra menzionati, non lederebbe le autonomie regionali, in quanto lascerebbe le Regioni libere di istituire o meno il «reddito di ultima istanza», devolvendo a quelle che lo istituiscano parte del Fondo nazionale per le politiche sociali, dando così vita — nel settore dei servizi sociali — ad un sistema di «cofinanziamento».

15. — Con memoria del 18 giugno 2004, la Regione Emilia-Romagna — replicando alle osservazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato con memoria del 21 maggio 2004 — insiste per la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 6 e parte del comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003 (r. ric. n. 13 del 2004).

La ricorrente contesta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso — per genericità delle censure ivi contenute — sollevata dalla difesa erariale; assume, infatti, la Regione Emilia-Romagna, replicando ai rilievi sollevati dall'Avvocatura generale dello Stato, di avere, nel proprio ricorso, «espressamente lamentato la violazione dell'art. 119 della Costituzione» (e ciò «argomentando e invocando» la sentenza di questa Corte n. 370 del 2003).

*Considerato in diritto*

1. — Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con quattro distinti ricorsi, hanno proposto questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

1.1. — In particolare, la Regione Umbria (r. ric. n. 22 del 2003) ha impugnato l'art. 46, commi 2 e 4, della legge n. 289 del 2002, mentre la Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 25 del 2003) ha impugnato lo stesso art. 46 nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. Entrambe le impugnazioni censurano le disposizioni concernenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), osservando che la materia trattata, rientrando nell'ambito della competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, non potrebbe formare oggetto di disciplina da parte della legge statale. Questa, pertanto, avrebbe invaso sfere di competenza riservate dalla Costituzione all'autonomia regionale, nonché violato, secondo la sola Regione Emilia-Romagna, anche l'art. 119 della Costituzione.

1.2. — Inoltre, la Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 13 del 2004) ha impugnato le disposizioni dell'art. 21, comma 6 e parte del comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, là dove prevedono l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali e la relativa copertura, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie. Tali disposizioni vengono censurate sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni.

1.3. — Infine, la stessa Regione Emilia-Romagna (r. ric. n. 33 del 2004) ha impugnato le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 101, 116 e 117, nonché quelle contenute nell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, censurandole sotto il profilo della violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, in base al rilievo che illegittimamente la legge dello Stato avrebbe invaso sfere di competenza regionale con norme disciplinanti la utilizzazione del Fondo in questione, anche in palese violazione dell'autonomia finanziaria propria delle Regioni.

Le impugnazioni di cui innanzi vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte e, per ragioni di omogeneità di materia, devono essere decise, previa riunione in *parte qua* dei ricorsi, con la medesima sentenza.

2. — Considerato che tutti gli atti di impugnazione, sia pure sotto diversi angoli prospettici, censurano l'attuale sistema di disciplina e finanziamento della spesa sociale e, in particolare, le modalità di «gestione» delle risorse finanziarie del Fondo nazionale delle politiche sociali, in quanto ritenute lesive dell'autonomia finanziaria delle Regioni, è opportuno, prima di procedere all'analisi specifica delle singole censure, richiamare i nuovi principi fissati dall'art. 119 della Costituzione successivamente alla riforma del Titolo V, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ripercorrere le linee fondamentali di evoluzione della normativa relativa alla istituzione e al funzionamento del suddetto Fondo.

3. — La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di riconoscere in più occasioni (sentenze numeri 320, 49, 37, 16 del 2004 e 370 del 2003) che, sul piano finanziario, in base al nuovo testo dell'articolo 119, le Regioni — come gli enti locali — sono dotate di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di destinazione» (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» (quinto comma).

3.1. — L'attuazione di questo disegno costituzionale richiede, però, «come necessaria premessa, l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali» (sentenza n. 37 del 2004). Ed è evidente come ciò presupponga la definizione di una disciplina transitoria in grado di consentire l'ordinato passaggio dall'attuale sistema — caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale ancora in non piccola parte «derivata», cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità delle Regioni e degli enti locali di effettuare autonome scelte — ad un nuovo sistema (sentenze numeri 320 e 37 del 2004).

3.2. — Tuttavia, deve ritenersi che l'art. 119 della Costituzione ponga, sin da ora, precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie.

Innanzitutto, non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur nel rispetto, per quest'ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale (sentenze numeri 16 del 2004 e 370 del 2003). D'altronde, come precisato con la sentenza n. 16 del 2004, ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

In applicazione dei suindicati principi, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme con le quali, successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono stati istituiti nuovi Fondi vincolati e in particolare il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali, nonché il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (sentenza n. 49 del 2004); il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (sentenza n. 16 del 2004); il Fondo per gli asili nido (sentenza n. 370 del 2003).

La Corte ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale — per violazione del riparto delle competenze legislative, *ex art.* 117 della Costituzione — del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi (sentenza n. 320 del 2004), nonché del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli (sentenza n. 308 del 2004).

3.3. — La giurisprudenza di questa Corte ha, inoltre, chiarito che opera, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, un ulteriore limite per il legislatore statale, rappresentato dal divieto imposto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall'art. 119 della Costituzione, e così di sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore, alle Regioni e agli enti locali, o di procedere a configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119 (sentenze numeri 320, 241 e 37 del 2004).

4. — Il Fondo per le politiche sociali è stato istituito dall'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con lo scopo, fissato dal successivo comma 45, in attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, di provvedere: *a)* alla promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap*, il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri; *b)* al sostegno a progetti sperimentali attivati dalle Regioni e dagli enti locali; *c)* alla promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo; *d)* alla sperimentazione di misure di contrasto delle povertà; *e)* alla promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

Nella sua originaria configurazione, il Fondo era alimentato da una dotazione generale disposta dalla stessa legge istitutiva, nonché dalla confluenza degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati da una serie di leggi di settore elencate dal comma 46 dello stesso art. 59.

Tali risorse venivano poi ripartite annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati (art. 59, comma 46), ed erano, in mancanza di una legge di sistema sull'assistenza, sostanzialmente destinate al soddisfacimento delle specifiche esigenze perseguite dalle singole leggi di settore.

4.1.— La disciplina sin qui richiamata è stata modificata, anche al fine di garantire un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale — dopo aver denominato il Fondo istituito dalla legge n. 449 del 1997 «Fondo nazionale per le politiche sociali» (comma 1) — ha stabilito che la ripartizione delle risorse debba avvenire «sentiti» non solo i Ministri interessati, ma anche la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 4). Con la stessa disposizione si è, inoltre, stabilito che le risorse affluenti al Fondo siano «destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'art. 128» del medesimo decreto legislativo e, dunque, in generale a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (art. 128, comma 2).

4.2. — Con la riforma organica della materia dei servizi sociali attuata con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il sistema di finanziamento delle politiche sociali ha subito ulteriori modifiche, consistenti, innanzitutto, nella previsione della regola generale secondo cui la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo al quale concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, lo Stato, le Regioni e gli enti locali (art. 4, comma 1). Lo Stato concorre al suddetto finanziamento della spesa sociale mediante, appunto, le risorse del Fondo nazionale, il cui stanziamento complessivo è determinato a decorrere dall'anno 2002 «dalla legge finanziaria» (art. 20, comma 8), con possibilità di affluenza al Fondo stesso anche di «somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea» (art. 20, comma 10). Dette risorse sono, in particolare, assegnate — per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale — alle Regioni e agli enti locali (artt. 4 e 20), nonché destinate al finanziamento di prestazioni previdenziali connesse alla erogazione (tramite l'Istituto nazionale per la previdenza sociale - INPS) di assegni per l'invalidità civile, la cecità e il sordomutismo e ripartite osservando modalità e procedure che dovranno essere determinate con regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 20, comma 5). La concreta ripartizione delle somme dovrà poi avvenire annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata (art. 20, comma 7), sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e dei parametri — indicati dall'art. 18, comma 3, lettera *n*) della stessa legge n. 328 del 2000 — «basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione».

Le linee tracciate dal suddetto Piano nazionale — approvato per il triennio 2001-2003 con d.P.R. 3 maggio 2001 — sono consistite, in relazione alle metodologie di allocazione delle risorse, nella indicazione di criteri di riparto per «aree di intervento» e «aree territoriali» (parte terza, punti 3.1 e 3.2). La ripartizione per «aree di intervento» (es. responsabilità familiari, diritti dei minori, ecc.) comporta una articolazione degli interventi stessi «in base ai bisogni da soddisfare». La ripartizione per «aree territoriali» richiede, invece, di avere riguardo alla «popolazione destinataria delle politiche sociali, di volta in volta definita con riguardo alle caratteristiche demografiche, economiche e occupazionali verosimilmente correlate al fabbisogno finanziario delle singole realtà regionali (o locali)» (parte terza, punto 3.2).

5. — Dalla descrizione delle caratteristiche che connotano l'attuale struttura e funzione del Fondo nazionale per le politiche sociali si desume che lo stesso non è riconducibile a nessuno degli strumenti di finanziamento previsti dal nuovo art. 119 della Costituzione. In particolare, la «generalità» dei destinatari delle risorse — essendo le stesse ripartite, per quanto interessa, tra «tutti» gli enti regionali — nonché le finalità perseguite consistenti nel finanziamento, tra l'altro, delle funzioni pubbliche regionali, determinano una deviazione sia dal modello del Fondo perequativo da istituire senza vincoli di destinazione — che deve essere indirizzato ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma) — sia dalla sfera degli «interventi speciali» e delle «risorse aggiuntive», che lo Stato destina esclusivamente a «determinate» Regioni (o a determinati Comuni, Province e Città metropolitane) per finalità enunciate nella norma costituzionale o comunque per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, comma quinto). Da ciò non

conseguo, però, come ritenuto dalla Regione Emilia-Romagna, la soppressione del Fondo nazionale per le politiche sociali, sia perché lo stesso è destinato a finanziare anche funzioni statali, sia perché la sua perdurante operatività per gli aspetti di incidenza sul sistema dell'autonomia finanziaria regionale si giustifica in via transitoria, nei limiti che saranno illustrati, fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione. Una volta attuato tale modello, dovranno essere riformati i vigenti meccanismi di finanziamento della spesa sociale attraverso la riconduzione degli interventi statali — al di fuori ovviamente dei casi in cui gli stessi riguardino funzioni e compiti dello Stato — ai soli strumenti consentiti dal nuovo art. 119 della Costituzione.

In questa fase «transitoria» — è bene ribadire — non sono comunque ammesse, per le ragioni già illustrate, nuove prescrizioni che incidano in senso peggiorativo sugli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore ovvero che contraddicano i principi fissati dallo stesso art. 119.

6. — Posta questa premessa di carattere generale, si può ora passare ad analizzare nel dettaglio il contenuto delle disposizioni impugnate e delle relative censure.

7. — Viene, innanzitutto, all'esame la questione di legittimità costituzionale, sollevata da entrambe le Regioni ricorrenti, dell'art. 46, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge n. 289 del 2002 (la Regione Umbria ha impugnato i soli commi 2 e 4).

Il citato art. 46 — dopo aver stabilito al comma 1 (escluso dalla contestazione) che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato tanto dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate dall'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, quanto da quelli contemplati per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni (precisando, altresì, che detti stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincoli di destinazione) — ha disposto, al comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalità.

In stretta connessione con il comma 2, il successivo comma 3 dispone che — nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo in questione, tenendo conto di quelle ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

Il comma 4 dispone, a sua volta, che le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997.

Il comma 5 prevede che, in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo.

Infine, il comma 6 dispone che per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della Federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di *handicap* ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla Federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. Lo stesso comma dispone, inoltre, che il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7.1. — In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 4 dell'art. 46, impugnato da entrambe le Regioni ricorrenti, per mancanza dei requisiti argomentativi minimi che l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi in via principale deve contenere (*ex multis*, sentenza n. 176 del 2004). Nei due ricorsi manca, infatti, la prospettazione di specifiche censure che abbiano ad oggetto le disposizioni inserite nel comma stesso. Nè rileva che soltanto nella memoria la ricorrente Regione Umbria abbia, per la prima volta, specificato i motivi di censura, atteso che la questione, in sede di impugnazione di norme legislative statali ad opera delle Regioni, e viceversa, deve essere individuata sulla base dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità.

7.2. — Vanno quindi esaminate le ulteriori censure formulate nei confronti degli altri commi dell'articolo in esame.

Con riferimento al comma 2, le ricorrenti lamentano che spetterebbe soltanto alle Regioni «assicurare l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi» e che risulterebbe privo di base costituzionale il vincolo del 10 per cento delle risorse, rappresentato dalla destinazione — tra i diversi obiettivi di politica sociale possibili — al sostegno delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. A nulla rileverebbe poi che la ripartizione del Fondo tra i diversi usi dovrebbe avvenire «d'intesa con la Conferenza unificata», giacché secondo l'attuale assetto costituzionale le scelte di politica sociale spetterebbero a ciascuna Regione e non dovrebbero essere assunte attraverso un meccanismo centralizzato, sia pure comprendente la partecipazione delle Regioni.

7.3. — La questione è parzialmente fondata.

Innanzitutto, la previsione concernente l'integrale e prioritario finanziamento degli interventi relativi a diritti soggettivi deve interpretarsi nel senso che la stessa si riferisca esclusivamente al settore delle prestazioni previdenziali e, dunque, ad ambiti di competenza non regionale, in quanto riconducibili alla materia «previdenza sociale» di competenza statale *ex art.* 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione.

Pertanto, in relazione a questo specifico profilo, la questione non è fondata.

7.3.1. — Deve, invece, ritenersi fondata la questione relativa alla prevista destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse del Fondo «a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». Tale disposizione, come emerge chiaramente dalla sua formulazione, pone un preciso vincolo di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni secondo le modalità già illustrate (punto 4.2). Ciò si pone in contrasto con i criteri e limiti che presidono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale. Nè può essere condivisa la tesi difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato secondo cui l'oggetto della disciplina sarebbe espressione della potestà statale di determinare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: la norma censurata, infatti, non determina alcun livello di prestazione, ma si limita a prevedere somme a destinazione vincolata (*cf.* sentenze numeri 370, 88 del 2003 e 282 del 2002).

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, limitatamente alle parole in esso contenute: «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità». E quanto alla eventuale utilizzazione, che potrebbe essere già avvenuta, ad opera delle Regioni nei limiti delle somme loro assegnate per le suddette finalità, essa costituirebbe comunque l'espressione di una scelta di politica sociale del tutto legittima, sicché non viene in rilievo un problema di salvaguardia di effetti, in ipotesi, già prodottisi.

7.4. — La ricorrente Regione Emilia-Romagna censura, inoltre, il comma 3 dello stesso art. 46, nella parte in cui non ha previsto che la «misura complessiva» del Fondo sia determinata con il coinvolgimento delle Regioni, necessario per assicurare «una dimensione che permetta un livello delle prestazioni adeguato, anche se non ottimale». Si contesta, in altri termini, che la quantità di risorse da destinare alla spesa sociale non sia stata «concordata tra Stato e Regioni».

La questione non è fondata.

Al riguardo, tenuto anche conto della tipologia dei flussi finanziari destinati a confluire nel Fondo in questione, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge n. 328 del 2000, deve escludersi che nella fase di determinazione, ad opera del legislatore nazionale, dell'ammontare delle risorse da allocare nel Fondo stesso per il finanziamento della spesa sociale, sia configurabile — «nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni

parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi» anche solo «nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (sentenza n. 6 del 2004) — un diretto coinvolgimento delle Regioni. Spetta, infatti, in via esclusiva allo Stato, nell'esercizio dei poteri di regolazione finanziaria, stabilire quanta parte delle risorse debba essere destinata alla copertura della spesa sociale. Nè, d'altra parte, in sede di predisposizione e di approvazione dell'annuale legge finanziaria o di altri atti legislativi incidenti sulla formazione o sull'assestamento del bilancio dello Stato, è configurabile il formale coinvolgimento delle Regioni. Tale coinvolgimento — in ossequio al principio di leale collaborazione — deve, invece, essere assicurato nella fase di concreta ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni, anche attraverso l'intesa in sede di Conferenza unificata, così come previsto dall'art. 20, comma 7, della citata legge n. 328 del 2000.

7.5. — Il comma 5 dello stesso art. 46 è censurato dalla sola Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui fissa un termine per l'utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari, ritenuto eccessivamente gravoso per le Regioni e dunque in violazione dell'autonomia finanziaria di esse.

Detto comma, come si è sopra precisato, stabilisce che «in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1».

La ricorrente lamenta che il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'assegnazione delle risorse sia tale da frustrare la programmazione e la gestione dei fondi da parte delle singole Regioni.

La questione non è fondata.

Il termine in esame, scadente il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione delle risorse, appare congruo per consentire le attività programmatiche e gestionali delle Regioni e non si traduce, pertanto, in una violazione dell'autonomia finanziaria di ciascuna di esse. Il termine risponde, tra l'altro, all'esigenza di assicurare che le risorse non tempestivamente utilizzate siano rese nuovamente disponibili per gli scopi che la normativa si propone di raggiungere.

Nel termine predetto, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti, è sufficiente che intervenga l'atto di impegno della spesa, sicché è a tale momento che deve essere riferito il mancato utilizzo delle risorse.

7.6. — Il comma 6 dell'articolo 46 è censurato dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna sotto il profilo della illegittima sottrazione di risorse, comunque destinate ad attività assistenziali che sarebbero, per loro natura, di competenza regionale.

Detto comma assegna alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia un contributo annuo di 260.000 euro per il triennio 2003-2005, per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di *handicap* e agli anziani non autosufficienti.

Per il relativo onere il comma in questione dispone che si provveda a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Secondo la ricorrente, l'illegittimità è duplice, in quanto, da un lato, anche la tutela del lavoro è materia assegnata alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione nei limiti dei principi della legislazione statale; dall'altro, ciò che conta, prosegue la ricorrente, è che, «se il legislatore intende destinare i fondi a fini assistenziali, come sono quelli in questione, la relativa gestione non può che seguire le regole proprie del settore».

La questione è fondata.

La Federazione dei maestri del lavoro d'Italia è un ente privato che, come emerge dallo stesso contenuto della disposizione censurata, svolge attività incidente, per profili diversi, su materie e funzioni di competenza regionale. Non è, pertanto, consentito al legislatore statale dettare specifiche disposizioni con le quali si conferiscono a tali enti contributi finanziari che possono incidere su politiche pubbliche regionali. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che «le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per loro erogazione». Il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost., «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea

generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze» (sentenza n. 320 del 2004).

8. — Con il ricorso n. 33 del 2004 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, tra le altre disposizioni della legge n. 350 del 2003, l'art. 3, comma 101, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Il predetto comma 101 dispone che «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro».

La ricorrente censura la citata disposizione sotto diversi profili.

Innanzitutto, essa lamenta che, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, lo Stato disponga unilateralmente del Fondo, scorporando alcuni cospicui finanziamenti, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le Regioni.

In secondo luogo, la disposizione censurata, con il richiamo alle finalità previste dell'art. 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, distoglie dal Fondo per le politiche sociali uno stanziamento cospicuo (20 milioni di euro per il 2004, fino al doppio per ciascuno dei due anni successivi) per aumentare consistentemente quello stanziamento entro il quale possono essere concessi contributi finalizzati alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie. In tal modo, la norma impugnata riduce l'entità delle risorse suscettibili di essere trasferite alle Regioni per sostenere, invece, interventi diretti dello Stato in una materia che è in parte di competenza residuale delle Regioni («diritto allo studio»), salva la definizione con legge dello Stato di «livelli essenziali», in parte di competenza concorrente («istruzione»). Di qui la dedotta violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

In terzo luogo, la norma impugnata, a giudizio della ricorrente, è incostituzionale, in quanto distoglie dal Fondo 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2006 per interventi genericamente destinati al «potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica», materia rientrante nella competenza concorrente, in relazione alla quale non sono ammissibili misure unilaterali dello Stato.

Infine, la norma stessa, intervenendo nella materia delle politiche sociali di competenza residuale delle Regioni e fuori dall'ipotesi di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, introduce il «reddito di ultima istanza», destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e privi di altri ammortizzatori sociali, sostituendo le precedenti misure sperimentali previste dal Fondo per il reddito minimo di inserimento. In tal modo, la norma in questione violerebbe le attribuzioni costituzionali delle Regioni in materia finanziaria e si porrebbe in contrasto anche con il principio di leale collaborazione. Il *vulnus* alla autonomia finanziaria regionale sarebbe attuato, secondo la ricorrente, per il tramite di finanziamenti speciali, in materie di stretta competenza delle Regioni, vincolati a specifiche destinazioni.

8.1. — Le questioni sono parzialmente fondate.

Innanzitutto, la ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione, lo Stato disponga unilateralmente del Fondo, scorporando alcuni cospicui finanziamenti, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le Regioni.

Per quanto attiene alla lamentata «gestione» unilaterale del Fondo si è già sottolineato (punto 7.4) che ciò rientra nell'ambito della competenza legislativa dello Stato.

Allo stesso modo, non è fondata la questione con cui la ricorrente fa valere la violazione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dallo «scorporo» dal Fondo — che «di conseguenza viene corrispondentemente ridotto» — di somme «genericamente riferibili alle politiche sociali».

Nulla vieta, infatti, che lo Stato nella stessa legge finanziaria moduli gli stanziamenti attraverso una pluralità di disposizioni in cui l'una integri l'altra, senza con ciò incidere in senso peggiorativo sull'autonomia finanziaria delle Regioni, quale disciplinata in attesa dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (sentenze numeri 320 e 37 del 2004).

8.2. — Chiarito ciò, occorre verificare se le previste modalità di redistribuzione delle risorse stesse a seguito della disposta «rimodulazione» concretizzi egualmente una lesione dell'art. 119 della Costituzione.

Sotto questo profilo viene in rilievo, innanzitutto, la censura con la quale la ricorrente lamenta che la «destinazione» di somme pari «a 20 milioni di euro per l'anno 2004» e «40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006» per l'attribuzione «alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie» (art. 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002), incidendo su materie di competenza delle Regioni, si porrebbe in contrasto con l'attuale sistema di riparto di competenze legislative e amministrative di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché con il nuovo sistema della finanza regionale.

La questione è fondata.

Deve, innanzitutto, precisarsi che la disposizione impugnata — essendo relativa a contributi per la iscrizione a scuole paritarie — incide sulla materia dell'«istruzione» attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione). Già prima della riforma del Titolo V l'art. 138, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva conferito alle Regioni le funzioni amministrative relative a «i contributi alle scuole non statali», nel cui ambito devono essere ricomprese anche le scuole paritarie (sentenza n. 177 del 2004). Di talché appare «implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998» (sentenza n. 13 del 2004). Vertendosi, dunque, in ambiti in cui le funzioni in esame non spettano allo Stato, deve ribadirsi che non sono ammessi finanziamenti caratterizzati da vincoli di destinazione. Da qui la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, nella parte in cui prevede la erogazione delle somme ivi indicate per le finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002.

La particolare rilevanza della misura in questione — che richiede continuità di erogazione, in relazione ai diritti costituzionali implicati — giustifica «che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (sentenza n. 370 del 2003).

8.2.1. — Per quanto concerne, invece, lo stanziamento previsto dal comma 101 in esame per interventi destinati al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, la relativa questione sarà esaminata in prosieguo, per connessione, congiuntamente a quella relativa all'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 33 del 2004.

8.3. — È, altresì, fondata la censura relativa alla previsione, contenuta nello stesso comma 101 dell'art. 3, con cui è stato disposto un intervento finanziario a favore delle Regioni che si determinino ad istituire il reddito di ultima istanza, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale.

Il «reddito di ultima istanza» cui fa riferimento la norma in esame — essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno — costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia «servizi sociali» (*cf.* sentenza n. 287 del 2004) di competenza legislativa delle Regioni. Né può ritenersi che l'oggetto della disciplina in esame attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» *ex* art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ciò in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite [...] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002), ma, al contrario, ha rimesso all'iniziativa legislativa delle singole Regioni l'istituzione della misura in esame ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l'istituto.

Trattandosi, pertanto, di norma dettata in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, deve ritenersi costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, la previsione di un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale in esame.

9. — Con il ricorso n. 13 del 2004 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 21, commi 6 e in parte 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, là dove ha previsto per l'anno 2004 l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali, in misura pari a 232 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie (comma 6) e i mezzi di copertura della relativa spesa (comma 7). La ricorrente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 370 del 2003, assume che tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, in quanto le funzioni regionali dovrebbero essere integralmente finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali, nonché con quote del fondo perequativo senza vincoli di destinazione.

La questione è parzialmente fondata.

La norma non contrasta con il parametro costituzionale invocato dalla ricorrente, nella parte in cui si limita a disporre un «incremento del Fondo di 232 milioni di euro per l'anno 2004» e a prevedere la relativa copertura di spesa, in quanto tale previsione non incide in alcun modo sull'autonomia finanziaria delle Regioni.

Deve, invece, ritenersi costituzionalmente illegittima la previsione di una finalità specificamente vincolata di impiego delle somme così stanziata.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 6, limitatamente all'inciso «per il finanziamento delle politiche in favore della famiglia».

10. — Con il ricorso n. 33 del 2004, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato anche l'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003 che ha integrato quanto previsto dal citato art. 21, commi 6 e 7, disponendo (comma 116) che «l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità: a) politiche per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*, per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro».

Inoltre, il successivo comma 117 dispone che «gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni».

La questione è fondata.

La previsione degli interventi di cui all'art. 3, comma 116, della legge n. 350 del 2003 — non costituendo determinazione di «livelli essenziali delle prestazioni» cui fa riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione — viola le competenze regionali concernenti i «servizi sociali» e l'«istruzione».

Siffatte disposizioni — stabilendo con quali finalità debba essere utilizzato l'incremento del Fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 269 del 2003 — pongono precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle Regioni e non sono, dunque, conformi al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Costituzione; deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003.

Il venir meno del vincolo di scopo comporta che le suddette somme dovranno confluire nei bilanci regionali in maniera «indistinta» e potranno, pertanto, essere impiegate dalle Regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale.

11. — Infine, con il ricorso n. 33 del 2004 la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003.

La questione deve essere esaminata congiuntamente a quella relativa all'art. 3, comma 101, della medesima legge, nella parte concernente il finanziamento con 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica.

Il citato comma 159 prevede l'erogazione di contributi in conto capitale «per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica», rinviando la determinazione delle misure dei contributi, della tipologia degli interventi ammessi e dei destinatari ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'art. 3, comma 101, fornisce in parte copertura alla suddetta spesa attraverso, come si è detto, il prelievo delle relative risorse dal Fondo nazionale per le politiche sociali.

Entrambe le disposizioni vengono censurate dalla ricorrente sotto il profilo della violazione dell'autonomia finanziaria regionale in correlazione con la competenza legislativa concorrente nella materia della «ricerca scientifica e tecnologica» cui fa riferimento, in uno con il «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

11.1. — Le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.

Per quanto attiene alla censura di violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni per la disposta sottrazione di somme stanziare nel Fondo nazionale per le politiche sociali, valgono le considerazioni già svolte in ordine alla legittimità della mera «rimodulazione» delle risorse nell'ambito di uno stesso contesto legislativo.

Relativamente, invece, alla finalizzazione delle suddette risorse per il finanziamento della ricerca scientifica appare necessario, ai fini dello scrutinio di costituzionalità delle norme impugnate, valutare, in via preliminare, quale sia l'attuale configurazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ricerca scientifica.

A tal proposito, è necessario ricordare che prima della riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 117 non assegnava esplicitamente nel settore in esame alcun ruolo alle Regioni. La stessa legge 15 marzo 1997, n. 59 aveva escluso — art. 1, comma 3, lettera *p*) — dal conferimento di una serie di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali quelli relativi alla ricerca scientifica; il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 aveva poi confermato il mantenimento in capo allo Stato di dette funzioni, tra le quali la «cooperazione scientifica internazionale». Uno spazio autonomo di intervento è stato riconosciuto alle Regioni soltanto nel settore della ricerca applicata, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 1, comma 6, della legge n. 59 del 1997.

In presenza del descritto riparto di competenze nella materia in questione, questa Corte ha chiarito, in una prospettiva di valorizzazione del ruolo regionale, che «la ricerca scientifica non ha, di per sé, limiti territoriali, ma tuttavia essa presenta indubbio interesse regionale in tutte quelle ipotesi in cui la Regione avverte la necessità di dotarsi di mezzi tecnico-scientifici e di avvalersi di attività conoscitive — sia organizzando direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati — allo scopo specifico di un migliore espletamento delle funzioni regionali» (sentenza n. 569 del 2000; *cf.* anche sentenza n. 134 del 1997).

Il legislatore costituzionale, riscrivendo il testo dell'art. 117 Cost., ha incluso la ricerca scientifica tra le materie appartenenti alla competenza concorrente.

La ricerca scientifica deve essere considerata non solo una «materia», ma anche un «valore» costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati (*cf.* sentenze numeri 259 del 2004 e 407 del 2002).

Premesso ciò, si deve ritenere, innanzitutto, che un intervento «autonomo» statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una «riserva di legge» statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie (art. 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»).

Al di fuori di questo ambito lo Stato conserva, inoltre, una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca sia promuovendo studi finalizzati (*cf.* sentenza n. 569 del 2000).

Infine, è bene precisare che il legislatore statale può sempre nei casi in cui, al di fuori degli ambiti sopra indicati, sussista la potestà legislativa concorrente nella «materia» in esame, non solo ovviamente fissare i principi fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio — nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza — mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini (sentenze numeri 6 del 2004 e 303 del 2003).

Alla luce delle osservazioni che precedono le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che le stesse siano finalizzate a sostenere e potenziare esclusivamente quell'attività di ricerca scientifica in relazione alla quale è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale. Da ciò consegue che tali disposizioni, così interpretate, non determinino alcun *vulnus* a competenze regionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) proposte dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

Riuniti i giudizi,

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 2, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alle parole «destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità», nonché dell'art. 46, comma 6, della medesima legge;*

b) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle parole «detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289», nonché alle parole «lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;*

c) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, limitatamente all'inciso «per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie»;*

d) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 116 e 117, della legge n. 350 del 2003;*

e) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 2, salvo quanto disposto nel precedente capo a), 3 e 5 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003);*

f) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 101, salvo quanto disposto nel precedente capo b), della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 33 del 2004);*

g) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 6, salvo quanto disposto nel precedente capo c), e, in parte, comma 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 13 del 2004);*

h) *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 159, della legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 33 del 2004);*

i) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 4, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe (r. ric. numeri 22 e 25 del 2003).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 424

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Disciplina da adottarsi con regolamenti statali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo» e della potestà regolamentare della Regione - *Ius superveniens* modificativo delle norme censurate - Rinuncia al ricorso e relativa accettazione - Estinzione del giudizio.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 18, 20 e 22.
- Costituzione, art. 117, terzo e sesto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, comma 1, secondo periodo.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Disciplina da adottarsi con regolamenti statali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo» e della potestà regolamentare della Regione - *Ius superveniens* modificativo della norma censurata nel senso voluto dalle ricorrenti - Norma non attuata - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 18.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Istituzione presso il CONI del relativo registro, prescrizione delle modalità di tenuta, efficacia dell'iscrizione per l'accesso a contributi pubblici - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa regionale - *Ius superveniens* abrogativo delle norme censurate - Norme non attuate - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 20, 21 e 22.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la gestione e l'uso - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Denunciata lesione della potestà legislativa concorrente nella materia dell'«ordinamento sportivo», dell'autonomia degli enti locali e delle istituzioni scolastiche - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Associazioni sportive dilettantistiche - Forme giuridiche - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Carenza di autonoma motivazione specifica - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 17.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Impianti e attrezzature sportive - Disciplina statale per la gestione e l'uso - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Carenza di motivazione specifica in riferimento ai parametri invocati - Inammissibilità della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Sport - Enti di promozione sportiva - Conferimento di 1 milione di euro per l'anno 2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Intervento finanziario diretto dello Stato in materia di competenza regionale, con lesione dell'autonomia regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 204.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con ricorso della Regione Toscana, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo, e iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003 e dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo, ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Valle d'Aosta, Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato, in via principale, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui l'art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26.

2. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo 2004 ha impugnato, in via principale, diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali l'art. 4, comma 204.

3. — In particolare la Regione Toscana deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge n. 289 del 2002, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

La ricorrente premette che il comma 18 di tale articolo prevede che con futuri regolamenti statali, da emanarsi nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, siano individuati vari aspetti concernenti la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche; premette, altresì, che il comma 20 dello stesso art. 90 istituisce il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; infine, deduce che il successivo comma 22 stabilisce che l'avvenuta iscrizione nel suddetto registro costituisce condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura.

Ad avviso della ricorrente, la quale richiama anche il regime giuridico del previgente art. 117 della Costituzione, le suddette disposizioni sono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia «ordinamento sportivo». Pertanto, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche ed è precluso allo Stato, in base all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, intervenire con propri regolamenti.

3.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che le disposizioni contenute nell'art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. In ordine alle altre disposizioni impugnate la difesa dello Stato osserva che si è in presenza della determinazione di principi fondamentali, in un settore, ordinamento sportivo, oggetto di potestà legislativa concorrente.

4. — La Regione Valle d'Aosta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002 per violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente premette che l'art. 90 detta una articolata serie di disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.

Afferma, quindi, come l'art. 90 verta su questioni legate alla materia «ordinamento sportivo» che rientra nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e che lo stesso contiene disposizioni di dettaglio e non principi fondamentali.

La ricorrente deduce, in particolare, che il comma 17 fissa le forme giuridiche che possono assumere le associazioni sportive dilettantistiche e il comma 18 rinvia a successivi regolamenti governativi una serie di aspetti; evidenza, quindi, in ragione del dettaglio delle disposizioni, la violazione delle competenze legislative regionali, tanto più frustrate in quanto superate da disposizioni regolamentari.

Specifiche doglianze sono, quindi, formulate in ordine ai commi 20, 21 e 22, rilevandosi che l'istituzione di un registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, e l'introduzione di una forma di riconoscimento di tali soggetti, sia pure a fini sportivi, costituiscono prerogativa regionale.

Sotto altro profilo, verrebbe in evidenza la manifesta irragionevolezza di tale disciplina, che si muove in una prospettiva opposta a quella seguita dal legislatore in riferimento ad altre forme associative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società cooperative), vale a dire quella di favorire l'istituzione di albi e registri a livello locale.

In ordine ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90, la Regione Valle d'Aosta rimanda alle doglianze già formulate nei confronti degli altri commi, precisando come la gestione e l'uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nella materia «ordinamento sportivo», assegnata alla potestà legislativa concorrente.

4.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, riservandosi un ulteriore esame della questione, ha affermato che «le disposizioni poste dalla finanziaria, ove attengano effettivamente all'ordinamento sportivo, si limitano, in piena conformità al dettato costituzionale, a porre principi di carattere generale. Ma, nella sua più ampia parte, l'art. 90 regola in realtà campi che solo indirettamente sono riferibili all'ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritti a materie di competenza esclusiva dello Stato giusto il disposto dell'art. 117, secondo comma, Cost., avendo ad oggetto una necessaria uniformità a livello nazionale: così, in materia tributaria (lettera e), in materia di ordinamento civile (lettera l)».

5. — La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 90, commi 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

La Regione ricorrente rileva che l'art. 90, comma 18, rimette a successivi regolamenti la disciplina di una serie di aspetti, pur trattandosi di materia riservata alla potestà legislativa concorrente, rispetto alla quale, da parte dello Stato, non è ammessa l'adozione di regolamenti ma solo la fissazione di principi fondamentali della materia, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

Inoltre, l'art. 90, commi 20 e 21, nel prevedere l'istituzione di un registro nazionale presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), attribuisce poteri amministrativi e normativi ad un ente parastatale, in contrasto con l'art. 117, terzo e sesto comma, e con l'art. 118, secondo comma, della Costituzione.

La Regione, quindi, afferma che, se anche nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, spettasse allo Stato allocare presso di sé le predette funzioni amministrative, tenuto conto della loro rilevanza ultraregionale, i commi 20 e 21 sarebbero illegittimi, comunque, per violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 90, comma 22, in quanto disposizione di dettaglio, violerebbe la potestà legislativa delle Regioni.

Infine, i commi 24 e 25 dello stesso articolo dettano norme che non riguardano l'ordinamento sportivo, ma l'uso degli impianti sportivi degli enti territoriali, e l'affidamento della loro gestione nel caso in cui l'ente stesso non intenda effettuarla direttamente. Secondo la ricorrente, il comma 24, pur condivisibile in astratto, viola l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, così come il comma 25, che detta criteri per l'affidamento della gestione degli impianti, lasciando alle Regioni la sola disciplina delle modalità attuative. Entrambi i suddetti commi, quindi, ledono il principio dell'autonomia degli enti locali. Anche la previsione del comma 26, ricadendo nel campo di applicazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, viola la potestà legislativa regionale e l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

5.1. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, esponendo che la disposizione contenuta nell'art. 90, comma 18, «si riconduce più in generale alla materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato; mentre negli altri commi (...), vi è la determinazione di principi fondamentali in settore (ordinamento sportivo) di concorrente competenza legislativa dello Stato, che in alcun modo pregiudicano o limitano la competenza della Regione».

6. — La Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato numerose disposizioni della legge n. 350 del 2003, censurando in particolare l'art. 4, comma 204, il quale prevede che «per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004».

Afferma la Regione ricorrente che la promozione ed il sostegno dello sport costituiscono materia di competenza regionale sin dal trasferimento delle funzioni statali alle Regioni disposto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Nel vigente ordinamento costituzionale lo Stato ha potestà concorrente in materia di ordinamento sportivo secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nei consueti limiti dei principi fondamentali; pertanto, secondo la ricorrente, «è illegittima la norma che dispone un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale (entrambe materie di sicura competenza residuale regionale) in quanto, come codesta Corte ha più volte affermato (*cf.* sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003), gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non «esclusiva» dello Stato ledono l'autonomia finanziaria della Regione». Nella specie, si tratta, invece, di risorse che devono essere assegnate al sistema regionale o locale secondo i principi dell'art. 119 della Costituzione; a ciò va aggiunto che, in ogni caso, non sono previsti meccanismi di cooperazione o di previa intesa con le Regioni.

7. — Successivamente alla proposizione dei suddetti ricorsi, l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 è stato modificato per effetto del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), come convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128.

In particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, ha modificato la lettera c) del comma 17 dell'art. 90; ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-*bis* e 18-*ter*; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; non ha, invece, apportato modificazioni ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90.

8. — La Regione Toscana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria con la quale rileva che le modifiche e le abrogazioni intervenute dopo la proposizione del ricorso hanno determinato la cessazione della materia del contendere, anche in ragione della mancata attuazione, nelle more, delle disposizioni in questione.

8.1. — Analogamente l'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria depositata, conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

9. — Anche la Regione Valle d'Aosta ha depositato memoria, insistendo nelle domande formulate.

In primo luogo ribadisce che la materia «ordinamento sportivo», a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, è stata inserita nel novero delle materie previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alle quali il legislatore statale deve limitarsi a dettare direttive di principio, spettando alle Regioni la disciplina di dettaglio.

In tali materie, peraltro, non sono ammessi regolamenti statali.

La ricorrente ricorda, quindi, come già nel vigore del previgente art. 117 della Costituzione fossero state attribuite alle Regioni competenze in ordine alla promozione di attività sportive e ricreative e alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, con riserva allo Stato delle sole competenze in materia di sport agonistico (si richiama la sentenza n. 517 del 1987). La ricorrente evidenzia, inoltre, che in forza di quanto stabilito nel relativo statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), sono già riservati, alla propria competenza legislativa concorrente, ambiti di materie quali le finanze regionali e comunali, a norma dell'art. 3, lettera *f*), l'istruzione materna, elementare e media, ai sensi dell'art. 3, lettera *g*), l'igiene e la sanità, *ex* art. 3, lettera *l*); ambiti tutti connessi, per diversi aspetti, all'attività e al finanziamento delle associazioni che si occupano della promozione dell'esercizio dell'attività sportiva.

Ad avviso della ricorrente, quindi, oggi, in presenza dell'espressa attribuzione alle Regioni della potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo — nonché per effetto dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella parte in cui impone di riconoscere anche alle Regioni a statuto speciale eventuali forme di autonomia più ampie, rispetto a quelle già attribuite, che derivino dal nuovo assetto delle competenze disegnato dalla riforma costituzionale — deve essere riservata alle Regioni a statuto speciale la disciplina di dettaglio dell'organizzazione e dell'attività delle associazioni sportive dilettantistiche, in relazione alle quali non può dirsi che siano coinvolti interessi di indubbio carattere nazionale.

La Regione Valle d'Aosta ribadisce, altresì, come l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 contrasti con l'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, anche nella parte in cui attribuisce ad un ente parastatale, quale il CONI, poteri amministrativi e normativi. Deduce, quindi, come l'affidamento alle Regioni, ai sensi del nuovo art. 117 della Costituzione, della potestà legislativa concorrente nella materia «ordinamento sportivo», comporti l'ulteriore conseguenza della lesione, da parte delle disposizioni censurate, anche della potestà amministrativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione ricorrente, in particolare, là dove le disposizioni suddette condizionano il sovvenzionamento delle associazioni sportive e la gestione e l'uso degli impianti.

Infine, la ricorrente osserva che le norme di legge in esame incidono anche sull'autonomia degli enti locali e delle istituzioni scolastiche.

9.1. — L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato anch'essa memoria con la quale deduce l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta. Premette la difesa erariale come sia cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, in ragione di quanto stabilito dal d.l. n. 72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, non avendo avuto dette disposizioni alcuna attuazione.

La difesa dello Stato illustra, quindi, in via preliminare, come la ricorrente, a fronte di una generalizzata impugnazione dell'intero art. 90, si limiti a svolgere circoscritte e vaghe censure solo in ordine a poche disposizioni, così incorrendo in un palese vizio di genericità ed omettendo di motivare e sviluppare le questioni formulate. Manca, inoltre, qualsiasi concreto riferimento alle norme costituzionali delle quali si deduce la violazione, salvo che per l'art. 117 della Costituzione. Consegua a ciò l'inammissibilità dell'intero ricorso, *in parte qua*, e comunque l'impossibilità che siano caducate disposizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente e motivatamente censurate.

Ad avviso della difesa dello Stato, comunque, il ricorso è infondato, in quanto la materia regolata dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, lungi dal rientrare nella competenza regionale, regola aspetti dell'attività sportiva a fini particolari, il cui perseguimento ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le disposizioni contenute nei commi 17 e 18 dell'art. 90 vanno ricondotte alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costitu-

zione; in particolare la previsione, contenuta nel comma 18, relativa all'adozione di successivi regolamenti statali, si limita a porre principi di carattere generale. Si rileva, quindi, come le disposizioni dei commi 19 e 23 dell'art. 90, peraltro non oggetto di specifiche impugnazioni, non incidano sulle competenze della Regione.

In merito ai commi 20, 21 e 22, la difesa dello Stato, ribadendo l'avvenuta abrogazione degli stessi, senza che ve ne sia stata alcuna attuazione, afferma che le relative disposizioni possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Osserva, quindi, come la contraria opinione espressa dalla Regione ricorrente, secondo la quale i registri dovrebbero avere carattere locale, appare connotata da evidente irrazionalità, atteso che, in tal caso, «“gli enti chiamati ad iscriversi” aventi carattere nazionale dovrebbero rinnovare detta iscrizione presso ciascuna Regione. È invece confermato dalla stessa Carta costituzionale che, nei settori in cui siano costituiti enti tanto a livello locale quanto a livello nazionale (ad es., in materia creditizia), la competenza regionale (concorrente) di cui al terzo comma dell'art. 117 sia limitata alla regolamentazione dei soli enti “a carattere regionale”».

Infine, in ordine alle censure sollevate dalla Regione Valle d'Aosta rispetto ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, si osserva che, se pure non è dubitabile che essi regolino effettivamente la materia «ordinamento sportivo», appare incontestabile che gli stessi pongano delle previsioni di principio, in quanto tali coerenti con il modello di legislazione concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

10. — La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, deduce la cessazione della materia del contendere in ordine all'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22 della legge n. 289 del 2002, in ragione delle disposizioni legislative sopravvenute, e non avendo avuto le norme censurate alcuna attuazione nelle more.

La ricorrente insiste nelle domande formulate in ordine ai commi 24, 25 e 26 dello stesso art. 90 e contesta quanto affermato dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria di costituzione, e cioè che le disposizioni in questione dettino principi fondamentali che, in alcun modo, pregiudicano o limitano la competenza della Regione. In proposito, la ricorrente afferma che le disposizioni in esame, in quanto volte a disciplinare l'utilizzo e la gestione delle strutture sportive di enti (comuni, istituti scolastici) che non sono soggetti dell'ordinamento sportivo, riguardano aspetti rientranti nella competenza legislativa regionale residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

10.1. — Ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere in ordine ai commi 18, 20, 21 e 22.

Deduce, altresì, come la prospettata questione di legittimità costituzionale andrebbe, comunque, dichiarata infondata. Ed, infatti, la disposizione di cui al comma 18 deve essere ricondotta alla materia «ordinamento civile», come tale riservata alla potestà legislativa statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, mentre i commi 20, 21 e 22 enunciano principi fondamentali nella materia «ordinamento sportivo».

Con specifico riguardo ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, l'Avvocatura generale dello Stato osserva, in primo luogo, che non è condivisibile la tesi della Regione ricorrente secondo la quale la materia «ordinamento sportivo» non ricomprende l'utilizzazione degli impianti e delle strutture destinati alla attività sportiva. Dette strutture, infatti, costituendo il mezzo necessario per lo svolgimento della relativa attività, vanno ricondotte alla materia concorrente «ordinamento sportivo», con il conseguente potere dello Stato di porre principi fondamentali.

In secondo luogo, la difesa erariale afferma che la previsione contenuta nel comma 25 dell'art. 90, dettata «ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29» della medesima legge n. 289 del 2002, si qualifica come affermazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119 della Costituzione. L'autonomia regionale è salvaguardata dall'espressa previsione della potestà legislativa delle Regioni in ordine alla regolamentazione delle modalità di affidamento preferenziale degli impianti, non direttamente utilizzati dagli enti territoriali, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Rimane d'altronde salva la sfera di determinazione degli enti territoriali, ai quali è riservato il porre in essere le convenzioni per stabilire i criteri di uso, nonché la fissazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti affidatari.

Infine, in ordine al comma 26, la difesa dello Stato rileva come detta previsione non possa essere ricondotta alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre la stessa costituisce espressione di un principio fondamentale in materia di istruzione — in tale ambito dovendosi

ricomprendere anche la disciplina dell'utilizzazione dei beni e delle strutture destinate all'esercizio dell'attività didattica — che ugualmente appartiene alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

11. — Quanto al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla Regione Emilia-Romagna, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con la quale deduce, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di «assegnazione al sistema regionale e locale» dell'importo di 1 milione di euro previsto all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003.

Rileva, altresì, come il richiamo effettuato nel ricorso ad alcune sentenze della Corte non sia pertinente, in quanto quest'ultime riguardano fondi destinati alle autonomie territoriali, mentre il comma in esame prevede un'elargizione destinata «ad enti, presumibilmente di dimensione nazionale (CONI e federazioni ad esso collegate), non compresi nelle elencazioni contenute negli artt. 114 e 119 della Costituzione. Né è ravvisabile in Costituzione un divieto per lo Stato di elargire denaro, al pari di quanto potrebbe fare qualsiasi soggetto di diritto privato»; né può assumere rilievo la circostanza che si verta in materia demandata alla potestà legislativa concorrente, non essendo ciò, di per sé, preclusivo di qualsivoglia intervento finanziario statale.

La difesa dello Stato contesta, infine, la prospettazione della Regione Emilia-Romagna, secondo la quale il comma in esame non prevederebbe «“meccanismi di cooperazione” e una “intesa con le Regioni”». In proposito si osserva che le elargizioni saranno presumibilmente effettuate a favore di enti a dimensione nazionale e che quindi non sarebbe congruo né un parere della Conferenza Stato-Regioni, né la necessità di pervenire ad un'intesa. Diverso il caso in cui un'elargizione fosse destinata a realtà sportive locali, in quanto, in tale ipotesi, un momento di cooperazione con la singola Regione direttamente interessata potrebbe risultare doveroso.

12. — All'udienza pubblica del 12 ottobre 2004, la Regione Toscana ha rinunciato al ricorso; detta rinuncia è stata accettata dalla controparte.

Le altre Regioni ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra le quali l'art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo 2004, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine a numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), tra le quali l'art. 4, comma 204, deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

2. — Le impugnazioni di cui innanzi vengono trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte con i medesimi atti introduttivi e, per omogeneità di materia, devono essere decise, previa riunione *in parte qua* dei relativi ricorsi, con la medesima sentenza.

3. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe, per i profili qui in esame, riguardano, da un lato, alcuni aspetti della disciplina dell'attività sportiva dilettantistica e della utilizzazione di impianti sportivi, contenuta nell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002; dall'altro lato, concernono la destinazione della somma di 1 milione di euro per l'anno 2004 agli enti di promozione sportiva, per consentire loro lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, prevista dall'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2004.

4. — Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 è stato modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2004, n. 128, sicché si pone la questione degli effetti dello *ius superveniens* in relazione all'odierno giudizio.

In particolare, l'art. 4 del d.l. n. 72 del 2004, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 17, lettera *c*), dell'art. 90; ha sostituito il comma 18, aggiungendo anche i commi 18-*bis* e 18-*ter*; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; nessuna modificazione è stata apportata ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90.

5. — La Regione Toscana, proprio in considerazione delle intervenute modifiche normative, ha rinunciato al ricorso. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha accettato detta rinuncia.

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata, produce l'effetto di estinguere il giudizio.

6. — In ordine alle restanti impugnazioni occorre verificare se, nella specie, la modifica, ad opera del d.l. n. 72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, di alcune delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, abbia determinato il venir meno dell'oggetto del contendere in rapporto al contenuto dei ricorsi proposti.

In proposito, occorre ricordare come questa Corte abbia avuto modo di affermare (*cf.*, tra le molte, sentenza n. 533 del 2002) che solo ove dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione — in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione — deve essere trasferita sulla nuova norma.

La disposizione normativa contenuta nel comma 18 è stata sostituita e sono stati aggiunti i commi 18-*bis* e 18-*ter*. Nel nuovo comma 18 è venuto meno ogni riferimento all'esercizio della potestà regolamentare statale — previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) — individuandosi direttamente, in modo autonomo, e con riferimento a specificazioni non del tutto coincidenti con quelle dell'originario comma 18, i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. I successivi commi 18-*bis* e 18-*ter*, da un lato, hanno ripreso (comma 18-*bis*) parte del contenuto dell'originario comma 18, dall'altro, hanno previsto (comma 18-*ter*) disposizioni transitorie.

Considerato che il nucleo fondamentale della disciplina contenuta nell'originario comma 18 — oggetto di impugnazione da parte di tutte le Regioni ricorrenti — era costituito dalla previsione dell'emanazione di una normativa regolamentare governativa, per l'attuazione delle nuove disposizioni; considerato che le Regioni ricorrenti si dolgono in via principale proprio della suddetta previsione, in quanto relativa all'esercizio della potestà normativa regolamentare statale in violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione (che riserva, invece, nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, l'adozione di regolamenti esclusivamente alle Regioni); considerato il complesso delle osservazioni innanzi indicate, nonché la circostanza della insussistenza di una, sia pur parziale, coincidenza tra le precedenti e le nuove disposizioni (tale da giustificare il trasferimento della questione di costituzionalità sulle nuove norme) ed il fatto che, comunque, le norme impugnate non hanno avuto alcuna attuazione; tutto ciò premesso può ritenersi che si sia determinata la cessazione della materia del contendere, *in parte qua*, dei ricorsi indicati in epigrafe per intervenuto *ius superveniens*. D'altronde in tal senso hanno concluso sia la Regione Emilia-Romagna, sia la difesa dello Stato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 18, della legge 289 del 2002, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.

7. — I commi 20, 21 e 22 dell'art. 90 hanno previsto l'istituzione presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del «registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche» nel quale iscrivere tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche ivi indicate (comma 20), hanno disciplinato le modalità di tenuta del suddetto registro (comma 21) ed hanno previsto che «per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro» stesso (comma 22).

Le Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna hanno denunciato l'illegittimità costituzionale delle indicate disposizioni sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in ragione della lesione dell'autonomia legislativa regionale.

Anche su tali questioni di legittimità costituzionale deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

I predetti commi 20, 21 e 22 dell'art. 90, infatti, sono stati abrogati dall'art. 4 del d.l. n. 72 del 2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Né risulta che, *medio tempore*, le disposizioni contenute nei commi stessi abbiano ricevuto una qualche attuazione che sia di impedimento a tale pronuncia. In siffatta situazione, pertanto, è venuta meno, per *ius superveniens*, la necessità di una decisione di questa Corte (ordinanze n. 443 del 2002 e n. 347 del 2001).

8. — Devono essere esaminate, quindi, le questioni di legittimità costituzionale dei commi 24, 25 e 26 dell'art. 90.

Le disposizioni contenute nei citati commi concernono l'utilizzazione di impianti sportivi, sicché la relativa questione di legittimità costituzionale può essere esaminata con riferimento, congiuntamente, a tutti e tre i commi sopra richiamati.

In particolare, il comma 24 dispone che «l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive».

Il comma 25, a sua volta, stabilisce che ai fini del conseguimento degli obiettivi riguardanti il patto di stabilità interno per gli enti territoriali «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari». Lo stesso comma conclude affermando che «le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento».

Infine, il comma 26 dispone che «le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti».

In relazione alle disposizioni contenute nei citati tre commi, la Regione Valle d'Aosta, nel premettere come «la gestione e l'uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nel generale ambito della materia "ordinamento sportivo", e quindi riservati all'espressione della potestà legislativa regionale concorrente», lamenta — deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 — che «le disposizioni censurate si spingono a dettare una disciplina che non lascia adeguati margini di manovra alle Regioni».

La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, dopo aver premesso che il contenuto del comma 24 è di per sé condivisibile, deduce, tuttavia, che manca la competenza statale all'emanazione della suddetta disposizione. I commi 24 e 25, secondo la ricorrente, violerebbero l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, oltre che l'autonomia degli enti locali. Quanto al comma 26, la stessa ricorrente, con riferimento alla citata norma costituzionale, deduce, oltre alla violazione della potestà legislativa regionale, anche la lesione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva che le norme impugnate, in realtà, si limitano a porre principi di carattere generale, disciplinando campi che solo indirettamente sono riferibili all'ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritte a materie di competenza esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, in quanto preordinate ad assicurare la necessaria uniformità normativa a livello nazionale.

Vengono, quindi, esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, sollevate per violazione dell'art. 117 della Costituzione dalla Regione Emilia-Romagna, e dalla Regione Valle d'Aosta, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

8.1. — Le questioni non sono fondate.

In via preliminare, occorre precisare che già prima della modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sancita dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nello stabilire il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso tra queste «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici» (comma 2, lettera *b*), *cf.* sentenza n. 241 del 2003). Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha affermato come dall'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 discenda l'attribuzione alle Regioni della competenza sugli impianti e sulle attrezzature necessari in relazione all'organizzazione delle attività sportive di base o non agonistiche.

Con la revisione costituzionale operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'ordinamento sportivo è stato inserito nel novellato art. 117, terzo comma, tra le materie oggetto di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni.

8.2. — Ora, non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell'ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Sono da ritenere infondate, quindi, sia la tesi della ricorrente, secondo cui la materia degli impianti sportivi (anche scolastici) rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni *ex* art. 117, quarto comma, della Costituzione, sia la tesi della difesa dello Stato, secondo cui si verterebbe in materie di competenza esclusiva statale *ex* art. 117, secondo comma, lettera *e*) e lettera *l*), della Costituzione.

Chiarito, dunque, che si verte in materia di ordinamento sportivo, ne consegue che lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003).

8.3. — Nella specie, non potendosi ravvisare i presupposti per una diversa allocazione delle suddette funzioni, occorre verificare se sia stato rispettato il criterio per cui, vertendosi in materia di legislazione concorrente, la normativa statale si sia limitata alla sola determinazione dei principi fondamentali, ovvero contenga una specifica regolamentazione di dettaglio rientrante, come tale, nella competenza regionale.

8.4. — Il comma 24 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Trattasi, all'evidenza, di una disposizione che fissa un principio fondamentale per l'utilizzazione degli impianti in questione, il godimento dei quali deve essere consentito, appunto in via generale, a tutti i cittadini. Il comma in esame, dunque, vista la sua riconducibilità all'ambito dei principi fondamentali della materia, si sottrae alle censure di costituzionalità proposte dalle ricorrenti.

9. — Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'impugnazione del successivo comma 25.

Orbene, anche le disposizioni contenute nel suddetto comma esprimono principi fondamentali, che l'art. 117, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione demanda alla potestà dello Stato.

Sono stabilite, infatti, regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti sportivi comunali, quando i comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione.

Si tratta, pertanto, della fissazione di regole generali che espressamente demandano alle Regioni l'adozione, con legge, della disciplina di attuazione dei principi fondamentali così fissati.

10. — Anche l'analisi delle disposizioni contenute nel comma 26 consente di pervenire ad identiche conclusioni.

Il comma in questione, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature genericamente individuate come «impianti sportivi», fissa regole secondo le quali, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurricolari, i suddetti impianti devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso comune in cui si trova l'istituto scolastico, o in comuni confinanti. La disposizione in esame intende salvaguardare, innanzitutto, l'utilizzazione di impianti sportivi scolastici, perché siano soddi-

sfatte integralmente le esigenze della scuola, curricolari ed extracurricolari. Solo subordinatamente a tali esigenze, per finalità di interesse collettivo, è prevista la utilizzazione degli impianti mediante il loro affidamento a società sportive e ad associazioni sportive dilettantistiche e, dunque, per il loro tramite, alla collettività insediata nel comune sede dell'istituzione scolastica o in comuni contermini. In tal modo si garantisce una fruibilità generale degli impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, dall'altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici.

Anche la disposizione *de qua* può ritenersi, pertanto, appartenere al novero di quelle espressive di principi fondamentali della materia, come tali rientranti nella competenza legislativa dello Stato a norma dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

11. — La sola Regione Valle d'Aosta ha impugnato, tra gli altri, anche il comma 17, senza però formulare specifiche censure nei suoi confronti, se non quella, di carattere generale, relativa all'incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della competenza legislativa concorrente nella materia in esame.

Detta questione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per carenza di qualsiasi autonoma motivazione specifica dell'impugnazione.

12. — Va dichiarata inammissibile, altresì, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, con riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, per assoluta genericità dell'impugnazione, non assistita da alcuna motivazione che faccia riferimento ai citati parametri.

13. — La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003.

La ricorrente denuncia, in particolare, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché la mancanza di meccanismi di cooperazione con le Regioni.

La questione è fondata.

L'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003 dispone che «per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004».

La ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, asserendo che non è consentito un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, settori di sicura competenza regionale. La stessa ricorrente rileva, quindi, come gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non esclusiva dello Stato ledano l'autonomia della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione (sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003).

Orbene, non vi è dubbio che la disposizione attenga alla materia «ordinamento sportivo» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il finanziamento in esame è finalizzato, infatti, in parte alla promozione dei programmi dello sport sociale e in parte a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti di promozione sportiva, che sono associazioni aventi lo scopo di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative tra i giovani, nonché di organizzare l'attività amatoriale (*cf.* decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante statuto del Comitato olimpico nazionale italiano, adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004).

Detti profili, pertanto, per loro stessa natura, nell'attuale assetto costituzionale della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport, non possono non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anche esse titolari di potestà legislativa nella specifica materia. Di tale esigenza non tiene, evidentemente, conto l'impugnata norma di cui all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, la quale, mentre è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore del finanziamento in questione e ai criteri di riparto dello stesso, non prevede alcun, pur necessario, coinvolgimento delle Regioni.

Per tale assorbente considerazione, la norma stessa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), proposte dalle Regioni Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, nonché della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), proposte dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*Riuniti i giudizi, relativamente alle questioni proposte nei confronti dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, della legge n. 289 del 2002, e dell'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003;*

1) *Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dell'art. 90, commi 18, 20 e 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;*

2) *Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;*

3) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*

4) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe;*

5) *Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1440

N. 425

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Toscana - Mancata indicazione nella delibera della Giunta regionale delle norme da impugnare - Inammissibilità delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 18, 19 e 20.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Ricorso della Regione Campania - Carezza di motivazione in relazione ad una norma che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale - Inammissibilità della questione.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 114, 117, 119 e 120.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Estensione della disciplina alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione delle speciali autonomie delle ricorrenti, mancato ricorso a meccanismi concertati di attuazione statutaria, lesione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21.
- Costituzione, artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per la Regione siciliana, artt. 14, lettere o) e p), e 36; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge statale - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Valle d'Aosta, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione dell'autonomia delle Regioni alle quali sole spetterebbe il potere di definire le nozioni di indebitamento e di spese di investimento, irragionevolezza delle scelte del legislatore - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 16, 17 (salva la dichiarazione di illegittimità costituzionale concernente il quarto periodo), 18 e 19.
- Costituzione, artt. 3, 5, 114, 116, 117, 118, 119, 120; statuto speciale per la Regione Siciliana, art. 20; statuto speciale per la Regione Sardegna, artt. 3, 4, 5, 7, 11; d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, art. 3; statuto speciale per la Valle d'Aosta, artt. 3, 4 e 48-bis.

**Finanza regionale - Ricorso all'indebitamento - Finanziamento di spese di investimento - Tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento definite dalla legge - Potere del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, di modificare le tipologie - Ricorsi delle Regioni Siciliana, Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Campania, e della Provincia autonoma di Trento - Lesione del principio di legalità sostanziale, sostanziale delegificazione, lesione dell'autonomia regionale - Illegittimità costituzionale.**

- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 17, quarto periodo, e comma 20.
- Costituzione, artt. 117 e 119.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promossi con ricorsi della Regione Siciliana, della Regione Sardegna, della Regione Marche, della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Umbria, della Provincia autonoma di Trento, della Regione Valle d'Aosta e della Regione Campania, notificati il 24 ed il 26 febbraio 2004, depositati in cancelleria il 3, il 4 ed il 5 marzo successivi ed iscritti ai nn. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del registro ricorsi 2004.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d'Aosta, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con distinti ricorsi le Regioni Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004), Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004), Valle d'Aosta (reg. ric. n. 36 del 2004), Campania (reg. ric. n. 37 del 2004), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004), Marche (reg. ric. n. 31 del 2004), Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004), Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004), e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) hanno sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale (quanto alle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge) dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).

In particolare, la Regione Siciliana ha impugnato il comma 21 della legge, e, in quanto ne sia disposta l'applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli artt. 14, lettere *o* e *p*, 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), nonché degli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La Regione Sardegna ha impugnato il medesimo comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20, lamentando la violazione degli articoli da 3 a 5, 7 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e delle relative norme di attuazione, fra cui l'art. 3 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), nonché degli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (*recte*: legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

La Provincia autonoma di Trento ha altresì impugnato il comma 21 predetto, in quanto dispone l'applicazione agli enti ad autonomia speciale, dei precedenti commi da 16 a 20, nonché dell'art. 3, commi 17, 18 e 20 della medesima legge, lamentando la violazione degli artt. 3, 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare del suo titolo VI, e delle relative norme di attuazione, fra cui gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché del principio di leale cooperazione.

La Regione Valle d'Aosta ha impugnato i commi da 16 a 21, lamentando la violazione degli artt. 3, 5, 116, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché degli artt. 3, 4 e 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

La Regione Marche ha impugnato i commi 16, 17, 18, 19 e 20, lamentando la lesione della propria sfera di competenza legislativa, per violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119 della Costituzione.

La Regione Toscana ha a propria volta impugnato i commi 18, 19 e 20, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

La Regione Umbria ha impugnato i commi 17, 18 e 20, lamentando la violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato i commi 17, 18 e 20, per violazione degli artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione.

Infine, la Regione Campania ha impugnato i commi da 16 a 21 per violazione degli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, e del principio di leale cooperazione, nonché del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

2. — Il comma 16 della disposizione impugnata stabilisce che, ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Il comma 17 reca, in relazione a ciò, la specificazione di quali operazioni costituiscano indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, e prevede che tali «tipologie» possano essere modificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

Il comma 18 provvede, invece, a definire le operazioni che, per i medesimi fini, costituiscono investimenti.

Il comma 19 vieta agli enti di cui al comma 16 di ricorrere all'indebitamento per finanziare i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano di perdite.

Il comma 20 stabilisce che le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat.

Il comma 21, infine, estende l'applicabilità dei precedenti commi da 16 a 20 alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome, nonché agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 della Costituzione.

3. — Le ricorrenti ad autonomia speciale contestano, anzitutto, il comma 21, in quanto estende loro la disciplina prevista per gli enti ad autonomia ordinaria, e censurano quest'ultima, nell'ipotesi subordinata in cui la doglianza principale venga superata.

4. — In particolare, la Regione Siciliana, pur considerando vincolante anche per le autonomie speciali il principio del divieto di indebitamento per spese correnti posto dal nuovo testo dell'art. 119, comma 6, della Costituzione, che consente a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni il ricorso «all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento», ritiene tuttavia illegittima l'estensione, con legge ordinaria, a Regioni a statuto speciale e Province autonome, delle disposizioni dei commi da 16 a 20 dell'art. 3 della finanziaria 2004, miranti all'attuazione del principio costituzionale, in quanto tale attuazione non potrebbe che essere rimessa alle regole dettate autonomamente ed in concreto da parte di ciascuna Regione a statuto speciale. Il comma 21 impugnato violerebbe, in particolare, gli artt. 14, lettere *o* e *p*, e 36 dello statuto, perché in contrasto con la competenza legislativa esclusiva regionale in tema di sistema contabile della Regione medesima e degli enti locali e strumentali della stessa, e perché incidente in senso riduttivo sull'autonomia finanziaria regionale; l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni recate dalla stessa legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite»; e il nuovo art. 117 della Costituzione, perché incide sulla finanza regionale e degli enti locali e strumentali riferibili al relativo territorio, materia attribuita alla sfera di competenza legislativa generale - residuale riconosciuta in via esclusiva alle Regioni.

Qualora, in ipotesi, questa Corte ritenesse non fondata la questione, proseguirebbe la ricorrente, le disposizioni recate dai commi da 16 a 20 dell'art. 3 si paleserebbero comunque illegittime.

Il comma 16 dell'art. 3, anzitutto, estende indebitamente l'ambito dei soggetti che, secondo l'art. 119 Cost., «possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento». Mentre, infatti, la norma costituzionale ha esclusivo riguardo ai Comuni, alle Città metropolitane ed alle Regioni, la disposizione censurata comprende, oltre alle Regioni a statuto ordinario, «gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267» (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) — e cioè Comuni, Province, Città metropolitane, comunità montane, comunità isolate o di arcipelago, unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli a rilevanza economica ed imprenditoriale e di quelli per la gestione dei servizi sociali, aziende speciali e istituzioni — «ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici»: in tal modo risulterebbe compressa la competenza legislativa regionale, cui è certamente ascrivibile, in relazione agli enti non contemplati dall'art. 119 Cost., la eventuale disciplina diretta ad estendere l'ambito dei destinatari del principio costituzionale.

Quanto al comma 17, attraverso l'arbitraria elencazione degli atti consentiti disegnerebbe una nozione di «indebitamento» priva di riscontro nei principi del diritto finanziario. La nozione di indebitamento, infatti, in via generale si collegherebbe a quelle operazioni suscettibili di creazione di risorse aggiuntive a copertura di una maggiore capacità di spesa, mentre nel diritto positivo — e il riferimento è all'art. 6, comma 7, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), e all'art. 1, comma 13, lettera *b*, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Siciliana) — si collegherebbe al «risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»)). Peraltro, l'elencazione recata dalla norma censurata non apparirebbe esaustiva della nozione, e sarebbe anzi irragionevole rispetto al principio posto dall'art. 119, comma 6, Cost., da ritenere immediatamente vincolante per gli enti individuati dalla norma costituzionale, a prescindere dallo strumento prescelto per l'acquisizione della risorsa finanziaria.

Il comma 18, poi, nell'elencare le attività che, «ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., costituiscono investimento», non comprende tutta una serie di interventi in conto capitale (quali i trasferimenti alle imprese o i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari concernenti la ricerca o comunque relativi a beni immateriali) che nella nozione di investimento rientrerebbero: ciò, oltre che essere frutto di una valutazione arbitraria ed erronea, limiterebbe illegittimamente l'esercizio delle competenze amministrative spettanti alla Regione ai sensi

dell'art. 20 dello statuto e dell'art. 118 Cost., in quanto applicabile *ex art.* 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione in esame, inoltre, disattenderebbe la definizione di investimento fornita dal regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/1996 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, ed in particolare quanto sancito nell'allegato A, punto 1.19, lettera *c*), secondo cui vanno modificati alcuni concetti basilari, «ad esempio ampliando il concetto di investimento per tenere conto dell'ammontare della spesa sulla ricerca e sviluppo o della spesa in materia di istruzione».

Quanto al comma 19, sarebbe poi paradossale rimettere all'istituto finanziatore — soggetto privato che esercita imprenditorialmente attività bancaria o di intermediazione finanziaria — il controllo sull'operato della Regione, dotata di potestà pubblicistiche finanche in materia creditizia.

Infine, il potere di modificare le tipologie dell'indebitamento e dell'investimento dei precedenti commi 17 e 18, ascritto al Ministro dell'economia dal comma 20 sarebbe non tanto di coordinamento, quanto normativo, perché incidendo sulle nozioni di indebitamento e di investimento come individuate dalle disposizioni di quei commi, determinerebbe in concreto l'ampiezza degli ambiti operativi rimessi all'autonomia regionale, sia nel campo dell'acquisizione di risorse che in materia di spesa. Né un siffatto potere sembrerebbe rispettare i limiti posti dalla sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte ai poteri amministrativi diretti a garantire la realizzazione della finalità di coordinamento finanziario, i quali devono essere configurati in modo consono alle sfere di autonomia costituzionalmente garantite, senza che l'azione di coordinamento si trasformi in attività di direzione o in indebito condizionamento degli enti, essendo infatti escluso «che si attribuisca al Ministero il potere di incidere sulle scelte autonome degli enti quanto alla provvista o all'impiego» delle risorse, o, peggio, di adottare determinazioni discrezionali che possano concretarsi in trattamenti di favore o di disfavore nei confronti di singoli enti.

5. — A propria volta, la Regione Sardegna ricorda che il divieto costituzionale di ricorrere all'indebitamento, se non per finanziare spese di investimento, non è estraneo all'ordinamento contabile e di bilancio delle Regioni, trovando, per quelle a statuto ordinario, un precedente nell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, per quelle a statuto speciale, precedenti nell'art. 11 dello statuto sardo, nell'art. 74 dello statuto del Trentino Alto-Adige e nell'art. 52 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Ma la potestà di dettare norme applicative della disposizione statutaria in materia, per quel che riguarda la Regione ricorrente, è sempre stata riconosciuta ad essa Regione (sent. n. 107 del 1970 di questa Corte), la quale l'ha esercitata con l'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 2001), che elenca in modo dettagliato i criteri da rispettare affinché la Regione possa ricorrere all'autofinanziamento, stabilendo le tipologie di investimento da finanziare col provento dei mutui e dei prestiti contratti, ivi compresa «la concessione ad imprese di incentivi previsti dalla legislazione regionale», prevedendo i contenuti indefettibili della legge di autorizzazione del mutuo o del prestito, e fissando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento di tali forme di indebitamento. Nel rispetto di tali criteri la Regione, anno per anno, ha contratto obbligazioni per finanziare spese d'investimento rivolte al perseguimento di varie finalità: progetti per l'occupazione, investimenti in attività produttive, imprenditoria femminile e giovanile etc.

Nel disporre l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle disposizioni sui limiti del ricorso all'indebitamento dettate dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 della legge finanziaria del 2004, il successivo comma 21 violerebbe, in primo luogo, gli artt. 5, 7 e 11 dello statuto e le relative norme di attuazione, fra cui l'art. 3 del d.lgs. n. 180 del 2001, nonché gli artt. 116, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 1 del 2001.

L'art. 3 impugnato, infatti, dopo aver predeterminato rigidamente al comma 17 le tipologie di indebitamento, al comma 18 fissa tassativamente le spese che possono considerarsi «di investimento» ai sensi dell'art. 119 Cost., individuandone le fattispecie in modo particolarmente analitico e dettagliato, ed al comma 19 esclude «il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al ripiano di perdite». Ciò determinerebbe, ad avviso della ricorrente, una gravissima compressione dell'autonomia della Regione, in quanto una siffatta disciplina fornirebbe un'interpretazione oltremodo restrittiva delle spese di investimento, escludendo fattispecie sino ad oggi previste dalla disciplina legislativa regionale sarda vigente. Inoltre, con riguardo ai mutui autorizzati in base alla legge regionale ma non contratti prima della fine dell'esercizio, la normativa impugnata, oltre ad impedire il ricorso allo strumento dell'autofinanziamento per il futuro, precluderebbe la possibilità del rifinanziamento.

Risulterebbe così lesa la competenza regionale esclusiva — cui non sono più opponibili i limiti dei «principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e delle «norme fondamentali di riforma economica della Repubblica» — in materia di «ordinamento degli uffici», riconosciuta dall'art. 3, primo comma, lettera *a*, dello statuto, nella quale è compresa (sentenza n. 107 del 1970) la disciplina del bilancio e della contabilità regionale, come pure delle modalità di copertura delle spese previste in bilancio. Ma la compressione della competenza

regionale in materia di contabilità si risolve anche in una limitazione delle modalità di esercizio delle attività legislative ed amministrative della Regione in tutte le materie ad essa attribuite dagli articoli da 3 a 6 dello statuto, e quindi delle relative competenze.

La limitazione delle ipotesi nelle quali la Regione può ricorrere all'autofinanziamento, poi, ne comprimerebbe l'autonomia finanziaria al di là dei limiti direttamente derivanti dagli artt. 7 dello statuto e 119 della Costituzione su cui essa autonomia si fonda, e ne limiterebbe la potestà programmatica relativa all'insieme degli interventi nelle materie di competenza regionale, che all'autonomia finanziaria dà corpo, atteso il «rapporto funzionale» che lega questa a quella, ed il «valore strumentale» della programmazione, possibile solo laddove le Regioni dispongano effettivamente di risorse, rispetto all'autonomia regionale complessiva (sentenze n. 293 del 1995 e n. 381 del 1996). A titolo di esempio, la ricorrente richiama le funzioni in materia di politica attiva del lavoro previste dall'art. 3 delle norme di attuazione recate dal d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, che potrebbero risultare illegittimamente limitate dalle disposizioni impugnate.

I fini «di tutela dell'unità della Repubblica» «nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli artt. 119 e 120 Cost.», che il comma 21 impugnato pone a fondamento della normativa, sarebbero del tutto inconsistenti. Nell'art. 120, secondo comma, Cost., infatti, l'unità economica ha la funzione di dare fondamento agli interventi sostitutivi, attribuiti al Governo e non al Parlamento, nei casi di gravi inadempienze commesse da Regioni ed enti locali, mentre la normativa impugnata non ha ad oggetto le inadempienze delle Regioni ed il potere sostitutivo, ma stabilisce essa stessa il contenuto di un limite all'attività delle Regioni. Ma anche a voler ammettere che la disciplina in esame sia collegata all'esercizio del potere sostitutivo, osserva la ricorrente, nell'estendere quanto stabilito dai commi da 16 a 20, il successivo comma 21 omette ogni richiamo alla procedura da seguire perché l'intervento possa essere esercitato, come previsto dalla norma costituzionale, «nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale cooperazione» (sentenza n. 43 del 2004). In ogni caso, poi, non prevedendo lo statuto sardo poteri sostitutivi dello Stato, in forza del limite fissato dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 120, secondo comma, Cost., nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna.

Quanto invece al «coordinamento della finanza pubblica» di cui al secondo comma dell'art. 119 Cost., esso avrebbe come oggetto soltanto le entrate di Regioni ed enti locali che abbiano natura coattiva, e non riguarderebbe in nessun modo la materia dell'autofinanziamento di quegli enti e le relative attività. In ogni caso, in forza del limite fissato dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche l'art. 119, secondo comma, Cost., nel nuovo testo, non sarebbe applicabile alla Regione Sardegna, dove il coordinamento della finanza pubblica si fonda sul principio stabilito dall'art. 7 dello statuto.

Censure analoghe a quelle mosse nei confronti dell'estensione della normativa che individua in modo riduttivo le spese di investimento (commi 18 e 19) vanno formulate, prosegue la ricorrente, nei confronti dell'estensione dell'elencazione analitica e tassativa delle fattispecie di indebitamento ammissibili contenuta nel comma 17 dell'art. 3.

L'estensione, compiuta dalla disposizione finale del comma 21 dell'art. 3, dell'applicabilità della disciplina dei commi da 16 a 20 anche «agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori», oltre a violare i parametri già indicati, sarebbe, in particolare, invasiva della competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, e di ordinamento degli enti locali, attribuita dall'art. 3, comma 1, lettere *a* e *b*, dello statuto.

L'art. 3, comma 21, in relazione al comma 20, ed all'ultimo periodo del comma 17, violerebbe, poi, in particolare, il riparto delle competenze normative dello Stato e delle Regioni stabilito dall'art. 117, sesto comma, Cost., nell'attribuire al Ministro dell'economia il potere di modificare con decreto le tipologie dell'indebitamento e dell'investimento dei precedenti commi 17 e 18. Si tratterebbe di un potere sostanzialmente regolamentare, atteso il carattere innovativo che la legge attribuisce al decreto, precluso allo Stato nelle materie di competenza regionale già prima della riforma del titolo V della Costituzione, e ora, appunto, dal sesto comma dell'art. 117 (sentenza n. 302 del 2003).

6. — La Provincia autonoma di Trento premette, invece, che la legge n. 350 del 2003 contiene, bensì, all'art. 4, comma 249, una clausola generale di salvaguardia per le autonomie speciali, secondo la quale le disposizioni della legge «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti». Tuttavia, alcune disposizioni in materia finanziaria, quelle impugnate, si pongono in contrasto con la disciplina della materia finanziaria dettata dal titolo VI dello statuto e, per quel che attiene alla finanza locale, ivi comprese le modalità di ricorso all'indebitamento, con l'art. 80 dello statuto, che disciplina la competenza legislativa provinciale, e con l'art. 17 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante le norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale: ambiti, entrambi, nei

quali la Provincia ha legiferato, con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e segnatamente con l'art. 31, per quanto riguarda la Provincia stessa, e con la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, per quel che riguarda la finanza locale.

Il comma 21 dell'art. 3 della finanziaria 2004, disponendo l'estensione dell'applicabilità alle autonomie speciali dei precedenti commi da 16 a 21, farebbe venir meno l'operatività della clausola di salvaguardia di cui si è detto, e si sostituirebbe illegittimamente alla disciplina legislativa provinciale nella materia, restringendo l'autonomia finanziaria e la potestà legislativa provinciale.

In primo luogo, infatti, in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome gli artt. 119 e 120 Cost., nel nuovo testo, richiamati dal comma 21 impugnato a fondamento dei precedenti commi da 16 a 20 dell'art. 3 della finanziaria 2004, in quanto essi, evidentemente, non recano norme più favorevoli di quanto non disponga il sistema statutario. La pretesa di diretta applicazione alla Provincia delle regole stabilite dai detti commi da 16 a 20 dell'art. 3 violerebbe platealmente l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, che prevede il ben noto meccanismo in virtù del quale la sopravveniente legislazione statale nelle materie provinciali determina non la diretta applicazione delle norme statali, ma il dovere di adeguamento (nei limiti in cui statutariamente vi sia), della legislazione provinciale. In particolare, per quel che attiene al potere sostitutivo dello Stato, esso è già previsto in due ipotesi, per la Regione e le due Province autonome (dagli artt. 5, comma 1, e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), mentre nessuna norma statutaria prevede o consente che la legge statale stabilisca per quale ambito la Provincia possa ricorrere all'indebitamento, o stabilisca che cosa costituisce indebitamento o investimento.

In secondo luogo, i commi 17, 18 e 20 dell'art. 3, ad avviso della ricorrente, sarebbero costituzionalmente illegittimi per motivi specifici.

La normativa da essi dettata, infatti, restringe le possibilità di azione delle Regioni, e secondo il comma 21 anche di essa Provincia, rispetto alla regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti, regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal comma 18, lettere *g* e *h*, la possibilità di ricorrere all'indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti pubblici. L'irragionevolezza della norma ed il suo carattere discriminatorio, anche alla stregua dell'art. 3 Cost., emergerebbero anche all'interno della stessa legge n. 350 del 2003, il cui art. 4, intitolato «Finanziamenti agli investimenti», contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati. Le disposizioni del comma 18 dell'art. 3, inoltre, non corrisponderebbero alla disciplina dei «trasferimenti in conto capitale» del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/1996 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i «contributi agli investimenti», menzionando quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell'art. 117, primo comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della possibilità di indebitamento delle Regioni da quella dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria, si tradurrebbe in lesione dell'autonomia finanziaria regionale.

Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, «sulla base dei criteri definiti in sede europea», laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più «i criteri definiti in sede europea», il che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale «in deroga», discrezionalmente adottabile dal Ministro.

Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime già nei confronti delle Regioni ordinarie, perché nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», di competenza concorrente di Stato e Regioni, l'attuazione delle fonti comunitarie non *self-executing* è regolata dall'art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell'organo collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale dell'autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in materia di competenza concorrente, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del principio di sussidiarietà, non verrebbe meno l'illegittimità, mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale coope-

razione (sentenza n. 303 del 2003). Per la Provincia autonoma, si tratterebbe anche dell'attribuzione di funzioni amministrative statali direttamente vietate dall'art. 4 del d.P.R. n. 266 del 1992. Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un «nudo» potere discrezionale, in violazione del principio di legalità sostanziale e, in quanto incidente sull'autonomia regionale e provinciale, con lesione della stessa.

7. — La Regione autonoma Valle d'Aosta osserva, a propria volta, che l'art. 3 dello statuto riconosce ad essa la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in una serie di materie, fra cui «finanze regionali e comunali», mentre l'art. 4 attribuisce ad essa la competenza amministrativa in tutte le materie in cui ha competenza legislativa. La possibilità di assumere mutui ed emettere obbligazioni è stata riconosciuta alla Regione dalla legge 26 novembre 1981, n. 690, e dalle norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali dettate con d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, che, in particolare, all'art. 6 ha stabilito spettare alla Regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle e delle loro aziende. La Regione ha esercitato tali attribuzioni con la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che, tra l'altro, demanda la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ad un regolamento. Quest'ultimo, adottato il 3 febbraio 1997, con il n. 1, all'art. 44 dispone che gli enti locali possano far ricorso all'indebitamento solo al fine di realizzare investimenti, con l'unica deroga dei finanziamenti fuori bilancio.

Le disposizioni censurate, articolate e di dettaglio, si pongono quindi in netto contrasto con la disciplina così richiamata, comportando la sostanziale abrogazione della normativa valdostana, che pure è recata da una fonte che dà attuazione ad uno statuto speciale, così violando l'art. 3 dello statuto.

Sarebbero altresì violati l'art. 48-*bis* dello statuto, per non essere stato rispettato il procedimento da esso previsto per la modifica delle norme di attuazione, comprese quelle in materia finanziaria dettate dal d.lgs. n. 431 del 1989, come stabilito dall'art. 1 del d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320 (viene ricordata la sentenza n. 221 del 2003), l'art. 116, comma 1, Cost., che riconosce ad essa Regione particolari condizioni di autonomia, l'art. 117, comma 1, Cost., e gli artt. 118 Cost. e 4 dello statuto, che riconoscono alla Regione la titolarità di funzioni amministrative proprie, incidendo le disposizioni impugnate sull'autonomia organizzativa di essa ricorrente e di tutti gli enti locali valdostani. Né, in avverso, si potrebbe invocare la potestà dello Stato di stabilire i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (in proposito, sentenze n. 17 e 36 del 2004), perché ciò implica la fissazione di obiettivi e paradigmi generali dell'azione, e non l'adozione di una normativa analitica e dettagliata.

La Regione denuncia in secondo luogo la violazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non potendosi invocare, come fanno le disposizioni impugnate, gli artt. 119 e 120 Cost., investiti dalla riforma del titolo V, per ridurre l'ambito di autonomia già riconosciuto alla Regione, atteso che neppure l'art. 119, ultimo comma, Cost., in forza della clausola dello stesso art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sarebbe applicabile alle autonomie speciali.

L'impatto della normativa impugnata sugli equilibri del bilancio regionale, prosegue la ricorrente, sarebbe dirimpente, considerata la disposta limitazione a precise tipologie delle spese finanziabili mediante indebitamento, con esclusione, ad esempio, dei trasferimenti in conto capitale a favore dei privati e i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari.

Inconferente sarebbe poi il richiamo, contenuto nel comma 21, all'art. 120 Cost. in tema di potere sostitutivo, non solo per la non applicabilità alle Regioni a statuto speciale di cui si è detto, ma per l'oggettiva insussistenza dei presupposti.

L'approvazione delle disposizioni censurate senza previa consultazione degli enti interessati, infine, violerebbe i principi di sussidiarietà e leale cooperazione ribaditi dallo stesso art. 120 Cost.

8. — La disciplina legislativa recata dai commi da 16 a 20 è altresì censurata dalle Regioni a statuto ordinario.

La Regione Marche, anzitutto, dubita che al principio dell'ultimo comma dell'art. 119 Cost. si possa dare attuazione ed integrazione con norme della legge finanziaria, anziché con norme di coordinamento, e comunque senza l'intervento o una possibilità di definizione da parte del legislatore regionale. Le norme impugnate, infatti, nel disciplinare l'indebitamento delle Regioni e degli enti locali con previsioni di dettaglio non riconducibili ai principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119 Cost., violerebbero l'autonomia finanziaria garantita agli enti sub - statali proprio dall'art. 119 Cost.. Tali principi di coordinamento devono essere inseriti dal legislatore statale in una disciplina che contestualmente determini i «principi generali», come previsto dalla legge finanziaria per il 2003, la legge n. 289 del 2002, con l'istituzione, all'art. 3, dell'Alta commissione, scelta confermata dalla finanziaria in esame all'art. 2, che ne ha fissato il termine per la conclusione dei lavori.

Quella dettata dalle norme impugnate è invece normativa di dettaglio, che elenca puntualmente investimenti e indebitamenti ammessi, che condizionano in termini stringenti, e perciò inammissibili, la capacità di esercizio autonomo delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni — rendendo, ad esempio, illegittimi i trasferimenti in conto capitale a favore di privati, escludendo così, tra l'altro, i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari —, laddove il sistema costituzionale attribuisce alle Regioni potestà normativa nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

Il comma 17 dell'art. 3, poi, attribuendo al Ministro potestà regolamentare in materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto «deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo» (sentenza n. 329 del 2003). Né la competenza ministeriale in parola è assistita da garanzie procedurali che consentano la partecipazione delle Regioni alla definizione delle variazioni delle tipologie degli investimenti e degli indebitamenti, con ulteriore lesione delle competenze regionali.

9. — La Regione Toscana denuncia il mancato rispetto delle modalità di attuazione stabilite dall'art. 119 Cost. a garanzia di una corretta ed equilibrata realizzazione del sistema finanziario regionale e locale, fine per il quale è stata istituita l'Alta commissione di studio che ultimerà i propri lavori entro il 30 settembre 2004.

Le disposizioni, ad avviso della Regione, violano l'art. 117 Cost. in quanto elencano in modo puntuale ed esaustivo le spese di investimento, fornendone una disciplina dettagliata e autoapplicativa, mentre la materia del coordinamento della finanza pubblica è soggetta alla potestà legislativa concorrente e perciò lo Stato dovrebbe limitarsi a fissare solo i principi fondamentali.

Il comma 20, poi, nel prevedere che le modifiche alle tipologie indicate nei commi 17 e 18 saranno in futuro disposte con decreto del Ministro dell'economia, violerebbe l'art. 117, sesto comma, Cost., consentendo ad un decreto ministeriale di disciplinare aspetti interferenti con una materia soggetta a potestà legislativa concorrente.

10. — Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna, con ricorsi di identico tenore, rilevano che la normativa dettata dai commi 17, 18 e 20 dell'art. 3 restringerebbe le possibilità di azione delle Regioni rispetto alla regola costituzionale del divieto di indebitamento se non per investimenti, regola che è per le Regioni ordinarie direttamente operativa, e non demanda alcun compito attuativo alla legge statale, la quale, in ogni caso, dovrebbe attenersi al concetto economico di investimenti, senza restringerlo arbitrariamente ed irragionevolmente, estendendo il divieto costituzionale ad ambiti che esso non era destinato a coprire: sarebbe, ad esempio, preclusa dal comma 18, lettere *g* e *h*, la possibilità di ricorrere all'indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale a favore di privati anziché in favore di soggetti pubblici. L'irragionevolezza della norma ed il suo carattere discriminatorio, anche alla stregua dell'art. 3 Cost., emergerebbero anche all'interno della stessa legge n. 350 del 2003, il cui art. 4, intitolato Finanziamenti agli investimenti, contempla invece, sin dal comma 1, contributi a privati.

Le disposizioni del comma 18 dell'art. 3, inoltre, non corrisponderebbero alla disciplina dei «trasferimenti in conto capitale» del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/1996 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, che fra tali trasferimenti comprende i «contributi agli investimenti», menzionando quelli alle imprese private ed a soggetti privati diversi dalle imprese, in violazione, quindi dell'art. 117, primo comma, Cost. La stessa irragionevole differenziazione della possibilità di indebitamento delle Regioni da quelle dello Stato, per il quale continua a valere la disciplina comunitaria, si tradurrebbe in lesione dell'autonomia finanziaria regionale.

Illegittime sarebbero altresì le norme che prevedono che gli elenchi di cui agli artt. 17 e 18 possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, «sulla base dei criteri definiti in sede europea», laddove il decreto del Ministro previsto dal comma 20 per modificare le tipologie di indebitamento e di investimento non richiama più «i criteri definiti in sede europea», il che potrebbe essere inteso nel senso che nel secondo caso sia previsto un regolamento ministeriale «in deroga», discrezionalmente adottabile dal Ministro.

Entrambe le norme, comunque, sarebbero illegittime, perché nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», di competenza concorrente di Stato e Regioni, l'attuazione delle fonti comunitarie non self-executing è regolata dall'art. 9 della legge n. 86 del 1989, sicché, in attesa della legge regionale di recepimento, lo Stato potrebbe attuare la direttiva, ma perlomeno con un regolamento governativo, e non con un regolamento del Ministro, atteso che la competenza dell'organo collegiale prevista dalla legge n. 86 del 1989 deve ritenersi costituzionalmente necessaria in relazione al rango costituzionale dell'autonomia regionale. Ancor più chiaramente illegittimo sarebbe il comma 20, che non fa riferimento ai criteri europei, in quanto prevede un potere sostanzialmente regolamentare in materia di competenza concorrente, in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost.

Qualora si ritenesse che il decreto previsto dalle due norme non abbia natura regolamentare, ma sia espressione di una funzione amministrativa attribuita al Ministro in virtù del principio di sussidiarietà, non verrebbe

meno l'illegittimità, mancando qualsiasi coinvolgimento delle Regioni in contrasto con il principio di leale cooperazione (sentenza n. 303 del 2003). Nel riferirsi alle tipologie di cui al comma 18, il comma 20, infine, sarebbe illegittimo perché conferirebbe al Ministro un «nudo» potere discrezionale, in violazione del principio di legalità sostanziale e, in quanto incidente sull'autonomia regionale, con lesione della stessa.

11. — Infine, la Regione Campania lamenta che le disposizioni impugnate, muovendosi al di fuori dell'impostazione data alle autonomie, e segnatamente al sistema finanziario regionale, dalla riforma del titolo V, attribuendo una portata limitativa, e per di più mutevole — in quanto affidata alla discrezionalità del Ministro dell'economia —, all'art. 119, sesto comma, Cost., non abbiano dato ad esso attuazione, ma con esso si siano, anzi, poste in contrasto. Infatti, nella fase di passaggio al nuovo modello finanziario, in attesa di una disciplina statale, sarebbe irragionevole e illegittimo sottrarre alle Regioni i mezzi di gestione della spesa che attualmente consentono la governabilità del sistema finanziario e di spesa regionale (sentenze n. 13 e 37 del 2004, nonché, circa il parallelismo fra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria, sentenza n. 17 del 2004).

La disciplina impugnata violerebbe l'art. 117 Cost. in quanto, seppur rientrante nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», non presenterebbe le caratteristiche di principi fondamentali alla cui fissazione si deve limitare la legge statale nelle ipotesi di competenza concorrente.

Anche qualora si volesse qualificare la disciplina impugnata come attuazione parziale dell'art. 119 Cost., sarebbero illegittime le modalità seguite, non solo per la irragionevole selezione di alcuni contenuti di specifiche qualificazioni presenti nella previsione costituzionale — perché non è dato di cogliere il criterio adottato, e per la mutevolezza ed integrabilità, con decreto del Ministro, di tali contenuti —, ma per l'esclusione di qualsiasi intesa fra lo Stato e la Regione tanto nella fase normativa di predisposizione della stessa disciplina, che nelle fasi successive, di modifica, con decreto ministeriale, delle tipologie di cui ai commi 17 e 18, in violazione del principio di leale cooperazione.

Infine, la previsione di modifica di cui ai commi 17 e 20, con decreto ministeriale, delle ipotesi legislativamente fissate violerebbe gli artt. 119 e 117, sesto comma, Cost., che consente allo Stato di esercitare la potestà regolamentare solo in materie di competenza esclusiva. Nel caso di specie, l'intervento normativo è di rango inferiore al regolamento governativo, essendo attribuito al Ministro, ma potrà incidere sulle disposizioni legislative, modificandole in noncuranza di qualsiasi limite di principio da parte della legge, in assenza di qualsiasi garanzia procedimentale che coinvolga le Regioni.

12. — Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione dei ricorsi.

In ordine alle censure dirette dagli enti ad autonomia speciale avverso il comma 21, l'Avvocatura osserva in via generale che l'art. 119, ultimo comma, Cost. non contrasta con gli statuti speciali, e perciò opera sull'intero territorio nazionale, e che i commi da 16 a 21 dell'art. 3 della finanziaria censurati costituiscono normativa di attuazione del precetto costituzionale, prodotta nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato, e non nell'ambito della competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.

All'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, poi, non potrebbe attribuirsi, oltre al palese significato «estensivo» delle più ampie forme di autonomia, un significato «ostativo» di non applicazione dei nuovi precetti costituzionali nei territori ad autonomia speciale sino all'adeguamento degli statuti, erigendo confini all'interno del territorio nazionale all'operare di fondamentali parametri costituzionali.

Nello specifico, con riguardo alle doglianze della Provincia autonoma di Trento, lo Stato osserva che il «postulato» dell'asserita attribuzione anteriore di forme di autonomia più ampia, dal quale muove la Provincia, sarebbe indimostrato, in quanto l'art. 74 dello statuto porrebbe ad essa limiti assai più severi di quelli ora stabiliti dall'art. 119, ultimo comma, Cost., come il divieto di prestiti non «interni» ed il «tetto» quantitativo. Inoltre, nella materia della finanza locale l'art. 80 dello statuto attribuirebbe alla Provincia solo una competenza legislativa concorrente.

Il fatto, poi, che nessuna norma statutaria preveda che la legge statale possa regolare, per la Provincia, il ricorso all'indebitamento, o stabilisca che cosa costituisca indebitamento o investimento, varrebbe come riconoscimento dell'inesistenza di limiti statuari alla produzione legislativa dello Stato in argomento.

Quanto al richiamo al meccanismo dell'art. 2 del d.lgs. n. 256 del 1992, la Provincia non avrebbe indicato le proprie disposizioni abbinabili di «adeguamento»: la norma, d'altra parte, si riferisce solo alle leggi statali costituenti «limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto», e sarebbe quindi inapplicabile alle disposizioni censu-

rate, che si connettono ed integrano l'art. 119, ultimo comma, Cost., il quale, non incontrando ostacoli nello statuto, è operante anche all'interno della Regione Trentino-Alto Adige. In ordine agli enti locali, la legge provinciale n. 36 del 1993 non definirebbe gli «investimenti», e porrebbe limiti essenzialmente quantitativi.

La Provincia, conclude quindi l'Avvocatura, potrebbe entro giugno 2004 provvedere autonomamente allo «adeguamento» della propria legislazione, purché con fedele recepimento delle regole poste dai commi impugnati dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003.

Quanto, poi, al ricorso della Valle d'Aosta, l'Avvocatura contesta che la normativa impugnata sia in contrasto con l'art. 11 della legge n. 860 del 1981 e con le norme di attuazione richiamate — le quali peraltro, siccome nella specie anteriori all'introduzione dell'art. 48-*bis* nello statuto, non sarebbero soggette al particolare procedimento per la modifica da esso regolato —, nonché con la legge regionale, che nulla disporrebbe sullo specifico tema; né l'art. 44 del regolamento del 1999 fornirebbe una nozione o una casistica di investimenti, sicché non potrebbe sostenersi che le disposizioni della finanziaria abbiano inciso su materia «già compiutamente disciplinata».

Neppure sarebbe violato l'art. 48-*bis* dello statuto, articolo che deve ricevere un'interpretazione «stretta», perché le disposizioni impugate non recano norme di attuazione dello statuto.

Venendo poi a contestare la fondatezza delle censure mosse ai commi da 16 a 20, l'Avvocatura osserva che la doglianza che investe il comma 17, secondo cui la nozione di indebitamento fornita dalla legge impugnata non coinciderebbe con quella di saldo netto da finanziare (*alias* fabbisogno) o con quella di indebitamento netto (art. 6, settimo comma, della legge n. 47 del 1977), sarebbe inconsistente, in quanto per la normativa in esame riterebbe il solo indebitamento per finanziare spese di investimento, e non qualsiasi altro indebitamento.

La censura mossa al comma 18, che non qualifica come investimenti anche i trasferimenti «a fondo perduto» a favore di generici operatori privati, è del pari infondata, perché la distinzione operata dal legislatore è conforme al parametro costituzionale attuato, in quanto il danaro proveniente dalle casse pubbliche che concorra a formare *assets* privati può talvolta risultare utilmente speso ma non costituisce investimento del soggetto pubblico erogatore. La doglianza, dunque, mirerebbe ad una pronuncia additiva, che introduca ulteriori tipologie di trasferimenti in conto capitale, e sarebbe pertanto inammissibile. Essa sarebbe anche infondata, in quanto dalla contiguità, nell'art. 119, ultimo comma, del secondo periodo, attuato con la normativa impugnata, con il primo periodo, ove si parla di «patrimonio» delle Regioni e degli enti locali, si intenderebbe che «investimento» è la destinazione di risorse finanziarie all'accrescimento del patrimonio del soggetto che «investe», e non di altro soggetto, per di più privato.

Quanto alla segnalazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2223/1996 del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, essa è non pertinente, perché l'atto si limiterebbe a stabilire una metodologia contabile statistica comune, senza porre alcuna norma che imponga agli Stati membri dell'Unione di considerare investimenti anche i contributi pubblici a fondo perduto all'imprenditoria privata.

In ordine al comma 19, la prevista istruttoria dell'istituto finanziatore costituirebbe un principio di persino ovvia ragionevolezza, ove si rispettasse il precetto del «buon andamento».

Il limite all'indebitamento delle Regioni, degli enti locali e di altri soggetti pubblici, poi, sarebbe argomento non riconducibile alla competenza primaria in materia di «ordinamento degli uffici», in quanto le risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici sono, per definizione, spese correnti, mentre gli investimenti sono risorse finanziarie destinate all'accrescimento del patrimonio del soggetto che investe, sicché si è nell'ambito della competenza esclusiva statale a produrre norme generali, e non solo locali, per l'attuazione dell'art. 119, ultimo comma, Cost., concorrendo i livelli di indebitamento dei soggetti pubblici, ancorché dotati di autonomia costituzionalmente garantita — e cioè del settore pubblico allargato — a determinare la stabilità economico finanziaria del «sistema Italia» nella sua ineludibile unitarietà.

Non pertinente sarebbe l'attribuzione ai commi 17, 18 e 19 della natura di normativa di dettaglio, in quanto l'attuazione dell'art. 119, ultimo comma, Cost., non sarebbe incasellabile in una logica da competenza concorrente, mentre scarso pregio avrebbe il ricorso all'immagine di una potestà programmatoria della Regione, non potendosi per questa configurare una materia a sé stante, né potendo costituire la programmazione dello sviluppo economico un *passé partout* utile ad aprire qualsiasi accesso ai flussi finanziari.

In ordine agli enti infraregionali, l'Avvocatura osserva che la disciplina generale degli indebitamenti attiene al governo dell'economia nazionale, e non all'ordinamento dei singoli enti locali e delle singole aziende sanitarie.

Quanto poi alla violazione della procedura per l'introduzione delle norme di coordinamento, ed all'istituzione dell'Alta commissione, osserva l'Avvocatura che il Parlamento, all'esito dei lavori di quest'ultima, potrebbe integrare o modificare il comma 18.

Le Regioni non potrebbero, inoltre, invocare quale parametro l'art. 3 della Costituzione.

Infine, in relazione alle censure mosse al potere ministeriale di variare con decreto le tipologie di indebitamento e investimento (commi 17 e 20) l'Avvocatura rileva che l'argomento relativo all'assenza di criteri idonei a guidare l'esercizio del potere del Ministro sarebbe inconsistente, essendo i criteri agevolmente desumibili dall'intero contesto dei commi da 16 a 21.

13. — In prossimità dell'udienza pubblica tutte le ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

In particolare, la Regione Siciliana ha anzitutto precisato di aver affermato la vincolatività, nei confronti di essa Regione, del principio di indebitamento per le spese correnti sancito dall'art. 119, sesto comma, Cost. sull'implicito presupposto della sussistenza, ben prima della riforma costituzionale del 2001, di un principio sostanzialmente analogo — codificato da svariate fonti, come l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le Regioni a statuto ordinario, o l'art. 52 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, per la Regione Siciliana, dall'art. 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 —, discendente dall'ossequio a criteri di buon andamento e di sana amministrazione immanenti nell'ordinamento, e correlato al limite all'autofinanziamento noto a livello comunitario. La posizione del principio in sede di riforma costituzionale non sarebbe, quindi, che una esplicitazione di un vincolo contabile già cogente, la cui concreta attuazione non potrebbe che essere rimessa, in ossequio all'autonomia finanziaria attribuita alla Regione Siciliana, alla responsabilità, ed alla legislazione, della stessa. Sarebbe pertanto corretta l'individuazione dei parametri negli artt. 14, lettere *o* e *p*, e 16 dello statuto, che attribuiscono alla Regione la potestà di dettare norme concernenti l'ordinamento contabile proprio nonché degli enti locali e di tutte le realtà istituzionali ricomprese nel settore pubblico regionale, ed attinenti all'autonomia finanziaria, mentre l'art. 20 dello statuto sarebbe stato invocato per l'illegittima compressione della potestà amministrativa regionale, quantomeno sotto il profilo dell'ampiezza e dell'operatività del relativo espletamento.

Ritenere, poi, la normativa censurata compresa nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato costituirebbe assunto indimostrato, alla luce dell'inversione della tecnica di riparto delle potestà legislative e dell'enumerazione tassativa delle competenze dello Stato risultanti dal novellato art. 117 Cost., che consentono deroghe all'ordinario assetto delle competenze solo sulla base di quel meccanismo dinamico, individuato nella sent. n. 303 del 2003, in presenza di un preciso «iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale», non riscontrabile nella specie. Né, considerato il loro livello di assoluto dettaglio, le disposizioni censurate possono ritenersi espressione della competenza concorrente spettante allo Stato *ex* art. 117, terzo comma, Cost., in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Dopo aver contestato che quella invocata con il ricorso sia una pronuncia additiva, come affermato dalla difesa erariale, essendo, invece, richiesta una sentenza che accerti l'invasione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione, la ricorrente conclude, in replica alla battuta polemica dell'Avvocatura sulla sorte degli istituti di credito siciliani, precisando che ogni funzione di vigilanza in materia creditizia è preclusa alla Regione, essendo di esclusiva pertinenza della Banca d'Italia.

La Regione Sardegna in primo luogo ribadisce l'inapplicabilità delle disposizioni censurate ad essa Regione perché dotata, in forza delle disposizioni dello statuto, di forme di autonomia più ampie di quelle previste dall'art. 119 Cost., soffermandosi sull'interpretazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e richiamando, in proposito, anche la sentenza n. 103 del 2003.

Qualora le disposizioni censurate fossero invece ritenute ad essa applicabili, sarebbero tuttavia incostituzionali perché lesive delle competenze legislative regionali, per la natura strumentale della competenza in materia di bilancio e contabilità, cui va ricondotta la disciplina dell'indebitamento, in quanto la Regione verrebbe limitata nella potestà programmatica degli interventi pubblici nella varie materie.

La ricorrente contesta poi che la disciplina impugnata possa essere considerata esercizio di una competenza esclusiva statale per l'attuazione dell'art. 119, ultimo comma, Cost., in quanto il principio, posto dalla norma costituzionale, del limite all'indebitamento non richiede norme di dettaglio e/o di attuazione che puntualizzino o restringano il concetto economico di investimento, come insegnerebbe la storia dell'applicazione dell'art. 10 della legge n. 281 del 1970 — di cui l'art. 119, sesto comma, rappresenterebbe il «precipitato» costituzionale —, che in trent'anni non ha conosciuto attuazione, essendo stata interpretata la nozione di «spese di investimento» esclusivamente alla luce del suo significato economico, il che rende manifesto il carattere di dettaglio delle disposizioni censurate.

La Provincia autonoma di Trento ricorda invece come rientri nella propria competenza legislativa la contabilità propria e, segnatamente, la disciplina della modalità di ricorso all'indebitamento degli enti locali (art. 17, comma 3, della legge n. 268 del 1992, ricostruisce brevemente la storia normativa dell'indebitamento delle

Regioni sino all'illegittimo restringimento della nozione di investimento operata dalle disposizioni censurate, ed osserva come la tesi della difesa erariale secondo la quale l'esclusione dei finanziamenti di investimenti privati sarebbe conforme al parametro costituzionale avrebbe trovato smentita in quanto disposto, per gli anni 2003 e 2004, per gli enti ad autonomia speciale dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, introduttivo del comma 21-*bis* nella normativa impugnata.

La Regione Valle d'Aosta richiama a proprio favore, in particolare, in tema di disciplina dell'indebitamento degli enti locali, la sentenza n. 376 del 2003 di questa Corte.

La Regione Marche si sofferma in particolare su natura e portata del coordinamento della finanza pubblica, compreso tra le materie di legislazione concorrente dall'art. 117, terzo comma, Cost., osservando, con numerosi richiami alla dottrina, come nel sistema dell'art. 119 Cost. il coordinamento statale intervenga su una potestà legislativa regionale già preesistente, e debba essere limitato alla determinazione dei principi fondamentali, laddove la normativa impugnata fornisce un elenco puntuale degli investimenti e degli indebitamenti ammessi (viene in proposito richiamata l'audizione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome presso la Commissione bilancio del 18 marzo 2004).

La Regione Toscana aggiunge che la normativa impugnata si porrebbe altresì in contrasto con il regolamento comunitario n. 2223/1996.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna osservano che la prima disciplina delle possibilità di investimento delle Regioni ordinarie risale all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, anche a seguito delle successive modifiche legislative (art. 22 della legge n. 335 del 1976, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni», e art. 23 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni», in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), si limitava ad escludere l'indebitamento per finanziare la spesa corrente.

Secondo le ricorrenti, la *ratio* dell'art. 119 della Costituzione è di «costituzionalizzare il divieto di indebitamento, da parte delle Regioni, per finanziare la spesa corrente già risultante dalle leggi statali ordinarie», sicché, posto che tale divieto non si sarebbe esteso al finanziamento degli investimenti privati, sarebbe illegittimo introdurlo mediante la norma impugnata: essi infatti «producono utilità per il futuro nel territorio» e pertanto «devono rientrare nel concetto costituzionale di investimento».

In tal senso militerebbe la stessa formulazione letterale dell'art. 119 Cost. («finanziare spese di investimento»), nonché la deroga al divieto concernente il ricorso all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti di privati, introdotta dal d.l. 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191.

Inoltre, le ricorrenti ribadiscono che la nozione di «contributo agli investimenti» vigente in Italia non può che essere conforme alla definizione adottata a livello comunitario, tramite il regolamento n. 2223/1996.

Infine, la Regione Campania insiste sul proprio interesse alla decisione, pur dopo l'emanazione del d.l. n. 168 del 2004, che dichiara di avere impugnato in separato ricorso (di cui chiede la riunione con il presente).

Nel merito, la ricorrente insiste sui profili di censura già svolti, osservando che i «contenuti dell'autonomia» regionale in punto di ricorso all'indebitamento sono direttamente posti dall'art. 119 Cost. e si ricollegano inscindibilmente alla piena attuazione della norma costituzionale, sicché «sarebbe davvero paradossale assumere ed imporre soltanto la vigenza attuale dei limiti, in assenza del 'sistema' cui gli stessi si riferiscono», in altre parole fino a quando non si realizzi «la completa ed effettiva attuazione dell'autonomia finanziaria» regionale.

14. — Ha altresì depositato memorie illustrative, nei ricorsi promossi dalle Regioni Siciliana, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, l'Avvocatura dello Stato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Lo Stato sottolinea come l'art. 119, sesto comma, Cost. si applichi indifferenziatamente a tutte le Regioni, dovendo qualsiasi deroga essere esplicita e consacrata in una norma costituzionale, atteso che la finanza pubblica è configurata unitariamente dalla Costituzione e che i mercati finanziari non sarebbero disposti a considerare il «rischio-regione» come separato dal «rischio-Paese» ed a credere nella insensibilità dello Stato ad eventuali insolvenze di singole autonomie, ordinarie o speciali che siano. A ben vedere, dunque, il censurato comma 21 richiederebbe una norma superflua, volta solo a prevenire equivoci attraverso un'interpretazione autentica «di chiarimento». Quanto, infine, al confine della «espansione» dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, richiamando la sentenza n. 274 del 2003 l'Avvocatura osserva come esso riguardi l'art. 117, comma quarto, e non i principi e le regole posti dall'art. 119 Cost.

Inoltre, l'introduzione dei commi 21-*bis* e 21-*ter* nel testo della norma impugnata viene incontro a richieste avanzate dalle autonomie, sicché «non può escludersi che sia venuto meno l'interesse» all'esame delle censure dirette avverso il comma 18.

Lo Stato, in ogni caso, si sarebbe limitato a porre principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica: peraltro, «una competenza di coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante atti statali "autosufficienti" e non può richiedere, per la completezza della sua effettività, atti legislativi posti in essere dalle regioni "coordinate"».

Viene altresì contestato che il diritto comunitario recepisca una nozione di investimento comprensiva dei finanziamenti ai privati, posto che i «contributi agli investimenti» previsti dal regolamento n. 2223/1996 (punto D.92) costituirebbero «trasferimenti in conto capitale» distinti dagli «investimenti fissi» (punto P.51).

L'investimento richiederebbe, per essere tale, «un accrescimento del proprio patrimonio», che non consegue invece ai trasferimenti in conto capitale ai privati, cosicché sarebbe «irrazionale» e in contrasto con la lettera dell'art. 119 della Costituzione recepirne a livello legislativo una nozione così allargata.

Infine, quanto al potere ministeriale di incidere sulle tipologie di indebitamento e di investimento previste dalla legge, l'Avvocatura osserva che, in ordine alle prime (comma 17), il decreto ministeriale avrebbe carattere meramente integrativo e che, in ordine alle seconde (comma 18), il decreto «può soltanto precisare ed interpretare le «tipologie» elencate (...) senza ambizione di apportare modifiche sostanziali».

L'Avvocatura ritiene poi ammissibile che all'attuazione dell'art. 119 Cost. si proceda mediante «interventi parziali», di cui la norma impugnata sarebbe un esempio.

Essa si limiterebbe a porre, nella materia del coordinamento della finanza pubblica, «principi cui le singole leggi regionali di spesa nei vari settori d'intervento devono attenersi».

Inoltre, «una competenza di coordinamento deve necessariamente essere esercitata mediante atti statali "autosufficienti" e non può richiedere, per la completezza della sua effettività, atti legislativi posti in essere dalle Regioni "coordinate"».

15. — All'udienza del 28 settembre 2004 le parti hanno discusso i ricorsi, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

#### *Considerato in diritto*

1. — L'art. 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce, nel suo secondo periodo, che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni «possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento»; e aggiunge, nel terzo periodo, che «è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

L'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), al comma 16 stabilisce che «Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici [vale a dire, oltre a Comuni, Province e Città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate o di arcipelago, le unioni di Comuni, i consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e, ove previsto dallo statuto, i consorzi per la gestione dei servizi sociali, nonché le aziende speciali e le istituzioni] possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento» (primo periodo); e che «Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 [vale a dire degli enti e organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione], solo per finanziare spese di investimento» (secondo periodo).

Il successivo comma 17 stabilisce che «Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione» una serie di operazioni dettagliatamente elencate nel primo e nel secondo periodo del comma. Il terzo periodo aggiunge che «Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese

per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio». Ai sensi del successivo quarto periodo, «Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea».

Il comma 18, a sua volta, elenca, nelle lettere da *a* a *i*, le operazioni che «ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti».

Il comma 19 aggiunge che «gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla capitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio».

Il comma 20 stabilisce che «Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT».

Infine, il comma 21 recita: «Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori».

Tali disposizioni sono impugnate, con distinti ricorsi, dalle Regioni Sicilia (tutti i predetti commi), Sardegna (il comma 21, in relazione ai commi da 16 a 20), Valle d'Aosta (tutti i commi), dalla Provincia autonoma di Trento (i commi 17, 18, 20 e 21), e dalle Regioni Campania (tutti i commi), Emilia-Romagna (i commi 17, 18 e 20), Marche (i commi da 16 a 20), Toscana (i commi 18, 19 e 20) e Umbria (i commi 17, 18 e 20).

2. — Le censure mosse dalle ricorrenti possono suddividersi in tre gruppi. In primo luogo, il comma 21 è impugnato dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento (nonché dalla Regione Campania, che non sviluppa però su di esso autonome censure, né è riguardata dalle disposizioni di detto comma, onde la relativa censura risulta inammissibile), le quali lamentano che sia disposta nei loro confronti e nei confronti degli enti in esse siti l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, sostenendo in sostanza che ad esse l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione non potrebbe applicarsi se non nelle parti in cui comporti forme di autonomia più ampie rispetto a quelle loro già attribuite, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il che non si potrebbe dire o si potrebbe dire solo per qualche aspetto, al quale dovrebbe limitarsi detta applicabilità; e che in ogni caso (secondo la Regione Siciliana) la individuazione delle nozioni di indebitamento e di investimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 119, sesto comma, spetterebbe alla Regione.

Il secondo gruppo di censure riguarda i commi da 16 a 20. Esse accomunano le ricorrenti Regioni ordinarie e le ricorrenti Regioni speciali, le quali, in subordine rispetto alla questione che investe il comma 21, o in correlazione con questa, lamentano anch'esse, sostanzialmente, l'estensione dell'applicazione delle norme a enti diversi da quelli espressamente indicati nell'art. 119, sesto comma, e le restrizioni, che si affermano illegittime e lesive dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale, che i commi in esame apportano alle nozioni di indebitamento e in specie di investimento.

In particolare, sarebbe illegittimo il comma 18 là dove esclude dal novero delle spese di investimento, per le quali è ammesso il ricorso all'indebitamento, i contributi erogati a favore di soggetti privati e molti co-finanziamenti regionali di programmi comunitari.

Infine, i commi 17 e 20 sono censurati, sia dalle Regioni ordinarie che da quelle speciali (ad eccezione della Valle d'Aosta), in quanto attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze il potere, sostanzialmente regolamentare, di modificare con proprio decreto le tipologie di operazioni costituenti indebitamento e investimento.

3. — La presente decisione riguarda solo le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350 del 2003, restando riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate in alcuni dei ricorsi.

Con riguardo alle disposizioni indicate, i relativi giudizi devono essere riuniti, per la coincidenza dell'oggetto, ed essere decisi con unica pronunzia.

4. — Le questioni sollevate con il ricorso della Regione Toscana devono essere dichiarate inammissibili, in quanto la delibera della Giunta regionale n. 66 in data 9 febbraio 2004, che ha deciso l'impugnazione di disposizioni della legge n. 350 del 2003, non reca, nella motivazione, alcun riferimento all'art. 3, commi da 16 a 20 (ancorché indichi a titolo di «esempio» alcune altre disposizioni ritenute lesive), mentre la generica autorizzazione

a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge n. 350 — avente contenuti molteplici e assai vari — non può, per la sua genericità, dare ingresso all'impugnazione di disposizioni non individuate (*cf.* sentenza n. 43 del 2004).

Parimenti inammissibile, come si è accennato, è l'impugnazione del comma 21 proposta, senza motivazione alcuna, dalla Regione Campania in relazione ad un comma, che riguarda le sole Regioni ad autonomia speciale.

5. — Le questioni, sollevate dalle Regioni a statuto speciale e dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti del comma 21, sono infondate.

L'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all'autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo — quello a ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento — che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica, nonché del potere di dettare norme di riforma economico-sociale vincolanti anche nei confronti della potestà legislativa primaria delle Regioni ad autonomia differenziata. E se quest'ultimo vincolo può non trovare più applicazione, in forza della clausola di salvaguardia dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, negli ambiti nei quali le Regioni ordinarie abbiano acquisito potestà più ampie, ciò non può dirsi in ambiti, come quello dei principi di coordinamento finanziario (*cf.* art. 117, terzo comma), in cui l'autonomia delle Regioni ordinarie incontra tuttora gli stessi o più rigorosi limiti (*cf.* sentenza n. 536 del 2002).

La finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (*cf.* sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (*cf.* sentenza n. 36 del 2004).

Il nuovo sesto comma dell'art. 119 della Costituzione trova dunque applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all'uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria: e di conseguenza non è illegittima l'estensione che la legge statale ha disposto, nei confronti di tutte le Regioni, della normativa attuativa.

Né si potrebbero rinvenire ragioni giustificatrici di una così radicale differenziazione fra i due tipi di autonomia regionale, in relazione ad un aspetto — quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci — che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell'ambito del sistema della finanza pubblica allargata.

6. — Anche le censure del secondo gruppo, mosse nei confronti dei commi da 16 a 20 nei ricorsi sia delle Regioni ordinarie, sia di quelle speciali, sono infondate.

Il quesito che si pone è il seguente: se e in che misura la legge dello Stato possa porre regole specifiche che concretizzano e attuano il vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, in particolare definendo ciò che si intende, a questi fini, per «indebitamento» e per «spese di investimento».

Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica.

Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli.

La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).

Parimenti, la nozione di «indebitamento» è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.

Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte.

7. — Sono pertanto infondate le censure sollevate in relazione ai commi 17 e 18 dell'art. 3 in esame sul presupposto che spetti alla Regione, e non allo Stato, il potere di definire le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell'attuazione del vincolo espresso nell'art. 119, sesto comma, della Costituzione. Resta naturalmente fermo che qualora, in concreto, lo Stato effettuasse scelte irragionevoli, le Regioni ben potrebbero contestarle nelle sedi appropriate.

Questo non si verifica però nella specie. Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti.

Queste infatti, ancorché possano indubbiamente concorrere a promuovere (con effetti che occorrerebbe peraltro definire e misurare caso per caso) lo sviluppo del sistema economico nazionale, non concorrono ad accrescere il patrimonio pubblico nel suo complesso: criterio negativo, questo, che non irragionevolmente appare aver guidato il legislatore statale in dette scelte. Lo stesso è a dirsi per le forme di co-finanziamento regionale di programmi comunitari, che di per sé possono attenere a tipologie di spese assai diverse fra di loro, non necessariamente definibili come investimenti secondo il criterio predetto.

8. — Sono invece fondate le censure del terzo gruppo, che investono i commi 17, ultimo periodo, e 20, là dove attribuiscono al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, il potere di disporre con proprio decreto modifiche alle tipologie di «indebitamento» e di «investimenti» stabilite in detti commi ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione.

Tali disposizioni (di cui l'una, quella del comma 20, in parte ripete la previsione del comma 17 quanto alle tipologie di indebitamento, ed estende lo stesso meccanismo alle tipologie degli investimenti) conferiscono al Ministro una potestà il cui esercizio può comportare una ulteriore restrizione della facoltà per gli enti autonomi di ricorrere all'indebitamento per finanziare le proprie spese, e si traducono sostanzialmente in una delegificazione delle statuizioni contenute nei predetti commi, che definiscono le nozioni di indebitamento e di investimento ai fini dell'applicazione alle Regioni e agli enti locali del vincolo di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione.

Ma una siffatta previsione presupporrebbe il rispetto del principio di legalità sostanziale, in forza del quale l'esercizio di un potere politico-amministrativo incidente sull'autonomia regionale (nonché sull'autonomia locale) può essere ammesso solo sulla base di previsioni legislative che predeterminino in via generale il contenuto delle statuizioni dell'esecutivo, delimitandone la discrezionalità (*cf.* sentenze n. 150 del 1982, n. 384 del 1992, n. 301 del 2003).

Né può valere a soddisfare tale requisito la generica previsione del comma 17, ultimo periodo (non ripetuta, peraltro, dal comma 20, e quindi non applicabile alle modifiche delle tipologie di investimento di cui al comma 18), secondo cui il Ministro dovrebbe disporre le eventuali modifiche alle tipologie di indebitamento «sulla base dei criteri definiti in sede europea». Infatti, ove non si tratti di norme europee suscettibili di diretta applicazione (nel qual caso, peraltro, non occorrerebbe la mediazione di norme nazionali), tale previsione non basta ad integrare una sufficiente determinazione legislativa dei presupposti e del contenuto degli atti ministeriali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi in epigrafe;*

*Riuniti i giudizi limitatamente alle questioni relative all'art. 3, commi da 16 a 21, della legge impugnata,*

a) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 17, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004);*

b) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 20, della predetta legge n. 350 del 2003;*

c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 18, 19 e 20, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana (reg. ric. n. 32 del 2004) con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 21, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate dalla Regione Siciliana (reg. ric. n. 28 del 2004) in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 14, lettere o e p, e 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 29 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7, 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 35 del 2004) in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dalla Regione Valle d'Aosta (reg. ric. n.36 del 2004) in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 119 e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, con i ricorsi in epigrafe;

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19 della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 20 dello statuto speciale per la Regione Siciliana di cui al r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2004);

g) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 116, 117, 119 e 120 della Costituzione, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 11 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3, e all'art. 3 del d.lgs. 10 aprile 2001, n. 180, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 29 del 2004);

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 2004);

i) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 3, 4 e 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta di cui alla legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 36 del 2004);

l) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Marche (reg. ric. n. 31 del 2004) con il ricorso in epigrafe;

m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 17 (salvo quanto disposto al capo a), e 18, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna (reg. ric. n. 33 del 2004) e Umbria (reg. ric. n. 34 del 2004) con i ricorsi in epigrafe;

n) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 16, 17 (salvo quanto disposto al capo a), 18 e 19, della predetta legge n. 350 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 114, 117, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania (reg. ric. n.37 del 2004) con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente e redattore: ONIDA*

*Il cancelliere: Di Paola*

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 426

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale - Condotta punibile con sanzione penale in base al diritto vivente (fino all'entrata in vigore della legge n. 22 del 2003), anziché con la sanzione amministrativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2000 - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a più gravi condotte depenalizzate - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altra questione.**

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*octies*, introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, art. 17.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore) e degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), promossi con ordinanze del 3 e del 10 ottobre 2003 dal Tribunale di Modica e del 2 ottobre 2003 dal Tribunale di Agrigento, rispettivamente iscritte ai numeri 1056, 1116 e 1147 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 50, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003 e numeri 1 e 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Modica ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizza-

zione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/1984/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato); *b*) dell'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non include tra le attività illecite vietate anche l'utilizzazione per uso privato dei predetti dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g*), e dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle più gravi condotte «vietate e quindi depenalizzate» dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.1. — In punto di fatto il remittente espone che nei processi penali *a quo* si procede per il reato di cui all'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, concernente l'utilizzazione ad uso privato di parti di apparati idonei alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

1.2. — Ciò premesso il remittente ricostruisce il quadro normativo della materia, osservando che l'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, inserito dall'art. 17 della legge n. 248 del 2000, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La norma specifica, inoltre, che si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

L'art. 6 del successivo decreto legislativo n. 373 del 2000, emanato in adempimento della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - legge comunitaria 1999), attuativa della direttiva europea 98/84/CE del 20 novembre 1998, in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato, punisce invece con sanzione amministrativa pecuniaria «chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all'art. 4», il quale, a sua volta, vieta: *a*) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g*); *b*) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali dei predetti dispositivi illeciti; *c*) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso degli stessi dispositivi.

L'art. 1 dello stesso decreto precisa poi, al comma 1, lettera *g*), che per dispositivo illecito deve intendersi ogni apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile, senza l'autorizzazione del fornitore, l'accesso ad un servizio protetto, e cioè ad un servizio ad accesso condizionato o di accesso condizionato.

Il medesimo art. 1 stabilisce poi, al comma 1, lettera *b*), che per servizio ad accesso condizionato, va inteso uno dei seguenti servizi se forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

- 1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
- 2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
- 3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Per servizio di accesso condizionato, deve intendersi (comma 1, lettera *c*) il servizio di fornitura di un accesso condizionato ai predetti servizi elencati alla lettera *b*), e, infine, per accesso condizionato (comma 1, lettera *d*), ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio.

L'art. 1 della legge n. 22 del 2003 ha infine previsto che alle attività vietate dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, e sanzionate amministrativamente dall'art. 6, si applichino le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli artt. 171-*bis* e 171-*octies* della legge n. 633 del 1941.

1.3. — Così ricostruito il quadro normativo, il remittente osserva che secondo l'interpretazione della Cassazione (Cass., sez. un., n. 8545 del 2003), il rapporto tra la fattispecie penalmente sanzionata di cui all'art. 171-*octies* e quella sanzionata in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 va ricostruito nel senso che: *a*) limitatamente alle condotte tipiche sostanzialmente assimilabili o sovrapponibili, la fattispecie punita con sanzione amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e deve pertanto applicarsi in via esclusiva, *ex art.* 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); *b*) continua ad essere penalmente sanzionata, ai sensi dell'art. 171-*octies*, la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate.

1.4. — La Cassazione ha poi precisato, nella stessa sentenza sopra indicata, che la nuova legge n. 22 del 2003, la quale ha disposto l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 171-*octies* anche alle condotte sanzionate in via amministrativa dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, non ha carattere meramente interpretativo ed ha semplicemente introdotto le sanzioni penali per le predette fattispecie in aggiunta alle sanzioni amministrative.

1.5. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che l'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941 determina una irragionevole disparità di trattamento nella parte in cui continua a punire con sanzione penale comportamenti confinati nella sfera privata del soggetto agente o comunque non sorretti da fini di arricchimento patrimoniale (quali l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale), mentre condotte di evidente maggior disvalore giuridico e sociale, perché lesive anche degli interessi patrimoniali degli erogatori dei servizi protetti ed attuate essenzialmente a scopo di lucro, vengono sanzionate come illecito amministrativo. Per la medesima ragione il remittente ritiene che gli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non prevedono tra le attività illecite vietate e sanzionate in via amministrativa anche la utilizzazione per uso privato dei predetti dispositivi illeciti violino l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento di tale condotta, penalmente sanzionata, rispetto alle più gravi condotte punite solo in via amministrativa dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.6. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

2. — Anche il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, nella parte in cui punisce con sanzione penale l'utilizzazione per uso privato, ed a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale.

2.1. — In punto di fatto, il remittente espone che all'imputato nel processo penale *a quo* è stato contestato il reato di cui al predetto art. 171-*octies*, «perché utilizzava per uso privato apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (c.d. *smart card* idonee a decodificare programmi di Tele +)».

2.2. — Ciò premesso, il giudice *a quo*, ricostruito il quadro normativo in materia (in modo sostanzialmente coincidente con quello delle citate ordinanze del Tribunale di Modica), osserva che, secondo le sezioni unite della Cassazione, la fattispecie punita con sanzione amministrativa di cui al decreto legislativo n. 373 del 2000 deve ritenersi speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e deve pertanto applicarsi in via esclusiva ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981.

Di conseguenza l'ambito di applicabilità dell'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941 deve ritenersi ormai circoscritto alle ipotesi residuali di condotte tipiche non sovrapponibili od assimilabili a quelle previste dal decreto legislativo, ovvero alle ipotesi di condotte tipiche che non siano qualificate dal fine di commercio o dal pagamento di una somma per l'accesso al servizio.

Ciò stante, la norma censurata sarebbe, ad avviso del remittente, lesiva del principio di uguaglianza in quanto del tutto irragionevolmente sanziona penalmente la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, laddove gli artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000 puniscono ormai con mera sanzione amministrativa le ben più gravi condotte di fabbricazione, importazione, promozione, vendita, noleggio dei medesimi apparati.

2.3. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

#### *Considerato in diritto*

1. Il Tribunale di Modica e il Tribunale di Agrigento censurano l'art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevede tra le condotte punibili con la sanzione penale, quella di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

I remittenti assumono la violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento tra la condotta punita con sanzione penale e le più gravi condotte depenalizzate dagli artt. 4 e 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), riguardanti la vendita, l'importazione, la promozione e l'installazione dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g*), ovvero ogni apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile, senza l'autorizzazione del fornitore, l'accesso ad un servizio protetto. La censura di costituzionalità riguarda i soli fatti commessi dall'entrata in vigore della legge n. 248 del 2000 fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), che ha esteso le sanzioni penali previste dall'art. 171-*octies* alle condotte di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

Il Tribunale di Modica censura inoltre l'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non include, tra le attività illecite vietate, anche la utilizzazione per uso privato dei dispositivi illeciti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *g*), e l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 373 del 2000, nella parte in cui non punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria anche l'utilizzazione per uso privato degli stessi dispositivi illeciti. Anche in questo caso, il Tribunale di Modica ritiene violato l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità di trattamento tra la condotta punita con sanzione penale e le più gravi condotte «vietate e quindi depenalizzate» dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

1.1. — In ordine alla questione riguardante l'art. 171-*octies*, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, per la quale i remittenti avrebbero dovuto accer-

tare il fatto contestato prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Infatti non è dubbio che i giudici *a quo* procedono per l'applicazione dell'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941 e che i dubbi di costituzionalità sulla norma da applicare possono dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale in un qualsiasi momento dello svolgimento del processo.

1.2. — Quanto al merito della questione, occorre innanzitutto ricordare che l'uso di dispositivi illeciti per fruire di servizi audiovisivi ad accesso condizionato è stato regolato nella sua interezza dall'art. 17 della legge n. 248 del 2000, il quale ha aggiunto alla legge n. 633 del 1941 l'art. 171-*octies*. Tale articolo punisce con sanzione penale la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si tratta di una norma che colpisce sia l'aspetto della commercializzazione dei dispositivi illeciti, sia l'aspetto del loro utilizzo.

In attuazione della direttiva comunitaria n. 98/84/CE, del 20 novembre 1998, in tema di tutela dei servizi ad accesso condizionato, è intervenuto poi il decreto legislativo n. 373 del 2000, il quale ha previsto l'irrogazione di una sanzione amministrativa (art. 6) a carico di chiunque (art. 4) ponga in essere una delle seguenti attività: *a*) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti di decodificazione; *b*) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali dei predetti dispositivi; *c*) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso degli stessi dispositivi.

La disposizione, come risulta evidente, si occupa dell'aspetto commerciale del fenomeno ed ignora l'aspetto dell'utilizzo dei decodificatori.

1.3. — Dalla sovrapposizione delle due citate disposizioni è derivata un'alterazione del sistema. Infatti, mentre l'art. 171-*octies* introdotto dalla legge n. 248 del 2000 ha posto sullo stesso piano i vari comportamenti dallo stesso articolo contemplati, prevedendo per tutti la medesima sanzione penale, il successivo decreto legislativo n. 373 del 2000, emesso in attuazione della direttiva comunitaria sopra citata, si è occupato soltanto dei comportamenti che attengono alla commercializzazione dei dispositivi illeciti, prevedendo per questi, non più la sanzione penale, ma la sanzione amministrativa, e non ha considerato l'aspetto dell'utilizzazione dei dispositivi, di modo che per quest'ultima ipotesi è rimasta applicabile la sanzione penale originariamente prevista per tutti i comportamenti in questione.

1.4. — La situazione verificatasi è stata posta in evidenza dalle sezioni unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 8545 del 2003, hanno ritenuto che il rapporto tra le fattispecie penalmente sanzionate di cui all'art. 171-*octies* e quelle sanzionate in via amministrativa in base al combinato disposto degli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 vada ricostruito nel senso che: *a*) limitatamente alle condotte tipiche sostanzialmente assimilabili o sovrapponibili, la fattispecie punita con sanzione amministrativa deve ritenersi speciale rispetto a quella punita con sanzione penale, contemplando quali elementi specializzanti il fine di commercio nonché la fornitura a pagamento del servizio ad accesso condizionato e ad essa deve pertanto applicarsi in via esclusiva, *ex art.* 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa; *b*) la condotta di utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, non assimilabile ad alcuna tra quelle amministrativamente sanzionate, continua ad essere penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171-*octies*.

1.5. — Questa situazione di distonia del sistema è stata poi eliminata dalla legge n. 22 del 2003, la quale ha previsto che ai comportamenti illeciti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000 «si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

1.6. — È da sottolineare a questo punto che il legislatore del 2000, nell'emanare l'art. 171-*octies*, ha considerato di pari gravità i comportamenti riguardanti la commercializzazione e l'utilizzo dei dispositivi illeciti atti alla decodificazione, prevedendo per tutti la sanzione penale, mentre il legislatore del 2003, aggiungendo la sanzione penale a quella amministrativa per i soli comportamenti riguardanti la commercializzazione di detti dispositivi illeciti, previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 373 del 2000, ha evidentemente considerato questi ultimi di maggiore gravità.

1.7. — Resta tuttavia la situazione di distonia, alla quale sopra si faceva cenno, per i fatti commessi sotto la disciplina del decreto legislativo n. 373 del 2000 (che regola anche i fatti anteriormente puniti dall'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, introdotto dalla legge n. 248 del 2000, in quanto norma più favorevole ai sensi dell'art. 2 del codice penale) fino all'entrata in vigore della legge n. 22 del 2003. In questo periodo, infatti, l'attività di utilizzo di dispositivi illeciti, considerata, come si è visto, di pari gravità rispetto all'attività di commercializzazione degli stessi dall'art. 171-*octies* della legge n. 633 del 1941, e di minore gravità dalla legge n. 22 del 2003, è stata punita con una pena più afflittiva (sanzione penale) di quella (sanzione amministrativa) prevista per la predetta attività di commercializzazione dal decreto legislativo n. 373 del 2000.

La disciplina applicabile alle condotte realizzatesi nel cennato periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti di pari o minore gravità rispetto a quelli per i quali è prevista una sanzione amministrativa, è manifestamente irragionevole.

Di conseguenza questa Corte non può che dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* aggiunto alla legge n. 633 del 1941 dalla legge n. 248 del 2000, nella parte in cui prevede la sanzione penale, anziché la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000, per l'utilizzo privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (cfr. sentenze n. 287 del 2001 e n. 52 del 1996), relativamente al periodo che va dall'entrata in vigore del citato art. 171-*octies* fino all'entrata in vigore della legge n. 22 del 2003. Tale intervento sostitutivo assorbe la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Modica in ordine agli artt. 4 e 6 del decreto legislativo n. 373 del 2000.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in vigore di detto art. 171-*octies* fino all'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 22 (Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 427

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Pluralità di questioni - Trattazione e decisione separata in ordine ad alcune delle questioni proposte - Riserva di decisione sulle restanti questioni.**

**Demanio e patrimonio dello Stato - Beni immobili - Concessione o locazione in favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciato intervento dello Stato nel settore, di esclusiva competenza regionale, delle politiche sociali, lesione dell'autonomia patrimoniale regionale (in attesa della sua attuazione secondo il dettato costituzionale) - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 6.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Franco Mastragostino e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 1° marzo 2003, depositato il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003, ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e, tra queste, della disposizione di cui all'art. 80, comma 6.

1.1. — La disposizione impugnata, «al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione», prevede che «le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato S.p.a.», costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni».

1.2. — La Regione Emilia-Romagna sostiene che la disposizione in questione, nel supporre l'esistenza di immobili appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato non «suscettibili di utilizzazione per usi governativi» e nel disporre che tali immobili possano essere affidati ad enti di assistenza o ad enti religiosi con finalità umanitarie o culturali, violerebbe l'art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto interverrebbe nel campo della politica sociale e, pertanto, al di fuori delle materie di competenza statale esclusiva o concorrente. Né la norma potrebbe giustificarsi nell'ottica della potestà dello Stato di disporre dei propri beni, dato che «si tratta qui non di atti di disposizione privatistici o per fini patrimoniali, ma di previsioni di legge e di provvedimenti amministrativi nel campo della politica sociale».

La ricorrente sostiene, poi, che la norma impugnata violerebbe l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, secondo il quale le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

La Regione ritiene che, fino all'attuazione di questa previsione costituzionale, lo Stato non potrebbe disporre dei propri beni, in quanto verrebbe, altrimenti, a porre oneri ed, in definitiva, a ridurre il valore e le possibilità d'uso di beni destinati ad essere assegnati agli enti territoriali, «secondo un criterio di coerenza con le rispettive funzioni».

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione.

L'Avvocatura sostiene, da un lato, che l'art. 119 della Costituzione non limiterebbe il potere dello Stato di disporre dei propri beni demaniali o patrimoniali, dall'altro, che la concessione o locazione a canone ricognitorio di immobili statali a favore di istituzioni di beneficenza o enti religiosi favorirebbe l'autonomia privata per lo svolgimento di attività di interesse generale, in coerenza ed in attuazione del principio di sussidiarietà affermato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, nella quale ha contestato le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma, della Costituzione), vincolante tanto lo Stato quanto gli altri livelli di governo, non legittimerebbe una decisione unilaterale dello Stato non coerente con l'assetto delle competenze pubbliche.

La ricorrente sostiene che la competenza residuale delle Regioni in materia di politica sociale imporrebbe allo Stato di assicurare a queste sia il finanziamento dei livelli essenziali dei servizi sia il trasferimento di beni strumentali, e non consentirebbe allo Stato di concedere ai soggetti privati i propri beni immobili non impiegati «in usi governativi», anche qualora fossero indispensabili all'erogazione di servizi pubblici.

4. — In prossimità dell'udienza pubblica anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, nella quale ha precisato e sviluppato le difese già svolte nell'atto di costituzione.

In particolare la difesa erariale sostiene che la disposizione impugnata troverebbe fondamento nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato), e che non sarebbe «seriamente» sostenibile che lo Stato, a differenza delle Regioni, non possa disciplinare la gestione e l'utilizzazione dei propri beni demaniali o patrimoniali, anche concedendone l'uso o il godimento a terzi.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con ricorso notificato il 1º marzo 2003, depositato il successivo 7 marzo ed iscritto al numero 25 del registro ricorsi 2003, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato varie disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e, tra queste, la disposizione dell'art. 80, comma 6, oggetto del presente giudizio, che viene censurata in riferimento agli articoli 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

La disposizione impugnata, «al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione», prevede che «le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato Spa», ... né suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni».

La ricorrente sostiene che la disposizione sarebbe illegittima, sia perché costituirebbe un intervento dello Stato nel settore, di esclusiva competenza regionale (art. 117, quarto comma, della Costituzione), delle politiche sociali, sia perché lo Stato, non avendo ancora dato attuazione al precetto costituzionale (art. 119 della Costituzione) di dotare le Regioni e gli enti locali di un proprio patrimonio, secondo un criterio di coerenza con le rispettive funzioni, non potrebbe disporre di beni solo ancora temporaneamente propri.

2. — Le due censure non sono fondate.

2.1. — È anzitutto infondato l'assunto secondo cui lo Stato, fino alla attuazione dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non potrebbe disporre dei propri beni demaniali o patrimoniali.

L'invocata disposizione costituzionale, in effetti, prevede che Regioni ed enti locali abbiano un patrimonio attribuito secondo i principi determinati dalla legge statale, ma non detta alcuna regola in ordine alla individuazione dei beni oggetto dell'attribuzione, né, tanto meno, vieta allo Stato la gestione e l'utilizzazione, *medio tempore*, di tali beni.

Questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 98 del 1997) che la dotazione patrimoniale di un ente pubblico non è predeterminata dalla Costituzione ed ha, pertanto, escluso che essa possa essere stabilita interpretativamente in sede di giudizio di costituzionalità. Ne consegue che, fino all'attuazione dell'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione e, pertanto, fino alla previsione da parte del legislatore statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per esso dell'Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare statale.

La diversa tesi, sostenuta dalla Regione, oltre a negare in radice gli stessi diritti dominicali dello Stato sui propri beni, condurrebbe, d'altra parte, all'irragionevole conseguenza che i beni statali non dovrebbero essere gestiti in attesa della legge di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

2.2. — Parimenti infondata è l'ulteriore censura prospettata dalla ricorrente, secondo la quale la disposizione di legge in questione violerebbe la competenza regionale nella materia residuale delle politiche sociali.

In effetti, l'art. 80, comma 6, della legge n. 289 del 2002, non diversamente dalla legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), cui la norma impugnata fa espresso richiamo, e da altre normative di settore (*cf.* la legge 1º giugno 1990, n. 134, recante «Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948», e l'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»), disciplina la gestione dei beni immobili (demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale.

Tale disposizione costituisce una manifestazione del potere dominicale dello Stato di disporre dei propri beni e, come tale, non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie.

In altri termini, la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile. In questo senso, peraltro, si è già espressa questa Corte, la quale ha precisato che la competenza regionale in materia di demanio marittimo non incide sulla destinazione dei canoni di concessione che spettano allo Stato in quanto titolare del demanio (*cf.* sentenza n. 286 del 2004). Che il canone di concessione segua la titolarità del bene è stato peraltro confermato dalla sentenza di questa Corte n. 26 del 2004 relativa alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), proposte con il ricorso in epigrafe, qui non espressamente esaminate;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 6, della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 428

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Circolazione stradale - Individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade, viabilità e di polizia locale, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 1, commi 1, lettera *b*), e *1-bis*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Segnali di localizzazione territoriale - Lingua o idioma in aggiunta alla lingua italiana - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di viabilità e toponomastica, dei vincoli a tutela della lingua tedesca e ladina, delle correlate competenze amministrative - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 1, comma *2-ter*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102.

**Circolazione stradale - Carta di circolazione - Procedimento per il rilascio del duplicato - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 2, comma 05, lettera *b*).
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 4-*bis*, commi 1 e 2.

**Circolazione stradale - Condotta di guida - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 3, comma 6, lettera *a*), comma 7, lettere *a*) e *d*), comma 8, comma 9, comma 10, lettera *a*), comma 11, lettere *a*) e *b*), e comma 16, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma.

**Circolazione stradale - Sanzioni per infrazioni al codice della strada - Poteri del prefetto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), artt. 3, comma 19, lettera *b*), 4, comma 1, lettera *c-bis*), comma *1-bis*, comma *1-ter*, comma *1-quinquies*, comma *1-octies*, 5 e 6.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Somme dovute a titolo di sanzione - Assegnazione allo Stato invece che alla Provincia - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade e viabilità, della correlata competenza amministrativa - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), art. 4, comma 1-*septies*.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, secondo comma; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Circolazione stradale - Accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti - Poteri degli organi della Polizia stradale, disciplinati dalle direttive del Ministero dell'interno - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di strade, viabilità e di polizia locale, della correlata competenza amministrativa, delle norme procedurali per la modifica delle norme di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.**

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214), artt. 5, comma 1, e 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-*bis* e 2-*ter*; 2, comma 5, lettera *b*); 3, commi 6, lettera *a*), 7, lettere *a*) e *d*), 8, 9, 10, lettera *a*), 11, lettere *a*) e *b*), 16, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), 19, lettera *b*); 4, commi 1, lettera *c*)-*bis*, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quinquies*, 1-*septies* e 1-*octies*; 5; 6 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada) convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni introdotte, con la tecnica della sostituzione o dell'aggiunta, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1º agosto 2003, n. 214, assumendo che esse invaderebbero le competenze legislative ad essa spettanti, sia ai sensi del testo dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), sia ai sensi dello statuto di autonomia, là dove attribuisce espressamente alle Province autonome competenze legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze amministrative, in materia di viabilità e lavori pubblici di interesse provinciale, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di polizia locale urbana e rurale, di toponomastica, per come meglio definite ed esplicitate dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed all'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).

2. — La prima censura concerne la disposizione dell'art. 1, comma 1, lettera *b*) e quella dell'art. 1, comma 1-*bis* del citato d.l. n. 151 del 2003 — le quali, in tema di individuazione dei corpi e dei servizi ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, hanno introdotto, rispettivamente, nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, la lettera *f-bis*) ed il comma 3-*bis*, dispositivo il primo della spettanza di quell'espletamento anche «al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed il secondo prevedente che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, «nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico», possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità.

Le due disposizioni violerebbero le competenze provinciali, di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 ed all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), in relazione all'art. 107 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972; prima ancora, tuttavia, le due disposizioni sarebbero lesive delle competenze provinciali emergenti dall'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione all'art. 10 della stessa legge costituzionale.

Sotto questo secondo profilo, si sostiene che le due disposizioni sarebbero riconducibili alla materia della «circolazione stradale», la quale non sarebbe annoverabile tra le materie che spettano allo Stato in via esclusiva o concorrente (art. 117 Cost., secondo e terzo comma), e sarebbe invece compresa nella potestà legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie, *ex* art. 117, quarto comma, Cost. Ne discenderebbe che tale materia spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sotto il profilo che, rispetto ad essa, si configurerebbe una forma di autonomia più ampia rispetto a quella in precedenza riconosciuta dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

Se ne sarebbe reso conto lo stesso legislatore statale, poiché, nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del d.l. n. 151 del 2003, era stato espressamente riconosciuto il problema che «la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione».

D'altro canto, sarebbero assai fragili e parrebbero «forzature» i possibili «agganci» ad ipotesi di competenza legislativa esclusiva statale e, in particolare, la tesi che la disciplina in parola possa essere ricondotta all'«ordine

pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. Infatti, tale materia non si riferisce alla circolazione stradale ed alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma piuttosto all'esigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti e non potrebbe essere estesa fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di attività umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come accadrebbe nel caso della circolazione stradale e ciò analogamente ad altri casi quali, ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro», il quale, significativamente, è considerato quale materia a sé, attribuita dall'art. 117, terzo comma, alla competenza concorrente dello Stato, proprio perché si sarebbe preso atto che essa non poteva certamente essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza».

Per altro verso, non sarebbe in alcun modo possibile la riconduzione della disciplina in parola alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), per quel che attiene alle previste sanzioni ed ai ricorsi contro di esse. Solo le norme relative all'impugnazione delle sanzioni amministrative potrebbero effettivamente trovare un'ideale «copertura» nella materia indicata, mentre in nessun caso potrebbero trovarla quelle relative alla loro irrogazione ed a maggior ragione quelle riconducibili alle altre funzioni della polizia stradale, quali sarebbero le norme impugnate.

L'impossibilità di ricondurre la «circolazione stradale» ad alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza statale, esclusiva o concorrente, dall'art. 117 Cost., del resto, sarebbe confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2003, si propone[va] di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Inoltre, pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, avocare a sé, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., materie in cui esso è privo di competenza in base all'art. 117 Cost., come la Corte ha ritenuto nella sentenza n. 303 del 2003, ciò potrebbe al più avvenire — come la stessa Corte ha chiarito — esclusivamente attraverso un'intesa con le Regioni e le Province autonome, la quale nella specie non vi è stata.

2.1. — Con riferimento allo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione (non modificabili o derogabili unilateralmente dallo Stato al di fuori della procedura di cui all'art. 107 dello statuto), si rileva che lo statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva alla Provincia di Bolzano in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18, del d.P.R. cit.); nonché potestà legislativa concorrente in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1, del d.P.R. cit.); ed inoltre che, in tali materie, spettano alla Provincia le funzioni amministrative, in base all'art. 16 del citato d.P.R. n. 670 del 1972.

Queste attribuzioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» sia, naturalmente, sulle strade di interesse provinciale, che sulle strade statali, essendo stata essa espressamente delegata dallo Stato alle Province con le norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie (art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, che richiama anche le funzioni di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade).

La disciplina di cui alla normativa in oggetto, in conseguenza, sarebbe, da un lato illegittima in quanto dettata da norme di livello statale e non da fonti provinciali, e, dall'altro, violerebbe anche le competenze amministrative provinciali in materia, là dove prevede lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nel territorio provinciale da parte anche di servizi e corpi statali (come, in particolare, il Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale dello Stato), anziché soltanto da organi provinciali. Tali servizi, che comprendono poteri di prevenzione, accertamento, controllo, ecc., non potrebbero, infatti, essere attribuiti ad organi statali, perché connessi con le citate potestà legislative spettanti alla Provincia ricorrente, giusta l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative». I compiti previsti dalle disposizioni in esame — essendo indubbiamente qualificabili come compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» — potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente ad organi amministra-

tivi provinciali. E ciò non soltanto per tutte le strade di interesse provinciale, in relazione alle quali la Provincia è dotata di competenze indiscutibilmente «proprie», espressamente previste dalle citate norme statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle quali la Provincia autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in materia di viabilità stradale in base alla delega contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiché tale delega è volta ad integrare e rendere organiche le competenze proprie della Provincia (delega c.d. devolutiva). In sostanza, non solo spetterebbe alla Provincia, in base al riparto costituzionale delle competenze normative, la normazione di cui trattasi, ma, inoltre, soltanto ad organi provinciali potrebbe essere affidato l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

3. — La seconda censura riguarda l'art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 151 del 2003, il quale ha aggiunto nell'art. 37 del d.lgs. n. 285 del 1992 un comma 2-bis, che, nel disciplinare le lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, stabilisce che gli enti competenti possano utilizzare «lingue o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

Anche in riferimento a questa norma si ripropone, in via preliminare, l'argomento dell'esclusione della disciplina della «circolazione stradale» dalle competenze statali.

In subordine si sostiene, altresì, la violazione delle norme statutarie che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17) e di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2), assumendosi che, in base a tali disposizioni statutarie, non potrebbe che spettare alla Provincia la determinazione delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del Comune. Ulteriore profilo di illegittimità si configurerebbe perché nella Provincia autonoma di Bolzano esistono specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell'art. 16 dello statuto.

4. — La terza censura viene mossa all'art. 2, comma 05, lettera b), del d.l. n. 151 del 2003, che ha aggiunto nell'art. 95 del d.lgs. n. 285 del 1992 il comma 1-bis, il quale attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione.

Si fa valere anche in questo caso l'argomento della sussistenza della competenza esclusiva residuale della Provincia e si deduce, inoltre, che la norma, tuttavia, sarebbe illegittima anche rispetto alle norme statutarie di cui all'art. 8, numeri 17 e 18, del d.P.R. n. 670 del 1972, le quali attribuiscono alla Provincia ricorrente competenza esclusiva in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale»; e sarebbe anche in contrasto con l'art. 107 dello statuto, poiché, avendo l'art. 4-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano, stabilendo, inoltre, nel comma successivo, che «le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1», il rilascio dei duplicati della carta di circolazione — in quanto attribuito, in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (si rinvia all'art. 2, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105) — nella Provincia di Bolzano spetterebbe alla Provincia in forza della suddetta delega e la relativa disciplina non potrebbe essere dettata da atti di livello statale, ma dovrebbe essere invece regolata, in base alle norme di attuazione appena richiamate, da leggi provinciali: la norma impugnata si sarebbe, invece, sostanziata in una modifica o deroga unilaterale da parte dello Stato, lesiva del citato articolo dello statuto. Si lamenta, inoltre, immotivatamente, la violazione dell'art. 16 dello statuto.

5. — Una quarta censura viene proposta in riferimento ad una serie di commi dell'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno sostituito od aggiunto disposizioni in norme del d.lgs. n. 285 del 1992, e precisamente con riguardo:

a) al comma 6, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 152 di detto d.lgs., che regola l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.);

*b)* al comma 7, lettere *a)* (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 153 di detto d.lgs., che regola prescrizioni sull'uso delle luci di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.) e *d)* (che ha sostituito il comma 5 dell'art. 153 cit., che regola l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta);

*c)* al comma 8 (che aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 157 di detto d.lgs., prescrivente l'obbligo di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta);

*d)* al comma 9 (che ha aggiunto un comma 4-*bis* ed un comma 4-*ter* nell'art. 162 di detto d.lgs., concernenti l'obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi);

*e)* al comma 10, lettera *a)* (che ha sostituito il comma 2 nell'art. 170 di detto d.lgs., in tema di limitazioni al trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente);

*f)* al comma 11, lettere *a)* e *b)* (che, rispettivamente, hanno sostituito i commi 1 ed 1-*bis* nell'art. 171 di detto d.lgs., in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli);

*g)* al comma 16, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* (che, rispettivamente, hanno sostituito il comma 1, inserito il comma 2-*bis*, sostituito il comma 3, ed aggiunto il comma 6-*bis* nell'art. 179 di detto d.lgs., disposizioni concernenti l'obbligo per i veicoli di circolare provvisti di limitatore di velocità e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati di determinate caratteristiche, funzionanti e non manomessi).

Anche rispetto a tali disposizioni, viene ribadita la censura basata sull'esclusività della competenza legislativa provinciale sulla circolazione stradale.

Inoltre, le norme in discorso sarebbero lesive delle competenze legislative esclusive della Provincia in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (n. 18), nonché delle competenze amministrative nelle medesime materie spettanti alla Provincia *ex art.* 16 dello statuto, poiché queste disposizioni comprenderebbero anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico», sia sulle strade di interesse provinciale, sia sulle strade statali, essendo stata quest'ultima espressamente delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie. Siffatte competenze amministrative non sarebbero, pertanto, modificabili senza le procedure di cui all'art. 107 dello statuto, che viene evocato come parametro unitamente all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 (precisandosi, inoltre, che, al riguardo, occorre tenere presente anche l'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade», richiamato dall'art. 19). Infatti, le suddette attribuzioni sarebbero lese dalla pretesa statale di indicare con proprie norme le regole di comportamento il cui rispetto è considerato necessario ai fini della sicurezza del traffico.

6. — Una quinta censura è proposta in riferimento all'art. 3, comma 19, lettera *b)*, all'art. 4, commi 1, lettera *c-bis)*, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quinqüies*, 1-*octies*, all'art. 5 ed all'art. 6, del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003 (i quali, rispettivamente, sostituiscono l'art. 193, comma 4, aggiungono all'art. 201 il comma 5-*bis*, aggiungono il comma 1-*bis* e sostituiscono il comma 2 dell'art. 203, aggiungono all'art. 204 i commi 1-*bis* e 1-*ter*, sostituiscono nell'art. 205 i commi 3, 186 e 187). Sulla premessa che tali norme sono tutte attributive di poteri al prefetto nell'ambito dei procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del codice della strada [ed in particolare: del potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione per le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 19, lettera *b)*]; di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi (art. 4, comma 1, lettera *c-bis)*]; di decisione del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione (art. 4, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quinqüies*); della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma 1-*octies*); del potere di disporre la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5 e 6)], si sostiene ancora una volta sia la violazione della (asseritamente acquisita) competenza esclusiva provinciale sulla circolazione stradale, sia, subordinatamente, delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all'art. 107 dello statuto.

Con riguardo alla censura subordinata, si assume che l'attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui alle norme in parola sarebbe illegittima anche perché, attribuendo le norme statutarie alla Provincia la competenza in materia di regole per la sicurezza sulle strade e, conseguentemente, anche in relazione alla determinazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni e alla loro irrogazione, tali funzioni non possono essere disciplinate con norme statali, né possono essere attribuite ad organi dello Stato, come, appunto, il prefetto, giusta il già citato disposto dell'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992. Inoltre, le norme in questione non terrebbero conto che in base allo speciale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, nella Provincia di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (*ex art. 87 dello statuto*) dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano (oltre che, in parte, dal Presidente della Provincia o dai questori, *ex art. 20 dello statuto*).

7. — Una sesta censura viene enunciata riguardo alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1-*septies*, del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che ha inserito nel d.lgs. n. 285 del 1992 l'art. 204-*bis* (che prevede al comma 5 — che sostanzialmente è la norma censurata — che le somme dovute a titolo di sanzione possano essere assegnate dal giudice di pace in caso di rigetto del relativo ricorso «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore»), sostenendosi sia la violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974) in relazione all'art. 107 dello statuto, sia, preliminarmente e sempre per le ragioni già viste, la lesione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La violazione degli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, e 16 è argomentata adducendosi che, poiché la suddetta disposizione implica che le violazioni possano essere accertate da organi appartenenti non soltanto all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale, sarebbe violata la riserva ad organi provinciali in ambito provinciale dell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Inoltre, anche se il disconoscimento di tale riserva non fosse illegittimo, la disposizione impugnata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto le somme dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite alla Provincia anche nell'ipotesi in cui le relative sanzioni siano conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali. Infatti, l'attribuzione alla Provincia delle competenze in materia di viabilità, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, numeri 17 e 18, dello statuto), integrate dalla delega relativa a tutte le «funzioni in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 — recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile soltanto attraverso la speciale procedura di cui all'art. 107 dello statuto — implicando che sia proprio la Provincia a svolgere tutte le funzioni amministrative (manutenzione, sorveglianza, apposizione della segnaletica, ecc.) relative alle strade, anche statali, che passano sul territorio provinciale, e, quindi, a sostenerne i relativi costi, comporterebbe che ad essa debbano essere assegnate tutte le somme dovute per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla circolazione accertate su dette strade, indipendentemente da quale sia l'organo accertatore, giacché l'attribuzione delle somme in questione sarebbe funzionale a consentire lo svolgimento da parte della Provincia di tutte le suddette funzioni ad essa attribuite.

8. — La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del d.l. n. 151 del 2003, convertito in legge n. 214 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del d.lgs. n. 285 del 1992, per la parte in cui disciplinano i poteri degli organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza e dello stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, con la prescrizione che essi debbano operare secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno.

Vi sarebbe una violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e delle relative norme d'attuazione (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonché (preliminarmente e sempre per le ragioni già dette) di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Un ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe dalla previsione che — nello svolgere i suddetti accertamenti — tutti gli organi di Polizia stradale, e quindi anche quelli della Provincia ricorrente, debbano confor-

marsi alle direttive fornite dal Ministero dell'interno: poiché la materia della circolazione stradale e della sicurezza sulle strade appartiene, in forza delle osservazioni svolte sopra, alla Provincia autonoma di Bolzano, soltanto alla Provincia spetterebbe di esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero dell'interno non potrebbe impartire direttive al riguardo. Esse non potrebbero nemmeno trovare giustificazione in un generale potere statale di indirizzo, giacché esso, secondo la nuova disciplina costituzionale, è venuto meno, sia in quanto non esiste più in Costituzione il limite generale espresso dell'interesse nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento di tale potere; sia in quanto l'art. 118 Cost. prevede una specifica ipotesi di coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza di un potere generale di quel tipo. Infine, quando pure fosse ancora configurabile il suddetto potere, non potrebbe che essere esercitato se non nei limiti e nelle forme prescritti dalle norme d'attuazione dello statuto, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 (a cominciare, quindi, dalla necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri).

9. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che la Provincia, nell'invocare la clausola contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non avrebbe individuato le maggiori competenze che da essa scaturirebbero a suo favore. Nel merito, ha sostenuto che le competenze vantate in base allo statuto ed in particolare quella di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 operano solo in ambito provinciale e che la disciplina della circolazione stradale dovrebbe ritenersi compresa nelle materie dell'ordine pubblico e della sicurezza e per certi aspetti dell'ordinamento civile che l'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), attribuisce all'esclusiva competenza statale. Donde l'infondatezza delle censure mosse dalla Provincia, che riguarderebbero tutte norme volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale e un uso conforme sull'intero territorio nazionale del diritto alla mobilità.

Verrebbe, altresì, in considerazione l'esigenza di assicurare unitariamente gli stessi *standards* sul territorio nazionale, la quale da questa Corte, nella sentenza n. 303 del 2003 è stata considerata operante anche al di fuori delle materie di competenza esclusiva o concorrente statale.

10. — Nell'imminenza della pubblica udienza, la Provincia di Bolzano ha depositato anche una memoria illustrativa.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214, che hanno modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle parti concernenti l'individuazione dei corpi cui spetta svolgere i servizi di polizia stradale in genere e quelli di scorta ai trasporti eccezionali; l'uso delle lingue regionali o degli idiomi locali nei segnali di localizzazione dei confini comunali; il procedimento per il rilascio dei duplicati delle carte di circolazione; talune regole di condotta nella guida, di seguito specificamente indicate; l'irrogazione di sanzioni per le infrazioni al codice della strada e il relativo procedimento; l'assegnazione delle somme dovute per tali sanzioni all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; e infine l'accertamento, da parte della polizia stradale, degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti.

La Provincia ritiene che le modifiche apportate dalle norme impuginate al codice della strada invadano le competenze legislative ad essa spettanti in materia di circolazione stradale, sotto due profili.

Esse, anzitutto, violerebbero l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), in quanto, nel nuovo assetto delle autonomie, la materia della circolazione stradale non rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa, esclusiva o concorrente, dello Stato, ed è quindi riconducibile alla competenza esclusiva (residuale) delle Regioni ordinarie, e pertanto, ricorrendo i presupposti specificati dall'art. 10 della legge costituzionale citata, a quella delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, e indipendentemente da tali rilievi, le anzidette disposizioni violerebbero lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), che attribuisce alle citate Province autonome, nei limiti di cui all'art. 4, la competenza legislativa («primaria») in materia di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18), nonché in materia di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2); e, nei limiti di cui all'art. 5, la potestà legislativa («concorrente») in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1).

La Provincia ritiene anche violati, in riferimento alla censura in tema di toponomastica, gli artt. 99, 100, 101 e 102 dello statuto, per lesione degli specifici vincoli ivi previsti a tutela della lingua tedesca; nonché, in riferimento a tutte le censure, l'art. 16 e l'art. 107 dello statuto e le relative norme di attuazione, per lesione delle sue corrispondenti competenze amministrative, proprie o delegate.

2. — Le questioni sono infondate sotto tutti i profili.

3. — Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che — nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 — la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.

In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.»

Orbene, la circolazione stradale — pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione — non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascrivito alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.

In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma.

In primo luogo l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Del tutto correttamente, quindi, l'art. 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, nell'individuare i «principi generali» della disciplina, esplicitamente dichiara che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato».

In quanto funzionale alla tutela dell'incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l'omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004).

Dal suo canto, la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore — cui pure si riferiscono alcune delle norme impugnate — si inquadra agevolmente nella lettera *l*) del secondo comma dell'art. 117, nella parte che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia dell'«ordinamento civile».

Infine — per quanto concerne il settore delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada — vale il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta, mentre per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, opera la medesima lettera *l*), nella parte in cui attribuisce alla competenza statale esclusiva le materie della «giustizia amministrativa» e della «giurisdizione».

La rilevata estraneità della circolazione stradale al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione comporta l'infondatezza dell'argomento che la ricorrente trae dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4. — Con le censure del secondo gruppo la Provincia denuncia la violazione, da parte delle norme impugnate, delle competenze legislative (e di quelle amministrative, proprie o delegate) ad essa riconosciute dallo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

Anche tali censure sono infondate.

Le norme impugnate non contengono alcun elemento che si riveli idoneo a derogare allo statuto di autonomia, avente natura di legge costituzionale; e perciò ben possono essere interpretate in senso conforme allo statuto stesso ed alle norme di attuazione.

5. — La prima censura concerne l'art. 1, comma 1, lettera *b*), e comma *1-bis*, del decreto-legge n. 151 del 2003 che — in tema di individuazione dei corpi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sia in generale che in riferimento alla scorta di trasporti eccezionali — hanno, rispettivamente, introdotto nell'art. 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 la lettera *f-bis*) del comma 1 (secondo cui i servizi di polizia stradale sono svolti anche dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato) ed il comma *3-bis* (secondo cui i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati anche dal personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità).

5.1. — Secondo la ricorrente, tali norme violano anzitutto l'art. 8 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che — ai numeri 17 e 18 — attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa in materia, rispettivamente, di «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia».

La censura è infondata.

La competenza legislativa delle Province in materia di strade (ed altri impianti di trasporto, ad es. funivie) esistenti nel territorio provinciale va intesa come riferita agli aspetti più specificamente inerenti alla localizzazione, costruzione e manutenzione delle strade stesse, come è rivelato dal contestuale richiamo ai lavori pubblici, e non anche in via diretta alla circolazione che su di esse si svolge.

5.2. — La ricorrente ritiene poi violato l'art. 9, n. 1, dello statuto, che attribuisce alle Province autonome la potestà legislativa in materia di «polizia locale urbana e rurale».

La censura è infondata.

Le norme impugnate non si pongono in contrasto con lo statuto di autonomia e ben possono interpretarsi in senso ad esso conforme, in particolare nel senso che non sottraggono ad organi provinciali funzioni amministrative ad essi spettanti in tema di polizia locale.

Infatti l'art. 12, comma 1, del codice della strada, modificato dalle norme impugnate — che indica in via generale i corpi abilitati ad espletare il servizio di polizia stradale su tutte le strade italiane — include nel catalogo, con la lettera *f-bis*), il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, ma con la lettera *d-bis*) (non impugnata) anche «i corpi e i servizi di polizia provinciale nell'ambito del territorio di competenza». E nulla in esso induce a ravvisare deroghe all'art. 8, n. 21, dello statuto, che attribuisce la disciplina del «Corpo forestale» alla potestà legislativa provinciale.

Altrettanto si deve dire per il comma 3-*bis* dell'art. 12. Esso prevede che il personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali può espletare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico. Ma nel contempo impone a tale personale di osservare le prescrizioni degli organi di polizia di cui al comma 1, e quindi anche quelle della polizia locale, cui non vieta perciò di intervenire sui servizi di scorta, nell'ambito di sua competenza.

5.3. — La ricorrente ritiene poi lesa l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in cui hanno potestà legislativa.

La censura è infondata, per le ragioni già illustrate al n. 5.1. Le norme impugnate — non incidendo sulle competenze legislative provinciali — non sottraggono funzioni amministrative ad organi provinciali, in particolare alla polizia locale urbana.

5.4. — La ricorrente inoltre ritiene le norme impugnate in contrasto con l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che delega alle Province autonome, per i rispettivi territori, le funzioni «in materia di viabilità stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), escluse le autostrade.

La censura — peraltro del tutto generica — è infondata, in quanto le norme impugnate, attesa la nozione di viabilità sopra specificata, sono del tutto estranee ai poteri in tale materia spettanti allo Stato come ente proprietario delle strade statali, cui si riferisce la delega invocata dalla Provincia.

5.5. — La ricorrente invoca poi l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), secondo cui nelle materie di competenza propria delle Province autonome (e, quindi, in tema di viabilità e di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» sono affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.

La censura è infondata, essendosi già chiarito come le materie di competenza propria invocate dalla Provincia (viabilità e lavori pubblici; comunicazioni e trasporti) non riguardino direttamente la circolazione stradale.

5.6. — Infine la ricorrente deduce la violazione dell'art. 107 dello statuto, che prevede un particolare procedimento per l'emanazione, e quindi anche per la modifica, delle norme di attuazione dello statuto stesso.

La censura è infondata, non venendo in rilievo alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.

6. — La seconda censura riguarda l'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 151 del 2003, il quale ha introdotto il comma 2-*bis* nell'art. 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale comma stabilisce che i Comuni e gli altri enti indicati dal comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

La ricorrente ritiene violati l'art. 8 dello statuto, che attribuisce alla competenza legislativa primaria delle Province autonome (al n. 17) la materia della «viabilità...di interesse provinciale» e (al n. 2) la materia della «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano»; gli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto, che prevedono specifici vincoli a tutela della lingua tedesca e del ladino; e l'art. 16, che attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative nelle indicate materie.

La censura è infondata.

La norma impugnata pone, in tema di circolazione stradale, norme generali, da interpretare, in difetto di contrarie indicazioni del legislatore, secondo il canone per cui la legge generale posteriore non deroga a quella speciale previgente.

Perciò in nessun modo la norma ha inciso sui parametri evocati dalla Provincia, in particolare su quelli concernenti la potestà legislativa ad essa spettante in materia di toponomastica. Ne consegue l'infondatezza della censura relativa alla lesione delle funzioni amministrative.

7. — La terza censura riguarda l'art. 2, comma 05, lettera *b*), del decreto-legge n. 151 del 2003, che ha introdotto il comma *1-bis* nell'art. 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo cui «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».

7.1. — La ricorrente ritiene anzitutto violato l'art. 8 dello statuto, che (ai già citati numeri 17 e 18) attribuisce competenza legislativa alle Province autonome in materia di «viabilità ... di interesse provinciale» e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale».

La censura è infondata.

La carta di circolazione, e di riflesso il suo duplicato, tendono a verificare l'idoneità del veicolo alla circolazione stradale, che non ha attinenza né con la viabilità, né con le comunicazioni e i trasporti, intesi nei sensi prima indicati. Quindi la norma non invade le indicate competenze legislative provinciali.

7.2. — La ricorrente evoca poi l'art. 16 dello statuto, che attribuisce alle Province autonome le funzioni amministrative nelle materie in questione.

Quanto detto a proposito della censura precedente comporta l'infondatezza di quella in esame: la norma impugnata, in quanto estranea alle materie di competenza legislativa provinciale, non può violare le regole relative alle funzioni amministrative in tali materie.

7.3. — La norma impugnata, ad avviso della ricorrente, lede poi l'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che (al comma 1) delega alle Province autonome, dal 1° gennaio 1996, l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ridenominati Uffici del dipartimento per i trasporti terrestri dall'art. 17 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante: «Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85») di Trento e di Bolzano; e (al comma 2) attribuisce alle stesse Province il potere di disciplinare con legge l'organizzazione delle funzioni delegate; nonché l'art. 107 dello statuto, che vieta modifiche o deroghe unilaterali alle competenze fissate dalle norme di attuazione dello statuto.

Le censure — che possono esaminarsi congiuntamente — sono infondate.

La disposizione impugnata ha modificato una legge generale, senza espressamente derogare alla speciale norma di attuazione dello statuto che ha attribuito alle Province autonome il rilascio del duplicato e la regolamentazione del procedimento.

L'assenza di ogni elemento che riveli una portata derogatoria e la natura delle fonti speciali evocate inducono ad escludere che la norma impugnata si ponga in contrasto con la citata delega di funzioni.

8. — La quarta censura riguarda una serie di commi dell'art. 3 del decreto-legge n. 151 del 2003, che, in tema di regole di condotta nella guida, hanno modificato le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Si tratta in particolare del comma 6, lettera *a*) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 152 del decreto legislativo, in tema di obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.); del comma 7, lettera *a*) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 153 del decreto legislativo, in tema di uso delle luci di posizione e d'ingombro, dei proiettori anabbaglianti, etc.), e lettera *d*) (che ha sostituito il comma 5 dello stesso art. 153, in tema di uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta); del comma 8 (che ha aggiunto un periodo al comma 2 dell'art. 157 del decreto legislativo, in tema di obbligo di spegnere il motore durante la sosta); del comma 9 (che ha aggiunto i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'art. 162 del decreto legislativo, in tema di obbligo di utilizzare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi); del comma 10, lettera *a*) (che ha sostituito il comma 2 nell'art. 170 del decreto legislativo, in tema di limitazioni al trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente); del comma 11, lettere *a*) e *b*)

(che hanno sostituito, rispettivamente, i commi 1 e 1-*bis* nell'art. 171 del decreto legislativo, in tema di obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli); del comma 16, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) (che nell'art. 179 del decreto legislativo, hanno, rispettivamente, sostituito il comma 1, inserito il comma 2-*bis*, sostituito il comma 3, e aggiunto il comma 6-*bis*, in tema di obbligo di circolare con veicoli provvisti di limitatore di velocità e, in certi casi, di cronotachigrafo).

La ricorrente ritiene che tali norme violino l'art. 8, numeri 17 e 18, e l'art. 16 dello statuto, l'art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, e l'art. 107 dello statuto, tutti precedentemente citati.

Le censure sono infondate per le ragioni prima esposte: si tratta infatti di norme di comportamento, espressione della competenza statale in tema di circolazione stradale.

In particolare, le norme impugnate non riguardano le competenze provinciali sulla viabilità di interesse provinciale e sulle comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, né (di riflesso) l'attribuzione alla Provincia delle funzioni amministrative in tali materie; non violano la delega alle Province delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente Nazionale per le Strade, e non modificano le norme di attuazione dello statuto.

9. — La quinta censura riguarda talune norme del decreto-legge n. 151 del 2003, che hanno modificato precedenti norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, concernenti i poteri del prefetto in tema di sanzioni per infrazioni al codice della strada, e precisamente l'art. 3, comma 19, lettera *b*) (che ha sostituito l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in tema di ordinanza-ingiunzione prefettizia per mancato rispetto degli obblighi assicurativi); l'art. 4, comma 1, lettera *c-bis*) (che ha aggiunto il comma 5-*bis* all'art. 201 del decreto legislativo, in tema di procedimento sanzionatorio per infrazioni commesse da veicoli intestati a soggetti pubblici istituzionali), comma 1-*bis*) (che ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 203 del decreto legislativo), comma 1-*ter*) (che ha sostituito il comma 2 dell'art. 203 del decreto legislativo), comma 1-*quinqüies*) (che ha aggiunto all'art. 204 del decreto legislativo i commi 1-*bis* e 1-*ter*), tutti in tema di decisione del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione; comma 1-*octies*) (che ha sostituito il comma 3 dell'art. 205 del decreto legislativo, in tema di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale); gli artt. 5 e 6 (che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo in tema di poteri del prefetto sulla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti).

9.1. — La ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l'art. 8, numeri 17 e 18, con l'art. 9, n. 1, e con l'art. 16 dello statuto, già citati; e con l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria delle Province (e, quindi, relativamente alle strade di interesse provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» possono essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.

Le censure sono infondate.

Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto — secondo un principio generale — consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.

9.2. — La ricorrente deduce anche la violazione del già citato art. 107 dello statuto. Ma il parametro è inconferente, non essendo nella specie intervenuta alcuna modifica unilaterale delle norme di attuazione dello statuto in tema di competenze provinciali.

9.3. — Infine la ricorrente ritiene violato l'art. 87 dello statuto, secondo il quale le funzioni del Prefetto sono svolte, nell'ambito provinciale, dal Commissario di Governo per la Provincia.

La censura è infondata, in quanto la norma impugnata, di carattere generale, non doveva necessariamente prevedere la salvezza dei poteri del Commissario di Governo per la Provincia, garantiti da una norma speciale preesistente, di rango statutario: essi pertanto restano salvi.

10. — La sesta censura riguarda l'art. 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 151 del 2003, che ha inserito nel decreto legislativo n. 285 del 1992 l'art. 204-*bis*, il quale — al comma 5 — dispone che le somme dovute a titolo di sanzione possono essere assegnate dal giudice di pace, in caso di rigetto del ricorso, «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore».

Secondo la ricorrente — che rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima doglianza — le somme in esame dovrebbero essere attribuite alla Provincia, che svolge le funzioni amministrative relative alle strade, anche statali, esistenti sul suo territorio, e ne sostiene i costi.

La censura è infondata, per le ragioni in precedenza esposte in ordine all'estraneità della circolazione stradale all'ambito delle competenze provinciali.

11. — La settima censura concerne gli artt. 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, che hanno sostituito gli artt. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo (in tema di poteri degli organi della Polizia stradale per l'accertamento degli stati di ebbrezza e di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti) che essi operino secondo le direttive del Ministero dell'interno.

La ricorrente rinvia agli stessi parametri evocati a proposito della prima censura, e, subordinatamente — per il caso che le direttive possano considerarsi espressione di un legittimo potere di indirizzo statale — all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, in quanto le direttive non osserverebbero i limiti e le forme da tale norma stabiliti.

La censura è infondata.

La norma impugnata disciplina poteri di polizia finalizzati all'accertamento di condotte che legittimano l'adozione di provvedimenti amministrativi sulla patente o addirittura costituiscono reato.

Tali poteri sono totalmente estranei all'ambito della polizia urbana locale; e nel secondo caso sono direttamente riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Quanto all'art. 3 del decreto legislativo n. 266 del 1992, esso riguarda gli atti statali di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative delle Regioni e Province autonome. Nella specie, le direttive riguardano invece materie di competenza dello Stato.

12. — Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, lettera b), e 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ed all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 2 e 17, 16, 99, 100, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 05, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6, lettera a), comma 7, lettere a) e d), comma 8, comma 9, comma 10, lettera a), comma 11, lettere a) e b), e comma 16, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 19, lettera b); 4, comma 1, lettera c-bis), comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quinquies, comma 1-octies, 5 e 6 del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16, 87 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'art. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed all'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 17 e 18, 9, n. 1, 16 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 429

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Veneto - Parchi nazionali - Opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra l'Ente, la Regione e lo Stato - Ricorso del Governo - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s).

**Regione Veneto - Parchi nazionali - Opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali - Stipula di convenzione o accordo tra l'Ente, la Regione e lo Stato - Ricorso del Governo - Asserita imposizione allo Stato di attività amministrativa obbligatoria - Mancanza di capacità lesiva della norma impugnata - Inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 114.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 dicembre 2003, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2004 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 dicembre 2003 e depositato il 7 gennaio 2004, ha sollevato, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera *s*), e 114 della Costituzione — dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»).

2. — La suddetta norma aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 64 della citata legge n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni degli enti parco.

La disposizione sospettata di illegittimità costituzionale prevede che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), le funzioni disciplinate dall'art. 61, comma 1, lettera *b*), numero 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all'art. 63, comma 1, lettera *a*), della medesima legge regionale, sono esercitate dall'Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l'Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio.

L'art. 61, sopra citato della legge regionale n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni della Regione, al comma 1, lettera *b*), prevede che «Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo Stato, ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:

*a*) [omissis];

*b*) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

1) [omissis];

2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione».

L'art. 63 della medesima legge, la cui rubrica reca Funzioni dei comuni, al comma 1, lettera *a*), prevede che «Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

*a*) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera *b*), comprese quelle relative alle linee telefoniche interrattive, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali».

3. — Ad avviso del ricorrente, «la norma eccede chiaramente l'ambito delle competenze regionali, sotto un duplice profilo».

In primo luogo, la disposizione censurata «concreta un illegittimo condizionamento dell'attività dell'Ente parco e risulta invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione».

In tal modo si condizionerebbe a preventivi accordi o all'assenso di altri enti il rilascio del nulla osta di competenza dell'Ente parco, previsto dall'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

La norma da ultimo richiamata riconosce come autorità di gestione del parco nazionale l'Ente parco ed allo stesso affida, tra l'altro, il compito di verificare la conformità di eventuali concessioni o autorizzazioni, relative ad opere ed interventi all'interno dell'area, al piano del parco e al suo regolamento e «deve ritenersi vincolante e non derogabile dalle Regioni, quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che, così come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), legittima lo Stato a dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali».

In secondo luogo, la disposizione in questione impone allo Stato, in termini di obbligatorietà, l'esercizio di un'attività amministrativa, cioè la stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale, per la determinazione delle modalità di esercizio delle prerogative degli Enti parco. In ordine a tale profilo, pertanto, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

4. — Con memoria depositata il 27 gennaio 2004 si è costituita la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, che lo stesso venga dichiarato non fondato.

La Regione deduce che il ricorso è inammissibile, in quanto l'effettiva applicabilità della norma è, in ogni caso, subordinata alla stipula di una convenzione o di un accordo tra l'Ente parco, lo Stato e la Regione. «Conseguentemente, ove la disposizione sia ritenuta lesiva delle prerogative dell'Ente nazionale o anche semplicemente inopportuna, la stessa può essere resa inoperante semplicemente omettendo la stipula della convenzione o dell'accordo ivi previsti».

La Regione osserva che i motivi di censura proposti con il ricorso «costituiscono l'effetto di travisamento del significato della norma impugnata», in quanto la disposizione in esame si riferisce soltanto alle funzioni di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999, già delegate dallo Stato alle Regioni con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

La norma, pertanto, non si riferisce né direttamente, né indirettamente alle funzioni di rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991 e scaturisce da una richiesta formale dell'Ente parco delle Dolomiti Bellunesi — unico parco nazionale presente nel territorio della Regione Veneto — al fine di semplificare l'iter amministrativo delle opere da realizzarsi all'interno del perimetro del Parco stesso.

Pertanto la disposizione in esame «non comprime alcuna funzione di competenza dell'Ente parco ma, all'opposto, ne ammette l'estensione, riconoscendo all'Ente parco la competenza al rilascio anche dell'autorizzazione paesaggistica, in via ordinaria di competenza regionale».

5. — Con memoria depositata il 14 ottobre 2004, l'Avvocatura generale dello Stato, preso atto delle argomentazioni difensive formulate dalla Regione Veneto, ha insistito nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

La difesa dello Stato rileva che la norma in esame «lungi dall'essere chiara (...) riesce (...) a creare confusione normativa, a tutto svantaggio dell'efficacia degli strumenti di tutela delle aree protette approntati dall'ordinamento». Deduce, infine, che la Regione non ha alcun potere di prevedere o imporre che l'esercizio di determinate funzioni, inerenti alla tutela delle aree protette, sia subordinato alla stipula di convenzioni o accordi interistituzionali tra l'Ente parco, la Regione e lo Stato.

6. — In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Veneto ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le argomentazioni svolte al momento della costituzione. In particolare, osserva che la disposizione in esame non attiene alle funzioni di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991. La previsione della stipula dell'accordo o della convenzione non costituisce, altresì, un'imposizione nei confronti dell'Ente parco, suscettibile di limitare i poteri allo stesso attribuiti dalla legge statale, ma è diretta ad ampliare i poteri dell'Ente medesimo, prevedendo che quest'ultimo sia competente anche in ordine alla concessione dell'autorizzazione paesaggistica.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ha ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 114 della Costituzione.

2. — Detta norma aggiunge il comma 4-*bis* all'art. 64 della citata legge della Regione Veneto n. 11 del 2001.

La disposizione sospettata di illegittimità costituzionale prevede che nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi nazionali — nel territorio della Regione Veneto ricade il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi — e nelle aree di protezione esterna agli stessi, oggetto di vincolo ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), le funzioni, disciplinate dall'art. 61, comma 1, lettera *b*), numero 2, riguardanti opere o lavori di competenza degli Enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui all'art. 63, comma 1, lettera *a*), della medesima legge regionale, sono esercitate dall'Ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale tra l'Ente stesso, la Regione e lo Stato, per la determinazione delle relative modalità di esercizio.

3. — La questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri è articolata in due distinte censure.

Con la prima viene dedotto che la norma impugnata dà luogo ad un illegittimo condizionamento dell'attività dell'Ente parco, al quale compete — ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) — il rilascio del nulla osta per la realizzazione di interventi all'interno del perimetro del parco o nelle zone ad esso limitrofe.

Vi sarebbe, quindi, la lesione della competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente», riservata, in via esclusiva, allo Stato, *ex art.* 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

Con la seconda censura si afferma che la disposizione impugnata impone allo Stato, come obbligatorio, l'esercizio di un'attività amministrativa, consistente nella stipula di un accordo interistituzionale o di una convenzione per la fissazione delle modalità di esercizio di funzioni proprie dell'Ente parco.

4.— Innanzitutto, occorre delineare il quadro normativo regionale in cui si colloca la disposizione impugnata.

L'art. 61 della legge della Regione Veneto n. 11 del 2001, la cui rubrica reca Funzioni della Regione, al comma 1, lettera *b*), prevede che «Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977:

a) [omissis];

b) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

1) [omissis];

2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione».

L'art. 62 della legge regionale in questione, la cui rubrica reca Funzioni delle province, dispone la subdelega alle Province delle funzioni concernenti:

«a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per apposizione e revisione vincoli paesaggistici».

Il successivo art. 63, la cui rubrica reca Funzioni dei comuni, al comma 1, lettera *a*), prevede che «Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera *b*), comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali».

In detto contesto normativo si inserisce la disposizione della legge regionale n. 26 del 2003 della cui legittimità costituzionale il ricorrente dubita.

5. — Così ricostruita la disciplina sulla quale va ad incidere la norma impugnata, si può passare all'esame della prima censura avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

6. — La questione non è fondata nei termini di seguito indicati.

La difesa dello Stato — nel sostenere che la disposizione impugnata eccede l'ambito delle competenze regionali, in quanto incide sulle competenze attribuite all'Ente parco dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991, nella materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione — muove da un erroneo presupposto interpretativo.

Il citato comma 4-*bis* opera, in prospettiva, un ampliamento delle competenze degli Enti parco, attribuendo loro, come si è già precisato:

funzioni in origine delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), vale a dire quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera *b*), numero 2, della legge regionale n. 11 del 2001, concernente il rilascio di autorizzazioni, le funzioni di vigilanza e l'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori per opere e lavori di competenza di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

funzioni anch'esse delegate alle Regioni e già subdelegate ai comuni, vale a dire previste dall'art. 63, comma 1, lettera *a*), della stessa legge regionale n. 11 del 2001.

Tale ampliamento, peraltro, è subordinato alla stipulazione della convenzione o dell'accordo interistituzionale sopra richiamato.

Non è, quindi, fondata la tesi prospettata dal ricorrente, secondo la quale la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 26 del 2003 inciderebbe su competenze dell'Ente parco, previste e disciplinate dalla legislazione statale, ed in particolare dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991.

L'art. 13 della citata legge n. 394 del 1991, la cui rubrica è *Nulla osta*, dispone, al comma 1, che «Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. [...]».

Orbene, il nulla osta in questione è atto diverso dall'autorizzazione paesaggistica relativa all'intervento, agli impianti ed alle opere da realizzare all'interno del parco. Esso è un atto endoprocedimentale, prodromico rispetto al rilascio dell'autorizzazione. Né appare possibile interpretare il suddetto comma 4-*bis* nel senso che l'accordo o la convenzione ivi previsti possano, in qualche modo, incidere sul rilascio del nulla osta dell'Ente parco, in quanto si tratterebbe di un'interpretazione contrastante sia con la lettera che con la *ratio* dell'innovazione disposta dalla legge regionale n. 26 del 2003. Il nulla osta dell'Ente parco, pertanto, non costituisce oggetto di alcuna interferenza ad opera della norma censurata e continua ad essere disciplinato esclusivamente dall'art. 13 della legge statale n. 394 del 1991 come competenza propria dell'Ente medesimo.

D'altronde, in tal senso ha concluso la stessa difesa della Regione.

Deve quindi escludersi la illegittimità costituzionale della disposizione in esame, sotto l'aspetto denunciato, in quanto la stessa non incide sulle attribuzioni dell'Ente parco previste dall'art. 13 della legge n. 394 del 1991, e non interferisce, dunque, sulla competenza esclusiva di quest'ultimo al rilascio del nulla osta, con la precisazione che l'accordo interistituzionale o la convenzione previsti dall'art. 4-*bis* in nessun caso possono avere ad oggetto i contenuti e la portata del nulla osta sopra citato. Non vi è, pertanto, alcuna lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

7. — Deve essere, ora, esaminata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 114 della Costituzione.

Il ricorrente deduce che la norma impugnata, in violazione dell'indicato parametro costituzionale, imporrebbe allo Stato, in modo non consentito, l'esercizio di una attività amministrativa consistente nella «stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale» per la determinazione delle modalità di esercizio delle prerogative dell'Ente parco.

Al riguardo la Regione ha eccepito l'inammissibilità della questione sotto il profilo della mancanza di capacità lesiva della norma impugnata.

8. — L'eccezione è fondata.

È pur vero che, come questa Corte ha avuto modo di affermare (sentenza n. 134 del 2004), forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa. Ciò in quanto esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.

Tuttavia, proprio il tenore della norma censurata esclude che la stessa imponga allo Stato il compimento di determinate attività.

Ed in effetti senza consenso dello Stato e dell'Ente parco il meccanismo previsto dall'art. 4-bis è destinato a non funzionare, sicché il riparto delle competenze tra Regione, Province e comuni e lo stesso Ente parco, senza la stipulazione della convenzione o dell'accordo in questione, resta regolato dalle originarie disposizioni contenute negli artt. 61, 62, 63 e 64 della legge regionale n. 11 del 2001 e secondo il riparto di competenze precedentemente previsto.

Pertanto, non aderendo alla stipulazione dell'accordo o della convenzione, i suddetti enti, secondo una valutazione eminentemente discrezionale, hanno la possibilità di continuare ad applicare la precedente disciplina, sicché non può ritenersi prevista alcuna attività obbligatoria a loro carico, né alcuna limitazione alla sfera delle rispettive competenze istituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003, n. 26 (Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe;*

2) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 1, comma 2, della predetta legge della Regione Veneto n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 114 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 430

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza - Perequazione dei trattamenti pensionistici - Dipendenti della scuola collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 - Decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, anziché dal 1° febbraio 1981 - Asserita disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che beneficiano della riliquidazione dalla data più remota - Non fondatezza della questione.**

- Legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 7, comma 2.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze dell'8 gennaio 2004 e del 29 dicembre 2003 dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, sui ricorsi proposti da Masi Caterina ed altri contro il Provveditorato agli studi di Bari ed altri e da Palamà Ercole ed altri contro il Provveditorato agli studi di Lecce ed altri, rispettivamente iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 15 e n. 20, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con due ordinanze di identico contenuto, iscritte ai numeri 263 e 405 del registro ordinanze 2004, la Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), «nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981».

2.1 In punto di fatto il remittente precisa di dovere decidere vari ricorsi proposti da dipendenti in quiescenza del settore scuola, cessati dal servizio nel periodo 1° giugno 1977 — 31 marzo 1979, i quali hanno richiesto la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell'intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

2.2. — In punto di rilevanza il giudice *a quo* rileva che l'impugnato articolo 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 attribuisce ai suddetti dipendenti la valutazione dell'anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, mentre l'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, riconosce alla medesima categoria di dipendenti, ma cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1979, la valutazione dell'intera anzianità a decorrere dal 1 febbraio 1981.

Il remittente richiama la sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 255 del 1981, «nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data», e sostiene che dalla caducazione dell'impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 deriverebbe l'accoglimento delle domande avanti a sé proposte, le quali andrebbero, altrimenti, respinte.

2.3. — In ordine alla non manifesta infondatezza il remittente ricorda, anzitutto, l'art. 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), con il quale il legislatore si è assunto l'impegno di «correggere» le disparità di trattamento derivanti dall'applicazione del criterio del c.d. maturato economico (criterio prescelto per il reinquadramento del personale nelle nuove qualifiche funzionali), prevedendo espressamente il recupero della maggiore anzianità di servizio nei livelli retributivi precedentemente maturati, a cominciare dal triennio contrattuale 1979-1981, con priorità per il personale che avesse già maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Il giudice *a quo* richiama, ancora, la citata sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, che ha ritenuto «irragionevole la decisione del legislatore di estendere retroattivamente il beneficio del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio limitatamente al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione a coloro i quali, nonostante il loro collocamento a riposo risalisse ad un'epoca anteriore al 1 aprile 1979, avevano tuttavia ottenuto l'inquadramento nelle qualifiche retributive funzionali perché al 1° giugno 1977» (data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, introdotte dalla legge n. 312 del 1980) «erano ancora in servizio».

Per il remittente l'art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985, nel prevedere, per il personale della scuola collocato in quiescenza tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, la valutazione della anzianità in ragione della metà a decorrere dall'anno 1986 ed interamente dall'anno 1987, avrebbe solo limitato, ma non eliminato la grave e discriminatoria sperequazione rilevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 504 del 1988, e, alla luce di questa sentenza e per le medesime ragioni, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

3. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

L'Avvocatura sostiene che «dalla irragionevolezza», riscontrata dalla sentenza n. 504 del 1988 di questa Corte, «della originaria scelta di estendere il beneficio integrale della anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non a quello cessato in precedenza, non scaturisce, in via automatica, quella dal giudice *a quo* ipotizzata, ed asseritamente incentrata sulla diversificazione della misura e della decorrenza economica della riliquidazione in questione». «Una volta eliminato il preponderante fattore di discriminazione, mediante la estensione del beneficio ai soggetti dapprima esclusi, si riafferma», secondo la difesa erariale, «quanto a profili secondari di diversificazione che il legislatore può mantenere nell'esercizio della sua discrezionalità, il consolidato orientamento della Corte secondo cui non contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore».

*Considerato in diritto*

1. — Con due ordinanze di identico contenuto, la Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ha sollevato, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), «nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981».

2. — I due giudizi, di identico oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — La disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell'ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali.

Il passaggio dall'uno all'altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali (art. 51 della legge n. 312 del 1980), prescindendosi dall'anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all'inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi ed ha la prospettiva di beneficiarne a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell'ambito della medesima qualifica, il quale se vede conservato il proprio trattamento economico, può beneficiare del nuovo e più favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo molto minore.

Il legislatore si è fatto carico di questo problema e con l'art. 152 della stessa legge n. 312 del 1980 ha manifestato l'intento di disciplinare la valutazione dell'eventuale maggiore anzianità, rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato, a cominciare dal triennio 1979-1981, con priorità nei confronti di coloro che avessero maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

In attuazione dell'art. 152 della legge n. 312 del 1980 è stato emanato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391, il quale, con norma retroattiva, ha previsto (art. 8, commi 1 e 2) che per il personale collocato a riposo dopo il 1° aprile 1979 la pensione viene riliquidata tenendo conto della anzianità pregressa, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

L'impugnato art. 7 della legge n. 141 del 1985 ha poi ulteriormente esteso il beneficio previsto dal citato art. 8, prevedendo anche per il personale cessato dal servizio tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979 la riliquidazione della pensione con valutazione della anzianità, ma in questo caso in ragione del 50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e interamente dal 1° gennaio 1987.

4.1. — La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il canone di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe «gravemente discriminatorio» e «irragionevole» differenziare a fini pensionistici la posizione dei dipendenti della scuola cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 ed il 31 marzo 1979, cui l'impugnato art. 7, comma 2, della legge n. 141 del 1985 riconosce la valutazione dell'anzianità in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, rispetto a quella dei medesimi dipendenti, cessati dopo il 1° aprile 1979, cui l'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 riconosce la riliquidazione del trattamento di quiescenza con valutazione dell'intera anzianità a decorrere dal 1° febbraio 1981.

Il giudice *a quo* ricorda in proposito la sentenza di questa Corte n. 504 del 1988, la quale ha ritenuto irragionevole la scelta del legislatore del 1981 di limitare l'estensione del beneficio del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979, negando tale estensione al personale

cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, e cioè dalla data di entrata in vigore, per il personale della scuola, delle qualifiche funzionali, ritenendo che la citata sentenza implichi una equiparazione del trattamento pensionistico del personale in questione anche sul piano della decorrenza del beneficio stesso.

4.2. — La questione non è fondata.

4.3. — Questa Corte, più volte chiamata a valutare gli esiti del passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, ed in particolare il criterio prescelto dal legislatore del 1980 del c.d. maturato economico e i successivi interventi volti a temperarne gli effetti meno favorevoli per il personale con notevole anzianità rispetto a quello all'inizio della carriera, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia ed ha chiarito che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza (cfr. sentenze numeri 296 del 1984, 618 del 1987, 624 del 1988, 219 del 1998, 126 del 2000, 376 del 2001 e ordinanza n. 121 del 2003).

D'altro canto questa giurisprudenza è coerente con il consolidato indirizzo della Corte che ha sempre negato l'obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza (cfr. sentenza n. 30 del 2004 e ordinanze n. 162 del 2003 e n. 531 del 2002).

Alla luce della costante giurisprudenza appena ricordata, non appare, dunque, irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell'ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l'entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo.

4.4. — Né d'altra parte vale invocare la sentenza n. 504 del 1988, giacché in quella occasione la Corte si era limitata ad affermare il principio dell'applicazione del beneficio a tutti coloro che erano cessati dal servizio dopo il 1° giugno 1977, senza censurare la diversa decorrenza del beneficio prevista dall'art. 7 della legge n. 141 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 431

*Sentenza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Eccezione di cessazione della materia del contendere - *Ius superveniens* - Modifica non satisfattiva delle pretese della Regione ricorrente - Reiezione.**

**Imposte e tasse - IRAP - Proroghe per l'anno 2000 di agevolazioni fiscali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata riduzione di imposta asseritamente regionale, con lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 19.
- Costituzione, artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 25 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso del 21 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, tra numerose disposizioni, anche dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ipotizzandone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

La norma impugnata «prevede proroghe di agevolazioni per il settore agricolo con una riduzione dell'aliquota IRAP con riferimento alla competenza 2002 (ed effetti di cassa nei due anni successivi)».

Ciò premesso, e sul presupposto che l'IRAP sia «un'imposta ricadente nell'area del sistema tributario regionale», la Regione Veneto contesta che la disposizione suddetta — nello stabilire «una riduzione del tributo senza peraltro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale» — possa ritenersi «conforme al testo e alla *ratio*» degli invocati parametri costituzionali.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione.

Richiama, innanzitutto, la difesa erariale le considerazioni già invocate per escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della stessa legge n. 289 del 2002 (norma anch'essa impugnata, con il medesimo ricorso in esame, dalla Regione Veneto, ma oggetto di separato giudizio). Evidenzia, pertanto, che l'imposta regionale sulle attività produttive «non è stata stabilita dalla Regione, ma dallo Stato», di talché «l'attuale disciplina dell'imposta si fonda ancora sulla legge statale». Ne consegue, quindi, che la Regione, nell'esercizio della propria competenza legislativa concorrente, ben «potrebbe formare una sua legge, naturalmente nel rispetto dei principi fondamentali della materia. Non avendo essa, però, provveduto in tal senso (continuando invece «a fare riferimento ad una legge statale»), da siffatta inerzia deriverebbe la possibilità per lo Stato di esercitare liberamente «il potere di modificare la sua legge».

Sottolinea, infine, l'Avvocatura generale dello Stato come la questione prospettata non possa «essere affrontata ricorrendo a criteri soltanto formali», dovendo aversi riguardo anche all'obiettivo cui tende la norma impugnata. Essa, difatti, è espressione di una precisa scelta del legislatore, avendo questi ritenuto che, in «un periodo di ripresa economica molto lenta, (...) l'ampliamento della base imponibile, proprio perché non nella misura attesa, non si dovesse accompagnare con l'inasprimento delle aliquote per evitare una maggiore pressione fiscale complessiva».

Conclude, quindi, la difesa erariale come il «gettito complessivo» non sia «stato ridotto» (come sostenuto dalla ricorrente), essendosi «solo evitato che divenisse più gravoso», tanto «da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo».

3. — Ha ribadito, invece, le proprie doglianze la Regione Veneto, nella memoria depositata il 16 novembre 2004, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 289 del 2002.

Nell'evidenziare che tale articolo «detta norme in materia di IRAP», la ricorrente premette che «il passaggio dalla vecchia alla nuova formulazione dell'art. 119 della Costituzione ha determinato seri problemi di diritto transitorio riguardanti tutta la gamma dei tributi che, sotto la vigenza del precedente dettato costituzionale, sono stati istituiti dallo Stato, ma attribuiti alle Regioni, come l'IRAP».

Prescindendo, difatti, dalla questione — prosegue la Regione Veneto — «circa la natura di tributo statale o regionale dell'imposta regionale sulle attività produttive», deve rammentarsi «che le Regioni, nella vigenza del vecchio testo costituzionale, avevano introdotto agevolazioni e misure derogatorie, valorizzando i poteri concessi dalla normativa statale sull'IRAP», e segnatamente quelli di cui agli artt. 15, comma 3, e 18 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché quelli previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

La legge di riforma costituzionale, tuttavia, «non ha previsto alcuna disposizione rivolta a regolare il passaggio al nuovo assetto delle competenze e delle funzioni», originando così «tutta una serie di incertezze interpretative e di ricostruzione del sistema», culminate persino nell'adozione di una disposizione — alquanto «singolare», ad avviso della ricorrente — quale quella contenuta nell'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), la quale disciplinerebbe «una "sanatoria" temporanea — fino al 31 dicembre 2006 — per "le Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e IRAP in modo non conforme ai poteri ad essa attribuiti in materia dalla normativa statale"».

Dal momento, però, che — al di là delle «innegabili (...) difficoltà ricostruttive» — la formulazione del nuovo articolo 119 della Costituzione risulta «molto più ampia rispetto a quella precedente» (sancendo «un rafforzamento

mento della autonomia finanziaria di entrata delle Regioni»), da ciò dovrebbe dedursi — secondo la Regione Veneto — «una maggiore “severità” nel giudicare l’esercizio della potestà legislativa statale che comprime l’autonomia finanziaria regionale».

Con specifico riferimento, pertanto, alla disposizione impugnata (e pur prendendo atto che la Corte ha «risolto il problema relativo alla classificazione dell’imposta regionale sulle attività produttive escludendone la natura di tributo proprio regionale»; sentenza n. 296 del 2003), la ricorrente sottolinea come sia indubbio che l’IRAP integri «un’imposta ricadente nell’area del sistema finanziario regionale, nel senso che incide sulle risorse di cui la Regione può disporre per esercitare le proprie funzioni».

Ciò premesso, quindi, sarebbe «essenziale porre una barriera alla discrezionalità del legislatore», prevedendo, in particolare, un «divieto per lo Stato di comprimere l’autonomia già riconosciuta alle Regioni, sottraendo risorse necessarie all’attuazione del dettato costituzionale».

Su tali basi, quindi, secondo la ricorrente — risultando difficilmente comprensibile «come una disposizione di legge ordinaria dello Stato, che stabilisce una riduzione del tributo senza per altro prevedere alcuna forma compensativa per la finanza regionale, possa essere conforme al testo ed alla *ratio* degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.» — dovrebbe pervenirsi alla declaratoria d’illegittimità della norma impugnata, giacché non si tratta «di mettere in discussione il potere statale di legiferare in punto di imposta regionale», bensì «di impedire che lo Stato, nell’esercitare malamente il suo potere, possa determinare una *reformatio in peius* del sistema fiscale regionale, con ciò violando l’art. 119 Cost.» (la Regione Veneto richiama, sul punto, la sentenza n. 37 del 2004).

4. — Insiste per la reiezione della questione proposta l’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno di tale conclusione nella memoria depositata il 16 novembre 2004.

Preliminarmente, peraltro, la difesa erariale sottolinea come, attraverso l’impugnativa dell’art. 19 della legge n. 289 del 2002, la ricorrente censuri «solo il primo comma dell’art. 45» del già citato d.lgs. n. 446 del 1997, cioè a dire l’unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l’articolo impugnato, che «si riferisce all’IRAP».

Essendo stato, tuttavia, tale comma «modificato dall’art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

In alternativa la difesa erariale insiste per la declaratoria d’infondatezza della questione proposta.

Evidenza, difatti, come sul testo dell’art. 45 del già citato d.lgs. n. 446 del 1997 il legislatore sia «interventuto ripetutamente», menzionando a titolo esemplificativo le modifiche apportate dall’art. 9, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nonché precedentemente dall’art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001).

L’imposta gravante sulle attività produttive — sottolinea l’Avvocatura generale dello Stato — ha, dunque, «richiamato ripetutamente l’attenzione del legislatore», e ciò «in vista della realizzazione di un programma di politica economica» che ha contemplato — «per favorire la ripresa delle attività produttive» — una riduzione dell’imposta «per un periodo breve», successivamente prorogata in ragione della «mancata ripresa dell’economia». La norma impugnata, dunque, «non può essere vista come un intervento a sé privo di ragionevolezza, ma come elemento di una manovra complessa rivolta a stimolare la ripresa, dopo la quale, irrobustitasi l’economia ed aumentata la materia imponibile, sarebbe aumentato il gettito dell’imposta».

Ciò premesso, la difesa erariale — in aggiunta alle considerazioni di cui sopra — sottolinea come le aliquote non abbiano «un valore assoluto», dovendo anzi riconoscersi come «sul gettito complessivo» abbiano «un rilievo addirittura maggiore i criteri di determinazione della base imponibile», essendo noto che, «se si vuole evitare un carico tributario eccessivo, le aliquote vanno proporzionate all’ammontare della base imponibile».

Nel ricorso, invece, «è denunciata “una riduzione del tributo”», essendosi però «a sostegno (...) richiamata la sola variazione delle aliquote», mancando, invece, qualsiasi accenno «all’ammontare complessivo del gettito», e cioè ad un dato — sostiene la difesa erariale — «che la Regione avrebbe dovuto indicare, dandone la prova», atteso che «la sola variazione delle aliquote non determina automaticamente per la Regione una diminuzione di risorse finanziarie».

Alla stregua, pertanto, di tali considerazioni l'Avvocatura generale dello Stato reputa il ricorso infondato, analoga conclusione, peraltro, imponendosi — a suo dire — anche ove ci si voglia «soffermare sulla sola aliquota».

Si sottolinea, difatti, come la norma impugnata sia parte di una «manovra economica complessa, della quale rappresenta solo un episodio», coordinandosi con altri analoghi interventi «sia anteriori che successivi», rientrando così nel novero di quelle iniziative che «non possono essere precluse allo Stato se non si vuole rendere impossibili politiche di largo respiro destinate a favorire la ripresa dell'economia».

Di ciò, del resto, si sarebbe mostrata consapevole — conclude la difesa erariale — la stessa giurisprudenza costituzionale «quando ha rilevato (sentenza n. 37 del 2004) che non possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime le norme quando “recano modifiche particolari ad aspetti di (...) tributi che erano già oggetto di specifica disciplina in preesistenti leggi statali e sui quali quindi il legislatore statale (...) conserva potere di intervento, fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema delle Regioni e degli enti locali”».

### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Veneto, con il ricorso sopra meglio indicato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), assumendone il contrasto con gli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

1.1. — La disposizione impugnata ha previsto, per l'anno 2002, talune proroghe di agevolazioni fiscali relative all'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), inerenti all'agricoltura. La ricorrente, pertanto, sul presupposto che l'IRAP sia una imposta regionale, o che comunque ricada nell'ambito «del sistema tributario regionale», si duole dell'avvenuta introduzione di una riduzione dell'aliquota del tributo *de quo*, senza che sia stata prevista alcuna forma compensativa per la finanza regionale, donde l'ipotizzato contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

1.2. — Dal canto suo, la difesa erariale ha eccepito, preliminarmente, che l'iniziativa assunta dalla ricorrente investe «solo il primo comma dell'art. 45» del (già citato) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), cioè a dire l'unica disposizione, tra quelle alle quali rinvia l'articolo impugnato dalla Regione Veneto, che «si riferisce all'IRAP».

Essendo stato, tuttavia, il comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 «modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), dovrebbe per tal motivo «essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

Subordinatamente, l'Avvocatura generale dello Stato — nel ribadire che l'IRAP non è un'imposta regionale, ma statale, sicché la sua attuale disciplina si fonda sulla normativa dettata dallo Stato, al quale spetta indiscutibilmente il potere di modificare una sua legge — ha chiesto il rigetto della questione.

2. — *In limine* deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale.

Quantunque la norma, richiamata dalla disposizione impugnata, sia stata interessata — per effetto di *ius superveniens* — da una modificazione, siffatta circostanza appare priva di rilievo nel caso di specie.

La modifica apportata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 350 del 2003 al testo del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, si è sostanziata nello stabilire che la misura dell'aliquota, originariamente fissata (per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della pesca e loro consorzi) nell'1,9%, «per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i quattro periodi di imposta successivi», resti fissata nella stessa misura «per il periodo in corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi di imposta successivi». Analogamente, la (originaria)

previsione secondo cui «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%» risulta sostituita da quella secondo cui «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%».

Atteso, dunque, il tenore dell'intervento normativo suddetto, deve escludersi che la modifica apportata al testo del comma 1 dell'art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 possa considerarsi «satisfattiva» delle pretese della ricorrente, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* ordinanze n. 137 del 2004, n. 443 del 2002, n. 347 del 2001) ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. — Passando ad esaminare il merito della questione, deve dichiararsi la stessa non fondata.

Questa Corte (sentenze n. 37 del 2004; n. 311 e n. 296 del 2003) ha più volte affermato che l'IRAP è un tributo, istituito e disciplinato dal d.lgs. n. 446 del 1997, salve le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dal medesimo decreto legislativo. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza dello Stato. Ne deriva che si deve ritenere spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina di tale tributo.

Ciò premesso, quanto alla specifica censura proposta dalla Regione ricorrente, deve ritenersi non condivisibile la tesi secondo cui ogni intervento sul tributo che, o per modificazione delle aliquote o per variazioni delle agevolazioni previste, comporti un minor gettito per le Regioni, dovrebbe essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale — diversamente — verrebbe ad essere depauperata.

Non può, infatti, essere effettuata una atomistica considerazione di isolate disposizioni modificative del tributo, senza considerare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, ben potendosi verificare che, per effetto di plurime disposizioni, contenute nella stessa legge finanziaria oggetto di impugnazione principale o in altre leggi, il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.

Né, d'altra parte, risulta dimostrato (o meglio, ancor prima, dedotto dalla ricorrente) che l'intervento normativo compiuto sulle aliquote dell'IRAP abbia dato luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione della Regione Veneto per l'adempimento dei propri compiti.

In forza di tali rilievi, quindi, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), proposta, in riferimento agli articoli 114, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 432

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Regione Piemonte - Regione Toscana - Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Difformità della disciplina regionale rispetto a quella statale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle attribuzioni statali - Sopravvenuta norma statale di salvezza delle norme regionali - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23; legge Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49.
- Costituzione, artt. 3, 117 e 119.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, 5, comma 2, lettere *g*) e *f*) e 6 della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e degli artt. 3, comma 1, lettera *d*), e 6 della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 24 e il 27 novembre 2003, depositati in cancelleria il 3 e il 6 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 88 e 91 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione delle Regioni Piemonte e Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Mario Bertolissi e Gabriele Pafundi per la Regione Piemonte, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 24 novembre 2003 e depositato il successivo 3 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) ed in particolare dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3, dell'art. 5, comma 2, lettere *g*) e *f*), e dell'art. 6 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

che il ricorrente censura la predetta legge regionale in quanto essa, modificando la legislazione statale in relazione a «quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa automobilistica», inciderebbe su «profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria», ponendo in essere delle evidenti disparità di trattamento tra cittadini della Repubblica che si trovino in situazioni eguali, e violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche (cfr. sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003), in specie con riferimento alla disciplina dei rimborsi (art. 1, comma 2, ed art. 3), alla disciplina delle esenzioni (art. 5, comma 2, lettere *g*) e *f*), ed infine al regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in corrispondenza della massa rimorchiabile (art. 6);

che nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, chiedendo, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, il rigetto del ricorso, in quanto la legge regionale impugnata non inciderebbe sulla struttura del tributo, limitandosi a disciplinare le attività amministrative di gestione del medesimo tributo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 novembre 2003 e depositato il successivo 6 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) ed in particolare dell'art. 3, comma 1, lettera *d*), e del correlato art. 6 della predetta legge regionale, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

che — ad avviso del ricorrente — le citate disposizioni, nella parte in cui prevedono l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali dei veicoli, di proprietà delle organizzazioni di volontariato, utilizzati a fini istituzionali, difformemente da quanto stabilito dall'art. 17, lettera *f*), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, modificando la legislazione statale in relazione a «quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa automobilistica», creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini in posizioni analoghe e violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nella quale rientrerebbe la disciplina delle tasse automobilistiche;

che nel giudizio si è costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, la quale ha chiesto, nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere, essendo entrata in vigore, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), la quale, all'art. 2, comma 22, ha previsto che «nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (...) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni»;

che, all'udienza pubblica del 28 settembre 2004, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, ma la Regione Toscana ha anche espressamente dedotto che il sopravvenuto art. 2, commi 21 e 22, della legge n. 350 del 2003 avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, secondo una prospettazione condivisa anche dalla difesa erariale.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e di alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, sotto il profilo della difformità delle discipline regionali censurate della tassa automobilistica rispetto a quella posta dal legislatore statale, in violazione degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione;

che la sostanziale omogeneità dei contenuti delle norme impuginate, l'identità delle censure proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), la quale, all'art. 2, comma 22, ha previsto che «nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica (...) in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni»;

che con la suddetta norma, sopravvenuta alla proposizione dei ricorsi, il legislatore statale ha dunque fatto salve, fino al 1° gennaio 2007, le disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica che non siano conformi con la normativa statale, stabilendo che esse vadano comunque applicate;

che, in considerazione di ciò, le parti, nel corso dell'udienza pubblica e anche nelle memorie depositate da ultimo, hanno tra l'altro prospettato la cessazione della materia del contendere;

che sussistono, pertanto, le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) e della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1448

N. 433

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi - Eccezione in relazione alla riscossione delle pene pecuniarie - Mancata previsione - Asserita ingiustificata equiparazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, modificato dall'art. 5-bis del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), promossi con n. 2 ordinanze del 29 luglio 2003

dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, sulle istanze proposte da Roberto Pietro Adragna e Nicola Pallaro, iscritte ai numeri 822 e 823 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse in data 28 luglio 2003, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, «nella parte in cui non prevede che esso non si applichi ai ruoli relativi alle somme dovute a titolo di pena pecuniaria»;

che, in punto di fatto, il rimettente premette che un soggetto, condannato con decreto penale di condanna divenuto esecutivo al pagamento di una pena pecuniaria, aveva ricevuto dal concessionario del servizio di riscossione un avviso indicante la somma dovuta e, contestualmente, la possibilità di estinguere il debito versando un importo ridotto al 25%, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002;

che il condannato aveva aderito a tale opzione pagando la somma ridotta indicata dal concessionario, e pertanto aveva avanzato al giudice richiesta di dichiarare estinta la pena pecuniaria residua;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, prevedendo che per i «carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito (...) con il pagamento: *a*) di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo; *b*) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute», consentirebbe anche l'estinzione delle pene pecuniarie mediante il pagamento ridotto della somma dovuta;

che, infatti, secondo il giudice *a quo*, l'art. 12 censurato, inserito nel titolo II della legge n. 289 del 2002 dopo le disposizioni in materia di condono fiscale e di definizione agevolata delle altre imposte, avrebbe carattere residuale e si applicherebbe a qualsiasi somma iscritta nei ruoli statali, e dunque anche alle spese processuali e alle pene pecuniarie, dal momento che, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), le spese processuali penali e le pene pecuniarie, nel caso di mancato adempimento nel termine assegnato, sono iscritte a ruolo in base a richiesta rivolta all'ufficio finanziario e alla loro riscossione procede il concessionario del servizio;

che, sostiene ancora il rimettente, interpretando la disposizione censurata secondo il canone ermeneutico posto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, non vi sarebbe modo «di ritenere in via meramente interpretativa», che l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 «non si applichi anche alle pene pecuniarie, oltre che alle spese processuali», dal momento che la stessa legge non prevede alcuna eccezione e che la sua *ratio* è quella di assicurare maggiori entrate per lo Stato;

che però, in tal modo, la disposizione censurata produrrebbe gli stessi effetti dell'indulto previsto dall'art. 174 cod. pen., senza tuttavia essere stato concesso con una legge emanata secondo il procedimento previsto dall'art. 79 della Costituzione;

che, in ordine alla rilevanza della questione prospettata, il giudice per le indagini preliminari ritiene che, ove la Corte dichiarasse l'incostituzionalità della norma censurata nella parte in cui non prevede che l'estinzione del debito iscritto nei ruoli statali con il pagamento ridotto non è applicabile alle pene pecuniarie, la richiesta di estinzione della pena dovrebbe essere rigettata e si potrebbe procedere alla riscossione della residua somma dovuta;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata dal momento che il recu-

però delle somme dovute a titolo di pena pecuniaria inflitta con sentenza penale non rientrerebbero tra quelle cui si riferisce la norma impugnata, per le quali varrebbero norme speciali, stante la natura diversa di tali crediti rispetto agli ordinari crediti erariali;

che tale conclusione troverebbe conferma da un lato nel fatto che l'art. 5-*bis* del decreto-legge n. 282 del 2002 avrebbe limitato soggettivamente la norma all'amministrazione finanziaria, dall'altro nella circostanza che l'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143 (Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip s.p.a. nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ha successivamente precisato, con norma di interpretazione autentica, che, ai fini dell'art. 12 censurato, per ruoli emessi da uffici statali si intendono «quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria», facendo evidente riferimento «ad ogni situazione fiscale (e non solo strettamente tributaria) dell'amministrazione finanziaria diversa dai rapporti relativi alle imposte menzionate negli artt. 6 e ss. della legge n. 289 del 2002»;

che, più in generale, secondo la difesa erariale, si dovrebbe escludere che qualunque credito, per il solo fatto di essere iscritto a ruolo, sia condonabile;

che, inoltre, il contesto in cui la norma è inserita — nel capo II del titolo II della legge n. 289 del 2002 dedicato solo al concordato fiscale — nonché una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 12 indurrebbero ad escludere che si sia «voluto falciare per tre quarti qualsiasi credito dello Stato perciò solo che sia iscritto a ruolo», non senza considerare che una tale operazione sarebbe oltretutto priva di copertura finanziaria;

che, seguendo l'interpretazione accolta dal giudice rimettente, la scelta dei crediti da abbattere sarebbe meramente casuale e dunque costituzionalmente irrazionale, in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra debitori dello Stato affidata al dato, del tutto esteriore e causale, della già avvenuta iscrizione a ruolo del debito.

Considerato che l'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prevedere la definizione dei carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive da lui eventualmente effettuate, si riferisce ai «carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione»;

che, ai sensi dell'art. 214 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali avviene, nel caso di mancato adempimento all'invito di pagamento dell'importo dovuto, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme;

che, benché l'art. 12 della legge n. 289 del 2002 — quale risulta anche dall'interpretazione autentica fornita dall'art. 1, comma 2-*decies*, del decreto-legge n. 143 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 — debba ritenersi riferito ai ruoli relativi alle entrate tanto di natura tributaria quanto di natura non tributaria, dal suo ambito di applicazione devono ritenersi sicuramente escluse le pene pecuniarie;

che diversa è, infatti, la natura delle sanzioni penali e dunque delle pene pecuniarie, le quali non possono essere equiparate alle altre entrate dello Stato;

che proprio tale natura comporta che, ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, l'estinzione delle pene possa essere disposta solo con «legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale»;

che, dunque, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 — interpretazione che, come più volte ribadito da questa Corte, «costituisce generale canone esegetico» (sentenza n. 44 del 2004; si vedano, inoltre, le sentenze n. 198 e n. 107 del 2003) — porta ad escludere che tale disposizione possa avere ad oggetto anche le pene pecuniarie, così come invece ritenuto dal giudice *a quo*;

che per tali ragioni, la questione prospettata dal rimettente deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità), introdotto con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1449

N. 434

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Responsabilità civile - Risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a causa di condotta colposa del conducente di autoveicolo - Assicurazione r.c.a. - Valutazione e quantificazione del danno - Modalità e criteri discriminatori, uniformità ed irrisorietà della misura economica - Denunciata disparità di trattamento fra danneggiati, lesione del diritto all'integrità fisica e alla salute - Questioni prematuramente proposte - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5; legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e dell'art. 23 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Rita Venturini e Francesca Paoletti ed altra, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione della Fata — Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Fata — Fondo Assicurativo tra Agricoltori s.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Roma — nel corso della causa civile promossa da Venturini Rita nei confronti di Paoletti Francesca e della Fata Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni materiali subiti in un incidente stradale avvenuto il 7 aprile 2001, ed in cui la Paoletti, costituendosi, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, materiali e fisici con esiti invalidanti permanenti, subiti a causa della condotta colposa del conducente l'autoveicolo di proprietà dell'attrice, ed ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Ras Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. della Venturini — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., e dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), per violazione dell'art. 3 Cost;

che il giudice rimettente ha rilevato che, tenendo conto della data di accadimento del sinistro, successivo al 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, la prima norma è applicabile in giudizio, quanto ai danni fisici lamentati, mentre la seconda disposizione è applicabile relativamente ai danni materiali;

che lo stesso giudice ha osservato di aver già dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 con ordinanza del 14 gennaio 2002, «la cui parte motiva doveva intendersi integralmente riportata e trascritta»;

che con la precedente ordinanza di rimessione si era dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 5, relativamente alle varie disposizioni in esso contenute, cioè:

al comma 1, che impone al danneggiato la comunicazione all'assicuratore dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, e concede all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria in aggiunta ai sessanta giorni previsti quale presupposto processuale;

al comma 2, lettera *a*), in cui, fissando in lire 1.200.000 il valore economico per il primo punto di invalidità permanente, non consente di realizzare il risarcimento integrale del danno alla salute per le lesioni di lieve entità, introducendo ingiustificatamente un principio indennitario che non rende effettiva la tutela del bene pregiudicato;

al comma 2, lettera *a*), che introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente da uniformità ed irrisorietà della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione giudiziaria dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;

al comma 2, lettera *b*), che predetermina un importo irrisorio e rigido per ogni giorno di inabilità assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravità delle lesioni e dalle caratteristiche personali del danneggiato;

al comma 3, che definisce il danno biologico e ne determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparità di trattamento in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, all'azione giudiziaria intrapresa, nonché alla natura dell'attività del danneggiante;

al comma 4, che stabilisce che «il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato», senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative;

che lo stesso giudice ha confermato la «palese violazione» dei parametri costituzionali violati, non potendo l'eziologia di un infortunio, comunque derivante da un fatto illecito, costituire fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo;

che, nel frattempo, l'art. 23 della legge n. 273 del 2002 ha sostituito il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001, la cui *ratio* appariva incomprensibile, eliminando l'«ulteriore risarcimento», introducendo un correttivo all'ammontare del danno biologico rimesso all'esclusiva valutazione equitativa del giudice, e contenuto in misura irrisoria sganciata dalle effettive condizioni soggettive del danneggiato;

che la disparità di trattamento era altresì ravvisabile: tra danneggiati da circolazione stradale, a seconda se attori in giudizio *ex art.* 2043 cod. civ. o *ex legge* 24 dicembre 1969, n. 990; tra danneggiati da circolazione stradale o da ipotesi diverse di illecito; tra danneggiati da circolazione stradale per sinistri dopo il 4 aprile 2001, già definiti, e danneggiati con gli stessi presupposti di diritto e di periodo di accadimento, ma non ancora definiti;

che, per questi ultimi, inoltre, si ravviserebbe la costrizione dei cittadini riportanti danni fisici dalla circolazione ed esercitanti azione *ex* legge n. 990 del 1969, ad intraprendere l'azione giudiziaria, essendo l'applicazione della norma introdotta dalla legge n. 273 del 2002 riservata al giudice, con aggravio del contenzioso giudiziario e incremento dei costi assicurativi;

che, peraltro, la limitazione «in misura non superiore ad un quinto», introdotta dalla legge n. 273 del 2002, non consentirebbe di tenere nel debito conto le peculiarità del caso concreto, adeguando la somma base individuata dalle tabelle all'effettiva incidenza della menomazione biologica, in violazione della necessità di personalizzazione del danno biologico, avvalorata dalla giurisprudenza costituzionale, dalla giurisprudenza di legittimità, e dalla risoluzione 7/75 del Consiglio d'Europa;

che norme analoghe a quelle contenute nelle leggi n. 57 del 2001 e n. 273 del 2002, sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale spagnola con sentenza 29 giugno 2000;

che, in conclusione, essendo l'integrità della persona un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, appare illegittima la regolamentazione legislativa del risarcimento, attraverso una valutazione sociale irrisoria, tramite disposizioni ispirate da costi economici e profitti d'impresa che stravolgono il valore dell'umana sofferenza, tariffandola, prevaricandola e riducendo il risarcimento ad indennizzo;

che la normativa della legge n. 273 del 2002 viola anche l'art. 41, primo e secondo comma, Cost.;

che la norma indicata risulta applicabile in giudizio, avendo la convenuta, attrice in riconvenzionale, depositato preventivo di spesa;

che la disciplina indicata costringe il danneggiato a riparare comunque l'autovettura, senza possibilità di provvedervi con intervento di manodopera personale, restando allora incomprensibile la parificazione della fattura all'attestato di demolizione, posto che in quest'ultima ipotesi il danneggiato non utilizza proprio l'equivalente economico conseguito;

che in detta disciplina è evidente la disparità di trattamento ed il contrasto con i consolidati principi in tema di risarcimento del danno e transazione dei diritti;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione;

che nel giudizio si è costituita la Fata s.p.a., che eccepisce profili di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza della questione sollevata dal giudice di pace di Roma, reiterando tali osservazioni nella memoria depositata prima dell'udienza.

Considerato che il giudice rimettente, malgrado si fosse riservato di decidere, non ha provveduto a chiamare in causa la Ras s.p.a., compagnia assicuratrice della Venturini, attrice convenuta in riconvenzione dalla Paoletti, per il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti;

che il primo comma dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 e il secondo comma dell'art. 23 della legge n. 273 del 2002 riguardano il solo rapporto tra il danneggiato, alla persona o alle cose, e la compagnia di assicurazione contro cui lo stesso agisce e sono rilevanti solo per la domanda riconvenzionale spiegata dalla Paoletti, sia perché solo quest'ultima ha lamentato danni alla persona, sia perché, con riferimento al secondo comma dell'art. 23, il rimettente afferma che è rilevante riguardo alla parte convenuta, motivando la rilevanza solo con riguardo a quest'ultima;

che l'art. 5, commi secondo, lettere *a)* e *b)*, terzo e quarto, impugnato nella parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti, è applicabile soltanto all'ipotesi dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo (analogamente, in tema di criteri di liquidazione del lucro cessante, di cui all'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976: Cass. 11 febbraio 1999, n. 1166; Cass. 11 giugno 1990, n. 5672);

che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili per essere state prematuramente proposte, dal momento che, in difetto della costituzione del rapporto giuridico processuale nei confronti della Ras assicurazioni s.p.a., hanno ad oggetto disposizioni che concernono una ipotetica fase processuale ulteriore, venendo così a riguardare una futura eventualità (ordinanze n. 130 e n. 85 del 1998 e n. 566 del 1990);

che, comunque, allo stato attuale della controversia e cioè senza la presenza in giudizio della compagnia assicuratrice della Paoletti, le questioni proposte sono manifestamente inammissibili anche per mancanza di motivazione sull'eventuale applicabilità dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 nel rapporto tra danneggiata e danneggiante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1450

N. 435

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato per dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate in una intervista rilasciata ad un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Milano, sezione quinta penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Silvio Berlusconi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dalla Corte di appello di Milano — sezione quinta penale, con ricorso depositato il 25 luglio 2002 ed iscritto al n. 227 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, con ricorso del 8 - 16 luglio 2002, depositato il 25 luglio 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 18 ottobre 2001, con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale devono ritenersi insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che la ricorrente premette che, in data 9 giugno 1999, i magistrati Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto Giglio proponevano querela nei confronti del deputato Silvio Berlusconi, nonché di Gianna Fregonara e Ferruccio De Bortoli — questi due ultimi giornalisti — per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese in loro danno da detto deputato e pubblicate in una intervista rilasciata ad un quotidiano;

che, in linea preliminare, la Corte milanese espone che per i fatti oggetto della querela, e per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio dei tre indagati e che, successivamente, lo stesso giorno in cui era stata fissata l'udienza preliminare, perveniva la nota del Presidente della Camera dei deputati, con la quale si informava il Giudice precedente che il giorno precedente l'Assemblea aveva deliberato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse dal deputato Silvio Berlusconi nell'esercizio delle funzioni parlamentari ed erano, come tali, insindacabili *ex art. 68, primo comma, della Costituzione*;

che il Giudice per l'udienza preliminare, su conforme richiesta del pubblico ministero e sulle contrarie conclusioni delle parti civili, con sentenza del 17 gennaio 2002 dichiarava non doversi procedere nei confronti del deputato Silvio Berlusconi in ordine al reato ascrittogli, ritenendo sussistente l'esimente personale dell'esercizio delle funzioni parlamentari; dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di Gianna Fregonara e Ferruccio De Bortoli in ordine ai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste;

che la Corte di appello precisa che il pubblico ministero, andando in contrario avviso alle conclusioni del pubblico ministero d'udienza, proponeva appello, chiedendo che la Corte sollevasse conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati;

che, ad avviso della ricorrente, la proposizione del conflitto ha carattere pregiudiziale, in quanto la delibera della Camera dei deputati «oltre a configurare un'ipotesi di causa soggettiva di esclusione della punibilità (...) rappresenta, *in primis*, una condizione di improcedibilità, tale da precludere anche l'eventuale applicazione dell'art. 129, primo comma, c.p.p.»;

che, secondo la Corte milanese, la Camera dei deputati ha ritenuto l'insindacabilità delle opinioni per cui è processo, in quanto riconducibili al ruolo svolto all'epoca dei fatti dal deputato Silvio Berlusconi, quale capo dell'opposizione politica e parlamentare, veste in cui egli avrebbe «denunciato quello che gli appariva come un oggettivo squilibrio nell'esercizio della giurisdizione, in ragione del quale, mentre alla sua parte politica venivano dedicate peculiari attenzioni investigative, gli esponenti della parte politica allora in maggioranza, ne sembravano indenni»;

che, ad avviso della ricorrente, questa attività configurerebbe però un'attività politica in riferimento alla quale non sarebbe identificabile il “nesso di funzione” che è necessario sussista per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, identificabile, per le dichiarazioni rese *extra moenia*, ovvero non nello svolgimento degli atti tipici della funzione parlamentare, solo qualora esse «risultino sostanzialmente riprodotte di una opinione espressa in sede parlamentare»;

che invece non vi sarebbe coincidenza tra il dibattito parlamentare e «le specifiche accuse mosse» ai magistrati di Palermo, «anche se accompagnate da spunti polemici sulla gestione dei pentiti e da altre considerazioni di stampo politico sulla “crisi” della giustizia»;

che, in conclusione, la Corte di appello di Milano sostiene che la delibera in esame sarebbe «illegittima ed ingiustamente menomativa dell'esercizio della Giurisdizione» e, perciò, ne chiede «l'annullamento»;

che, peraltro, la delibera della quale la ricorrente chiede l'annullamento non è stata prodotta ed è stata acquisita dal volume degli atti della Camera dei deputati.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investita, la volontà del potere cui appartiene;

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui inerisce, in ordine all'applicabilità ai propri componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, poiché la Corte di appello denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla citata delibera della Camera dei deputati;

che, infine, dal ricorso si rilevano le «ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia» come stabilito dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, nei confronti della Camera dei deputati;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Milano, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 436

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile nei confronti di un senatore per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni asseritamente diffamatorie pubblicate sulla stampa - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Treviso - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e degli assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il 3 giugno 2004 ed iscritto al n. 265 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con atto del 25 marzo 2004, il Tribunale di Treviso ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da questo adottata nella seduta del 26 novembre 2003, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità di talune dichiarazioni del sen. Piergiorgio Stiffoni, oggetto di un giudizio civile di risarcimento danni dinanzi al medesimo Tribunale;

che, come il Tribunale ricorrente premette, il giudizio origina dalla richiesta di risarcimento danni formulata dall'ex sindaco e dagli ex assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, a seguito della pubblicazione sulla stampa locale di una lettera aperta, a firma del sen. Stiffoni, nella quale questi aveva affermato che l'adesione della precedente amministrazione del Comune di Nervesa della Battaglia al Coordinamento nazionale enti locali per la pace era in realtà un'iniziativa finalizzata alla concessione di elargizioni «da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra»;

che gli attori avevano ritenuto «gravemente diffamatorie e lesive della loro dignità di cittadini ed ex amministratori» le affermazioni del senatore Stiffoni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti;

che il senatore Stiffoni, costituitosi in giudizio, aveva dichiarato di aver inoltrato al Senato della Repubblica richiesta di pronuncia di insindacabilità delle opinioni da lui espresse e che il Senato, in data 26 novembre 2003, su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ne aveva deliberato la insindacabilità;

che, a parere del Tribunale di Treviso, non può condividersi l'interpretazione posta a fondamento della decisione del Senato della Repubblica, perché nel caso di specie non sarebbe dato rinvenire alcun collegamento tra le opinioni espresse dal senatore Stiffoni e precedenti attività da lui svolte in sede parlamentare;

che nella deliberazione impugnata si afferma che le espressioni usate dal senatore Stiffoni rientrano nel contesto di attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connesse alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento, riconducibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, non solo all'attività parlamentare in senso stretto, ma al più ampio mandato rappresentativo di cui il parlamentare è investito;

che, secondo il giudice ricorrente, il Senato avrebbe errato, perché si sarebbe limitato ad accertare la riconducibilità delle dichiarazioni del sen. Stiffoni non a specifici atti o attività parlamentari, ma ad un contesto genericamente politico, cosa che, ad avviso del ricorrente, sarebbe «palesamente insufficiente a far scattare l'operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, pertanto, il giudice ricorrente, ritenuto che la deliberazione in questione sia «idonea ad influire illegittimamente sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità giudiziaria», ha sollevato «confitto di attribuzione in ordine al corretto potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, comma primo, della Costituzione come esercitato dal Senato della Repubblica con deliberazione 26 novembre 2003», chiedendo alla Corte costituzionale, accertata l'ammissibilità del presente ricorso, l'annullamento della predetta delibera.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Treviso è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari e risultano quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Treviso nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Treviso;*

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1452

N. 437

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato per espressioni asseritamente intimidatorie ed offensive pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Taranto, sezione seconda penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera della Camera dei deputati del 26 maggio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra i poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26 maggio 2004 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del signor Giovanni Liviano D'Arcangelo, promosso dal Tribunale di Taranto — sezione II penale, con il ricorso depositato il 16 giugno 2004 ed iscritto al n. 266 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Taranto in composizione monocratica — sezione II penale, ha promosso, con ricorso del 16 giugno 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l'annullamento della deliberazione (doc. IV-*quater*, n. 105) adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 2004;

che il ricorrente premette di essere investito del giudizio sulla responsabilità penale dell'on. Giancarlo Cito, chiamato a «rispondere dei delitti di ingiuria e minaccia», in ragione di alcune espressioni intimidatorie ed offensive che lo stesso avrebbe pronunciato, a carico di Giovanni Liviano D'Arcangelo, intervenendo telefonicamente nel corso della trasmissione televisiva “Polifemo”, diffusa dall'emittente locale tarantina “Blustar”;

che — prosegue il Tribunale di Taranto — con la già menzionata delibera del 26 maggio 2004, la Camera dei deputati, «a seguito di apposita richiesta avanzata direttamente e personalmente dall'imputato», a norma dell'art. 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), «ha ritenuto di approvare la proposta della Giunta per le autorizzazioni», così dichiarando «che i fatti per i quali è in corso il procedimento “concernono opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione”»;

che — secondo il Tribunale di Taranto — le dichiarazioni espresse nel caso di specie dal deputato Cito sarebbero «completamente slegate dall'esercizio delle funzioni parlamentari», non potendo pertanto ritenersi «coperte dalla garanzia di immunità di cui all'art. 68 comma primo della Costituzione», come desumibile dalla giurisprudenza costituzionale anteriore all'avvento della già menzionata legge n. 140 del 2003, giurisprudenza secondo cui la prerogativa costituzionale in questione concerne soltanto i comportamenti dei parlamentari «strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo», non investendo invece «l'intera attività politica di un membro del Parlamento»;

che tale quadro, inoltre, sarebbe rimasto immutato pur dopo l'avvento della già ricordata legge n. 140 del 2003, giacché la Corte, con recente pronuncia, avrebbe «ribadito i confini ermeneutici e le condizioni interpretative entro le quali la disciplina in esame può ritenersi costituzionalmente legittima», rimarcando che «non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse “nell'esercizio delle funzioni”» (sentenza n. 120 del 2004);

che, quanto alle cosiddette “attività non tipizzate”, la ricorrente autorità giudiziaria sottolinea come le stesse — alla luce dei principi riconfermati dalla sentenza appena menzionata — si debbano «considerare “coperte” dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare», di talché, «ai fini dell'insindacabilità», ciò che rileva è proprio «il collegamento necessario con le “funzioni” del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare concreto esercizio delle funzioni dei membri delle Camere»;

che, tuttavia, l'evenienza da ultimo descritta non ricorrerebbe — secondo il Tribunale di Taranto — nel caso sottoposto al suo giudizio, giacché le dichiarazioni rese dall'imputato «non paiono minimamente riconducibili ad alcuna attività parlamentare, sia pure “atipica”, dell'onorevole Cito, inquadrandosi per converso in un contesto esclusivamente localistico e anzi trasmodando in un attacco tanto estemporaneo quanto prettamente personale, senza che sia dato rinvenire alcun plausibile e sia pur minimo “nesso funzionale” con altra attività parlamentare»;

che su tali basi, quindi, la ricorrente autorità giudiziaria ha concluso — non senza evidenziare come l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati appaia costituire «un'illegittima lesione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria», rendendo così necessaria la scelta di «attivare il rimedio del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» — affinché la Corte costituzionale «adotti la decisione prevista dall'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nel caso di specie, un giudice — chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese — lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell'esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservato ogni definitivo giudizio,*

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto — sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente autorità giudiziaria della presente ordinanza;*

b) *che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 438

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Cooperazione, cooperativa - Società cooperative in liquidazione o insolventi - Ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 149 del 1993, convertito nella legge n. 237 del 1993 - Ritenuta ammissibilità di domande presentate da soggetti che avevano maturato i requisiti dopo il termine di presentazione - Asserita discriminazione in danno di coloro che, pur in possesso dei requisiti alla data di presentazione, non avevano presentato tempestiva istanza - Denunciata irragionevolezza e contrasto con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 126, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 45.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 30 ottobre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Moriconi Gianfrancesco contro il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, iscritta al n. 1177 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione di Moriconi Gianfrancesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 30 ottobre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);

che la norma impugnata estende la possibilità di essere ammessi a godere dei benefici previsti dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, alle cooperative ed ai consorzi tra cooperative che «alla data

del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione»;

che la norma richiamata a sua volta prevede, al primo periodo, che «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

che il successivo decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, poi annullato *in parte qua* dal T.a.r. del Lazio con sentenza n. 266 del 29 gennaio 1997, aveva individuato nella stessa data di emanazione del 2 febbraio 1994 il termine di riferimento per l'accertamento dell'insolvenza;

che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con circolare del 14 luglio 1994, n. 17, ha stabilito il termine del 22 settembre 1994 per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici;

che — ad avviso del rimettente — con la norma impugnata il legislatore avrebbe inteso ammettere al beneficio di che trattasi anche soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella citata circolare n. 17 del 1994;

che la norma stessa sarebbe perciò irragionevole e contrastante con il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione, in quanto, da un lato, consentirebbe l'accesso al beneficio in presenza di istanze *ab origine* prive di fondamento, siccome presentate in assenza del requisito dello stato di insolvenza, e, dall'altro, precluderebbe l'accesso al beneficio stesso a soggetti che — come il ricorrente nel giudizio *a quo* — pur in possesso dei requisiti richiesti non avevano presentato tempestiva istanza solo perché tratti in inganno da una disposizione illegittima quale quella recata dal d.m. 2 febbraio 1994;

che si è costituito in giudizio Gianfrancesco Moriconi, ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale ha concluso nel senso che la norma impugnata sia dichiarata illegittima quanto all'inciso «che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla stessa legge»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità e, comunque, per la infondatezza della questione;

che la questione — secondo l'Avvocatura — sarebbe inammissibile sia per la mancanza di un chiaro *petitum*, sia per la carenza di motivazione sulla rilevanza, anche in considerazione della pendenza della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea sulla stessa disposizione, sia, infine, per non avere il rimettente esplorato la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente corretta della norma;

che, nel merito, la questione — ad avviso sempre della parte pubblica — sarebbe infondata in quanto la norma impugnata, lungi dall'estendere la possibilità di accedere al beneficio a soggetti per i quali il requisito dello stato di insolvenza sia maturato successivamente alla presentazione della domanda, va, invece, intesa nel senso di prevedere che anche il requisito della insolvenza debba essere presente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, in tal modo sottraendosi alle censure sollevate dal rimettente.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), in quanto — secondo l'interpretazione da lui accolta — estenderebbe il beneficio di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (Interventi urgenti in favore dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, in favore dei soci di società cooperative poste in liquidazione o dichiarate insolventi in epoca successiva al termine per la presentazione della domanda, quale fissato nella circolare n. 17 del 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma non anche in favore dei soci di società cooperative già dichiarate insolventi a quella data, i quali tuttavia non avevano presentato tempestiva istanza;

che la chiara individuazione, da parte del rimettente, del vizio da cui la norma sarebbe affetta consente di superare l'eccezione di inammissibilità della questione, per mancata specificazione del *petitum*, sollevata dall'Avvocatura;

che l'ordinanza appare altresì adeguatamente motivata in punto di rilevanza, dando conto del fatto che l'oggetto del giudizio è rappresentato dall'impugnativa proposta da un socio di cooperativa avverso il provvedimento ministeriale con cui la sua istanza di ammissione al beneficio in questione è stata rigettata, in quanto presentata dopo la scadenza del termine previsto dalla citata circolare n. 17 del 1994;

che la eccezione di inammissibilità relativa alla pendenza di una procedura comunitaria di infrazione concernente la disposizione censurata è sicuramente destituita di fondamento, in quanto detta procedura risulta già definita con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 aprile 2003, anteriore all'ordinanza di rimessione;

che del tutto erroneo appare, nel merito, il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo il quale la norma impugnata non richiederebbe che la dichiarazione di insolvenza o la messa di liquidazione siano intervenute entro il termine di presentazione della domanda;

che tale interpretazione — che, secondo lo stesso rimettente, conduce a risultati contrastanti con il principio di ragionevolezza — sembra fondarsi sul solo dato letterale rappresentato dall'utilizzo, da parte del legislatore, del tempo presente («...si trovino in stato di liquidazione»), in contrapposizione ai tempi storici utilizzati con riferimento al possesso degli altri requisiti («...si trovavano nelle condizioni previste...», «...abbiano presentato domanda...»);

che a siffatto inaffidabile criterio ermeneutico, privilegiato dal rimettente, appare senza dubbio da preferire quello rappresentato dalla compatibilità della norma con il principio di ragionevolezza, alla luce del quale risulta evidente che la *ratio* della norma stessa è solo quella di ammettere a godere del beneficio (sia pure in via subordinata) i soci delle cooperative e dei consorzi tra cooperative sempre che la dichiarazione di insolvenza di tali enti sia intervenuta dopo la data stabilita dal d.m. 2 febbraio 1994, poi annullato, ma pur sempre prima della presentazione della domanda, e ciò al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra i soggetti che avevano presentato tempestiva istanza, derivanti esclusivamente dagli effetti temporaneamente spiegati dal provvedimento illegittimo;

che la norma, così interpretata, si sottrae alle censure sollevate dal rimettente;

che la questione va perciò dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 45 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 439

Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Procedimento di convalida del trattenimento - Ammissione *ex officio* al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale - Asserita violazione del principio di eguaglianza e irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; dall'art. 142 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 142, riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto dall'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2002 dal Tribunale di Milano sul reclamo proposto da Dugnani Marco, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003;

Visti l'atto di costituzione di Dugnani Marco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano — chiamato a pronunciarsi su un reclamo proposto avverso un provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione dei relativi compensi, richiesti in dipendenza dell'attività defensionale spiegata nell'ambito di sei procedimenti radicati *ex art.* 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento e irragionevolezza;

che lo stesso Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002, aveva già promosso, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, “nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale”;

che questa Corte, con ordinanza n. 359 del 2002, ha però restituito gli atti al giudice di Milano essendo nel frattempo mutato il quadro normativo di riferimento, affinché lo stesso giudice valutasse il persistere della rilevanza della questione sollevata, in quanto, successivamente alla predetta ordinanza di remissione, l'art. 299 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha abrogato una delle disposizioni allora censurate, e cioè l'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e, inoltre, l'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel «processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

che, con la nuova ordinanza di remissione, il Tribunale di Milano ritiene che le censure già formulate con la precedente ordinanza del 4 ottobre 2001 debbano essere «reiterate» in relazione agli artt. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, e 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002, riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che la disciplina denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, tenuto conto della «differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile»;

che, secondo il remittente, il combinato disposto delle disposizioni censurate «non può essere interpretato se non nel senso che lo straniero che attiva il procedimento di impugnazione avverso il decreto di espulsione risulta ammesso *ex officio* al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla sussistenza del requisito reddituale nonché da qualsivoglia relativo controllo»;

che, ad avviso dello stesso remittente, dovrebbero comunque essere disapplicati gli artt. 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che prevedono espressamente la subordinazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti indicati dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in quanto detti articoli si porrebbero in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 40 del 1998 e al decreto legislativo n. 286 del 1998, le quali «non avevano previsto la sussistenza di tali presupposti ed avevano sancito l'ammissione automatica dello straniero al beneficio in parola»;

che, a conferma di tale ricostruzione ermeneutica, il Tribunale di Milano rileva che, con riferimento all'art. 142, la relazione illustrativa concernente lo schema di d.P.R. n. 115 del 2002 per l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia afferma che «non è stata prevista l'apertura dell'articolo di campione per il recupero, mancandone i presupposti anche teorici: in caso di soccombenza dello Stato non si pone il problema; in caso di soccombenza dell'espellendo non ci sarebbero state le condizioni per il recupero nei suoi confronti, perché, sia con riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio (civilistica), sia con riferimento a quella del patrocinio a spese dello Stato (penalistica), per il recupero vengono in questione profili reddituali che, per queste ipotesi, sono stati radicalmente esclusi»;

che, secondo il Tribunale di Milano, l'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, in quanto, a differenza dello straniero espulso, il cittadino italiano non abbiente ovvero qualsiasi straniero non abbiente che sia imputato di reato potrebbe chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo a condizione della ricorrenza di determinati presupposti di ammissibilità dell'istanza previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002;

che lo stesso art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 sarebbe altresì lesivo del principio di ragionevolezza per gli stessi argomenti già svolti da questa Corte con la sentenza n. 219 del 1995;

che le medesime censure di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento e irragionevolezza varrebbero anche per il censurato art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002;

che una delle parti in causa, con memoria del 22 gennaio 2004, ha presentato deduzioni con le quali ritiene la questione manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ritenendo la questione infondata, in quanto la disciplina denunciata, in base agli artt. 3 e 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 (i quali prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato «ricorrendone le condizioni»), dovrebbe intendersi assoggettata «alle regole generali del gratuito patrocinio»;

che, secondo la stessa difesa erariale, ove si dovesse optare per una interpretazione della normativa denunciata quale automatica ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato, la scelta legislativa sarebbe comunque immune da censure in quanto informata al canone di ragionevolezza, tenuto conto della finalità di interrompere ogni legame tra lo Stato italiano e lo straniero e di assicurare il diritto di difesa agli stranieri sottoposti alla misura dell'espulsione amministrativa.

Considerato che, con ordinanza del 14 ottobre 2002, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che, secondo il remittente, la disciplina denunciata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, tenuto conto della «differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano l'accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile»;

che, in via preliminare, va rilevato che è ininfluente ai fini della decisione la modifica del comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ad opera del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, in quanto detta modifica concerne il trasferimento della competenza in materia al giudice di pace e non incide sul giudizio in corso;

che, passando all'esame della questione, deve rilevarsi che non può essere messa in dubbio la volontà del legislatore, chiaramente espressa dall'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002, riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002, di porre «a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato»;

che tale scelta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 440

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza regionale - Agricoltura - Finanziamento all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per i pagamenti connessi all’attuazione di normativa comunitaria - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta esclusione dell’attribuzione all’agenzia regionale (AGREA) della quota di propria spettanza - Asserito contrasto con i principi di eguaglianza e autonomia finanziaria delle Regioni, e con il principio di ragionevolezza - Successiva interpretazione e applicazione della norma censurata in modo conforme all’interesse della ricorrente - Cessazione della materia del contendere.**

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 69, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con il ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003;

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ricorso del 28 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, tra numerose disposizioni, anche dell’art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), ipotizzandone il contrasto con gli articoli 3 e 119 della Costituzione, e con il principio di ragionevolezza;

che ai sensi della disposizione impugnata — premette la ricorrente — «nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228» (recanti, rispettivamente, «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», nonché «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»), «un importo

pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/1970 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7 luglio 1995»;

che tale previsione legislativa, nel contemplare «un finanziamento destinato all'AGEA, per i pagamenti connessi all'attuazione di normativa comunitaria», parrebbe ignorare — sempre secondo la ricorrente — che presso la Regione Emilia-Romagna opera, in luogo dell'ente nazionale suddetto, un'apposita agenzia, istituita dalla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura — AG.R.E.A.), di talché l'impugnato articolo di legge avrebbe «escluso, senza alcuna ragione obiettiva di differenziazione, tale organismo dal finanziamento, in violazione degli articoli 119 e 3 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza»;

che il finanziamento previsto in favore dell'AGEA risulterebbe, dunque, «discriminatorio nei riguardi della Regione, che non verrebbe a goderne esclusivamente per il fatto di aver provveduto alla costituzione di una propria organizzazione», e ciò quantunque essa abbia agito nell'esercizio di una facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che su tali basi la Regione Emilia-Romagna ha concluso per l'accoglimento del ricorso, non senza osservare, però, che l'ipotizzata «discriminazione non vi sarebbe se la disposizione fosse da intendere nel senso che l'AGEA, una volta ricevuto il finanziamento, ha a sua volta l'obbligo di trasferire all'ente regionale la quota ad esso spettante», ragion per cui, precisa la ricorrente, l'impugnazione «è prospettata in via cautelativa, ove non fosse questa l'interpretazione esatta»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione, giacché, ove «davvero in Emilia-Romagna non operi l'AGEA, ma altra Agenzia regionale», da ciò non potrebbe «certo dedursi la irragionevolezza della norma che prevede un contributo all'AGEA», e ciò «per il sol fatto» che tale organismo «non operi nel territorio di una Regione»;

che con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 16 novembre 2004, l'Avvocatura generale dello Stato ha insistito affinché venga dichiarata «inammissibile e comunque infondata» la questione di legittimità costituzionale in esame;

che — ricostruite, preliminarmente, le vicende legislative che hanno portato all'istituzione, in Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, ai sensi di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 21 del 2001 — la difesa erariale evidenzia come, sino ad oggi, soltanto alcune Regioni, al pari dell'odierna ricorrente, abbiano provveduto all'istituzione (così come previsto dall'art. 3, comma 3, del già menzionato d.lgs. n. 165 del 1999) dei c.d. «organismi pagatori regionali», di talché l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), «oltre ad esercitare le funzioni proprie di coordinamento, supporto tecnico e di consulenza», continua tuttora ad operare «in via transitoria come organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa comunitaria e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia»;

che, così ricapitolato il quadro normativo, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la disposizione di legge impugnata — nel destinare alla testé menzionata AGEA un importo pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2003, per le esigenze connesse agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari — «afferisce a risorse statali già specificamente stanziare a carico del bilancio statale per la copertura degli interventi di cui ai menzionati decreti legislativi e non già a fondi di origine comunitaria, ed in particolare a quelli erogati dal FEOGA, sezione garanzia, la cui «gestione» è affidata agli organismi pagatori regionali»;

che, pertanto, «la «destinazione» all'AGEA della predetta somma prevista dalla disposizione in discussione non va intesa in alcun modo nel senso — ipotizzato dalla ricorrente — della correlativa esclusione dell'attribuzione all'AGREA (...) della quota di propria spettanza», attribuzione — sottolinea ancora la difesa statale — «che è in effetti avvenuta in base a convenzione stipulata con la stessa AGREA, secondo la proposta di riparto dei fondi destinati a ciascuna Regione per l'esercizio di attività delegate da AGEA o svolte da organismi pagatori

regionali», (proposta «concordata in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 4 marzo 2004», il cui verbale, con i relativi allegati, l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto in occasione del deposito della memoria *de qua*);

che, così «correttamente interpretata», la norma censurata «non attenta in alcun modo alla autonomia finanziaria della Regione ricorrente», e dunque «si sottrae agevolmente alla prospettata censura di illegittimità costituzionale», non a caso — è la conclusione della difesa erariale — «esposta «in via cautelativa»» dalla Regione Emilia-Romagna;

che con successiva memoria, la Regione Emilia-Romagna dà atto che «la norma impugnata è stata interpretata ed attuata nel senso da essa auspicato»;

che, difatti, tanto il Ministero per le politiche agricole e forestali quanto l'AGEA hanno convenuto che il finanziamento di 30 milioni di euro, di cui alla norma impugnata, «fosse destinato ad essere ulteriormente ripartito in una serie di destinazioni, comprensive della quota spettante agli organismi pagatori delle Regioni» (ivi compreso quello operante in Emilia-Romagna);

che, inoltre, «in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato definito (riunione del 4 marzo 2004) il piano di riparto degli importi destinati alle singole Regioni, mentre la fase attuativa è stata disciplinata mediante uno schema di convenzione approvato nella stessa seduta»;

che su tali basi la Regione Emilia-Romagna ha, dunque, sottolineato come la censura da essa proposta, «alla luce della interpretazione ed attuazione» sopra illustrate «possa considerarsi venuta meno»;

che, comparse le parti all'udienza pubblica del 30 novembre 2004, le stesse hanno ribadito che il finanziamento di 30 milioni di euro, previsto dalla norma impugnata, risulta essere stato oggetto di ulteriore ripartizione che ha visto quali destinatari, ciascuno per la parte spettante al corrispondente ente territoriale, gli organismi pagatori regionali istituiti ai sensi del già ricordato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1999;

che entrambe le parti hanno, pertanto, chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che questa Corte risulta investita della questione di legittimità costituzionale — per violazione degli articoli 3 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza — dell'art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003), questione «prospettata in via cautelativa» dalla Regione Emilia-Romagna, e dunque per il caso in cui la norma impugnata fosse da interpretare nel senso che dal «finanziamento destinato all'AGEA, per i pagamenti connessi all'attuazione di normativa comunitaria» (finanziamento contemplato da tale disposizione) sia da escludere l'organismo pagatore, istituito nel territorio dell'odierna ricorrente con legge regionale 23 luglio 2001, n. 21;

che, seppur la questione in esame presenti carattere «interpretativo», la stessa deve considerarsi ammissibile, giacché «il giudizio in via principale (...) può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili», siffatto principio operando «soprattutto nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative, e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugunate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (così, da ultimo, sentenza n. 228 del 2003);

che, tuttavia, successivamente alla proposizione del ricorso la disposizione censurata — come hanno concordemente riconosciuto le stesse parti in causa, sulla scorta di documentazione prodotta dall'Avvocatura generale dello Stato — risulta essere stata interpretata ed applicata in modo conforme agli evocati parametri costituzionali ed all'interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente;

che, in particolare, agli atti del giudizio risulta acquisito il verbale della seduta del 4 marzo 2004 della Conferenza Stato-Regioni, che ha definito il piano di riparto degli importi destinati — ai sensi, appunto, dell'impugnato art. 69, comma 8, della legge n. 289 del 2002 — alle singole Regioni, ivi compresa la stessa ricorrente, mentre la fase attuativa risulta disciplinata mediante uno schema di convenzione approvato nella stessa seduta;

che, pertanto, essendo sopravvenuta una situazione di carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio, sussistono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), proposta dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 3 e 119 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* QUARANTA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1456

N. 441

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Avviso di conclusione delle indagini - Obbligo di notificazione - Previsione in vista dell'esercizio dell'azione penale e non anche in presenza di richiesta di archiviazione - Denunciata disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 409, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 409, comma 5, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 10 marzo 2003 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, nel procedimento penale a carico di M. R., iscritta al n. 325 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che — nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione — il pubblico ministero, prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-*bis* del codice di procedura penale;

che il giudice *a quo* riferisce che, in apertura di dibattimento, il difensore dell'imputato aveva eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio del proprio assistito, per mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.;

che lo stesso difensore — per l'eventualità in cui si fosse ritenuto non dovuto tale avviso nel caso di specie, essendo stata l'imputazione formulata su ordine del giudice, a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione — aveva altresì eccepito, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.;

che il rimettente — condividendo i dubbi di costituzionalità della difesa — rileva una differenza di disciplina tra l'ipotesi «ordinaria» della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio, che deve essere preceduta dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen.; e l'ipotesi — verificatasi nel processo *a quo* — in cui il decreto di rinvio a giudizio origina dal mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, e dalla conseguente formulazione dell'imputazione su ordine del giudice: ipotesi — questa seconda — nella quale non vi sarebbe invece pacificamente l'obbligo dell'avviso;

che si riscontrerebbe, dunque, una disparità di trattamento tra il soggetto che compare davanti al giudice a seguito della serie ordinaria degli atti processuali, fruendo delle opportunità offertegli dall'avviso in questione; ed il soggetto che compare a seguito di formulazione «coatta» dell'imputazione, il quale si vedrebbe viceversa privato di dette opportunità;

Considerato che questa Corte — pronunciando su questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella odierna, ancorché riferite a parametri solo in parte coincidenti (*cf.* ordinanze n. 460 e n. 491 del 2002) — ha rilevato come la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., sia chiaramente quella di consentire una «fase di contraddittorio» tra l'indagato ed il pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini;

che tale *ratio* si riflette nell'espressa limitazione dell'obbligo di notificazione dell'avviso ai casi in cui il pubblico ministero non debba formulare richiesta di archiviazione: il riconoscimento di uno *ius ad loquendum* dell'indagato, sulla completezza delle indagini, è apparso infatti giustificato solo allorché il rappresentante dell'accusa intenda coltivare prospettive di esercizio dell'azione penale; altrimenti, esso si risolve in un «controllo» non soltanto «del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura «anticipato» rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari», in presenza di una richiesta di archiviazione;

che ove, peraltro — come nel giudizio *a quo* — l'esercizio dell'azione penale consegua all'ordine del giudice di formulare l'imputazione, previsto dall'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nel caso di mancato accoglimento dell'anzidetta richiesta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell'udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero;

che tale circostanza esclude dunque la configurabilità della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ventilata dal rimettente;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1457

N. 442

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Disciplina transitoria per l'applicazione dei principi del «giusto processo» - Dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Valutazione a determinate condizioni - Asserita irragionevolezza, contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 513; d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2; legge 1° marzo 2001, n. 63, art. 26, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998; dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35; dell'articolo 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), promossi con ordinanze del 4 marzo 2002 e del 19 novembre 2001 dalla Corte di assise di

appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di P.F.S. e di N. E. ed altro, iscritte ai nn. 476 e 899 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 32 e 45, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze recanti identica motivazione — la prima emessa il 19 novembre 2001, e pervenuta alla Corte l'8 ottobre 2003; la seconda emessa il 4 marzo 2002, e pervenuta alla Corte il 4 giugno 2003 — la Corte di assise di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001, «così come integrato dalla sentenza 361/1998 della Corte costituzionale»; nonché, in riferimento agli stessi parametri, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità;

che il giudice *a quo* rammenta di aver già sollevato analoga questione con ordinanza del 7 febbraio 2000, ma che il relativo incidente di costituzionalità non era stato definito con pronuncia di merito, avendo questa Corte, con ordinanza n. 269 del 2001, disposto la restituzione degli atti ai vari giudici rimettenti per nuovo esame in punto di rilevanza: e ciò in quanto, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, era entrata in vigore la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale aveva «profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, apportando, fra l'altro, sensibili modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa ed a varie norme ad esse direttamente collegate»;

che peraltro, secondo la Corte rimettente, la questione a suo tempo sollevata continua ad essere rilevante, malgrado l'intervento delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 63 del 2001; infatti, l'art. 26, comma 4, di tale legge, nel dettare la relativa disciplina transitoria, ha espressamente richiamato lo specifico regime previsto dall'art. 1, comma 2 del d.l. n. 2 del 2000 — in base al quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini o della udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità — per estenderlo ai processi in corso, nei quali le dichiarazioni in questione fossero state acquisite al fascicolo per il dibattimento, come nella specie, anteriormente alla data del 25 febbraio 2000;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'indicato quadro normativo si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto da esso verrebbe a scaturire una ingiustificata disparità di trattamento fra imputati in processi diversi, «a seconda che le dichiarazioni accusatorie non confermate siano state o meno acquisite al fascicolo per il dibattimento e che l'acquisizione sia avvenuta prima o dopo il 25 febbraio 2000»;

che risulterebbe altresì violata la «attuale formulazione dell'art. 111 della Carta costituzionale», la quale «preclude non l'acquisizione, ma la valutazione», a carico dell'imputato, delle dichiarazioni «rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in un caso, che la questione sia dichiarata non fondata e, nell'altro — riportandosi ad altro atto di intervento — che gli atti siano restituiti alla autorità rimettente per *ius superveniens*;

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, a proposito della disciplina transitoria dettata dall'art. 26 della legge n. 63 del 2001, questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a censure del tutto analoghe, ancorché speculari, rispetto a quelle poste a fondamento dell'odierno quesito, ha avuto modo di osservare che la scelta del legislatore — di individuare, nella intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona

poi sottrattasi all'esame dibattimentale, il «fatto processuale» che contrassegna il passaggio da un regime all'altro — si presenta come soluzione del tutto ragionevole e non in contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio (v. ordinanza n. 64 del 2003);

che, con ordinanza n. 311 del 2002, questa Corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, Cost. nella parte in cui — nel disciplinare l'applicazione dei principi costituzionali in tema di «giusto processo» ai procedimenti penali in corso — la norma consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»;

che, a tal proposito, questa Corte — richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 381 del 2001 — ha osservato che la norma (allora ed ora) impugnata ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l'applicazione dei principi del «giusto processo»: e ciò in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure *medio tempore*, del pregresso sistema — nella parte in cui questo non fosse risultato incompatibile con i nuovi principi e le nuove regole — e della non totale vanificazione dell'attività probatoria espletata; sicchè, la lamentata, possibile diversità di trattamento processuale finisce per costituire null'altro che «una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria»;

che, di conseguenza, non prospettando le ordinanze di remissione argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 26, comma 4, della legge 1º marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1458

N. 443

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Prova penale - Operazioni di intercettazione - Impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari - Deroghe consentite per sole insufficienza o inidoneità degli impianti ed eccezionali ragioni di urgenza - Sanzione della inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Lamentata irragionevolezza, disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle intercettazioni preventive, sacrificio dell'interesse alla prevenzione e alla repressione dei reati, con lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., artt. 268, comma 3, e 271, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 dicembre 2003 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di L.L. ed altro, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un procedimento penale nei confronti di persone imputate di delitti in materia di stupefacenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 3, del codice di procedura penale: norma in forza della quale il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, che le operazioni di intercettazione siano compiute mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, unicamente quando gli impianti installati nella procura della Repubblica risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza; nonché dell'art. 271, comma 1, del medesimo codice, nella parte in cui prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, qualora non siano state osservate le disposizioni di cui al citato art. 268, comma 3;

che l'ordinanza premette che, nell'udienza fissata a seguito dell'ammissione del giudizio abbreviato, i difensori di alcuni fra gli imputati avevano eccepito l'inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, cod. proc. pen., delle operazioni di intercettazione telefonica eseguite nel corso delle indagini preliminari, mediante impianti in dotazione all'Arma dei Carabinieri: operazioni che, per due degli imputati, fornivano elementi essenziali di prova riguardo a tutti o parte dei reati loro contestati;

che la predetta eccezione — basata sul difetto, nei provvedimenti del pubblico ministero che avevano disposto il compimento delle operazioni, di ogni motivazione riguardo ai presupposti legittimanti l'utilizzazione di impianti esterni alla procura della Repubblica — sarebbe, ad avviso del rimettente, fondata: e ciò in quanto solo per le intercettazioni relative ad alcune utenze il pubblico ministero aveva autorizzato l'esecuzione delle operazioni con impianti *extra moenia*, omettendo, tuttavia, anche in tal caso, di motivare circa il requisito dell'eccezionale urgenza;

che secondo il giudice *a quo*, tuttavia, la sanzione di inutilizzabilità, posta dal legislatore a presidio dell'osservanza delle regole di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., risulterebbe del tutto irragionevole;

che il rimettente ricorda, al riguardo, come questa Corte — nello scrutinare, con ordinanze n. 304 del 2000 e n. 259 del 2001, analoghe questioni di legittimità costituzionale — abbia escluso l'ipotizzato *vulnus* del principio di ragionevolezza, affermando che la disciplina in esame risponde all'esigenza — evidenziata nella sentenza n. 34 del 1973 — di prevenire abusi in sede di esecuzione delle operazioni, evitando, in specie, che gli organi ad essa preposti effettuino controlli sul traffico telefonico al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria;

che tale giustificazione — la quale poggia sul presupposto che l'utilizzazione di impianti *intra moenia* consenta un controllo da parte del pubblico ministero, viceversa non garantito nel caso di impiego di impianti esterni — risulterebbe peraltro «anacronistica», a fronte del progresso tecnologico e del correlato mutamento delle modalità tecniche di esecuzione delle operazioni di intercettazione: mutamento sul quale l'ordinanza di rimessione si sofferma in modo diffuso;

che attualmente, infatti, dette operazioni non si eseguirebbero più, come in passato, collegando materialmente dei cavi presso impianti pubblici di telefonia — sistema che poteva prestarsi, in effetti, ad abusi da parte della polizia giudiziaria — ma tramite la comunicazione del decreto del pubblico ministero al gestore del servizio telefonico, i cui tecnici provvedono quindi ad inserire il numero telefonico cellulare da intercettare all'interno di un sistema automatizzato, convogliando la relativa fonia presso il punto di ascolto sino allo scadere del periodo di intercettazione indicato nel decreto stesso;

che, in simile cornice operativa, i paventati abusi della polizia giudiziaria risulterebbero «ben difficili e collegati solo ad attività patologiche e di rilevanza penale» (quale, ad esempio, la comunicazione al gestore telefonico di falsi decreti): attività peraltro possibili anche qualora le operazioni venissero eseguite tramite gli impianti installati nella procura della Repubblica;

che, in difetto di un'adeguata *ratio* «tecnica», le disposizioni impugnate sacrificerebbero dunque ingiustificatamente l'interesse — pure costituzionalmente garantito — alla prevenzione e alla repressione dei reati;

che esse impedirebbero, infatti, per ragioni puramente contingenti — quale la mancanza di impianti presso la procura della Repubblica — di svolgere indagini che lo stesso legislatore presuppone «assolutamente indispensabili» (tale essendo la condizione che legittima le intercettazioni), ove non concorra l'ulteriore requisito dell'«eccezionale urgenza»: requisito che — qualora non venga fatto coincidere con la stessa «indispensabilità investigativa» (il che lo renderebbe peraltro superfluo) — finirebbe per precludere «nella stragrande maggioranza dei casi», con intrinseca incoerenza dell'assetto normativo, il ricorso al mezzo investigativo in questione;

che, a fronte di ciò, risulterebbe dunque ancor più irragionevole che l'inosservanza delle regole sulla localizzazione degli impianti venga equiparata dall'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. — quanto alla previsione della sanzione di inutilizzabilità — alle ipotesi di totale mancanza di autorizzazione e di esecuzione delle intercettazioni fuori dei casi consentiti;

che un ulteriore profilo di contrasto delle norme denunciate con l'art. 3 Cost. discenderebbe dal fatto che l'art. 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438, ha stabilito che le intercettazioni c.d. preventive, di cui all'art. 226 disp. att. cod. proc. pen. (come sostituito dallo stesso art. 5), si eseguono «con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre strutture idonee individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione»; senza peraltro esigere affatto, ai fini dell'impiego di queste ultime, una particolare urgenza;

che ne deriverebbe, dunque, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni identiche, a seconda che si tratti di intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria o di intercettazioni preventive: risultando irrilevante, a tal riguardo, la circostanza che le seconde non siano suscettibili di utilizzazione processuale (art. 226,

comma 5, disp. att. cod. proc. pen.), dato che in entrambi i casi si tratta comunque di tutelare il diritto garantito dall'art. 15 Cost.; e dato che i temuti abusi, da parte dell'organo esecutivo, sarebbero teoricamente ipotizzabili anche in rapporto alle intercettazioni preventive;

che, in realtà, il legislatore del 2001 non si sarebbe affatto preoccupato della localizzazione degli impianti, proprio perché consapevole che i predetti abusi rimangono preclusi dalle attuali modalità tecniche delle operazioni;

che le norme impugnate risulterebbero altresì incompatibili con l'art. 112 Cost., giacché, in presenza di un reato accertato attraverso intercettazioni telefoniche, impedire che l'azione penale venga esercitata — tramite la previsione dell'inutilizzabilità della fonte di prova per violazione di una norma irragionevole, quale dovrebbe ritenersi quella dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. — contrasterebbe con il principio di obbligatorietà dell'esercizio di tale azione;

che, in base a tale considerazione, il rimettente invita quindi questa Corte a rivedere la posizione assunta con la citata ordinanza n. 259 del 2001, che aveva negato la lesione anche del parametro costituzionale da ultimo indicato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che questa Corte, con pronuncia successiva all'ordinanza di rimessione, ha già scrutinato una questione di costituzionalità identica — fatta eccezione per il profilo che sarà evidenziato poco oltre — a quella oggi sollevata, dichiarandola manifestamente infondata (cfr. ordinanza n. 209 del 2004);

che, nell'occasione — a conferma delle precedenti decisioni richiamate anche nell'odierna ordinanza di rimessione (cfr. ordinanza n. 259 del 2001; e, in riferimento al solo art. 3 Cost., ordinanza n. 304 del 2000) — questa Corte ha ribadito che l'aver il legislatore privilegiato, per l'effettuazione delle operazioni di intercettazione, l'impiego degli apparati esistenti negli uffici giudiziari — dettando una disciplina volta a circoscrivere, con apposite garanzie, l'uso di impianti esterni — non può qualificarsi, in sé, come scelta arbitraria, avuto riguardo anche alla particolare invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiate: e ciò proprio perché si tratta di una scelta finalizzata ad evitare che gli organi deputati alla esecuzione delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto possano operare controlli sul traffico telefonico, al di fuori di una specifica e puntuale verifica da parte dell'autorità giudiziaria;

che quanto, poi, al carattere «anacronistico» impresso, in assunto, a simile giustificazione dalle attuali modalità tecniche di esecuzione delle intercettazioni, non è evidentemente compito della Corte «inseguire» il progresso tecnologico, valutando se esso renda necessario od opportuno un adeguamento, o addirittura il superamento delle originarie regole di cautela: trattandosi, al contrario, di valutazione istituzionalmente rimessa al legislatore;

che, analogamente, rientra in un ragionevole ambito di discrezionalità legislativa — tenuto conto della pregnanza dei valori in gioco — stabilire se la violazione delle regole in questione debba essere o meno equiparata, sul piano della sanzione processuale, alla carenza dell'autorizzazione e all'esecuzione delle intercettazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge;

che con riguardo, ancora, all'asserita violazione dell'art. 112 Cost., resta valido il rilievo che le disposizioni censurate non incidono sull'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale; ma si limitano a stabilire — con finalità di salvaguardia di un valore di rango costituzionale — le «garanzie tecniche» di espletamento di un mezzo di ricerca della prova particolarmente invasivo;

che quanto, infine, all'unico profilo di novità dell'odierna ordinanza di rimessione — consistente nella denunciata disparità di trattamento, *in parte qua*, delle intercettazioni a fini di ricerca della prova rispetto alle intercettazioni preventive — va rimarcato come affermare che la disciplina in tema di localizzazione degli impianti, di cui alle disposizioni impugnate, è costituzionalmente compatibile, non equivalga a dire che sia addirittura costituzionalmente obbligata: ben potendo, al contrario, il legislatore modulare in maniera diversa — in un ventaglio di possibili alternative, caratterizzate da maggiore o minore «rigidezza» — i meccanismi di garanzia degli interessi in gioco;

che — ciò premesso — il *tertium comparationis* evocato dal giudice *a quo* si presenta palesemente inidoneo a giustificare una censura di violazione del principio di uguaglianza;

che, infatti, al di là dell'identità del mezzo tecnico, le intercettazioni preventive, di cui all'art. 226 disp. att. cod. proc. pen., sono un istituto diverso — per presupposti, finalità, struttura e procedura — rispetto

alle intercettazioni regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 266 e seguenti del codice di rito: istituto caratterizzato — proprio in relazione a tale diversità — da una disciplina distinta e da un livello di garanzie complessivamente inferiore;

che, come indica lo stesso *nomen iuris*, le intercettazioni preventive mirano, infatti, non già ad accertare reati, ma a prevenirne la commissione — in specie, ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di delitti di particolare gravità e allarme sociale, quali quelli di cui agli artt. 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera *a*), numero 4, cod. proc. pen. — sul presupposto della sussistenza di «elementi investigativi» che giustifichino tale attività; non è previsto un intervento autorizzatorio del giudice, in quanto il relativo potere è attribuito al procuratore della Repubblica; i risultati di tali intercettazioni sono privi di valenza probatoria, non potendo essere in alcun modo utilizzati nel procedimento penale (salvo a fini investigativi): ed in quest'ottica è, tra l'altro, prevista l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali delle operazioni, dopo che il procuratore abbia verificato la conformità delle attività compiute all'autorizzazione;

che in tale quadro si inserisce la previsione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438, su cui fa leva il giudice *a quo*: previsione in forza della quale le intercettazioni in parola possono essere eseguite, oltre che a mezzo di impianti installati presso la procura della Repubblica, «presso altre strutture idonee individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione»; e ciò senza che siano previsti, in aggiunta alla valutazione di «idoneità», uno specifico obbligo di motivazione sotto altri profili — in particolare, riguardo a requisiti di «eccezionale urgenza» — ed una correlata sanzione di inutilizzabilità in caso di inosservanza (obbligo e sanzione che, peraltro, avrebbero poco senso in difetto di un sindacato giurisdizionale successivo e di una possibilità di impiego processuale dei risultati delle operazioni);

che, pertanto, è indubitabilmente vero che l'esigenza di tutela del valore fondamentale della segretezza delle comunicazioni è comune ad entrambe le forme di intercettazione; ma ciò non significa che le norme impugnate possano ritenersi lesive del principio di uguaglianza, per «eccesso di garanzie», sulla base del raffronto con la disciplina dettata per un istituto strutturalmente eterogeneo — in quanto collocato al di fuori del processo — e nel suo insieme meno «garantito»: quale, appunto, quello delle intercettazioni preventive;

che la questione va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 444

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un senatore per dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo e in una lettera pubblicati su un quotidiano - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Milano, sezione quinta penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell'Utri nei confronti di Pierluigi Onorato, promosso dalla Corte d'appello di Milano - quinta sezione penale, con ricorso depositato il 15 luglio 2004 ed iscritto al n. 268 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ricorso del 14 giugno 2004, depositato il 12 luglio 2004, la Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 15 ottobre 2003 (doc. IV-*quater*, n. 17), secondo la quale i fatti per cui è in corso, davanti alla medesima Corte, un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Dell'Utri per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Pierluigi Onorato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso della Corte d'appello di Milano — chiamata a giudicare sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito dell'udienza preliminare, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del senatore Dell'Utri per il reato di diffamazione aggravata e continuata in danno dell'Onorato, in relazione ad un articolo pubblicato sul *Corriere della sera* del 6 marzo 2002 e ad una lettera pubblicata sul medesimo quotidiano il 15 marzo 2002 — il Senato non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere;

che la Corte ricorrente afferma di condividere la motivazione — richiamata integralmente, allegandola — del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, avente ad oggetto la medesima delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica in relazione, tuttavia, ai capi di imputazione per i quali, nel medesimo procedimento, il senatore Dell'Utri era stato, invece, rinviato a giudizio dinnanzi a quel Tribunale per il reato di diffamazione aggravata e continuata in pregiudizio dell'Onorato;

che, ad avviso della ricorrente, il Senato avrebbe interpretato estensivamente la portata del precetto costituzionale, nel senso di ritenere estranee alla sfera di sindacabilità tutte quelle attività extraparlamentari che — sebbene non funzionalmente ricollegabili ad un atto tipico di esercizio della funzione parlamentare — siano comunque espressione di attività *lato sensu* politica;

che, per contro — alla luce della giurisprudenza costituzionale — la natura eccezionale dell'istituto contemplato dall'art. 68, primo comma, Cost. ne imporrebbe una interpretazione restrittiva, secondo la quale, per la sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari presupposto dalla norma costituzionale, sarebbe necessario l'accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime;

che tale condizione non si sarebbe realizzata nel caso di specie, giacché le dichiarazioni oggetto di giudizio — con le quali il senatore Dell'Utri, dichiarandosi «vittima di un giudizio speciale di matrice politica», avrebbe accusato l'Onorato di essere un «giudice militante, schierato in una formazione contrapposta», e di aver abusato del proprio potere giudiziario per colpirlo quale avversario politico — non risulterebbero collegate ad alcun precedente atto parlamentare tipico;

che la Corte ricorrente ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l'annullamento.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Milano è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione — ritenuta illegittima — con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il procedimento penale in corso;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano ricorrente;*

b) *che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

04C1460

N. 445

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reato di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina verso l'estero - Fatto non commesso per fini di lucro o da una organizzazione - Asserita indeterminatezza della fattispecie criminosa che necessiterebbe di rinvio a una legge straniera per definire l'antigiuridicità della condotta - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale, lesione dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, lesione della libertà di emigrazione - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 25 e 35, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in mate-

riadi immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di M.I., iscritta al n. 698 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»;

che il giudice *a quo* — investito del processo penale nei confronti di persona imputata, in concorso con altre, del reato di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina previsto dal comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge n. 189 del 2002 — premette che nella condotta ascritta al giudicabile dovrebbe ravvisarsi, in realtà, il meno grave delitto di cui alla seconda parte del comma 1 dello stesso articolo;

che alla stregua delle risultanze processuali, infatti, l'imputato si era limitato a favorire l'emigrazione clandestina di alcuni conoscenti verso l'Inghilterra, prendendo contatto con un gruppo di «passeurs» ed accompagnando gli interessati nel luogo convenuto, affinché potessero salire clandestinamente su un treno;

che il fatto non risultava peraltro commesso a fine di lucro o nell'ambito di una sia pur rudimentale organizzazione: elementi, questi, da ritenere indispensabili per la configurabilità dell'ipotesi criminosa contestata, che avrebbe natura di reato autonomo, e non già di circostanza aggravante della fattispecie delineata dal comma 1 del citato art. 12;

che ad avviso del rimettente, tuttavia, la norma incriminatrice effettivamente applicabile nella specie — quella, appunto, di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 — contrasterebbe sotto più profili con la Carta costituzionale;

che l'incriminazione del favoreggiamento della migrazione clandestina verso l'estero — non contemplata dal testo originario dell'art. 12 — sarebbe stata infatti introdotta dalla legge n. 189 del 2002, in aggiunta a quella del favoreggiamento dell'immigrazione illegale in Italia, al fine di colmare un vuoto normativo, che impediva di reprimere penalmente, *ex se*, l'attività di «gestione» sul territorio nazionale del traffico dei clandestini in transito verso altri paesi: attività ritenuta, per contro, meritevole di sanzione penale, perché potenzialmente pericolosa per l'ordine pubblico ed espressiva del fenomeno dello sfruttamento della migrazione clandestina;

che nel quadro di tale intervento, però, mentre il comma 3 dell'art. 12 descriverebbe una fattispecie criminosa non lontana dal modello del reato associativo speciale e, dunque, con delle «connotazioni antigiuridiche chiare», in quanto evocative di un «mercato» organizzato del traffico dei clandestini a scopo di lucro; invece, il reato di favoreggiamento «semplice» delineato dal comma 1 avrebbe, quale unico «elemento tipizzante», il «presupposto di illiceità speciale» costituito dalla «illegalità» dell'ingresso nello stato estero: solo tale «illegalità» renderebbe infatti antigiuridica una condotta che, altrimenti, si risolverebbe nella mera agevolazione dell'esercizio di un diritto della persona, e cioè quello di emigrare dal territorio italiano verso altri stati;

che, al fine di stabilire se si sia di fronte ad una emigrazione «illegale», occorrerebbe peraltro far riferimento alla normativa del paese di destinazione del migrante clandestino, ammesso che lo si possa individuare con certezza: circostanza, questa, non «scontata», dato che la norma denunciata punisce anche i semplici «atti diretti» a procurare l'ingresso in uno stato estero, indipendentemente dall'ottenimento di un qualsiasi risultato;

che si sarebbe pertanto al cospetto di una norma penale «in bianco», il cui precetto è descritto attraverso il rinvio ad una legge straniera, con conseguente violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 25 Cost. e dei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici;

che la carenza di determinatezza della fattispecie non potrebbe essere «sanata» neppure valorizzando le modalità concrete della condotta: ossia ritenendo che la norma punisca l'agevolazione a lasciare il territorio italiano con modalità «clandestine»;

che tale procedimento, oltre a non apparire corretto, porterebbe, infatti, ad una «pericolosa confusione di piani», posto che l'emigrazione in condizioni di «illegalità» — vista nell'ottica della legge italiana: e dunque, in pratica, l'emigrazione di chi si trova in Italia come clandestino — non è destinata affatto a sfociare sempre e comunque in una situazione di clandestinità rispetto a qualunque paese straniero: onde la fattispecie criminosa — stante la sua natura di reato a consumazione anticipata — finirebbe per colpire una «illegalità» solo futura ed eventuale;

che lo *status* di clandestino in Italia comporterebbe necessariamente, d'altra parte, che non vengano utilizzati, ove necessari, documenti validi per l'espatrio: sicché — nell'anzidetta prospettiva — qualsiasi atto diretto ad agevolare l'emigrazione di chi non si trovi regolarmente sul territorio italiano risulterebbe passibile di sanzione penale, persino ove miri a permettere al soggetto favorito di rientrare nel paese d'origine senza doversi «autodenuciare» come clandestino;

che, proprio per evitare tale risultato «paradossale», la giurisprudenza di legittimità sarebbe stata in effetti «costretta» a «singolari oscillazioni» nelle prime applicazioni della nuova disciplina: talora escludendo la configurabilità del reato quando l'ingresso nello stato straniero, oggetto di agevolazione, abbia carattere solo momentaneo e provvisorio; altre volte, invece, ritenendo irrilevante che detto ingresso fosse finalizzato, in tesi, all'attraversamento del territorio dello stato estero per raggiungere il paese d'origine: giacché, altrimenti, in quest'ultima ipotesi, l'integrazione della fattispecie penale per il favoreggiatore verrebbe a dipendere dalle affermazioni del favorito, senza che vi si sia modo di controllare la serietà di detta intenzione né la sua effettiva realizzazione;

che tali pronunce renderebbero peraltro palese come la norma incriminatrice sia suscettibile di generare contrasti interpretativi legati non già alla valutazione della condotta del soggetto agente, ma alla vicenda concreta del soggetto favorito: situazione, questa, da ritenere «inaccettabile» sul piano del rispetto del principio di determinatezza;

che la norma impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 35, quarto comma, Cost., che riconosce, come diritto della persona, la libertà di emigrazione;

che se pure, infatti, il precetto costituzionale contiene una «riserva di legge», la compressione dell'anzidetto diritto — compressione che verrebbe di fatto attuata, allorché si punisce l'agevolatore — dovrebbe ritenersi consentita solo in presenza di condizioni eccezionali, collegate a situazioni di pericolosità o ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico: condizioni che potrebbero ritenersi integrate rispetto all'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998, stante la sua *ratio* di contrasto del fenomeno della «mercificazione» dei flussi migratori e, quindi, dell'agevolazione «professionale»; ma non, invece, in rapporto alla fattispecie oggetto di censura;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce chi «compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», assumendo che la norma denunciata contrasterebbe con la riserva di legge in materia penale ed il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice, sanciti dall'art. 25 Cost., nonché con la libertà di emigrazione, riconosciuta dall'art. 35, quarto comma, Cost.;

che il giudice *a quo* motiva il dubbio di costituzionalità — in rapporto ad entrambi i parametri — ponendo a raffronto la fattispecie criminosa censurata con quella di cui al comma 3 dello stesso art. 12, che egli ritiene per contro rispettosa del dettato costituzionale, in quanto volta a colpire, in assunto — diversamente dalla prima — il «mercato organizzato» della migrazione clandestina;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, peraltro, l'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato ulteriormente modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 13 novembre 2004;

che, per quanto attiene all'odierno *thema decidendum*, l'art. 1-ter del citato decreto-legge — aggiunto dalla legge di conversione — non si è limitato ad inasprire il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui al comma 1 della norma novellata, ma ha anche inciso, in modo significativo, sulla figura di cui al comma 3 e, correlativamente, sulla disciplina delle circostanze aggravanti di entrambe le fattispecie;

che anteriormente alla novella, infatti, l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 risultava integrata sia quando il favoreggiamento dell'immigrazione o dell'emigrazione clandestina fosse commesso a fine di profitto, «anche indiretto» (primo periodo del comma 3); sia quando fosse realizzato da tre o più persone in concorso tra loro, o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti (secondo periodo del comma 3);

che, a seguito del recente intervento legislativo, per contro, l'unico elemento specializzante della fattispecie di cui al comma 3, rispetto a quella del comma 1, è costituito dal fine di profitto;

che gli ulteriori elementi, che precedentemente integravano, in via alternativa, la fattispecie di favoreggiamento più grave, sono stati invece trasformati in circostanze aggravanti, riferite peraltro, in termini indifferenziati, ad ambedue le ipotesi criminose in discorso (art. 12, comma 3-bis, lettera c-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato);

che gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice *a quo*, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce dei sopravvenuti mutamenti della struttura delle due fattispecie poste a confronto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 446

*Ordinanza 16 - 29 dicembre 2004*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un deputato per dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva condotta dal parlamentare - Dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse, emessa dalla Camera di appartenenza - Ricorso della Corte d'Appello di Palermo, sezione prima penale - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite - Requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione.**

- Delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, comma 3.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Valerio ONIDA;

*Giudici:* Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Manlio Mele, promosso dalla Corte d'appello di Palermo - sezione I penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004 ed iscritto al n. 267 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la sentenza del 7 ottobre 2002 del Tribunale di Palermo di condanna dell'on. Vittorio Sgarbi alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto previsto e punito dall'art. 595 cod. pen. nei confronti di Manlio Mele, la Corte d'appello di Palermo - sezione I penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui tale assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali l'on. Sgarbi è sottoposto al suddetto procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente, dopo aver richiamato: le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 di questa Corte, relative al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) e la «interpretazione costituzionalmente orientata» data dalla sentenza n. 120 del 2004, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, in quanto le dichiarazioni sono state rese nell'ambito di una trasmissione televisiva condotta dal parlamentare senza alcun collegamento con l'attività istituzionale dello stesso e senza che queste rappresentino una divulgazione all'esterno di una opinione già espressa dall'interessato nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche;

che pertanto, secondo la Corte d'appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito dall'art. 68 della Costituzione e verrebbe, in tal senso, a interferire illegittimamente con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a valutare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia la Corte d'appello di Palermo — essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione — sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservato ogni definitivo giudizio,*

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Palermo – sezione I penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Palermo – sezione I penale, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

*Il Presidente:* ONIDA

*Il redattore:* MADDALENA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2004.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1001

*Ordinanza del 26 agosto 2004 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Colagiovanni Gianluca*

**Sicurezza pubblica - Commercio di cose antiche o usate - Inosservanza dell'obbligo di bollatura e di vidimazione dei prescritti registri - Trattamento sanzionatorio - Mancata depenalizzazione - Intrinseca irrazionalità rispetto alla prevista depenalizzazione della più grave condotta della violazione dell'obbligo di tenuta degli stessi registri - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 221-*bis*, comma secondo, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Colagiovanni Gianluca, nato a Campobasso il 14 novembre 1977;

Avverso la sentenza emessa il 12 marzo 2002 dal giudice del tribunale di Campobasso;

Udita nella pubblica udienza del 22 aprile 2004 la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato e in subordine si riporta alla requisitoria scritta del 9 settembre 2003;

*Svolgimento del processo*

Il giudice del Tribunale di Campobasso, con sentenza del 12 marzo 2002, dichiarò Colagiovanni Gianluca colpevole del reato di cui agli artt. 16 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS) e 221 del t.u.l.p.s. perché, quale esercente di attività di compravendita di vetture usate, non teneva il prescritto registro vidimato dalle autorità di P.S. con attestazione del numero di pagine, condannandolo alla pena di € 70,00 di ammenda.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 221 t.u.l.p.s. Osserva che l'art. 16 del reg. di esecuzione del t.u.l.p.s. n. 635/1940 prescrive per l'esercizio di determinate attività la tenuta di speciali registri che devono essere regolarmente bollati, numerati e vidimati dalla autorità di pubblica sicurezza, prescrizione la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s. n. 773/1931, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Il giudice di primo grado ha osservato che rilevava solo il fatto che l'imputato esercitasse in via professionale il commercio di merce usata, attività ricadente nella disposizione di cui all'art. 126 t.u.l.p.s., di cui l'art. 16 del regolamento è norma generale, di più ampia portata. Ora, l'art. 128 del testo unico, nel richiamare espressamente le attività menzionate nel precedente art. 126, precisa, ai commi secondo e terzo, che gli esercenti il commercio di cose usate devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte nel regolamento e che tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti pubblica sicurezza. Il

giudice di primo grado ha però omesso di considerare che le violazioni previste dagli artt. 126 e 128 t.u.l.p.s. sono state ormai depenalizzate dall'art. 17-*bis* del medesimo t.u.l.p.s. (introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 14 luglio 1994, n. 480), il quale prevede o solo una Sanzione amministrativa pecuniaria.

*b)* mancata applicazione dell'art. 221-*bis* t.u.l.p.s. Osserva ancora che l'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s., si apre con l'inciso «salvo quanto previsto dall'art. 221-*bis* ...», di modo che quest'ultimo pone la norma speciale prevalente. Nella specie doveva appunto escludersi l'applicabilità dell'art. 221 t.u.l.p.s. a favore del successivo art. 121-*bis*, in quanto questo dispone che le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. ... 221 ... limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... Pertanto, il giudice, nel momento in cui ha sussunto la attività dell'imputato tra quelle menzionata nell'art. 126, doveva applicare l'art. 221-*bis* in luogo dell'art. 221.

L'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi, ravvisando l'inammissibilità del presente ricorso, lo trasmise alla settima sezione di questa Corte.

In quella sede il procuratore generale depositò requisitoria scritta con la quale chiese di sollevare questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., degli artt. 16 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 in relazione agli artt. 126 e 128 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Osservò il procuratore generale che la condanna inflitta nella specie concerne la mancata vidimazione, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, del registro prescritto dall'art. 128 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per chi esercita — al sensi dell'art. 126 di quest'ultimo r.d. — commercio di cose usate.

Infatti, per effetto delle modificazioni introdotte dall'art. 17-*bis* del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480) e dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'omessa tenuta del registro previsto dall'art. 128 del t.u.l.p.s. è ora depenalizzata e punita con una sanzione amministrativa. La depenalizzazione, circoscritta invece soltanto a talune violazioni previste dal r.d. 6 maggio 1940, n. 635 — come risulta dall'attuale testo degli artt. 221 e 221-*bis* r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — continua a configurare la mancata vidimazione e bollatura del predetto registro quale contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda, ai sensi del citato art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.

Concluse quindi il procuratore generale che il permanere della repressione anche in via penale della condotta di chi tiene il registro in questione non vidimato o non bollato, quando la più grave condotta di chi risulta privo dello stesso registro è attualmente sanzionata in via amministrativa, sembra integrare una situazione analoga a quella che ha determinato la Corte costituzionale, con sent. n. 354 del 2002, a dichiarare l'incostituzionalità, per intrinseca irrazionalità e violazione della finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.) dell'art. 688, secondo comma, cod. pen.

La settima sezione ha quindi disposto la trasmissione degli atti a questa sezione.

#### *Motivi della decisione*

L'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal Procuratore generale con la sua requisitoria scritta del 9 settembre 2003 è fondata, e conseguentemente va sollevata la questione di legittimità costituzionale in seguito specificata.

Sembra opportuno preliminarmente accennare allo stato della normativa in materia.

L'art. 126 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che «non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».

Il successivo art. 127 dispone che «i fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore» (il testo originario, modificato dall'art. 16, primo comma, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, estendeva l'obbligo anche ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie o arti affini).

L'art. 128 del medesimo testo unico, infine, dispone, ai commi secondo e terzo, che i fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 (fatta eccezione per le operazioni su oggetti preziosi nuovi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1963) devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dall'art. 247 del regolamento, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e che tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

La violazione dell'obbligo di tenuta di tale registro era punito, ai sensi dell'art. 17 del t.u.l.p.s., con l'arresto fin a tre mesi o con l'ammenda. Per effetto dell'introduzione dell'art. 17-*bis* ad opera dell'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, tuttavia, sono state depenalizzate una serie di violazioni delle disposizioni del t.u.l.p.s. In particolare l'art. 17-*bis*, comma terzo, disponeva che erano punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, tra le altre, le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 126 e «128, escluse le attività previste dall'art. 126». Ne risultava quindi che la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 era depenalizzata per quanto riguardava i fabbricanti, i commercianti, ed i mediatori di oggetti preziosi, mentre continuava a costituire reato, punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 400.000 per la mancata tenuta del registro da parte dei commercianti di cose antiche o usate.

Per quanto concerne, invece, le modalità con cui deve adempiersi all'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 128 del t.u.l.p.s., viene in considerazione l'art. 16 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, contenente il regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s., il quale dispone, al primo comma, che i registri in questione «devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse» (il quarto comma, aggiunto dall'art. 2 del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, prevede poi che i registri possono essere anche tenuti con modalità informatiche).

La violazione all'obbligo previsto dal citato art. 16 concernente la bollatura, numerazione e vidimazione ad ogni pagina da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, è configurata come: reato dall'art. 221 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che la punisce con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Come è noto, l'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha introdotto nel t.u.l.p.s. l'art. 221-*bis*, con il quale sono state depenalizzate tutta una serie di violazioni al regolamento di esecuzione approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, le quali sono ora punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni (fissata, per pochi casi, dal primo comma) o di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (fissata, per la pluralità dei casi, dal secondo comma). L'art. 221-*bis* del t.u.l.p.s. non include tra le ipotesi di depenalizzazione da esso previste anche la violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., la quale quindi continua a costituire reato punito dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.

Per venire al caso oggetto del presente giudizio, ossia a quello del commerciante di cose antiche o usate, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, costituiva reato sia la mancata tenuta del registro previsto dall'art. 128 del t.u.l.p.s. (punita dall'art. 17, primo comma, del medesimo t.u.l.p.s.) sia la mancata bollatura e/o vidimazione del registro stesso ai sensi dell'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. (punita dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.).

Tuttavia, con l'art. 37, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato modificato il terzo comma dell'art. 17-*bis* del t.u.l.p.s., nel senso che laddove è prevista la depenalizzazione della violazione alla disposizione di cui all'art. 128, sono state soppresse le parole «escluse le attività previste dall'art. 126». Per effetto di tale modificazione, pertanto, la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 t.u.l.p.s. in tutti i casi, anche

se commessa da commercianti di cose antiche o usate, costituisce ormai un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni. Al contrario, la violazione dell'obbligo di bollatura o vidimazione del medesimo registro previsto dall'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., continua a costituire reato punito dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s. con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Da qui il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Procuratore generale, determinato dal fatto che, per effetto dell'art. 37, primo comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388, continua ad essere configurata come reato punito con l'arresto o con l'ammenda la mancata bollatura o vidimazione dei registri in questione, mentre la più grave condotta di chi violi addirittura lo stesso obbligo di tenuta dei detti registri costituisce ormai un semplice illecito amministrativo, il che determinerebbe una intrinseca irrazionalità della disciplina ed una violazione della finalità rieducativa della pena.

Deve solo precisarsi che la discrasia rilevata dal Procuratore generale non si è verificata solo per effetto delle modifiche introdotte al terzo comma dell'art. 17-*bis* del t.u.l.p.s. dall'art. 37, primo comma, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto già a seguito dell'introduzione (da parte dell'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480) dell'art. 17-*bis*, era stata depenalizzata la violazione dell'obbligo di tenuta dei registri da parte dei fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, mentre continuava a costituire reato ai sensi dell'art. 221 t.u.l.p.s. la mancata bollatura o vidimazione dei medesimi registri anche da parte di questi soggetti.

La questione di legittimità costituzionale appare innanzitutto ammissibile perché essa non investe in alcun modo (come invece richiesto dal Procuratore generale) la disposizione di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635 — nel qual caso sarebbe competente questa Corte a doverne valutare la legittimità costituzionale ed eventualmente a doverla disapplicare — bensì investe esclusivamente la norma che pone la sanzione contenuta nell'art. 221 del t.u.l.p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ossia una disposizione avente forza e valore di legge, sicché la competenza a valutarne la conformità alle norme e principi costituzionali spetta alla Corte costituzionale.

Non vengono infatti in alcun modo in discussione le disposizioni che prevedono, da un lato, l'obbligo di tenuta di determinati registri da parte di certi soggetti (art. 128 t.u.l.p.s.) e, dall'altro, l'obbligo di bollatura e vidimazione di detti registri (art. 16 regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s.) — obblighi in ordine ai quali non è configurabile alcun dubbio di legittimità costituzionale — ma solo le disposizioni del t.u.l.p.s. che stabiliscono le sanzioni per le violazioni di detti obblighi.

L'oggetto della questione concerne infatti soltanto l'art. 221-*bis* del t.u.l.p.s. nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche la violazione alla disposizione di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., in relazione anche alle disposizioni di cui agli artt. 17 bis, 126 e 128 del t.u.l.p.s. Più precisamente l'oggetto della questione va individuato nel secondo comma del detto art. 221-*bis* t.u.l.p.s., in quanto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del t.u.l.p.s. punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni la violazione dell'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 128 t.u.l.p.s., per cui sarebbe irrazionale che la mancata bollatura o vidimazione dei medesimi registri fosse punita con la sanzione amministrativa del pagamento della maggior somma da lire un milione a lire sei milioni, come previsto dal primo comma dell'art. 221-*bis*, anziché con il pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, come previsto dal secondo comma dall'art. 221-*bis*.

In secondo luogo si tratta di una questione che non può essere risolta da questa Corte mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-*bis* del t.u.l.p.s., essendo indiscutibile che ipossono ritenersi depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'art. 221-*bis* t.u.l.p.s. — fra le quali non è compreso e non può in via interpretativa ritenersi compreso l'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. — mentre le violazioni delle altre disposizioni del medesimo regolamento, tra cui appunto l'art. 16, sono previste come reato e punite con l'arresto o con l'ammenda dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.

La questione è poi certamente rilevante nel presente giudizio, in quanto la condotta contestata al ricorrente e per la quale questi è stato condannato alla pena dell'ammenda ai sensi dell'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s., è appunto quella di non aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s.,

per non avere tenuto, quale esercente attività di compravendita di autovetture usate, il prescritto registro vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza con attestazione del numero delle pagine. Un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, pertanto, inciderebbe in modo determinante sulla decisione, che in tal caso dovrebbe essere di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere (più) il fatto previsto dalla legge come reato.

La questione, infine, non appare manifestamente infondata, ossia pretestuosa o palesemente inaccoglibile, e quindi tale da non meritare di essere vagliata dal giudice delle leggi, unico competente a risolverla. Sussiste infatti certamente un dubbio sulla legittimità costituzionale di una disciplina normativa che configura come semplice illecito amministrativo la più grave violazione dell'obbligo, per così dire, principale, ossia addirittura la mancata tenuta, da parte di certi soggetti, del registro delle operazioni compiute giornalmente, mentre configura come reato, punito con l'arresto o con l'ammenda, la meno grave violazione di un obbligo strumentale al primo, ossia la mancata o irregolare bollatura o vidimazione del registro in questione.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena e che l'esercizio di questo potere può essere censurato per violazione dell'art. 3 Cost. solo nei casi in cui non sia rispettato il limite della razionalità (ord. n. 435 del 1998; sent. n. 370 del 1996; sent. n. 84 del 1997; sent. n. 760 del 1988; ord. n. 439 del 1987). Le valutazioni comparative di politica criminale sono invero, come tali, riservate all'esclusiva competenza del legislatore e solo quando l'esercizio della discrezionalità legislativa rilevi aspetti di irragionevolezza può essere giustificato un controllo di costituzionalità (sent. n. 215 del 1991; sent. n. 178 del 1992).

Così, ad esempio, la Corte ha ritenuto irrazionale che fosse punito con una pena maggiore la condotta del militare «che, senza la necessaria autorizzazione esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime» rispetto alla condotta del procacciamento e della rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio, dovendosi ritenere la irragionevolezza di un più grave trattamento sanzionatorio riservato a condotte preparatorie (sent. n. 298 del 1995); ed ha ritenuto che l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'introdurre il sistema dei divieti obiettivi alla applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi mediante un'indicazione nominativa delle singole fattispecie di reato, avesse poi dato vita ad un sistema assolutamente squilibrato che aveva reso arbitrario il trattamento preclusivo esclusivamente per i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (sent. n. 254 del 1994).

Allo stesso modo, con la sentenza n. 354 del 2002 (ricordata dal procuratore generale nella sua requisitoria) la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, cod. pen., che puniva con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi avesse già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, e ciò perché la norma risultava viziata da intrinseca irrazionalità in relazione all'avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma — e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione — poichè essa non costituiva più una circostanza aggravante, ma configurava un reato autonomo e finiva con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma una qualità personale del soggetto. La Corte ha ritenuto altresì vanificata la finalità rieducativa che l'art. 27, terzo comma, Cost. assegna alla pena nonché la violazione del principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. e del limite ivi imposto alla discrezionalità del legislatore.

Per contro, la Corte, ad esempio, non ha ravvisato un esercizio irragionevole della discrezionalità legislativa o la violazione della finalità rieducativa della pena nel fatto che il reato di omissione della richiesta di autorizzazione per l'apertura di uno scarico da insediamento produttivo fosse punito con una pena più grave rispetto al reato di superamento, nello scarico produttivo, dei parametri di accettabilità, ben potendo il legislatore valutare come più grave l'omissione, che non consente o rende più difficoltoso individuare lo scarico ed effettuare i necessari controlli; così come non ha ritenuto palesemente irragionevole che la stessa condotta di scarico senza autorizzazione amministrativa fosse prevista come semplice illecito amministrativo se proveniente da insediamenti civili o da pubbliche fognature, perché la distinzione dei tipi di scarico può trovare giustificazione nell'esigenza, discrezionalmente ma non irrazionalmente apprezzata, di un regime complessivamente più severo per quelli ritenuti

potenzialmente più inquinanti (sent. n. 435 del 1998). Allo stesso modo, non è stato ritenuto manifestamente irragionevole il fatto che nella sanatoria tributaria non fosse stato incluso il reato di omessa o infedele annotazione in scritture contabili, mentre vi era stato compreso quello di omessa tenuta delle scritture contabili, e ciò perché l'omessa o l'infedele annotazione presenta aspetti di maggiore insidiosità e gravità rispetto all'omessa tenuta (sent. n. 178 del 1992).

Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame non siano ravvisabili ragioni giustificatrici — quali la configurabilità di un comportamento più insidioso o più grave — del fatto che la più grave violazione della condotta della norma che pone l'obbligo principale (ossia la tenuta dei registri delle operazioni giornalmente compiute), previsto dall'art. 128 t.u.l.p.s. sia — per effetto delle successive norme di depenalizzazione intervenute nella materia — ora configurata e punita come un semplice illecito amministrativo, mentre la meno grave violazione della norma di cui all'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., che prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale (necessità che i registri siano bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza) continui invece — probabilmente non per una precisa scelta del legislatore ma solo per un insufficiente coordinamento fra le varie disposizioni modificatrici susseguitesi nel tempo — ad essere qualificata come reato e punita con l'arresto o l'ammenda.

Non può quindi negarsi che sussista per lo meno un dubbio sulla irragionevolezza della normativa attualmente in vigore e quindi sulla sua illegittimità costituzionale per non conformità ai principi costituzionali dianzi indicati, dubbio che impone di per sé di rimettere alla Corte costituzionale la risoluzione della relativa questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle, eccezione dedotta dal Procuratore generale;*

*Solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma. Cost., dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella all'art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione anche alle disposizioni di cui agli artt. 17-bis, 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza sia notificata all'imputato ed al procuratore generale nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2004.

*Il Presidente: VITALONE*

*L'estensore: Franco*

## N. 1002

*Ordinanza del 22 settembre 2004 emessa dal giudice di pace di Cerignola  
nel procedimento civile vertente tra Marino Nicola presso il Comune di Cerignola*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Imposizione al proprietario dell'obbligo di denunciare un terzo o di autodenunciarsi - Discriminazione fra proprietari titolari o meno di patente - Lesione del diritto fondamentale a non subire sanzioni personali senza essere responsabile della violazione contestata - Compressione della libertà del cittadino e del diritto di difesa - Contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, estensibile alle sanzioni amministrative non pecuniarie.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 24 e 27.

## IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del 22 settembre 2004, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 259/04 R.G. promosso da Marino avv. Nicola, nato il 9 gennaio 1948 a Cerignola ed ivi residente, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Granato che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Comune di Cerignola, resistente;

## F A T T O

Con ricorso depositato l'11 maggio 2004 l'avv. Nicola Marino assumeva che il Comando di P.M. di Cerignola con verbale n. V400024 gli contestava la violazione di cui all'art. 142/8 C.d.S. perché «... in data 20 febbraio 2004 alle ore 17:08 in S.S. 16 direzione Bari-Foggia, alla progressiva chilometrica 707, in cui vige il limite di velocità km/h 90, circolava alla velocità di km/h 108, superando così il limite imposto di km/h 18...». Accertamento effettuato a mezzo apparecchio Autovelox 105 SE.

Pertanto chiedeva che, previa sospensione della efficacia esecutiva del verbale di contestazione, fosse revocato e posto nel nulla il p.v. n. V400024.

A sostegno della opposizione deduceva il ricorrente in via preliminare:

1) la irregolarità formale del processo verbale impugnato in quanto notificato in semplice fotocopia, priva di timbro di conformità all'originale e senza indicazione dell'agente che aveva proceduto all'accertamento della violazione contestata;

2) sempre in via preliminare, violazione dell'art. 201 c.d.s. nel punto in cui vengono indicati i requisiti di forma e contenuto di cui devono essere muniti i verbali a pena di nullità;

3) eccepiva altresì la nullità del verbale per mancata contestazione immediata così come prescritto dall'art. 200 c.d.s. essendo le ragioni addotte dall'organo di p.m. pretestuose e stereotipe;

4) eccepiva ancora l'illegittimità del p.v. in quanto nessuna giustificazione poteva essere dato per il colpevole ritardo con cui il verbale era stato notificato, rispetto alla data di infrazione; tanto non consentiva ad esso

ricorrente di sapere chi fosse effettivamente alla guida del veicolo il giorno della contestazione, per cui anche l'invito alla presentazione presso gli uffici della polizia municipale doveva ritenersi illegittimo non solo perché tale attività di accertamento rientrava tra i compiti istituzionali degli Organi di Polizia, ma anche perché certamente non poteva l'autore dell'illecito autodenunciarsi, sanzionando la sua eventuale «omissione di denuncia»;

5) infine nessuna prova era stata fornita in ordine alla perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione.

## D I R I T T O

Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, rileva il giudicante che al ricorrente, quale proprietario del veicolo contravvenzionato, in applicazione del disposto di cui all'art. 126/*bis* d.lgs. n. 285/92 è stato fatto obbligo di comunicare le generalità del conducente del proprio veicolo al momento della violazione, pena la irrogazione di una specifica sanzione pecuniaria con conseguente decurtazione della sua patente dei punti prescritti dalla norma violata.

Ciò premesso, questo giudicante ravvisa la non conformità ai principi costituzionali della suddetta norma, ritenendo sussistenti i predetti presupposti per sollevare la questione di illegittimità costituzionale di quest'ultima nella parte in cui così recita:

«Nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprio del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8», per i motivi che seguono:

## M O T I V I

La patente costituisce il permesso amministrativo per condurre un veicolo e viene conseguita a seguito di pubblico esame.

L'ottenimento di tale permesso fa maturare in capo al beneficiario un diritto che rientra nell'esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate.

Dall'esame del dettato costituzionale, portato dagli artt. 2, 3, 13 e 24, emerge di tutta evidenza che l'art. 126-*bis*, d.lgs. n. 285/92 comprime la tutela costituzionale, violandola; con tale norma, infatti, il legislatore ha voluto costringere il proprietario non solo a denunciare un terzo quand'anche, in difetto, ad autodenunciarsi.

Non vi è norma alcuna che possa costringere a tanto un cittadino, fatta eccezione per l'art. 364 c.p., posto a tutela della personalità dello Stato e solo per reati che prevedono la pena dell'ergastolo.

Il citato art. 126-*bis*, tra l'altro in contrasto con il disposto di cui all'art. 196 c.d.s., che prevede la sola solidarietà delle sole sanzioni pecuniarie tra conducente e proprietario, e all'art. 210 c.d.s. che prescrive la intrasmissibilità della sanzione accessoria, genera situazioni inconciliabili con i precetti costituzionali.

Si pensi al proprietario del veicolo, che non ha mai conseguito la patente o cui è stata revocata la patente, che verrebbe così sottratto alla sanzione accessoria; si pensi ancora al legale rappresentante di una società che si vedrebbe applicare una sanzione amministrativa personale pur non essendo proprietario del mezzo, che invece appartiene alla società rappresentata, tra l'altro ignaro di ciò che avviene nei reparti operativi, o al capofamiglia intestatario del mezzo, utilizzato alternativamente da tutti i componenti della famiglia stessa.

Da tanto consegue: la violazione dell'art. 3 della Costituzione, verificandosi una discriminazione tra il cittadino titolare di patente e l'altro che non la possiede; la violazione ancora dell'art. 2 della Costituzione essendo violato il diritto fondamentale del cittadino di non subire sanzioni personali, quand' anche amministrative, senza essere responsabile della violazione contestata; la violazione all'art. 13 Cost. per risultare compressa la libertà del cittadino, costretto a subire una sanzione amministrativa personale autodenunciandosi o, in difetto, a subire una sanzione pecuniaria ove mai non fosse in grado di indicare la persona del conducente al momento della violazione.

A tal proposito, si rileva che il nostro ordinamento giuridico, informato a principi liberali, non prevede che si possa essere costretti ad agire contro se stessi, cioè ad autodenunciarsi; è invece l'autorità preposta che deve accertare l'identità dell'autore dell'illecito.

La norma in contestazione, inoltre, viola il precetto di cui all'art. 24 Cost. nella parte in cui non consente al proprietario di poter spiegare difesa alcuna, quand'anche mirata a provare la impossibilità di conoscere l'identità del conducente, non essendo prevista scriminante alcuna.

La irrogazione di sanzioni pecuniarie, inoltre, con «contestazione differita», costituisce già di per sé una compressione del diritto di difesa, come tale derogatoria rispetto alla norma costituzionale in esame; appare pertanto illegittima ed inaccettabile tale compressione se riferita a sanzioni personali, quali appunto la decurtazione dei punti.

Per ultimo, quand'anche riferita alla sola responsabilità penale, si ritiene violata anche la norma di cui all'art. 27 Cost., ritenendo estensibile tale norma anche all'articolo in esame, che, pur disciplinando solo un illecito amministrativo, nella parte sanzionatoria incide sulla libertà dell'individuo.

La responsabilità dell'illecito non può che essere personale ed il legislatore, sanzionando una persona diversa dal responsabile con una misura personale, viola il sopra richiamato precetto costituzionale.

Per i motivi sopra esposti questo giudicante, ravvisata la non conformità al dettato costituzionale dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, così come inserito dall'art. 7 d.lgs. n. 9/2002, e ritenuto che la questione appare rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire al rigetto del ricorso presupposto e che quindi debba preventivamente essere risolta la questione di legittimità costituzionale della norma predetta;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, d.lgs. n. 285/1992, così come inserito dall'art. 7 d.lgs. n. 9/2002, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Cerignola, addì 22 settembre 2004

*Il giudice di pace: SALERNO*

N. 1003

*Ordinanza del 13 settembre 2004 emessa dal Giudice di pace di Livorno nel procedimento civile  
vertente tra Sibel S.r.l. contro comune di Livorno*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Lesione del diritto di difesa e delle norme civilistiche - Irragionevolezza dell'obbligo di denuncia - Ingiustificata equiparazione fra ipotesi di differente gravità.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1907/04 R.G. promossa da Sibel S.r.l. con sede in Stagno (Livorno), via Barantini n. 21, partita IVA 00197550494, in persona dell'amministratore delegato sig. Raul Checchi, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Scotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Livorno, via Calzabigli n. 4;

Contro comune di Livorno per l'annullamento, previa sospensione, del verbale V2004371459 del 22 giugno 2004, del comune di Livorno, Polizia Municipale, notificato in data 29 giugno 2004, con il quale è stata contestata la mancata comunicazione del nominativo del conducente, richiesta dal comune di Livorno — Polizia Municipale a seguito del verbale di accertamento n. 352671 emesso per la violazione dell'art. 158, comma 2 c.d.s., ed irrogata la sanzione di Euro 343,35.

Visto il ricorso presentato in data 25 agosto 2004 dalla ricorrente con il quale è stata proposta opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal comune di Livorno a seguito della mancata comunicazione da parte del legale rappresentante della suddetta società del nominativo del conducente dell'autovettura Fiat Marea, tg. BS367ZJ, di proprietà della ricorrente stessa, richiesta dalla Polizia Municipale di Livorno in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 158, comma 2 c.d.s. ed al fine di procedere alla indicazione della decurtazione del punteggio attribuito sulla patente al responsabile della violazione;

Rilevato che tra i motivi del ricorso risulta prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s. per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, osservando la ricorrente che la predetta norma impone al legale rappresentante della persona giuridica o di autodenunciarsi, o di cagionare un danno patrimoniale alla società che rappresenta, o, nel caso in cui non sia il conducente del veicolo, di denunciare un terzo soggetto;

che la questione risulta rilevante nel presente giudizio in quanto la caducazione dell'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s., nella parte in cui impone al legale rappresentante di fornire, anche tramite un suo delegato, i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della violazione, prevedendo in caso di omessa comunicazione l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 c.d.s., determinerebbe l'annullamento della sanzione oggetto della presente impugnazione;

che la questione appare non manifestamente infondata;

che in effetti la norma censurata impone, in via alternativa, al legale rappresentante della persona giuridica i seguenti comportamenti: l'autodenuncia o, in caso di omessa denuncia, la determinazione di un danno a carico della persona giuridica, rappresentato dalla sanzione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s.;

la denuncia di un terzo soggetto nel caso in cui il legale rappresentante della persona giuridica non sia il conducente responsabile della violazione;

che l'alternativa tra l'autodenuncia ed il verificarsi del danno a carico della persona giuridica viola l'art. 24 della Costituzione secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in quanto costringe ad agire contro se stessi o, comunque, a danno di un soggetto di cui si ha la cura degli interessi, con evidente violazione del diritto di difesa, ponendosi altresì in contrasto con le norme civilistiche che disciplinano il rapporto tra persona giuridica ed il proprio legale rappresentante;

che l'obbligo di denuncia del terzo conducente del veicolo appare violare l'art. 3 della costituzione sotto il profilo del difetto di ragionevolezza e della disparità di trattamento;

che infatti nel nostro ordinamento l'attività di individuazione dei responsabili delle violazioni è attribuita alla Pubblica Autorità riconoscendosi un diritto dei cittadini a non collaborare che trova deroga o nel processo penale, nel quale, con la garanzia del contraddittorio tra accusa e difesa, sussiste l'obbligo di deporre secondo verità o in casi di particolare gravità ed allarme sociale, come quelli evidenziati dalla ricorrente nel suo ricorso (art. 364 c.p. e art. 3 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82), per i quali sussiste l'obbligo di denuncia;

che la previsione dell'obbligo di denuncia per violazioni del codice della strada come quella contestata nel caso di specie, l'art. 158 comma 2 c.d.s., appare quindi del tutto irragionevole e viene a parificare, per quanto riguarda la prestazione imposta al cittadino, ipotesi di palese differente gravità;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per le ragioni di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente, al comune di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.*

Livorno, addì 13 settembre 2004

*Il giudice di pace: GERACI*

N. 1004

*Ordinanza del 13 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Montepulciano  
nel procedimento civile vertente tra Ciufegni Stefano contro Polizia Municipale di Montepulciano*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Mancata esclusione in tutti i casi in cui non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione - Prevista applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata imputazione di responsabilità a soggetto diverso dall'autore dell'infrazione - Violazione del diritto di libera circolazione - Contrasto con il carattere personale della responsabilità e con la necessaria riferibilità di essa a una condotta umana diretta - Difficoltà applicative nell'ipotesi di veicolo in proprietà di più soggetti - Discriminazione in danno dei titolari di patente proprietari di veicoli.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, in relazione ai successivi artt. 200 e 201.
- Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27, primo comma.

#### IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 3 febbraio 2004 (iscritto al n. r.g. 51/04, con il quale Ciufegni Stefano, elett.te domiciliato in Montepulciano (Siena), via Gubbio n. 11, in proprio, ricorre avverso l'accertamento di violazione n. 1090A/2003/V prot. n. 2026/2003 redatto dalla Polizia Municipale di Montepulciano, notificato in data 30 dicembre 2003 per la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del d.lgs n. 285/1992 delle norme della circolazione stradale, per il quale poiché, il giorno 18 ottobre 2003 alle ore 16,51 lungo la strada s.s. 326 est altezza s.p. 326 est n. c. 147 — località Tre Berte — direzioni Acquaviva con autoveicolo modello Peugeot, targato BZ922KE, circolava alla velocità di km/h 71,00 superando di 21,00 km/h la velocità massima consentita in quel tratto di strada percorso (limite di velocità 50 km/h); velocità determinata, ai sensi dell'art. 345, comma 2 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 197, d.P.R. 16 giugno 1996, n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% con un minimo di 5 km/h, comprensiva della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura «Eletraff S.r.l.» Mod. Velomatic 103/B-512 Omol. Minist. LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1998 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso; velocità indicata sulla risultanza fotografica km/h 76; violazione non contestata immediatamente, poiché i verbalizzanti erano impegnati ad eseguire controlli ed accertamenti ad altro autoveicolo, gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria di complessivi euro 144,31, con pagamento in misura ridotta se effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione e la decurtazione di n. 2 punti sulla patente di guida, con trascritto nell'accertamento della violazione l'invito ad esibire documenti artt. 180-181 c.d.s), con avviso che la decurtazione sarebbe stata posta a carico dell'intestatario del veicolo in qualità di notifica del verbale, non fosse pervenuto agli uffici della polizia la dichiarazione sottoscritta contenente le generalità e i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo e, qualora il proprietario non fosse persona fisica, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore avrebbe comportato l'applicazione dell'art. 180, comma 8, con la possibilità di consultare o ritirare copia della documentazione fotografica, relativa al presente accertamento personalmente o con delega scritta a persona diversa;

Rilevato che il ricorrente chiedeva l'integrale annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecuzione, per le seguenti ragioni: 1) illegittimità dell'atto, in quanto ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. n. 285/1992 la violazione, quando possibile deve essere immediatamente contestata, 2) ai sensi dell'art. 201 del citato decreto in virtù delle recenti modifiche l'uso degli strumenti di rilevazione elettronica della velocità non prevede la

decadenza dell'immediata contestazione, se non su strade o tratti di esse appositamente individuate dal Prefetto del luogo di appartenenza; 3) previa esibizione della carta di circolazione e acquisizione di copia agli atti per presa visione dell'originale, a conferma di quanto dedotto che il veicolo risulta cointestato ad altro comproprietario e, pertanto, la decurtazione dei punti sulla patente di guida, in caso di mancata individuazione di chi fosse alla guida, in assenza di sottoscrizione di dichiarazione, ben può prevedere un addebito a soggetto diverso da colui che realmente fosse alla guida;

Ritenuto che a norma dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992 sembrano profilarsi motivi di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 16, 24, 27, comma primo Cost. tutto quanto sopra premesso;

#### O S S E R V A

Che esiste contrasto evidente, in linea generale, dell'applicazione dell'art. 126-*bis*, comma 2 del d.lgs. n. 285/1992, con il disposto di cui agli artt. 200 e 201, in ordine alla mancata immediata contestazione, che assume una primaria importanza, poiché si viene a punire con la decurtazione dei punti sulla patente un soggetto talvolta che non è colui che realmente si trovava alla guida e che non ha, quindi, effettivamente violato con il suo comportamento il codice della strada, costituendo ciò di per sé già una inaccettabile violazione a quelli che sono i diritti fondamentali di libera circolazione sanciti espressamente dalla Carta costituzionale, poiché per l'applicazione della decurtazione dei punti ad una persona occorre con certezza conoscerne l'identità al fine di poter applicare la citata decurtazione, che altro non è se non una restituzione che riflette i propri effetti senza tenere nella necessaria considerazione ipotesi di situazioni realmente sconosciute al proprietario;

#### R I L E V A

In linea ancora più specifica e riferita al caso di specie, trovandoci di fronte ad un veicolo, intestato al P.R.A., a nome di due proprietari, che l'Amministrazione procedente ha posto in atto un provvedimento a dir poco singolare, poiché ha notificato un accertamento di violazione, indicando nello stesso che, in caso di mancata comunicazione di chi fosse stato alla guida, la decurtazione dei punti avrebbe interessato il proprietario, poi esclusivamente individuato nel primo intestatario e, non invece nel secondo, ovvero ad entrambi, decurtando i punti a metà per ciascuno, con la conseguenza di non poter dividere equamente i punti nel caso in cui il punteggio da irrogare fosse stato dispari.

Ciò posto è evidente ed innegabile che sussiste una impossibilità di applicazione della norma che contrasta ad evidenza con i dettati della Costituzione.

Con la norma *de qua* appare evidente che il legislatore abbia definitivamente compresso il diritto dei cittadini di vedersi applicare una sanzione a ragione per una violazione realmente infranta, ciò potendo incontrovertibilmente appalesarsi attraverso quella immediata contestazione, senza la quale, inevitabilmente si vedrà punire soggetti che nessuna norma hanno violato e, in contrapposto, risultare indenni da sanzione altri che a ragione dovrebbero essere sanzionati.

Si pone evidente in materia un problema di acollo sostanziale della responsabilità, problema che assurge ad un valore centrale all'interno dell'intera tematica della «patente a punti», costituendo lo snodo sul quale vanno necessariamente modellati gli imprescindibili rapporti intercorrenti tra il fatto violativo, nella veste di fondamento della sanzionabilità, e l'irrogazione del dato repressivo, inteso quale risposta dell'ordinamento

alla condotta in concreto irrispettosa dei precetti. Non sembri banale osservare, in via preliminare, come in ogni manifestazione di controllo sociale la normale e spontanea valutazione dell'agire umano rivesta ordinariamente tanto la causazione del fatto indesiderato, quanto il contatto diretto dell'agente con la situazione posta in essere: va da sé che la fissazione delle soglie di rilevanza dell'uno e dell'altro paradigma impiegato scaturisce poi in buona parte dagli stimoli di razionalità attuativa e di funzionalità preventiva propri di ciascun sistema, purché si rimanga nella condivisa ed incancellabile prospettiva secondo la quale entrambi quei paradigmi siano, nel loro concorso convergente, necessari e sufficienti per fondare l'attribuibilità del fatto e, quindi, l'assoggettamento alla sanzione conseguente. Non per niente, parlare di responsabilità, a qualunque livello immaginata, introduce immancabilmente un concetto di relazione, ovverosia di interconnessione diretta tra fatto e sanzione, per cui ogni analisi in proposito non può che, dirigersi a ricostruire i criteri in base ai quali, nella normativa all'esame, si dispiega la reazione sanzionatoria e si orienta la ricerca dei di lei destinatari, a fronte della lesione del bene giuridico tutelato, che, nella fattispecie, sembra ragionevolmente individuarsi nella quanto più corretta utilizzazione dinamica dei veicoli a motore da parte di chi è legittimato a condurli nel sistema che disciplina la circolazione stradale.

Risulta chiaro a monte che ogni norma, che evochi profili di responsabilità fondata su una violazione, esprime, da un canto, il suo contenuto sostanziale nel fornire con metodi quanto più mirati e parametri quanto più rigorosi i passaggi strutturali del giudizio che sfocia nell'irrogazione della sanzione, ed impegna, dall'altro la sua credibilità funzionale nello stabilire senza approssimazioni di sorta le regole che governano l'imputazione del fatto al responsabile realisticamente individuato della violazione medesima. Se, dunque, il giudizio di responsabilità è vocationalmente quello che in via esclusiva fa scattare la sanzione nei confronti dell'autore del fatto violativo, una norma come quella in discorso merita di essere convenientemente indagata al precipuo fine di ricavare attendibilmente le ragioni che reggono, secondo il tenore della stessa, l'attribuzione in concreto della qualifica di autore, e che individuano le condizioni che legittimano, in forza delle metodiche lì normativamente fissate, la dilatazione soggettiva insolitamente presente nella reazione dell'ordinamento davanti all'ipotesi di specie disegnate.

Si è, in effetti, al cospetto di un quadro normativo dove l'elemento sanzionatorio applicato non ha un mero peso pecuniario, ma possiede in maniera vistosa una valenza personale estremamente incisiva, che va a toccare in pieno la sfera operativa della moderna figura del cittadino, per cui è avvertibile l'affiorare di una situazione sensatamente tendente ad imporre che a fondamento della responsabilità evocata debba inserirsi, al minimo, il meccanismo garantista ispirato dall'ineludibile rapporto materiale col fatto, e retto irrinunciabilmente da un nesso di causalità diretta. Di fronte all'intensità «punitiva» della sanzione irrogata non appare pertanto concepibile una responsabilità personale che non sia impiantata su di un criterio di riferibilità materiale e concreta, tale da porre irrefragabilmente in relazione la condotta del soggetto colpito con il fatto assunto come rilevante. In un siffatto contesto, risulterebbe assolutamente improponibile un'intrinseca e pur auspicabile finalità rieducativa del momento sanzionatorio, giacché in assenza di un'attribuibilità causale certa, l'assoggettamento al dato sanzionatorio per fatti altrui si candiderebbe in tutta evidenza a puntare inesorabilmente verso una finalità ciecamente intimidatrice, rimanendo, per altra via, del tutto insensibile alle insopprimibili emergenze di garanzia dell'inviolelabile dignità complessiva della persona, laddove risulterebbe palese un'inaccettabile strumentalizzazione del ridotto dato sanzionatorio, per intendimenti di mera e frantesa prevenzione generale. Sotto quest'ottica, soluzioni alternative a quelle per contrasto adombrata non pare possano sottrarsi a censure di arbitrarietà, allorché tentassero di affermare che il carattere personale dell'esposizione alla sanzione sarebbe rispettato anche nei casi in cui il congegno di attribuibilità si fondi su una certa situazione nella quale si trova o viene a trovarsi il soggetto inciso, ovvero su una sua qualità reale o pretesa, purché situazione e qualità siano assunte con la consapevolezza dei rischi sanzionatori che esse in concreto comportano o potrebbero in astratto comportare. Invero, un tale fattore applicativo raggiungerebbe risultati sicuramente poco esaltanti in termini di trattamento paritario, da un lato, indirizzando opportunamente e statisticamente gli esiti degli accertamenti ai fini sanzionatori verso soggetti anziani o comunque poco interessati al mantenimento del punteggio integrale; oppure, da un altro, permettendo la punibilità mediante decurtazione del punteggio solo a carico dei titolari di patente di guida contemporaneamente titolari del diritto di proprietà su veicoli a motore, mentre il sistema giuridico notoriamente consente ai soggetti di essere proprietari di veicoli pur senza avere la corrispondente autorizzazione alla loro guida; oppure, da un altro ancora,

determinando condizioni indesiderabili di imbarazzo applicativo di fronte a situazioni di proprietà esclusiva o di proprietà ripartita, magari per comunione incidentale, riguardo ad un veicolo coinvolto nel contesto sanzionatorio in parola; oppure, da un altro infine, limitando indebitamente le potenzialità utilizzatorie di un veicolo tramite una drastica limitazione della sua cedibilità in comodato, che, per converso, viene ordinariamente e liberamente praticata, ad esempio, in ambito familiare. D'altra parte, la configurazione di forme di responsabilità per posizione finisce per mettere completamente in ombra, oltre che il nesso eziologico, la stessa rilevanza della condotta alla quale non può essere in alcun modo equiparato l'accollo, su un non meglio identificato piano sociale, di un rischio sanzionatorio, la cui concreta specificazione viene dalla legge potenzialmente demandata in tutto o in parte al comportamento futuro di terze persone: di talché l'ipotesi di una formulazione positiva così congegnata è destinata a produrre per più versi risultati indesiderati, che, muovendo da un inaccettabile richiamo ai modelli della responsabilità civile, entrano in aperta collisione con il principio che impone l'inderogabile centralità della condotta umana diretta nella strutturazione di una qualsivoglia fattispecie sanzionabile, in assenza di spazio per moduli ascrittivi di stampo, per così dire, caratteriologico, deputati ad esaltare casi di responsabilità per rischio o per posizione.

La questione appare, per quanto sopra argomentato, manifestamente munita di rilevanza nella misura in cui la richiamata disciplina non prevede l'esclusione della sanzione della decurtazione del punteggio in tutti quei casi in cui non sia intervenuta, per qualsiasi ragione, la contestazione immediata della violazione; nel momento in cui la suddetta disciplina prevede meccanismi di surrogazione nella ricerca del soggetto destinatario della decurtazione del punteggio, realizza avvertibili profili di forzatura, poiché finisce, in senso induttivo, per convogliare su un soggetto potenzialmente non responsabile in forma diretta della violazione gravata da decurtazione, le conseguenze di un fatto rispetto al quale sarebbe stato non per forza impossibile individuare in concreto il soggetto materialmente responsabile, attraverso metodi operazionali più adatti a conseguire augurabili effetti di accertamento immediato ed inequivocabile.

*P. Q. M.*

*Ritenuto che si rende all'esito necessaria una pronuncia sul punto del giudice delle leggi;*

*Visto l'art. 23, comma 3, della legge n. 83/1957;*

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2 del d.lgs n. 285/1992 in relazione agli artt. 200 e 201 del medesimo decreto in contrasto con gli artt. 3, 16, 24 e 27, comma primo, Cost.;*

*Sospende il presente giudizio in corso nonché l'esecuzione dell'atto impugnato;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma;*

*Ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di comunicarla al sig. Presidente del Senato della Repubblica e al sig. Presidente della Camera dei deputati.*

Montepulciano, addì 13 luglio 2004

*Il giudice di pace: MARCHETTONI*

## N. 1005

*Ordinanza del 18 agosto 2004 emessa dal Giudice di pace di Cervignano del Friuli  
nel procedimento civile vertente tra Mora Milena contro Comune di Cervignano del Friuli*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Disparità di trattamento fra proprietari (a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche, e che siano titolari o meno di patente) - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilità personale.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, commi primo e terzo.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta al n. 23/04 r.g. promossa con ricorso depositato nella cancelleria dell'Ufficio del giudice di pace di Cervignano del Friuli il 2 febbraio 2004 da Mora Milena residente a Trieste, in via del Toro n. 6 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vittor con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Cervignano del Friuli, l.go Oberdan, 1 — opponente contro Comune di Cervignano del Friuli — Comando polizia municipale — amministrazione opposta.

In punto: ricorso in opposizione *ex* articoli 22 e 23, legge n. 689/1981 avverso il verbale di contestazione n. 245S/20031V di data 21 novembre 2003 del Comando polizia municipale di Cervignano del Friuli

## P R E M E S S O

Con ricorso depositato in cancelleria il 2 febbraio 2004 la sig.ra Mora Milena, come sopra rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso il verbale n. 245S/2003/V elevato nei suoi confronti dalla polizia municipale del Comune di Cervignano del Friuli (UD) in data 21 novembre 2003 per violazione dell'art. 173, commi 2 e 3 del Nuovo codice della strada, poiché: «Quale conducente di veicolo percorreva la suddetta via con direzione via Caiù - via Mercato, facendo uso durante la marcia di apparecchio radiotelefonico. La violazione dell'articolo 173, commi 2 e 3 del C.d.S. determina la decurtazione di n. 5 punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro trenta giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo Ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità e i dati della patente di guida di colui che, al momento dell'accertamento, conduceva il veicolo. La decurtazione prevista dal presente verbale sarà raddoppiata qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di tre anni».

La violazione non è stata immediatamente contestata, causa: l'agente era impegnato nella viabilità per uscita scolari dalla scuola.

Questione: sull'art. 126-*bis* c.d.s. (Patente a punti).

Il ricorrente ha sollevato questione di incostituzionalità in relazione all'art. 126-*bis*, comma 2 c.d.s., per contrasto con gli artt. 24 e 27 della Cost., nella parte in cui impone al proprietario del veicolo, per evitare la decurtazione dei punti dalla sua patente, nel caso di mancata identificazione del conducente, di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Il ricorrente sostiene:

di non essere in grado di fornire i dati richiesti dall'articolo sopra citato perché non è a conoscenza di che abbia fatto uso della sua autovettura, nell'ambito familiare;

di non dover essere assoggettato alla decurtazione dei punti in quanto non personalmente responsabile della contestata violazione;

di non essere tenuto quindi a rispondere per l'infrazione al c.d.s., eventualmente commessa da terzi.

Il giudice non condivide tale tesi, pur residuandogli un dubbio sulla costituzionalità della norma in esame.

L'art. 6, commi 1 e 2 — Solidarietà — della legge n. 689/1981, è così formulato:

1. — «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. — Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Sul punto solidarietà in più occasioni si è pronunciata la suprema Corte di cassazione: «In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, la responsabilità solidale, per il pagamento della somma dovuta dal proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione e dell'autore della stessa, non viene meno nell'ipotesi in cui questi non sia stato identificato, atteso che nel prevedere la detta solidarietà la legge non mira a far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della violazione ma ad evitare che quest'ultima resti impunita quando, essendo impossibile individuarne l'autore sia invece facilmente identificabile il proprietario della cosa che è servita o che è stata destinata a commetterla. Ne consegue che l'identificazione del trasgressore non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale. \*Cass. Civ., sez. I, 6 febbraio 1997, n. 1114 comune di Minturno e De Santis».

Tale principio, a parere di questo giudice, potrebbe valere anche nel caso in esame, pur trattandosi di punti e non di somma di denaro.

Appare chiaro che il proprietario ha un obbligo di vigilanza sul veicolo di sua proprietà e sulle persone che lo impiegano.

Questo sistema normativo al fini pratici, per la sicurezza della circolazione e la tutela della incolumità pubblica appare ragionevole, però non perfettamente in armonia con la norma costituzionale. Ecco il dubbio. L'art. 126-*bis* del codice della strada, ai fini della decurtazione del punteggio prevede tre casi:

decurtazione del punteggio dalla patente di guida del proprietario-conduttore o di chi da questi è stato indicato come conducente;

non si applica la decurtazione al proprietario del veicolo quando non è titolare della patente di guida. La sanzione è solamente pecuniaria;

per la società, nella ipotesi che il legale rappresentante non sia in grado di fornire i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l'infrazione all'organo di polizia che procede, si applica una sanzione pecuniaria.

I tre casi richiamati, per lo stesso tipo di infrazione, prevedono tre trattamenti, sanzionatori diversi.

Appare evidente una discriminazione tra i soggetti interessati; cioè dei cittadini, che nel caso in esame sono soprattutto parenti, di fronte alla legge.

L'art. 27 della Costituzione stabilisce che: «La responsabilità penale è personale».

Per la violazione commessa deve rispondere personalmente il soggetto che materialmente ed effettivamente ha violato la norma.

L'art. 126-*bis*, invece fa risalire la responsabilità ad un soggetto estraneo al fatto, anche se direttamente chiamato a rispondere quale proprietario del veicolo condotto da terzi purquando non è in grado di fornire le informazioni richieste dall'art. 126-*bis* (cosiddetta delazione).

Il proprietario cui fa riferimento la norma, in concreto, diventa un familiare o un amico e, come familiare, può essere il padre, la madre, il fratello, il nonno o la nonna.

L'invito, direi l'obbligo, di «delazione» certamente determina nei parenti delle remore d'ordine psicologico, di disagio morale e la tentazione di eludere la norma addossando la responsabilità, per non perdere i punti, a quel parente che avrebbe minor danno: parente infermo che non si serve della patente, pensionato che col veicolo si muove poco o niente, tacendo così la verità e violando la sincerità dei rapporti nell'ambito della famiglia ed anche verso lo Stato.

Il parente proprietario del veicolo, insomma, dovrebbe fare il «poliziotto» nei confronti del parente che ha fatto uso dell'auto. Ciò limita l'intima reciproca libertà della persona, con interferenza tra chi ha commesso l'infrazione e chi dovrebbe accusarlo.

La responsabilità penale è personale. Nel caso in esame scaturisce una responsabilità solidale che comporta una sanzione d'ordine amministrativo. La depenalizzazione attiene ai riflessi sanzionatori, mentre i presupposti della responsabilità resta personale, ecco perché la norma dell'art. 126 del c.d.s. suscita perplessità.

Non basta, sia pure per fini socialmente apprezzabili, dire ed ottenere che «paghi qualcuno» in soldi o in punti!

Per quanto precede la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione appare rilevante, e non manifestamente infondata.

Sussistono, a parere di questo giudice, i gravi motivi previsti dall'art. 22 della legge n. 689/1981, per concreta possibilità di giudicati contrastanti, per aderire alla richiesta di provvisoria sospensione del provvedimento impugnato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;*

*Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida;*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis* del c.d.s. nella parte in cui prevede che «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».*

*Sospende ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/1981 il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga comunicata all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

*Il giudice di pace: CENTORE*

N. 1006

*Ordinanza del 29 luglio 2004 emessa dal Giudice di pace di Monza  
nel procedimento civile vertente tra Rigamonti Adele Cristina contro Polizia stradale di Milano*

**Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Introduzione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto con il principio della responsabilità personale applicabile agli illeciti amministrativi - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis* [comma 2].
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 27, primo comma.

## IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso *ex art. 204-bis* c.d.s. - iscritto al n. 3992/04 r.g. promosso da Adele Cristina Rigamonti, residente ad Annone di Brianza (Milano), via Lavanderia n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Rigamonti, presso il cui studio in Lecco, p.zza Manzoni n. 23, ha eletto domiciliato oppo-

Contro Sezione polizia stradale - Milano, amministrazione opposta.

Oggetto: Ricorso *ex art. 142* del c.d.s., legge n. 689/1981 ed iscritto al n. 3992/04 r.g.

## PREMESSO CHE

Adele Cristina Rigamonti, nata a Bosisio Parini (Milano) il 15 giugno 1952, e residente a Annone di Brianza, in via Lavanderia n. 3, avendo presentato ricorso, iscritto al n. 3992/04 r.g., per ottenere l'annullamento del verbale n. ATX0000232121, elevato dalla polizia stradale in Briosco (Carreggiata Sud della ss. 36) in data 6 aprile 2004 per violazione dell'art. 142 del c.d.s.

Avverso la predetta contestazione la ricorrente propone opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204-*bis* del c.d.s., per i seguenti motivi:

solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2 del c.d.s. nella parte in cui dispone che la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della decurtazione dei punti, si effettua a carico del proprietario del veicolo, ove non sia identificato l'autore della violazione ed il proprietario stesso non comunichi i dati identificativi prescritti dalla norma e riferiti all'autore della violazione, detta illegittimità costituzionale riguarda la violazione degli artt. 24, comma 2 e 27 della Costituzione.

La norma censurata (sicuramente applicabile alla fattispecie di cui si occupa) ha introdotto, da un lato una sorta di responsabilità «oggettiva» e dall'altro, un onere di denuncia (sotto pena per il proprietario di subire in proprio la decurtazione) sconosciuti questi al nostro ordinamento giuridico-costituzionale e da esso aborriti.

La responsabilità oggettiva, così come introdotta dalla norma censurata, collide innanzitutto irrimediabilmente con l'art. 27, comma 1 della Costituzione, applicabile agli illeciti amministrativi, in forza dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

Nel caso di specie invece (per stare alle conseguenze concrete) la ricorrente verrebbe afflitta da una grave sanzione quale la decurtazione dei punti di patente, non già perché autrice accertata dell'illecito stradale asseritamente verificatisi, bensì perché proprietaria di una autovettura attraverso cui sarebbe stato perpetrato tale illecito.

Appare evidente la violazione dell'art. 27, comma 1 della Costituzione, sopracitato.

L'onere invece del «detegere» altri collide altresì con l'art. 24, comma 2 della Costituzione, in quanto innanzitutto il diritto al silenzio fa parte del diritto alla difesa.

Appare oltretutto «macroscopico» il fatto che il cittadino venga posto nel dilemma o di denunciare altri o di subire la sanzione e ciò a fronte anche del fatto che, per il nostro ordinamento, non esiste (anche in campo penale) un obbligo generalizzato per i cittadini cosiddetti «comuni» di denunciare gli illeciti.

Va poi considerato un ulteriore aspetto della fattispecie, tutt'altro che trascurabile. La violazione nell'ipotesi concreta che ci tocca risulta rilevata il 6 aprile 2004, il verbale di contestazione risulta redatto il 20 maggio 2004, e notificato il 21 giugno 2004, orbene, alla ricorrente si chiede di ricordare, dopo oltre due mesi dal fatto, chi fosse alla guida dell'autovettura; verrebbe da dire *ad impossibilia nemo tenetur*.

In questa situazione si possono trovare molteplici utenti della strada dato che, con disposizione almeno di dubbia costituzionalità, l'art. 201 c.d.s. fissa in ben 150 giorni il termine massimo per la contestazione differita.

Esiste dunque anche un interesse «generale» a che venga valutata la legittimità costituzionale della norma in argomento (l'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s.). Pertanto si trasmette con ordinanza, gli atti alla Corte costituzionale in Roma, per la decisione alla sollevata eccezione di incostituzionalità.

*P. Q. M.*

*Emergendo dubbio circa la conformità dell'art. 126-bis del c.d.s. al precetto costituzionale, e ritenendo altresì che la questione appaia rilevante per la definizione del giudizio, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso presupposto, visto l'art. 295 c.p.c.;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato e della Repubblica e della Camera dei deputati (art. 23, legge n. 87/1953), disponendo altresì la sospensione del presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale.*

Monza, addì 29 luglio 2004

*Il giudice di pace:* BACCHETTA

04C1361

N. 1007

*Ordinanza del 14 settembre 2004 emessa dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vassalli Luigi contro Niky Hotel S.r.l.*

**Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Luogo di notificazione - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Validità ove il procuratore eserciti la sua attività fuori della circoscrizione di quel giudice e non abbia eletto domicilio nella sede di causa - Irragionevole compressione dell'effettività del diritto di difesa dell'appellato e della parità delle parti nel contraddittorio processuale.**

- Combinato disposto degli artt. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 [primo comma, seconda parte] cod. proc. civ.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile recante il numero di ruolo generale sopra indicato, promossa in grado d'appello con citazione notificata il 13 aprile 2004; da Vassalli Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Ballabio, galleria del Corso n. 1, Milano, presso il quale ha eletto domicilio, nei confronti di Niki Hotel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Meleri del foro di Crema ed Annalisa Montanari, via Emilia n. 12, Casalpusterlengo (Lodi); letti gli atti ed i documenti di cui ai fascicoli d'ufficio e di parte appellante;

Premesso che a fronte della citazione introduttiva dell'attore Vassalli, che chiedeva il pagamento dell'opera di mediazione svolta in un affare immobiliare, la convenuta Niki Hotel S.r.l. si costituiva nel marzo 2000 dinanzi l'adito Tribunale di Milano con l'assistenza di due difensori (l'avv. Carlo Meleri del foro di Crema e l'avv. Annalisa Montanari del foro di Lodi), eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima in Casalpusterlengo (Lodi);

all'esito del giudizio di primo grado, il tribunale, come da dispositivo, ha «respinto le domande dell'attore, per essere intervenuta precedentemente transazione tra le parti»;

contro questa sentenza, depositata il 26 febbraio 2003 e non notificata, il soccombente Vassalli ha dunque proposto appello dinanzi questa Corte, con articolati motivi di fatto e di diritto, notificando l'atto d'impugnazione, in data 13 aprile 2004 (cioè, alla scadenza del termine più lungo, come prorogato anche per le precedenti festività), al domicilio dei procuratori di controparte, ma a mani del cancelliere presso il Tribunale di Milano;

alla prima udienza della causa d'appello, in data 6 luglio 2004, l'appellata non si è costituita e questa Corte si è riservata di decidere in ordine alla sua eventuale contumacia;

Considerato che nella notificazione dell'atto d'impugnazione l'appellante ha fatto evidente applicazione del combinato disposto dell'art. 330, primo comma, seconda parte, c.p.c. (che indica il luogo di notifica della citazione d'appello a controparte con riferimento al suo procuratore costituito ed al domicilio eletto in primo grado) e dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore («1. Gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. 2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria»).

Ritenuto che non vi è dubbio circa l'esatta applicazione da parte dell'appellante del riferito contesto normativo nella stabile interpretazione offertane dalla S.C. di Cassazione: si veda, a conferma di già risalente, conforme giurisprudenza, Cass. SS. UU. 15 aprile 1992, n. 4602, per la quale «il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'Ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, ed in mancanza si intende che abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice, sicchè è tale domicilio *de jure* che, nell'indicata ipotesi, assume rilevanza sia ai fini della notificazione della sentenza al procuratore costituito ..., sia ai fini della notificazione della stessa impugnazione»; e questa opzione interpretativa — all'interno della quale possono distinguersi solo pronunce più rigorose che escludono ogni possibilità di scelta da parte del notificante ed altre che intendono il domicilio legale dell'art. 82 come una mera facoltà, alternativa ad un'eventuale notifica più diretta ed efficace — risulta poi più volte ribadita anche di recente (tra le molte: Cass. 14 marzo 2000, n. 2952, e 4 dicembre 2001, n. 15306 e pur dopo l'ingresso in vigore della legge 24 marzo 1997, n. 27, che ha soppresso la distinzione tra avvocati e procuratori legali (tra le altre, Cass. 9 maggio 2002, n. 6692);

nel caso di specie, tra l'altro, entrambi i procuratori della convenuta-appellata hanno indicato negli atti di parte studi professionali siti fuori del circondario del Tribunale di Milano e, da una verifica dell'albo professionale milanese, nessuno di essi risulta ad oggi quivi iscritto: di modo che non sarebbe neppur ipotizzabile, per questa Corte, ordinare un'ulteriore notifica dell'impugnazione presso l'effettivo studio di uno dei procuratori costituiti (in qualche modo forzando le suggestioni desumibili da Cass. 15 febbraio 2000, n. 1700, 21 dicembre 2001, n. 16145, e 18 aprile 2002, n. 5635, fino a far prevalere, in caso di più difensori ed anche a dispetto della specifica elezione, il domicilio del procuratore residente nella circoscrizione del giudice adito, ovvero, comunque il domicilio legale *ex r.d.l.* n. 1578/1933, come risultante dall'albo professionale rispetto a diverse indicazioni di parte);

in ogni caso, un ipotetico ordine di rinnovare una notificazione — che sia, com'è, formalmente valida — sol per la probabilità che essa non abbia di fatto raggiunto il destinatario, non rientrerebbe neppure tra i poteri discrezionali di questa Corte (in questo senso Cass. SS.UU. 6 aprile 1993, n. 4105: l'art. 291 c.p.c. lega, infatti, la rinnovazione alla nullità della notificazione della prima citazione); ed anzi, la già citata Cass. n. 16145/2001, nel considerare più in generale i poteri ordinatori del giudice sull'andamento della procedura, anche alla luce del

nuovo art. 111 della Costituzione, ha accertato la nullità di un'ordinanza che imponga di rinnovare una citazione valida e la ridondanza di tale nullità anche sul provvedimento con il quale venga sanzionata la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione.

Ritenuto dunque che la questione di costituzionalità, che si intende sollevare d'ufficio in ordine alle norme citate, appare in concreto rilevante nella presente causa, giacché dalla loro applicazione secondo il diritto «vivente» discenderebbe la dichiarazione di contumacia della società appellata ed il sacrificio di un reale contraddittorio d'appello (privato non solo degli eventuali argomenti di una parte, ma anche dei documenti da essa già prodotti e dal primo giudice posti a fondamento della sentenza ora criticata).

Osservato che secondo la corrente, ed ora unanime, interpretazione (fin da Cass. 3 luglio 1997, n. 5985 l'art. 82 citato ha il duplice fine di esonerare la parte dai maggiori oneri connessi all'esecuzione di una notifica fuori del circondario e, più in generale, di stabilire un collegamento di ordine territoriale tra l'ufficio giudiziario ed il procuratore che esercita il suo ministero davanti ad esso, per favorire l'efficienza e la funzionalità del rito (si pensi alle comunicazioni di ufficio);

tuttavia, quanto al primo profilo, l'interesse della parte notificante va coordinato con quello della parte notificata: la tutela, cioè, del — costituzionalmente garantito — «facile esercizio» del diritto d'azione (e d'impugnazione) deve pur sempre contemperarsi con la salvaguardia dell'altrettanto garantito e rilevante diritto di difesa di chi subisce l'impugnazione. In concreto, il lieve peso o la scomodità di una notifica fuori circondario — ma semmai a breve distanza; e soprattutto con le possibilità odierne di comunicazione e di legale utilizzazione del mezzo postale, dove l'impegno del notificante non muta quale che sia il circondario del destinatario — devono ragionevolmente commisurarsi con il rischio di una rinuncia al fondamentale obiettivo che il diritto di difesa possa esprimersi in maniera effettiva in tutte le fasi ed i gradi del giudizio; rischio, nella presente situazione processuale, per un verso non inevitabile (come nei casi d'irreperibilità) e per altro verso assai concreto, dato il tempo trascorso dalla prima sentenza e le pratiche modalità delle notifiche in cancelleria;

a maggior ragione, il sacrificio del diritto effettivo di difesa se non è qui di certo necessario, non sembra nemmeno giustificabile con riferimento alle richiamate ragioni organizzative di un ufficio giudiziario od alla formale efficienza del modello processuale lo studio della procuratrice domiciliataria rientra comunque nel distretto di questa Corte);

la domiciliazione della notifica d'appello come imposta, od almeno consentita, dal combinato disposto delle norme in esame non risulterebbe più ragionevole o giustificata nemmeno ove intesa come «sanzione» all'inosservanza di un legittimo precetto rivolto all'avvocato dal primo comma dell'art. 82, regio decreto n. 37/1934 tale sanzione sembra, infatti, francamente eccessiva nei suoi probabili esiti di pratica ignoranza dell'esistenza di un'impugnazione e soprattutto irragionevolmente punitiva nei confronti non del legale, ma direttamente della parte (alla quale un'eventuale sede risarcitoria potrebbe non offrire adeguato ristoro);

ed in effetti gli altri casi di obbligatoria domiciliazione previsti dal codice di rito (come agli artt. 165, 319, 480, 638, 660 c.p.c.) o non prevedono una «sanzione» analoga a quella qui discussa ovvero, quando la prevedono, non sono confrontabili con quello in esame, poiché si riferiscono a situazioni processuali ben diverse, nelle quali è esigibile e praticabile dal legale o dalla parte personalmente un onere d'informazione presso la cancelleria, dal momento che in tutti quei casi l'interessato sa della pendenza del procedimento, per averlo promosso e per essersi costituito: di modo che la conseguenza della domiciliazione legale non risulta in concreto punitiva;

in un'ottica di confronto con situazioni *lato sensu* assimilabili, va detto, anzi, che l'esaminata disciplina di legge per il caso di mancata elezione di domicilio da parte del procuratore risulta in concreto inspiegabilmente più severa rispetto alla necessità, pur sempre prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 330 c.p.c., di un'efficace notifica dell'impugnazione personalmente a controparte, laddove questa sia rimasta contumace in primo grado: dove si dimostra ulteriormente che la «facilità» dell'esercizio del diritto d'impugnazione e le esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario non costituiscono criteri sempre vincenti agli occhi del legislatore;

Ritenuto dunque che non è ingiustificato il dubbio che il combinato disposto delle norme di legge indicate violi i precetti degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, conducendo irragionevolmente a sacrificare l'effettività del diritto di difesa e la parità delle parti nel contraddittorio processuale;

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge n. 53/1987;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 82, regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e 330 c.p.c. nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria perché notifichi la presente ordinanza alla parte appellante costituita ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 12 luglio 2004.

*Il Presidente: VANONI*

**04C1362**

**N. 1008**

*Ordinanza del 2 settembre 2004 emessa dal T.a.r. per la Liguria  
sui ricorsi riuniti proposti da De Paoli Maurizio contro Ministero della difesa*

**Impiego pubblico - Polizia di Stato - Personale non idoneo per invalidità permanente non dipendente da causa di servizio - Possibilità di trasferimento in ruoli diversi della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato come previsto per il personale dell'Arma dei carabinieri - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A., sul diritto al lavoro, sui principi di tutela della salute, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale.**

- Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 36, comma 1, 20° cpv.; d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 134-892/1998 R.G., proposti da De Paoli Maurizio, rappresentato e difeso dall'avv. Betti Stefano, con domicilio eletto in Genova, piazza Portello, 1/5, presso lo studio dello stesso;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento:

a) quanto al ricorso R.G.R. n. 134/1998: del provvedimento prot. n. SA/1732/ML1 della Regione militare Nord-Ovest Comando del servizio sanitario R.M.N.O. di Torino - Commissione medica di II istanza, del 20 novembre 1997 a firma dell'ufficio addetto alla sezione medica legale di non idoneità permanente al servizio militare e d'istituto in modo assoluto nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui dell'atto, prot. n. 4/1128-2<sup>a</sup> Ist. della Regione Militare Nord - Comando di servizio sanità/veterinaria di Verona - Ufficio coordinamento - Commissione Medica di II istanza, dell'11 agosto 1998 a firma del Capo sezione medicina legale — II istanza di non idoneità permanente al S.M.I. ed al servizio d'istituto nell'Arma dei Carabinieri, da porre in congedo assoluto; nonché per l'annullamento dell'atto, depositato in corso di causa ed

impugnato con motivi aggiunti notificati il 6 novembre 1998, di cui al prot. n. 4/11282/2<sup>a</sup> Ist. della Regione militare Nord - Comando di servizio sanità/veterinaria di Verona - Ufficio Coordinamento - Commissione medica di II istanza, dell'11 agosto 1998 a firma del Capo sezione medicina legale - IV istanza - Ten. Col. me. Roberto Costa Devoti, che conclude:

«... che il soggetto sia, concordemente a quanto affermato dalla C.M.O. di Genova, nonché dalla C.M. di II istanza di Torino, non idoneo permanente al s.m.i. ed al servizio d'istituto nell'Arma dei carabinieri da porre in congedo assoluto».

b) quanto al ricorso R.G.R. n. 892/1998: per l'annullamento del provvedimento del Ministero della difesa Difeimpiegati, div. 3<sup>a</sup>, sez. 3<sup>a</sup> prot. n. 18123 con cui viene respinta l'istanza presentata dal ricorrente per la riassunzione in servizio ai sensi del d.P.R. n. 339/1982; nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0022053 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0022053 del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale civile, emesso in corso di causa in data 27 marzo 2003, che stabilisce: «Si fa riferimento all'istanza in data 5 dicembre 2002 con la quale la S.V. chiede, ai sensi della legge n. 266/1999, art. 14, comma 5, l'inquadramento nei ruoli civili dell'«Amministrazione Difesa ... *omissis* ... Ciò posto poiché la S.V. è stata dichiarata non idonea al servizio militare in data 29 novembre 1997, cioè in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 266/1999, si comunica che l'istanza in oggetto, a prescindere da ogni altra valutazione nel merito, non può essere presa in considerazione»: nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra cui, all'occorrenza, per l'annullamento *in parte qua*, del d.m. 18 aprile 2002, laddove non prevede l'applicazione retroattiva della normativa ivi contemplata a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 339 del 24 aprile 1982; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a transitare nei ruoli civili del Ministero della difesa a far data dalla domanda presentata il 7 gennaio 1998, con conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento delle retribuzioni arretrate a favore del ricorrente, il tutto oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali *ex art.* 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585; il tutto previa, all'occorrenza, dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza della questione dell'illegittimità costituzionale, *in parte qua*, *ex artt.* 3, 4, 32, 35, 38, 97 Cost. del cpr. 20 dell'art. 36, legge n. 121/1982 e/o dell'art. 2 del d.P.R. n. 339/1982 e/o dell'art. 14, legge n. 266/1999 laddove non prevedono l'applicazione della normativa ivi completata al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri a decorrere dall'entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 e/o limitano l'applicazione della norma esclusivamente personale dei ruoli della Polizia di Stato. Vinte le spese e gli onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali *ex art.* 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 4 marzo 2004 il giudice dott. Davide Ponte;

Uditi altresì per il ricorrente l'avv. Betti e per il Ministero resistente l'avvocato dello Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO E DIRITTO

Rilevato che questo Tribunale amministrativo regionale, sezione I, ha sollevato, con ordinanza n. 315 del 18 marzo - 9 luglio 1999, questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e 2 del d.P.R. 24 aprile

1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione;

che nel processo in esame — risultante dalla riunione dei due giudizi di cui in epigrafe sono stati impugnati i provvedimenti del Ministero della difesa che hanno ritenuto un militare appartenente all'Arma dei carabinieri permanentemente non idoneo al servizio militare e di istituto, a causa di lesioni riportate al di fuori del servizio, e che hanno altresì rigettato la sua domanda di transito, ai sensi del d.P.R. n. 339 del 1982, nei ruoli del personale civile del ministero;

che, secondo questa stessa sezione, la questione era rilevante, in quanto la domanda del ricorrente potrebbe essere accolta esclusivamente qualora sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nelle parti in cui attribuiscono al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa — di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la facoltà di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato e non prevedono l'applicabilità di siffatta disciplina «al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato»;

che, ad avviso di questo Tribunale, numerose disposizioni — in particolare, gli artt. 16 e 43, commi settimo e diciassettesimo, della legge n. 121 del 1981 e l'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 — dimostrerebbero che il rapporto di impiego degli appartenenti alle diverse forze di polizia sarebbe caratterizzato da elementi di identità, i quali, conseguentemente, imporrebbero che detti rapporti siano disciplinati in maniera omologa;

che, pertanto, la limitazione ai soli dipendenti della Polizia di Stato della facoltà, in caso di sopravvenuta inidoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, di transitare in ruoli diversi da quelli di appartenenza, si porrebbe in contrasto con i parametri sopra indicati, in quanto realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento e, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, determinerebbe una disfunzione nell'organizzazione di uffici preposti alla cura degli stessi interessi, recando altresì *vulnus* ai principi posti a tutela del lavoro e della salute;

che con ordinanza n. 589 del 2000 la Corte costituzionale adita, ha avuto modo di evidenziare come successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione sia entrata in vigore la legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), il cui art. 14, comma 5 ha stabilito che «il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339»;

che, sulla base di tale sopravvenienza, lo stesso Giudice delle leggi ha imposto il riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione, competendo altresì al medesimo giudice *a quo* la preliminare valutazione in ordine all'applicabilità dello *jus superveniens* alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Ritenuto che, all'esito della dovuta rivalutazione nonché della ulteriore verifica in via di fatto in ordine alla permanenza dell'interesse al ricorso da parte dell'interessato, la questione sia tutt'ora rilevante, oltre che non manifestamente infondata per le considerazioni già svolte in sede di originaria rimessione disposta con ordinanza n. 315 del 1999;

che, in primo luogo, la normativa sopravvenuta non sia applicabile alla fattispecie in esame in quanto la disposizione di cui all'art. 14, comma 5 non opera retroattivamente nei confronti di fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, come peraltro ritenuto dalla stessa amministrazione resistente con il nuovo provvedimento oggetto di motivi aggiunti;

che la retroattività, e quindi l'operatività nella presente fattispecie, deve essere esclusa sia in base al dettato *ex lege*, per cui in assenza di diversa determinazione vale la regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile a tenore della quale la legge non dispone che per l'avvenire, sia in base alla normativa di attuazione di cui al d.m. 18 aprile 2002;

che tale ultima disciplina, da interpretare in evidente coordinamento con la norma di legge suddetta priva di espressi effetti retroattivi, in termini di disciplina intertemporale all'art. 3 prende coerentemente in esame le ipotesi del personale giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della stessa legge 28 luglio 1999, n. 2666 e l'adozione dello stesso d.m. di attuazione, lasciando fuori le ipotesi anteriori, tra cui rientra la presente fattispecie in cui il giudizio di non idoneità risale al 29 novembre 1997;

che nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito al successivo comma 2 dell'art. 3, d.m. 18 aprile 2002 cit. sulla salvezza delle domande già presentate e la relativa decorrenza del termine di risposta, sia in quanto integrativa della previsione precedente relativa al termine di presentazione della domanda, sia in quanto quale norma di attuazione non in grado di estendere l'ambito di applicabilità della legge da attuare, sia in quanto nel caso *de quo* vi era già stato il giudizio negativo risalente ad oltre quattro anni prima;

che, in secondo luogo, la rilevanza emerge anche dalla permanenza dell'interesse alla decisione, come reso evidente dall'esito della verifica (cfr. esito visita della commissione medica ospedaliera datata 14 aprile 2004) disposta dal Tribunale con ordinanza collegiale n. 65 del 2004 e, ancor prima, dall'adozione, e conseguente impugnazione con motivi aggiunti, dell'ulteriore atto negativo;

che, infine, a conferma della non manifesta infondatezza così come evidenziata nella precedente ordinanza al cui contenuto non può che rinviarsi, lo stesso legislatore è intervenuto, pur se limitatamente alle fattispecie successive alla data di entrata in vigore della legge 266 cit., al fine di eliminare la contestata disparità di trattamento;

che pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve essere sospesa ogni decisione sulle predette controversie, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spesa;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, avente valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo i giudizi in corso;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2004.

*Il Presidente:* VIVENZIO

*L'estensore:* PONTE

## NN. da 1009 a 1014

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 22 settembre 2004 dal T.a.r. per la Puglia sez. staccata di Lecce sui ricorsi proposti da: Vergari Maria Serena contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1009/2004); Saponaro Milena contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1010/2004); Montinari Luigi contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1011/2004); Matranga Alfredo contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1012/2004); Mattered Valeria contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1013/2004); Largo Francesca contro Ministero della giustizia ed altra (r.o. 1014/2004).*

**Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle Commissioni esaminatrici.**

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1119/2003 presentato da: Vergari Maria Serena, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio, sito in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16;

Contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è per legge domiciliato; e nei confronti di Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Lecce - Sessione 2002, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è per legge domiciliata per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale 14 marzo 2003 n. 92 della commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'appello di Lecce per la sessione 2002, nonché del consequenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi, nonché ancora di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare, ove occorra, del verbale 28 novembre 2002 n. 1 nel quale sono indicati i criteri generali di valutazione che la Commissione ha fissato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il relatore ref. Giovanni Palatiello ed uditi, altresì, l'avv. Gianluigi Pellegrino per la ricorrente e l'avv. dello Stato Antonella Roberti per il Ministero intimato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

La dott.ssa Maria Serena Vergari ha sostenuto, presso la Corte d'appello di Lecce, le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2002/2003).

La commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo sugli elaborati dell'odierna ricorrente, che quindi non è stata ammessa alle prove orali.

Ritenendo tale valutazione illegittima, la dott.ssa Vergari l'ha impugnata, unitamente agli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione del giusto procedimento amministrativo. In particolare violazione degli artt. 3 e 12, legge n. 241/1990 ed art. 12, d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e per contrasto con l'art. 97 Cost., nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.

Il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica e gli elaborati non presentano correzioni o segni grafici che consentano di comprendere le ragioni della valutazione negativa, tenuto anche conto del fatto che i criteri generali di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 28 novembre 2002 risultano assolutamente generici ed astratti;

2) Eccesso di potere sotto ulteriori profili. Disparità di trattamento. Irrazionalità illogicità e ingiustizia manifeste. Sviamento.

Gli elaborati della ricorrente sarebbero sufficienti alla stregua dei criteri stabiliti dalla commissione, nonché dell'analisi comparata con gli elaborati di altri candidati, i quali, pur essendo molto simili a quelli della ricorrente, hanno ricevuto una valutazione più che sufficiente;

3) Violazione degli artt. 21 e 22 r.d.l. 27 novembre 1993, n. 1578 e artt. 17-bis e 34 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Né dagli elaborati della ricorrente, né dai verbali della commissione d'esame è possibile evincere le valutazioni espresse dai singoli commissari, e comunque la commissione avrebbe dedicato poco più di sei minuti alla correzione di ciascun elaborato.

Inoltre gli elaborati ed il verbale di correzione recano unicamente la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Ed infine la sottocommissione che ha valutato le prove della ricorrente sarebbe stata illegittimamente presieduta.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando diffusamente le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella Camera di consiglio del 2 luglio 2003, con ordinanza n. 578, la sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza del 21 gennaio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione:

## DIRITTO

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; ritiene il collegio che tra questi debba essere prioritariamente definito quello concernente il difetto di motivazione.

Ciò in quanto il fine perseguito dalla ricorrente è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle sue prove scritte; rispetto a tale obiettivo, la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale, non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo già formulato stante il carattere tipicamente assorbente, rispetto alle altre censure, del vizio di carenza di motivazione), ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attività che la pubblica amministrazione sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualità di un accoglimento del gravame, essendo evidente che, in tale ipotesi, la commissione dovrebbe, in diversa composizione, procedere ad un nuovo esame delle prove scritte della ricorrente, fornendo congrua motivazione del nuovo giudizio, esplicitata da significative formule verbali; e ciò a prescindere da eventuali lacune degli elaborati, poiché l'enunciazione, ancorché sintetica, delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare loqui*, (costituente di per sé un preminente valore fornito di garanzia costituzionale ex artt. 97 e 2 della Carta fondamentale), consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione dell'esito negativo, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future.

2. — Sostiene, in proposito, la ricorrente che il detto giudizio negativo, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale: «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

La questione dell'integrale applicabilità della norma citata agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stata oggetto di ripetuto esame da parte del Consiglio di Stato il quale ha elaborato in proposito un orientamento secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l'onere di motivazione dei giudizi concernenti prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio alfanumerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna adeguatamente la valutazione tecnica della commissione e contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Si è inoltre precisato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 si riferisce all'attività amministrativa provvedimento e non all'attività di giudizio conseguente a valutazione, quale è, appunto, quella relativa all'attribuzione di un punteggio alla preparazione culturale o tecnica del candidato.

Detti principi possono dirsi assolutamente pacifici nella giurisprudenza del giudice d'appello, essendo stati ribaditi, da ultimo, tra le tante, dalle seguenti decisioni: C.d.S., IV sez., 1° febbraio 2001, n. 367; id. 12 marzo 2001, n. 1366; id. 29 ottobre 2001, n. 5635; id. 27 maggio 2002, n. 2926; id. 1° marzo 2003, n. 1162; id. 8 luglio 2003, n. 4084; id. 17 dicembre 2003, n. 8320; id. 4 maggio 2004, n. 2748; id. 4 maggio 2004, n. 2745; id. 7 maggio 2004, n. 2881; id. 7 maggio 2004, n. 2863; id. 7 maggio 2004, n. 2846; id. 19 luglio 2004, n. 5175).

A scalfire tale consolidato orientamento non vale la diversa tesi sostenuta dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, secondo cui le commissioni esaminatrici, in mancanza di criteri generali di valutazione sufficientemente puntuali ed analitici, sono tenute a rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica (*cf.* sez. IV, 30 aprile 2003, n. 2331; id. 13 febbraio 2004, n. 558; id. 22 giugno 2004, n. 4409; si veda anche, Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782).

Ed invero, a parte il rilievo che nessuna delle pronunce da ultimo citate riguarda l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, osserva il Collegio che trattasi di precedenti isolati e comunque non univoci, essendo stati smentiti da coeve decisioni della medesima sezione sesta (*cf.*, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 659); onde, allo stato, non è possibile sostenere un *revirement* in materia del Consiglio di Stato, come dimostrato anche dalla circostanza che la questione circa la sufficienza del punteggio numerico per gli elaborati relativi alle prove scritte dell'esame di avvocato non è stata deferita all'Adunanza plenaria *ex* art. 45, comma 2, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; di talché deve escludersi che sul punto che qui interessa siano sorti, apprezzabili contrasti giurisprudenziali, tali da incrinare il pacifico orientamento di cui si è detto.

Si deve, dunque, riconoscere che, in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è affermato il principio per cui l'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame di avvocato contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 17-*bis* e 23 che utilizzano il termine «punteggio») esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; e che tale principio giurisprudenziale si è così stabilmente consolidato da acquisire i connotati del «diritto vivente», nel senso che le norme suddette vigono nel nostro ordinamento nella versione e con il contenuto precettivo ad esse assegnato dalla su riferita giurisprudenza del Consiglio di Stato, al punto che non ne è ipotizzabile una modifica senza l'intervento del legislatore o della Corte costituzionale.

A tale proposito, osserva il collegio che in data 3 luglio 2001 è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (contraddistinta dal n. 1160, ed oggi assorbita dall'approvazione del più organico disegno di modifica ed integrazione della legge n. 241 del 1990 di cui al progetto di legge n. 3890 - B) che intendeva modificare il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo l'interpretazione offertane dal Consiglio di Stato) in modo da estendere, anche alle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense «l'obbligo di motivare per iscritto le valutazioni degli elaborati»; ciò che, evidentemente, conferma la natura di «diritto vivente» acquisita dal su riferito orientamento del giudice d'appello.

3. — L'interpretazione del citato art. 3 seguita dal Consiglio di Stato appare sospettabile di illegittimità costituzionale, per cui non resta al collegio che prospettare *ex officio* tali dubbi alla Corte costituzionale, conformemente a quel consolidato indirizzo della giurisprudenza del Giudice delle leggi, secondo cui, in presenza di un diritto vivente non condiviso dal giudice *a quo* perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà

di optare tra l'adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure — adeguandosi al diritto vivente — la proposizione della questione davanti alla Corte costituzionale (*cf.*, *ex plurimis*, Corte cost., sentt. n. 350/1997; 307/1996; 345/1995).

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal Consiglio di Stato in rapporto alla formulazione ed alla motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

3.1 — In relazione all'art. 3 della Costituzione perché non appare ragionevole, nel contesto della legge generale sul procedimento amministrativo, una disposizione normativa che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude, al contempo, l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi nell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'ideale motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti e provvedimenti amministrativi; se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all'osservanza della norma, atteso che il diritto alla trasparenza dell'agire amministrativo e la garanzia di effettività del sindacato giurisdizionale non vadano certo in funzione della tipologia di atto adottato dalla pubblica amministrazione;

3.2 — in relazione agli art. 24 e 113 della Costituzione; ed invero le valutazioni affidate dalla legge alle commissioni esaminatrici *in subiecta materia*, si risolvono in una attività che, pur comportando scelte discrezionali su base tecnica, si atteggia non diversamente da qualunque attività valutativa che debba fondarsi su parametri prestabiliti (nel caso di specie di natura giuridica) ed è suscettibile, quindi, di essere sindacata, in sede di legittimità, da parte del giudice amministrativo; sia per vizi logici sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche di riferimento. Orbene il controllo della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni della commissione d'esame risulta precluso (o quanto meno reso sommamente difficoltoso) di fronte al mero dato numerico del voto ed in assenza, quindi, di una sia pur sintetica esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo, tenuto anche conto dell'estrema genericità che, di prassi, connota i criteri di valutazione che vengono stabiliti dalle commissioni esaminatrici; ne consegue che la tutela così consentita dall'ordinamento all'aspirante avvocato si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione, con una cospicua riduzione del tasso di effettività della tutela giurisdizionale in sede di giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo;

3.3. — in relazione all'art. 97 della Costituzione poiché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma soltanto numerica), sia con il principio di — buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico postula anche la piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e di speditezza del procedimento di correzione degli elaborati, pur riconducibili al principio di buon andamento *ex art.* 97 della Costituzione, possono essere ritenute prevalenti rispetto all'inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica, essendo esse diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionata alla tipologia delle prove di esame per l'accesso alla professione forense: ed invero, la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non paiono rappresentare, anche nell'esame d'avvocato, solitamente caratterizzato da un elevatissimo numero di candidati, un comportamento inesigibile da parte dei componenti delle (sotto) commissioni giudicatrici.

4. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quale risulta dal «diritto vivente» formatosi attraverso le decisioni del Consiglio di Stato rese sulla questione che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo articolo, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

5. — Le questioni che precedono appaiono al collegio non manifestamente infondate e sicuramente rilevanti nel presente giudizio, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunziato profilo del difetto di motivazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 1119 del 2003 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2004.

*Il Presidente:* RAVALLI

*L'estensore:* PALATIELLO

04C1364

N. 1015

*Ordinanza del 22 giugno 2004 emessa dal T.a.r. per la Liguria  
sul ricorso proposto da Scopinaro Lucia ed altri contro Ministero della giustizia ed altra*

**Magistratura - Concorso per uditore giudiziario - Esonero dalla prova preliminare e ammissione diretta alla prova scritta del concorso dei soggetti in possesso del diploma di specializzazione in professioni legali, dei magistrati amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato - Esonero altresì per gli avvocati abilitati all'esercizio della professione - Mancata previsione - Irrazionalità - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**

- Legge 13 febbraio 2001 n. 48, art. 22, comma 3, in combinato disposto con l'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di consiglio del 10 giugno 2004.

Visto il ricorso 773/2004 proposto da Scopinaro Lucia, Parodi Paola, Calcagno Elisabetta, Flick Arturo, Peccioli Anna Maria, Grosso Valentina rappresentati e difesi da: Crucioli Mattia con domicilio eletto in Genova, via Macaggi, 21/5-8, presso Crucioli Mattia.

Contro Ministero della giustizia rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato con domicilio eletto in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso la sua sede e nei confronti di Mereu Alesandra per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del d.m. 28 febbraio 2004 e del d.m. 23 marzo 2004, di indizione di n. 2 concorsi per uditore giudiziario, nella parte in cui non prevedono l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte per i candidati in possesso del titolo di avvocato e/o dottore di ricerca in discipline giuridiche.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Udito il relatore consigliere Raffaele Prosperi e uditi l'avv. Crucioli per i ricorrenti e e l'avv. dello Stato Guerra per il Ministero della giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che il bando di concorso impugnato costituisca esecuzione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo che per quanto riguarda la previsione dell'esonero dalla prova preliminare dei candidati in pro-

cinto di conseguire il diploma di scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile, procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno degli ultimi tre concorsi, che non è prevista dal citato art. 123-bis;

Ritenuto di conseguenza che la sostanza delle censure dedotte finisca così con il risolversi nella questione di legittimità costituzionale delle norme citate nella parte in cui prescrivono la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare ovvero nella parte in cui — nell'individuare le categorie dei beneficiari dell'esonero da tale prova — non darebbero rilevanza ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione legislativa;

Ritenuto, per quanto riguarda tali questioni di costituzionalità, che:

a) la previsione della sottoposizione di una parte dei candidati alla prova preliminare costituisce il frutto di una scelta politica del legislatore che — tenendo conto del carattere transitorio della sua previsione, limitata ormai a soli due concorsi, e della pratica organizzazione della stessa che non privilegia esasperatamente, a differenza di altri concorsi, doti di mnemonicità a breve traduentisi quasi in riflessi condizionati — non appare arbitraria o irragionevole, rispondendo all'esigenza di contenere il numero dei candidati, al fine di semplificare le operazioni concorsuali e di contenerne la durata in limiti ragionevoli;

b) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in possesso del titolo di avvocato sembra presentare profili di arbitrarietà ed irragionevolezza tali da giustificare la sottoposizione della relativa questione alla Corte costituzionale, previa concessione della tutela cautelare, visto il già avvenuto vaglio della preparazione culturale dei soggetti interessati in un esame di ammissione ad una professione notoriamente tra i maggiormente selettivi ed apparendo altresì grave il pregiudizio derivante dalla necessità di dedicarsi, in concomitanza con lo svolgimento della professione, alla particolare preparazione mnemonica occorrente per una prova preliminare all'esame vero e proprio sulle materie del concorso;

c) la mancata previsione dell'esonero dalla prova preliminare per i candidati in procinto di conseguire il titolo di dottore di ricerca sembra anch'essa arbitraria e irragionevole soprattutto se comparata con l'esonero statuito per i soggetti in procinto di conseguire il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali ove si consideri che il dottorato di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori vari delle scienze giuridiche.

Ne consegue che il collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ritiene necessario — previo accoglimento *ad tempus* (cioè sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale) della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato — ordinare la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferire alla Corte costituzionale la definizione della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n.12 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione e del più generale principio di necessaria ragionevolezza delle leggi.

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e del relativo principio di ragionevolezza, del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.*

*Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

Genova, addì 10 giugno 2004

*Il Presidente:* VIVENZIO

*L'estensore:* PROSPERI

N. 1016

*Ordinanza del 10 settembre 2004 emessa dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Puglia  
sul ricorso proposto da Fanelli Antonio contro la Procura regionale*

**Impiego pubblico - Dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato - Indennità di fine rapporto - Sequestrabilità e pignorabilità per crediti erariali - Applicabilità dei limiti previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., per ogni altro credito dei dipendenti privati nonché per i dipendenti statali a seguito della sentenza della Corte n. 225 del 1997 - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sent. n. 99 del 1993.**

- Legge 8 giugno 1966, n. 424, art. 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso *ex art. 669-decies* c.p.c., iscritto al n. 23811 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, nato a Conversano il 2 gennaio 1943, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Francesco Iudice, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Conversano alla via Massari n. 12, contro la procura regionale.

Visto il ricorso *ex art. 669-decies* c.p.c. depositato in segreteria in data 19 maggio 2004;

Visto il decreto del 1° luglio 2004, con il quale il Presidente della sezione ha fissato l'udienza del 22 luglio 2004 per la comparizione delle parti innanzi al giudice designato;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza del giorno 22 luglio 2004, con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Sabato, l'avv. Pasqua La Ghezza, per delega dell'avv. F. Iudice, per il ricorrente, nonché il pubblico ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Francesco Lorusso.

*Ritenuto in fatto*

Con decreto del 9 febbraio 1995 (confermato con ordinanza n. 043/1995 del 5 - 11 aprile 1995), il Presidente di questa Sezione giurisdizionale in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo *ante causam* proposto, in data 8 febbraio 1995, dalla Procura regionale a garanzia del credito risarcitorio per il danno conseguente agli illeciti commessi in connessione con l'attività gestoria del Servizio irrigua regionale, ha autorizzato nei confronti del sig. Fanelli Antonio, il sequestro conservativo, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.361.732.180, pari al danno allo stesso imputato, «sui seguenti immobili:

a) metà dell'appartamento sito in Conversano, via Polignano 36, al piano rialzato superiore, composto di tre vani ed accessori, non censito in catasto, denunciato all'U.T.E. con scheda n. 235 del 12 maggio 1978; nota di trascrizione n. 310 del 4 gennaio 1979;

b) metà di porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991;

c) fondo rustico, sito in agro di Conversano, alla contrada Cecirale o Martucci, esteso per are 34.54, in catasto a discaricarsi dalla partita 318, foglio 17, particella 26/b (ora 148) — nota di trascrizione 2893/3417 del 30 gennaio 1986; nonché dei seguenti beni mobili registrati iscritti nel Pubblico registro automobilistico di Bari:

d) autocarro trasporto merci Ford Tran targato BA A48028;

e) autocarro Fiat 900 targato BA 530792;

nonché dell'indennità di fine rapporto dovuta dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.)».

Il relativo giudizio di merito, promosso dalla Procura Regionale, nei confronti del Fanelli e di altri convenuti, iscritto al n. 322/EL del registro di segreteria, risulta, allo stato, pendente in attesa dell'esecuzione degli incombenzi, comprendenti, fra l'altro l'acquisizione degli «atti del procedimento penale a carico dei convenuti per i fatti contestati in questa sede, con riferimento almeno alla sentenza che sia stata o che sarà pronunciata in primo grado in quel procedimento ed alle fasi precedenti, nonché notizie sugli eventuali seguiti» disposti dalla Sezione — che ne ha demandato l'espletamento alla Procura — con ordinanza n. 11/1996 del 22 novembre 1995 - 20 marzo 1996.

Con il ricorso in epigrafe, il sig. Fanelli Antonio, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze della Regione Puglia — Ufficio Agricolo di Zona di Conversano, dal 1° febbraio 1969 al 31 dicembre 2002, ed esponendo che in dipendenza della cessazione del servizio, avvenuta per risoluzione consensuale, al Fanelli compete la liquidazione di somme a carico dell'I.N.P.D.A.P. e del bilancio regionale ai sensi della l.r. n. 22/1983 a titolo di indennità di fine servizio e di buonuscita, nonché, ai sensi della l.r. n. 7/2002 art. 28, a titolo di beneficio dell'esodo volontario e che, in dipendenza del suddetto provvedimento di sequestro, al ricorrente non sono state liquidate sia l'indennità di fine servizio sia l'indennità di buonuscita e sia la seconda e terza quota dell'indennità di incentivazione all'esodo del personale già spettante ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28, ha chiesto che, a parziale modifica del decreto presidenziale del 9 febbraio 1995, «venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 sia con riferimento all'indennità di fine servizio, sia con riferimento all'indennità di buonuscita e sia con riferimento all'indennità di incentivazione all'esodo del personale così come spettantegli ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28 nonché disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub lett. b) (metà porzione di appartamento sito in Conversano — via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990; scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991) e conseguentemente ordinata la cancellazione della trascrizione del sequestro del medesimo immobile».

A sostegno dell'istanza proposta il Fanelli ha, da un lato, invocato la sentenza n. 255 del 4 luglio 1997 (*rectius* n. 225 del 19 giugno 1997) con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, legge n. 424/1966 e 21 d.P.R. 29 ottobre 1973 n. 1032 nella parte in cui era previsto per i dipendenti civili e militari dello Stato la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro per i danni erariali senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4 c.p.c. e dall'altro dedotto di aver «necessità di liberare dal vincolo del sequestro conservativo quantomeno l'immobile sub lett. B) a causa delle sue gravi condizioni di salute, e ciò appunto per fronteggiare le considerevolissime spese occorrenti per poter effettuare la protesi per l'amputazione trasfemorale modulare definitiva dell'arto destro — come risulta dall'allegata documentazione — al fine dunque di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrità fisica».

All'udienza del 22 luglio 2004, l'avv. Pasquale La Ghezza, presente, per delega dell'avv. F. Iudice, per il ricorrente, ha reiterato le richieste formulate con il ricorso, ed il Procuratore regionale non si è opposto «alla limitazione del sequestro nei termini di legge, in riferimento all'indennità di fine servizio e di fine rapporto» mentre si è opposto «alla riduzione a riguardo dell'indennità di incentivazione all'esodo dei dirigenti regionali, perché tale indennità non ha natura retributiva» nonché «al dissequestro dei beni immobili essendo ancora pendente il relativo giudizio di merito».

*Considerato in diritto*

1. — È appena il caso di premettere che l'art. 669-*decies* c.p.c. — applicabile, in virtù degli artt. 26 r.d. 1038/1933 e dell'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. e con il limite della compatibilità, al sequestro conservativo contabile — prevede che «nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare, con ordinanza, il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti delle circostanze» e che, giusto l'insegnamento delle SS.RR. (*cf.* sentenza 15 dicembre 1999 - 15 febbraio 2000 n. 2/2000/Q.M.), deve ritenersi che competente alla revoca ed alla modifica del sequestro conservativo contabile sia il giudice designato, secondo il paradigma di cui all'art. 5, d.l. n. 453/1993 conv. in legge n. 19/1994.

A termini del surriportato art. 669-*decies* c.p.c. alla revoca (ed alla modifica) del provvedimento cautelare può farsi luogo in quanto vi sia un mutamento di circostanze, nel senso che sopravvengano (ovvero emergano) fatti che dimostrino l'insussistenza (e, comunque, inducano ad una differente valutazione in ordine alla sussistenza) delle esigenze cautelari in termini di *fumus boni iuris* e/o di *periculum in mora* e, comunque, circostanze incidenti sulla legittimità della permanenza della misura cautelare.

2. — Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, in primo luogo, chiesto che venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 «sia con riferimento all'indennità di fine servizio, sia con riferimento all'indennità di buonuscita e sia con riferimento all'indennità di incentivazione all'esodo del personale così come spettantegli ai sensi della l.r. 7/2002 art. 28».

2.1 — Con riferimento all'indennità di incentivazione all'esodo del personale, la domanda è evidentemente inammissibile per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) considerato che il suddetto credito esula dal novero dei beni assoggettati al sequestro, a suo tempo autorizzato, con decreto del 9 febbraio 1995 del Presidente della sezione, avente ad oggetto, oltre che i beni immobili e dei beni mobili registrati innanzi elencati, «l'indennità di fine rapporto dovuta dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione pubblica» e, cioè, un credito identificato in funzione sia della causale («l'indennità di fine rapporto») sia del soggetto debitore («dovuta dall'I.N.P.D.A.P.»).

In proposito, si osserva che l'indennità di incentivazione all'esodo del personale è disciplinata dalla l.r. 21 maggio 2002 n. 7 che, all'art. 28, ha previsto che «al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale» anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge n. 59/1979 e della legge n. 127/1997, ai dirigenti titolari di rapporti di impiego a tempo indeterminato che, entro il termine previsto dalla stessa legge (successivamente modificato dall'ait. 63, l.r. 1/2004), presentino all'Ente proposta di risoluzione del rapporto di lavoro, sarà erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, un'indennità supplementare pari ad otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni» (primo comma) che «l'istanza di cui al comma prima deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che in ogni caso non può essere posteriore al 1° gennaio 2003» (secondo comma) che «l'indennità supplementare così come determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003» (terzo comma).

Il successivo sesto comma ha poi, previsto, che «le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese a tutti i dipendenti della regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo "e che" la misura dell'indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4».

Alla luce della surriportata normativa, è evidente che, quand'anche potesse ritenersi che l'indennità supplementare di cui all'art. 28 l.r. n. 7/2002, pur essendole estranea la natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, possa essere sussunta nel *genus* delle «indennità di fine rapporto», in relazione alla sua corresponsione

in connessione con la risoluzione del rapporto ed in funzione incentivante della stessa, ne sarebbe comunque evidente l'estraneità al novero dei beni vincolati in virtù del provvedimento di sequestro, non potendosi revocare in dubbio l'estraneità dell'I.N.P.D.A.P. al relativo rapporto.

Sicché, evidentemente, non vi è luogo a provvedere in ordine alla richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro conservativo con riferimento a cespiti comunque estraneo al novero dei beni assoggettati alla misura cautelare.

2.2. — In ordine alla richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro conservativo «sia con riferimento all'indennità di fine servizio, sia con riferimento all'indennità di buonuscita» è appena il caso di premettere che, a termini dell'art. 82, l.r. 18/1974 (*cf.* inoltre, il comb. disp. degli artt. 37, comma 1-*bis*, l.r. n. 21/1994 come mod. dall'art. 7, l.r. n. 37/1994 e dell'art. 92, quarto comma, l.r. n. 18/1974) il personale regionale è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale di Assistenza Enti locali INADEL — e, pertanto, all'I.N.P.D.A.P. subentrato a termini del d.lgs. n. 479/1994 — cui, pertanto, fa carico, in definitiva, il trattamento di fine servizio, a prescindere dalle particolari modalità di corresponsione previste dalla l.r. n. 22/1983.

Ne consegue che evidentemente non pertinente è il riferimento, di cui al ricorso in epigrafe, all'indennità di buonuscita, prevista per i dipendenti dello Stato, già erogata dall'E.N.P.A.S. (cui è parimenti subentrato l'I.N.P.D.A.P.), e della quale, peraltro, non vi è, con riferimento al Fanelli, alcuna menzione nel provvedimento presidenziale del 9 febbraio 1995 di autorizzazione del sequestro.

Premesso quanto innanzi si osserva che la legge 8 giugno 1966 n. 424, dopo aver previsto, all'art. 1, che «sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza» e, all'art. 3, che la presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente art. 1» ha disposto all'art. 4, che «la pensione e gli altri trattamenti previsti dagli artt. 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente» (primo comma), che «quando i predetti crediti sono stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere» (secondo comma), e che «la pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto della ritenuta» (terzo comma).

In altri termini, l'art. 4 della legge n. 424/1966 prevede l'assenza di limiti alla sequestrabilità e pignorabilità dell'intera indennità di fine rapporto per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente (*cf.* Sez. giur. Campania, 15 aprile 1993 n. 12, Sez. II ord. 10 novembre 1994 n. 44).

Con sentenza n. 225 del 19 giugno 1997, la Corte costituzionale ha, peraltro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e dell'art. 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità dell'indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c.

La summenzionata sentenza della Corte costituzionale è invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di limitazione a 1/5 dell'efficacia del sequestro con riferimento all'indennità di fine servizio spettantegli.

Occorre, peraltro, osservare che, avendo specifico riguardo ai dipendenti civili e militari dello Stato, la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale non ha investito l'indennità di fine rapporto di lavoro spettante ai dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato, sicché deve ritenersi che, nei confronti degli stessi, l'art. 4 legge n. 424/1966 consenta l'integrale pignorabilità e sequestrabilità della relativa indennità di fine rapporto per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.

Deve, d'altro canto, escludersi che, pur ricorrendo la *eadem ratio* la regola della pignorabilità e sequestrabilità dell'indennità di fine rapporto per i crediti da danno erariale nei limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. — enucleabile, con riferimento ai dipendenti civili e militari dello Stato, per effetto della summenzionata pronuncia della Corte costituzionale n. 225/1997 — sia applicabile analogicamente, con riferimento ai dipendenti di altri Enti pubblici, considerato che, da un lato, non vi è, alla luce dell'art. 4 cit., legge n. 424/1966, alcuna lacuna da colmare e, dall'altro, stante il principio generale, desumibile dall'art. 2740, primo comma, cod. civ. nel senso che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» e, pertanto, dell'eccezionalità di ogni limite alla piena pignorabilità di ogni bene o credito, evidentemente insuscettibili di applicazioni analogica (*cf.* art. 14 disp. prel. cod. civ.) sono le eccezioni al principio stesso.

Reputa, nondimeno, questo giudice che ricorrano i presupposti per sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, i dipendenti di ogni altro Ente pubblico, diverso dallo Stato, prevede la sequestrabilità e la pignorabilità, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, delle indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c.

Lo sfavorevole regime — nel senso dell'integrale pignorabilità e sequestrabilità delle indennità per fine rapporto di lavoro per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente — residuo, a seguito della suddetta pronuncia n. 225/1997, nei soli confronti dei dipendenti degli Enti pubblici diversi dallo Stato, appare, invero, in contrasto con l'art. 3 Cost., non solo per l'ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti pubblici (ora dei soli dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato) rispetto ai dipendenti privati, in un contesto di graduale equiparazione dei rispettivi regimi, in considerazione della quale, con la summenzionata pronuncia n. 225/1997, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 424/1966 (nonché dell'art. 21, d.P.R. 1032/1973), nella parte in cui prevede la sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità di fine rapporto di lavoro per i crediti di danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. — limitandola, peraltro (presumibilmente in ragione del vincolo derivante dal *petitum*) con riferimento ai soli dipendenti civili e militari dello Stato — ma, altresì, per l'ingiustificata disparità di trattamento, quale si prospetta ora, a seguito della suddetta sentenza del Giudice delle leggi, fra i dipendenti di Enti pubblici diversi dallo Stato ed i dipendenti civili e militari dello Stato, cui i primi sono accomunati, a termini del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e della giurisprudenza costituzionale in materia (*cf.* sentenze Corte cost. n. 89/1987 e n. 878/1988 e n. 506/2002), con riferimento al regime di pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e pensioni, nonché delle stesse indennità di fine rapporto (*cf.* sentenza Corte cost. n. 99/1993 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti indicati nell'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti), così come lo erano, secondo la disciplina di cui all'art. 4, legge n. 424/1966, anteriormente alla summenzionata sentenza n. 225/1997 della Corte costituzionale, anche con specifico riguardo al regime di sequestrabilità e pignorabilità delle indennità da liquidarsi in dipendenza della cessazione del rapporto di dipendenza per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, considerata, altresì, la sostanziale omogeneità, quanto a natura e funzione, dei rispettivi trattamenti di fine rapporto (*cf.*, *ex multis*,. Corte cost. n. 243/1993).

Non può, d'altro canto, revocarsi in dubbio la rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, che, si appalesa, pertanto, pregiudiziale, considerato che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di cui all'art. 4, legge n. 424/1966, nei termini di cui innanzi, comporterebbe l'accoglimento del ricorso *in parte qua* con la conseguente limitazione, nella misura di 1/5, dell'efficacia del sequestro autorizzato, con riferimento all'indennità di fine servizio.

Sicché, ricorrono i presupposti per sollevare la suesposta questione di legittimità costituzionale.

3. — Con il ricorso in epigrafe, il Fanelli ha, inoltre, chiesto che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile *sub lett. b)* e conseguentemente ordinata la cancellazione della trascrizione del sequestro del medesimo immobile.

A sostegno della richiesta di dissequestro il ricorrente ha allegato l'esigenza di «fronteggiare le considerevolissime spese occorrenti per poter effettuare la protesi per l'amputazione trasfemorale modulare definitiva dell'arto destro — come risulta dall'allegata documentazione — al fine dunque di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrità fisica».

Reputa questo giudice che la stessa non sia meritevole di accoglimento.

È evidente, infatti, che la prospettata necessità per il ricorrente di affrontare «considerevolissime spese» al fine «di evitare un ulteriore e grave pregiudizio alla sua integrità fisica», lungi dal dimostrare il venir meno delle esigenze sottese al provvedimento cautelare, si da giustificare la richiesta di (parziale) revoca, ne palesa, piuttosto, l'aggravamento, trattandosi di circostanze incidenti negativamente sulla complessiva valutazione patrimoniale e reddituale del debitore e, pertanto, tali da rendere viepiù fondato il timore del creditore di perdere la garanzia del proprio credito.

Comunque, il Fanelli non ha nemmeno provato la necessità di affrontare le «considerevolissime spese» per l'allegato intervento protesico.

In proposito, occorre premettere che a termini dell'art. 26, legge n. 833/1978, dell'art. 7, primo comma, legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed int., nonché delle norme regionali attuative (*cf.* l.r. n. 36/1994), le UU.SS.LL. provvedono all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap (art. 5, l.r. n. 10/1997).

La l.r. n. 31/1990 («istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi ed ausili protesici con spesa a carico del S.S.N.»), ne disciplina, all'art. 11, le modalità di erogazione, con particolare riferimento al pagamento alle imprese fornitrici delle protesi, prevedendo che, nel rispetto dei prezzi fissati nel nomenclatore tariffario, le imprese fornitrici presentino alla USL di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso, ovvero gli estremi della spedizione (primo comma), che l'autorizzazione di cui primo comma debba essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda (secondo comma) e che la USL di competenza provveda al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura, redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi (quinto comma).

Analoghe modalità di erogazione sono contemplate dall'art. 4 dal regolamento adottato con d.m. 27 agosto 1999, n. 332 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.

Sicché, evidentemente, l'assistenza protesica viene erogata in forma di assistenza diretta, senza, pertanto, alcun onere, nemmeno di anticipazione (c.d. assistenza indiretta), a carico dell'assistito.

Con riferimento al caso di specie, considerato, da un lato, che il Fanelli non solo non ha provato ma non ha nemmeno allegato che gli sia stata negata l'autorizzazione alla fornitura della protesi con spesa a carico del S.S.N. e, dall'altro, che il preventivo dell'impresa fornitrice della protesi, dallo stesso prodotto, risulta espressamente «emesso in applic. del d.m. n. 332 del 27 agosto 1999 G.U. n. 227 del 27 settembre 1999» e, pertanto, in funzione dell'erogazione dell'assistenza protesica da parte del S.S.N., deve ragionevolmente presumersi che la relativa fornitura sia stata (o sarà) effettuata con onere a carico del S.S.N.

Ne consegue che, in disparte la loro palese inconferenza, come innanzi esposto, le allegazioni del ricorrente si appalesano, comunque infondate.

*P. Q. M.*

*Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 luglio 2004, il giudice designato non definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 669-decies c.p.c., iscritto al n. 23811 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, così provvede:*

*1) dichiara inammissibile la richiesta che venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 con riferimento all'indennità di incentivazione all'esodo del personale ex art. 28, l.r. n. 7/2002;*

*2) respinge la richiesta che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub b) (metà di porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991);*

*3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, legge 8 giugno 1966, n. 424 nella parte in cui, per i dipendenti di Enti pubblici, diversi dallo Stato, prevede la sequestrabilità e la pignorabilità, per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, delle indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c.*

*E per l'effetto:*

*dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ed;*

*ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ricorrente e Procura regionale) ed al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Bari, addì 9 settembre 2004*

*Il giudice designato: MARTINA*

**04C1413**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO****LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (\*)**  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 1 0 5 \*

€ 12,00